

Gli interventi dell'Autorità



3.1. Le analisi dei mercati di comunicazione elettronica

L'Autorità, nel corso degli ultimi 12 mesi, ha concluso il secondo ciclo delle analisi di mercato e ha avviato il terzo ciclo, secondo quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche.

In particolare, l'Autorità ha ultimato l'esame dei mercati al dettaglio dei servizi telefonici locali e/o nazionali (mercati n. 3 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2003/311/CE) e del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2003/311/CE), ritenendo che tali mercati – non più inclusi nella raccomandazione n. 2007/879/CE – non siano più suscettibili di regolamentazione *ex ante*, con conseguente rimozione degli obblighi regolamentari esistenti. L'Autorità ha poi avviato, nel dicembre 2010, il terzo ciclo di analisi del mercato disponendo l'avvio del procedimento relativo ai servizi di terminazione su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli individuati dalla raccomandazione n. 2007/879/CE).

L'Autorità, inoltre, a seguito dell'adozione della raccomandazione della Commissione europea in materia NGA, ha avviato un procedimento volto a definire le condizioni regolamentari relative ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione, nell'ambito del quale ha sottoposto a consultazione pubblica nazionale i propri orientamenti in materia.

Nello stesso periodo, l'Autorità ha peraltro adottato numerosi interventi regolatori che danno piena attuazione alla disciplina dei mercati delle comunicazioni elettroniche derivante dal secondo ciclo di analisi dei mercati. Tra questi provvedimenti, assumono rilievo gli interventi relativi ai mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, di terminazione fissa, nonché di terminazione mobile. In particolare, l'Autorità, con la delibera n. 578/10/CONS, ha definito un modello di costo per la determinazione delle tariffe dei servizi di accesso all'ingrosso; inoltre, ha svolto le attività di verifica sulla qualità e l'ammodernamento della rete di Telecom Italia necessarie ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso previste dalla suddetta delibera per l'anno 2011.

Nell'ambito dei mercati della terminazione mobile e della terminazione fissa è stato definito un modello di costo per la determinazione delle tariffe del servizio di terminazione vocale su rete mobile e sono altresì stati definiti i prezzi per l'anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati.

Di seguito si riportano, in dettaglio, le attività svolte dall'Autorità in materia di analisi dei mercati delle comunicazioni elettroniche, illustrando, dapprima, le attività inerenti al secondo e al terzo ciclo di analisi di mercato e, successivamente, gli interventi che ne danno piena attuazione.

I mercati dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili

I mercati dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili sono attualmente sottoposti a regolamentazione ai sensi della delibera n.

667/08/CONS del 26 novembre 2008, adottata nell'ambito del secondo ciclo di analisi dei mercati.

Essendo trascorso il periodo di 18 mesi previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche per poter procedere alle successive analisi, l'Autorità ha avviato la terza analisi del mercato dei servizi di terminazione su singole reti mobili (mercato n. 7 della raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE) con la delibera n. 670/10/CONS del 17 dicembre 2010.

L'Autorità con la delibera n. 254/11/CONS del 5 maggio 2010, ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema di provvedimento relativo alla definizione dei mercati rilevanti, all'identificazione delle imprese detentrici di significativo potere di mercato e all'imposizione di obblighi regolamentari relativamente al mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili.

In base all'analisi svolta, l'Autorità conferma la definizione del mercato contenuta nella delibera n. 667/08/CONS ed individua quattro mercati rilevanti del servizio di terminazione del traffico voce su singola rete mobile indipendentemente dalla rete di origine, aventi dimensione geografica nazionale, uno per ciascun operatore di rete mobile (MNO) presente in Italia.

Per quanto riguarda la valutazione del significativo potere di mercato, dall'analisi degli indicatori utilizzati (quote di mercato, barriere all'entrata e contropotere di acquisto), lo schema di provvedimento conferma che gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind sono detentori di significativo potere di mercato nella fornitura del traffico di terminazione di chiamate vocali su propria rete mobile, come riscontrato nella precedente analisi di mercato.

Pertanto, l'Autorità propone di confermare in capo ai quattro operatori notificati, ossia H3G, Telecom Italia, Vodafone e WIND gli obblighi di *i)* accesso e di uso di determinate risorse di rete; *ii)* trasparenza; *iii)* non discriminazione; *iv)* controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

Con riferimento all'obbligo di controllo dei prezzi, lo schema di provvedimento definisce – sulla base di un modello a costi incrementali di lungo periodo (LRIC) di tipo *bottom-up* (BU) ed all'attività di riconciliazione adottati con la delibera n. 60/11/CONS¹¹⁰ – un *glide path* di quattro anni (dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2015) che porterà, a partire dal 1° gennaio 2014 alla piena simmetria dei prezzi di terminazione.

Infine, lo schema di provvedimento posto a consultazione definisce secondo la metodologia adottata con delibera n. 60/11/CONS, il nuovo valore del costo medio ponderato del capitale (WACC) per gli operatori mobili.

In esito alle attività di cui alla delibera n. 254/11/CONS, recepiti i pareri della Commissione europea e dell'AGCM nonché le osservazioni degli operatori, sarà definito il provvedimento finale relativo all'analisi del mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili.

¹¹⁰ La delibera n. 60/11/CONS ha definito sia il modello BU-LRIC sia le modalità di svolgimento dell'attività di riconciliazione tra i risultati del modello BU-LRIC ed i dati contabili degli operatori, tenendo nella massima considerazione quanto previsto dalla Raccomandazione 2009/396/CE, ai fini della determinazione dei prezzi del servizio di terminazione mobile individuati nella proposta di provvedimento in consultazione.

I mercati dei servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali

Con la delibera n. 284/10/CONS del 10 giugno 2010, l'Autorità ha concluso la seconda analisi dei mercati al dettaglio dei servizi telefonici locali e/o nazionali (mercati n. 3 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2003/311/CE).

La delibera finale non contiene alcuna modifica sostanziale rispetto a quanto previsto nel documento sottoposto a consultazione pubblica, con delibera n. 95/10/CONS del 25 marzo 2010, e contestualmente inviato alla Commissione europea e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di acquisire i pareri di rispettiva competenza. Entrambi i pareri sono stati favorevoli e hanno confermato la validità dell'analisi svolta dall'Autorità.

Il documento di analisi identifica due mercati rilevanti, entrambi di dimensione geografica nazionale: i) il mercato dei servizi telefonici (locali, nazionali e fisso-mobile) disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e ii) il mercato dei servizi telefonici (locali, nazionali e fisso-mobile) disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti non residenziali. L'Autorità ha ritenuto che i due mercati rilevanti non siano suscettibili di regolamentazione *ex ante* in quanto non risulta superato il *test* dei tre criteri indicato nella raccomandazione n. 2007/879/CE. Di conseguenza, sono stati revocati tutti gli obblighi precedentemente imposti a Telecom Italia con la delibera n. 642/06/CONS. Il provvedimento, tuttavia, ha previsto un periodo transitorio di sei mesi, a partire dalla pubblicazione del provvedimento finale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, durante il quale alcuni degli obblighi hanno continuato ad avere efficacia (l'obbligo di comunicazione preventiva delle offerte tariffarie ai fini del test di prezzo, l'obbligo di non privilegiare ingiustamente i clienti finali e l'obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti).

Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali

L'Autorità, con la delibera n. 24/11/CONS del 20 gennaio 2011, ha concluso la seconda analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali. Tale mercato, incluso nei mercati rilevanti identificati dalla Commissione europea nella raccomandazione n. 2003/311/CE, era stato invece escluso dalla lista contenuta nell'allegato alla raccomandazione del 2007 dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*.

Per tale motivo, nella suddetta analisi, al fine di valutare se il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali fosse ancora suscettibile di regolamentazione *ex ante*, quindi ancora soggetto agli obblighi di cui alla delibera n. 159/08/CONS, l'Autorità, dopo aver definito i mercati rilevanti, ha verificato che fossero soddisfatti i tre criteri indicati dalla raccomandazione (il c.d. triplo *test*).

Con riferimento ai mercati rilevanti, l'Autorità, sulla base dell'analisi di sostituibilità condotta fra i diversi servizi di diffusione radiotelevisiva, ha identificato i seguenti ambiti merceologici e geografici:

a) mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri, che comprende, rispetto alla precedente analisi di mercato, i servizi di trasmissione in tecnica analogica e digitale, in considerazione del prossimo *switch-off*;

- b) mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica DVB-H, individuato, rispetto alla precedente analisi di mercato, come nuovo mercato, in considerazione della rilevata assenza di sostituibilità con il DVB-T;
- c) mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre;
- d) mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di telecomunicazioni fisse;
- e) mercato transnazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via satellite;
- f) mercato locale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri;
- g) mercato locale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre.

Successivamente, l'Autorità ha verificato il superamento del triplo *test* nei mercati così come definiti, dedicando un approfondimento particolare al mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri, in virtù della nuova definizione dello stesso e al nuovo mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica DVB-H. Per gli altri mercati individuati, che già nella precedente analisi di mercato non superavano il triplo *test*, non sono stati riscontrati mutamenti strutturali sostanziali.

Per quanto riguarda il mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri, l'analisi svolta ha accertato la presenza di ostacoli non transitori all'accesso al mercato stesso, rappresentati soprattutto dalla scarsità del patrimonio frequenziale disponibile e, pertanto, il primo criterio del triplo *test* è stato ritenuto soddisfatto. Diversamente, il secondo criterio non è stato ritenuto soddisfatto, tenuto conto della struttura di mercato attualmente in evoluzione, in considerazione del prossimo passaggio al digitale e soprattutto del quadro regolamentare recentemente definito dall'Autorità (delibere n. 181/09/CONS e 300/10/CONS) recepito dalla legislazione nazionale (legge n. 88/09) e avallato dalla Commissione europea, la cui implementazione dovrebbe condurre all'ingresso di nuovi operatori nel digitale terrestre e al rafforzamento degli operatori minori già attivi. Inoltre, è stato considerato che la razionalizzazione dello spettro frequenziale secondo i principi stabiliti dal nuovo quadro ha già consentito l'ingresso di un nuovo operatore nel digitale terrestre.

L'Autorità è giunta alle medesime conclusioni con riguardo al mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica DVB-H, ove il primo criterio è stato ritenuto soddisfatto. Poiché anche questo mercato è interessato dalla regolamentazione descritta, con i medesimi benefici attesi, anche in questo caso il secondo criterio non è stato ritenuto soddisfatto.

In definitiva, il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali, articolato nei mercati analizzati, non ha superato il triplo *test* e, pertanto, non è più suscettibile di regolamentazione *ex ante*. Tuttavia, al fine di assicurare maggiori garanzie agli operatori minori nella fase di transizione al digitale terrestre, l'Autorità ha ritenuto opportuno mantenere in vigore gli obblighi imposti dalla delibera n. 159/08/CONS fino al completamento dello *switch-off*.

Regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione

Nel definire i rimedi applicabili a Telecom Italia quale operatore dominante nei mercati dell'accesso alla rete fissa, la delibera n. 731/09/CONS ha previsto espressamente che, all'esito della approvazione della raccomandazione della Commissione europea sull'accesso regolamentato alle reti di nuova generazione (raccomandazione

NGA) e sulla base di una proposta di Linee guida per la disciplina della transizione verso le reti NGA formulata nell'ambito dei lavori del Comitato NGN Italia, l'Autorità avrebbe riesaminato le condizioni regolamentari per i servizi di accesso alle reti NGA.

A seguito dell'adozione, il 20 settembre 2010, della raccomandazione NGA e della presentazione della proposta di Linee guida, l'Autorità, con la delibera n. 498/10/CONS, ha quindi avviato un procedimento volto a definire le suddette condizioni regolamentari.

Successivamente, in data 11 gennaio 2011, con la delibera n. 1/11/CONS, l'Autorità ha approvato un documento, in consultazione fino ai primi di marzo 2011, contenente i propri orientamenti circa i possibili rimedi da imporre a Telecom Italia relativamente ai servizi di accesso su reti di nuova generazione.

Il documento, in linea con la raccomandazione NGA, si propone di delineare un approccio regolamentare equilibrato ai temi della concorrenza e della promozione degli investimenti nell'ambito dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 4 e n. 5 della raccomandazione 2007/879/CE). In particolare, il documento mira a valorizzare il principio della *ladder of investment*, e a tenere in debito conto le differenze esistenti nelle condizioni concorrenziali esistenti nelle differenti aree geografiche. L'Autorità, inoltre, in esso si esprime circa l'opportunità di applicare obblighi di accesso simmetrici ai *bottlenecks* della rete, di prevedere un "premio di rischio" per remunerare il rischio di investimento e di fornire i corretti incentivi per iniziative di co-investimento nella realizzazione delle reti NGA.

In conformità a quanto sopra, il documento in consultazione, nel riconoscere che lo sviluppo della competizione è il principale *driver* degli investimenti, prevede che Telecom Italia renda disponibili tutti i prodotti di accesso su rete in rame previsti per i mercati dell'accesso fisico (mercato n. 4) e dell'accesso virtuale (mercato n. 5) anche in un contesto NGA.

In tal senso, nell'ambito dei rimedi del mercato n. 4, l'Autorità ha proposto l'estensione dell'obbligo di accesso alle infrastrutture di posa e alla fibra spenta – già previsto dalla delibera n. 731/09/CONS con riferimento alla tratta primaria e secondaria – anche alla c.d. "tratta di adduzione" (che completa l'accesso fino alla base dell'edificio dell'utente finale) e alla tratta di accesso alla centrale.

Nel caso di installazione da parte dell'operatore SMP di una rete FTTH, l'Autorità ha poi proposto l'imposizione dell'obbligo di accesso al segmento di terminazione della rete di accesso – compreso il cablaggio all'interno degli edifici – poiché tale segmento di rete costituisce un "collo di bottiglia" che può impedire la competizione infrastrutturale tra operatori. Sia per i servizi di accesso alle infrastrutture che al segmento terminale, il *pricing* proposto si basa sul principio dell'orientamento al costo con la previsione di un opportuno premio di rischio nel caso di infrastrutture di nuova realizzazione. L'Autorità si è, inoltre, riservata la possibilità di imporre un obbligo simmetrico in relazione all'accesso al segmento terminale – qualora riscontri che esso non sia né tecnicamente né economicamente duplicabile – ai sensi dell'articolo 12 della direttiva quadro 2002/21/CE.

Rimanendo nell'ambito del mercato n. 4, l'Autorità ha poi evidenziato l'opportunità di imporre anche l'obbligo di *unbundling* della fibra, a prezzi orientati ai costi, presso un punto di concentrazione intermedio tra la centrale locale e l'utente finale.

In merito al tema del co-investimento, in diversi punti del documento in consultazione, l'Autorità ha espresso la volontà di incentivare la cooperazione tra gli operatori

nella realizzazione delle diverse componenti delle nuove reti d'accesso, proponendo che Telecom Italia fornisca all'Autorità e a tutti gli operatori interessati informazioni circa i propri piani di investimento in reti di nuova generazione ed inviti gli operatori alternativi a manifestare la propria volontà nel partecipare ad eventuali progetti di co-investimento relativi alla realizzazione di una rete d'accesso FTTH.

Per quanto riguarda gli obblighi previsti per il mercato n. 5, l'Autorità ha evidenziato la necessità di confermare l'obbligo generale di fornitura del servizio *bitstream* su rete di accesso in fibra, già previsto dalla delibera n. 731/09/CONS.

Con riferimento a tutti i servizi di accesso all'ingrosso su rete NGA, sia quelli appartenenti al mercato n. 4 che a quelli che rientrano nel mercato n. 5, il documento propone altresì l'imposizione a Telecom Italia degli obblighi di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

Individuati gli obblighi regolamentari da imporre a Telecom Italia, l'Autorità ha ritenuto opportuno proporre un'applicazione modulata sulla base delle differenti condizioni concorrenziali correntemente o prospetticamente riscontrabili nel breve-medio periodo nel mercato italiano. Entrando nel merito delle singole misure, nel documento in consultazione, l'Autorità ha ritenuto che i servizi di accesso alle infrastrutture di posa e alla fibra spenta debbano essere resi disponibili sull'intero territorio nazionale, in maniera da non disincentivare lo sviluppo di reti NGA in determinate aree geografiche. Al contrario, l'Autorità ha proposto l'imposizione dell'obbligo di fornitura del servizio di *unbundling* – a partire dal 2013 – esclusivamente laddove l'unica rete in fibra presente sarà quella dell'operatore *incumbent*. Con riferimento all'obbligo di accesso al segmento di terminazione, il documento prevede che esso debba essere imposto esclusivamente nelle situazioni nelle quali non vige l'obbligo di *unbundling*, in quanto quest'ultimo è già comprensivo dell'accesso al segmento di terminazione. Per quanto riguarda i servizi *bitstream* in fibra, l'Autorità ha ritenuto che essi debbano essere disponibili sull'intero territorio nazionale fino al 2013, data a partire dalla quale gli stessi non dovrebbero essere più offerti nelle aree aperte all'*unbundling* su fibra, in maniera da incentivare gli operatori a risalire la scala degli investimenti. Telecom Italia dovrà comunque garantire, in tali aree, la prosecuzione per i successivi 12-24 mesi della fornitura dei servizi *bitstream* su fibra agli operatori che abbiano già attivato tali servizi.

Inoltre, il documento in consultazione prevede che i prezzi dei servizi *bitstream* siano orientati ai costi, con il riconoscimento di un opportuno premio di rischio, nelle aree in cui è presente la sola rete in fibra di Telecom Italia, e invece fissati nel rispetto del principio di non discriminazione altrove. L'Autorità, in ogni caso, ha espresso la propria volontà di monitorare le condizioni concorrenziali del mercato, al fine di verificare la necessità di un'eventuale revisione della disciplina dei prezzi dei servizi *bitstream*, alla luce, tra l'altro, dell'effettivo miglioramento delle condizioni concorrenziali derivanti dalla progressiva attuazione della separazione delle attività connesse alla rete di accesso di Telecom Italia, realizzata a partire dal febbraio 2008 con l'istituzione di *Open Access* e l'assunzione degli Impegni, resi vincolanti dall'Autorità con la delibera n. 718/08/CONS (cfr. par. 4.2.3).

Infine, nel documento in consultazione, l'Autorità, in merito alle modalità di migrazione dai servizi offerti sulla rete in rame a quelli offerti sulla rete in fibra, si è espressa nel senso che Telecom Italia, in assenza di accordi tra le parti, informi l'operatore alternativo con almeno cinque anni di anticipo della dismissione o riconversione delle centrali di commutazione dell'attuale rete di accesso. Il documento prevede che, in deroga a tale previsione, il periodo considerato per la transizione potrebbe essere ridotto a

tre anni, laddove le circostanze lo richiedano. Le modalità di migrazione saranno comunque definite dall'Autorità nell'ambito di un apposito procedimento.

Alla luce degli esiti della consultazione pubblica, l'Autorità, in data 19 maggio 2011, ha approvato, con la delibera n. 301/11/CONS, uno schema di provvedimento che sarà notificato alla Commissione europea per il relativo parere e, parallelamente, sottoposto ad una nuova consultazione pubblica nazionale al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di esprimere osservazioni in merito agli elementi di novità rispetto agli orientamenti espressi nel testo che aveva formato oggetto della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 1/11/CONS.

La nuova proposta di regolamentazione dei servizi NGA offerti da Telecom Italia, contenuta nello schema di provvedimento, consiste di una combinazione di rimedi attivi e passivi che pone l'Italia nel segno delle *best practices* europee, utilizzando strumenti introdotti in diversi Stati membri, opportunamente contestualizzati con le dinamiche di mercato italiano. In particolare, le nuove regole mirano a *i)* garantire un elevato grado di apertura della rete, indipendentemente dalle scelte dell'*incumbent* in merito alla tecnologia ed all'architettura di rete, *ii)* consentire quindi la realizzazione di reti alternative (o parallele) secondo diverse soluzioni architetture (P2P, GPON o miste), *iii)* permettere agli operatori alternativi di scegliere la migliore soluzione per offrire servizi di accesso a seconda del proprio livello di infrastrutturazione, *iv)* facilitare l'implementazione di servizi *retail* supportati da livelli differenziati di qualità del servizio.

Lo schema di provvedimento presenta significative proposte di modifica ed integrazione rispetto al documento sottoposto a consultazione con la delibera n. 1/11/CONS.

Si tratta, in particolare, della previsione dell'obbligo in capo a Telecom Italia di fornire un servizio di accesso *end to end* alla propria rete passiva predisponendo quindi una soluzione di accesso disaggregato a livello di centrale. L'insieme dei rimedi passivi proposti (accesso *end to end* e accesso ai cavidotti e fibra spenta in tutte le tratte compresi i servizi di colocazione) consentirà agli operatori alternativi di realizzare la propria rete di accesso in fibra adottando la soluzione ritenuta dagli stessi più indicata (P2P o GPON o altro), essendo peraltro tali rimedi neutrali rispetto alla topologia ed all'architettura che la stessa Telecom Italia intende adottare per la propria rete.

Lo schema di provvedimento, inoltre, al fine di facilitare la programmazione degli ordini degli operatori alternativi e degli investimenti di Telecom Italia, prevede l'obbligo per quest'ultima di dare comunicazione, attraverso un apposito annuncio, degli investimenti programmati in nuove infrastrutture di accesso in fibra, in modo che tutti i soggetti interessati possano manifestare anticipatamente la propria volontà di acquistare i servizi di accesso alle suddette infrastrutture.

In merito ai rimedi attivi, lo schema di provvedimento prevede l'obbligo di accesso al servizio *bitstream* su tutto il territorio nazionale, senza programmarne al momento una futura rimozione (*sunset clause*).

L'Autorità, in particolare, propone che Telecom Italia offra un servizio di accesso *bitstream* di livello 2 (Ethernet) di tipo GEA (*Generic Ethernet Access*) a livello di centrale locale, ossia un servizio di accesso disaggregato virtuale (VULA), in grado di garantire un elevato livello di configurabilità della qualità del servizio (QoS) e tecnologicamente neutrale. In aggiunta, lo schema di provvedimento prevede che Telecom Italia offra il servizio *bitstream* su fibra, in tecnologia di trasporto *Ethernet*, anche con una modalità di interconnessione presso i nodi *feeder* che permetta agli operatori di raccogliere il traffico a livello di area di raccolta oppure a livello di macroarea di raccolta.

Per quanto riguarda il *pricing* dei servizi attivi, lo schema di provvedimento mantiene la differenziazione sulla base delle differenti aree del Paese. Nelle aree caratterizzate dall'assenza di competizione infrastrutturale, lo schema di provvedimento conferma l'idea di implementare un modello basato sulla metodologia a costi incrementali di lungo periodo (di tipo *Bottom-Up*), e rimanda la definizione del relativo modello di costo ad un apposito procedimento, nell'ambito del quale saranno altresì individuate le aree dove non sussiste competizione infrastrutturale. Fino alla definizione del suddetto modello di costo, si prevede che Telecom Italia pubblichi un'offerta *bitstream* su fibra i cui prezzi saranno soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità.

Un altro importante elemento di novità è rappresentato dalla previsione dell'avvio di un procedimento volto alla valutazione di eventuali profili regolamentari connessi alla fornitura di diverse classi di qualità del servizio e la gestione di diversi livelli di priorità del traffico, coerenti con l'evoluzione verso le nuove architetture di rete, nel cui ambito saranno acquisite le conclusioni istruttorie sull'interconnessione IP e le indicazioni che emergeranno dall'indagine conoscitiva sulla *net neutrality*.

Il modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia s.p.a. e la rivalutazione del costo del capitale

L'Autorità, all'esito della seconda analisi dei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa, nel porre in capo a Telecom Italia – quale operatore dotato di significativo potere di mercato nella fornitura di tali servizi – l'obbligo di controllo dei prezzi, aveva disposto che le variazioni percentuali annuali dei panieri di servizi per l'applicazione del meccanismo del *network cap* fossero determinate sulla base dei costi incrementali di lungo periodo. In tale sede (*cf.* delibera n. 731/09/CONS), pertanto, l'Autorità aveva disposto la realizzazione di un modello di costo economico-ingegneristico di tipo *Bottom-Up Long Run Incremental Cost* (BU-LRIC) e contestualmente la rivalutazione del costo del capitale (*Weighted Average Cost of Capital* – WACC). L'Autorità ritiene, infatti, che la metodologia BU-LRIC sia la più idonea a fornire al mercato precisi segnali di *make or buy* – specie in una fase di transizione tecnologica quale quella che si sta attraversando – e quindi la più efficace nello stimolare gli investimenti in reti di accesso alternative, in quanto sulla base di tale metodologia i prezzi dei servizi di accesso sono definiti sulla base dei costi che un'impresa sosterebbe, allo stato attuale, per la costruzione di una rete di accesso, non dei costi sostenuti nel passato. In aggiunta, dal momento che tale metodologia è anche la più adottata in Europa per la definizione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso, l'Autorità ha potuto allinearsi alle *best practices* europee in tema di fissazione dei prezzi di accesso alle reti fisse.

Pertanto, nel mese di dicembre 2009, l'Autorità ha avviato il procedimento per la definizione del modello di costo e per la rivalutazione del costo del capitale (WACC), per la cui realizzazione si è avvalsa della consulenza di un soggetto terzo indipendente individuato – in quell'occasione – nella società *Europe Economics*. Durante la fase di predisposizione del modello, l'Autorità ha più volte interagito con gli operatori presenti – dal lato dell'offerta e della domanda – nel mercato, sia raccogliendo informazioni per mezzo di questionari, sia confrontandosi in appositi incontri sulle metodologie da utilizzare. Successivamente, nel mese di aprile 2010, l'Autorità ha avviato, con la delibera n. 121/10/CONS, la consultazione pubblica sulla metodologia adottata e sui risulta-

ti del modello. In particolare, il modello proposto, essendo basato sulla metodologia BU-LRIC, determina il costo che un operatore efficiente dovrebbe sostenere per la realizzazione di una ipotetica nuova rete di accesso in rame dimensionata sulla base della domanda di servizi di accesso prevista nell'orizzonte temporale di applicazione del modello e le cui centrali di accesso sono posizionate in corrispondenza delle centrali locali della rete dell'operatore notificato (modello tipo *schorched node*). Ai costi di realizzazione della rete così stimati, il modello poi aggiunge i costi necessari a mantenere in piena efficienza la rete, ossia i costi di manutenzione e da ultimo i costi di commercializzazione dei servizi. Infine, dal costo totale così ottenuto, il modello, sulla base di un meccanismo di allocazione dei costi ai servizi, ricava i costi unitari dei servizi di accesso regolamentati.

I valori del canone di *unbundling* derivanti dal modello sono risultati in aumento rispetto a quelli in vigore nel 2009. In particolare, il modello ha previsto degli incrementi del canone di *unbundling* rispetto all'anno precedente – da applicarsi per il solo 2010 retroattivamente a partire dal 1° maggio, mentre saranno applicati per gli anni 2011 e 2012 a partire dal 1° gennaio – pari a circa il 4,43%. Analoghe variazioni in aumento sono state proposte per i servizi di *Wholesale Line Rental* (WLR) e di *bistream naked*, mentre per gli altri servizi di accesso *bitstream* sono stati proposti dei prezzi in diminuzione, specie per i servizi di trasporto della banda *bitstream*, per i quali è stata indicata una riduzione annua pari a circa il 6% (8,6% per i servizi di trasporto in tecnologia *ethernet*).

L'Autorità, inoltre, ha proposto di condizionare l'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi previste per gli anni 2011 e 2012 all'esito di una verifica circa la realizzazione di alcune condizioni relative alla qualità e all'ammodernamento della rete di accesso di Telecom Italia, in modo da stimolare Telecom Italia ad investire per il miglioramento della qualità della propria rete in rame, che continuerà a rivestire, nei prossimi anni, un ruolo di rilievo per la fornitura dei servizi di comunicazione ed in particolare di quelli a larga banda.

La consultazione ha visto la partecipazione dei principali attori del mercato, i quali grazie ai propri contributi, spesso accompagnati da relazioni e pareri forniti da società di consulenza e da istituzioni universitarie, hanno contribuito attivamente al procedimento. Nel mese di settembre 2010 l'Autorità ha quindi approvato lo schema di provvedimento – modificato rispetto alla versione originale al fine di recepire le osservazioni dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione – che è stato notificato alla Commissione europea per acquisirne il relativo parere.

La Commissione ha, in linea generale, espresso un giudizio positivo sulla metodologia adottata dall'Autorità, ma ha tuttavia formulato alcune osservazioni in merito alla tipologia e alle fonti di parte dei dati utilizzati nel modello e in merito al meccanismo di verifica della qualità della rete, introdotto dall'Autorità ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi. La Commissione si è inoltre espressa in merito all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi *bitstream* e WLR e alla differenziazione dei prezzi dei servizi WLR per clientela residenziale e non residenziale.

Pur confermando l'impostazione generale del modello, l'Autorità ha apportato alcune modifiche allo schema di provvedimento al fine di tenere conto delle osservazioni della Commissione. In particolare, sulla base degli ulteriori approfondimenti degli uffici competenti, condotti anche in questo caso avvalendosi del supporto del consulente indipendente, è stato effettuato un riesame delle modalità di determinazione di alcune componenti dei costi operativi, quali i costi di manutenzione corretti-

va e i costi commerciali. Nell'accogliere le osservazioni della Commissione e al fine di garantire la massima certezza della regolamentazione nei mercati dell'accesso all'ingrosso, inoltre, l'Autorità ha specificato la metodologia di calcolo dei tre indicatori di qualità della rete individuati ("KO di rete", "manutenzione preventiva" e "tasso di guasto"), nonché gli obiettivi di qualità che devono essere raggiunti ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi previste dal modello per gli anni 2011 e 2012.

Con la delibera n. 578/10/CONS, l'Autorità, nel mese di novembre del 2010, ha quindi approvato il modello nella sua versione finale e i relativi valori dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete di Telecom Italia per gli anni 2010-2012. In particolare, il canone di *unbundling* è stato fissato ad un valore pari a 8,70 euro/mese a partire dal 1° maggio 2010, a 9,02 euro/mese a partire dal 1° gennaio 2011 e a 9,28 euro/mese a partire dal 1° gennaio 2012, dando luogo ad un incremento medio annuale dei canoni pari a circa il 3%.

In sintesi, il modello sviluppato dall'Autorità ha determinato nel suo complesso:

a) l'allineamento del prezzo del canone di *unbundling* alla media dei paesi europei caratterizzati da una maggiore diffusione dei servizi di *unbundling*, quali Francia, Germania e Regno Unito;

b) il mantenimento delle differenze (il cosiddetto spazio economico) esistenti fra i canoni dei servizi di *bitstream naked*, di WLR e di *unbundling*, al fine di incentivare gli operatori alternativi a salire lungo la *ladder of investment*;

c) la significativa riduzione dei prezzi dei servizi di trasporto della banda *bitstream*, con una riduzione più marcata per i servizi su tecnologia Ethernet (riduzione annua dell'8,6% a fronte di una riduzione del 6,04% per i servizi in tecnologia ATM), al fine di incentivare la migrazione verso quest'ultima tecnologia in luogo della precedente soluzione ATM.

Il valore del WACC da utilizzarsi per la valorizzazione dei prezzi dei servizi di rete fissa all'ingrosso di Telecom Italia è stato fissato nel 9,36%, in riduzione rispetto al valore di 10,2% determinato nel precedente ciclo di analisi di mercato.

Le verifiche degli indicatori di qualità della rete di accesso di Telecom Italia, ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso per l'anno 2011

Come già chiarito nel paragrafo precedente, la delibera n. 578/10/CONS, che ha definito il modello di costo economico-ingegneristico di tipo BULRIC per la definizione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia, ha condizionato l'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi dei servizi previste per gli anni 2011 e 2012, all'esito di una verifica del soddisfacimento di alcune condizioni circa la qualità e l'ammmodernamento della rete di accesso di Telecom Italia.

In particolare, l'articolo 5 della delibera n. 578/10/CONS specifica gli indicatori di qualità relativi ai processi di attivazione dei servizi di accesso all'ingrosso e di esercizio e manutenzione della rete, da utilizzare ai fini della verifica di cui sopra, ossia: *i*) la percentuale dei rifiuti, sul totale delle richieste degli operatori, motivati da problematiche inerenti alla rete di accesso (i c.d. KO di rete); *ii*) lo stato di avanzamento dei programmi di rinnovamento della rete in rame; *iii*) il numero di guasti segnalati per i quali si è reso necessario un intervento *on field*, rapportato al totale delle linee attive. La stessa delibera stabilisce, inoltre, la metodologia da adottare per il calcolo di tali

indicatori e gli obiettivi che essi devono realizzare ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi.

In ottemperanza all'art. 5 della delibera n. 731/10/CONS, Telecom Italia nel mese di gennaio 2011, ha presentato all'Autorità una relazione, certificata dalla società di consulenza Ernst & Young, concernente la misura e l'andamento degli indicatori di qualità della rete ai fini dell'applicazione delle tariffe previste per l'anno 2011. Al riguardo, si evidenzia che, come anche certificato dal soggetto indipendente, gli obiettivi di qualità indicati dalla delibera, misurati secondo la metodologia di calcolo ivi riportata, sono stati tutti raggiunti.

Successivamente, l'Autorità ha avviato un'attività di verifica sulla qualità e l'ammodernamento della rete di Telecom Italia volta ad accertare che la metodologia di calcolo, adottata nella relazione certificata per la misura degli indicatori, fosse coerente con quanto previsto dalla delibera n. 578/10/CONS e che i valori assunti dagli indicatori soddisfacessero gli obiettivi imposti dalla delibera stessa.

Tale attività ha avuto riscontro favorevole e si è conclusa con la delibera n. 71/11/CONS del 16 febbraio 2011, con la quale l'Autorità ha dichiarato applicabili le variazioni in aumento dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso previste per l'anno 2011 dalla delibera n. 578/10/CONS.

Definizione dei prezzi per l'anno 2011 dei servizi di raccolta, terminazione e transito distrettuale nella rete telefonica pubblica fissa

Con la delibera n. 602/10/CONS del 15 novembre 2010, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica nazionale lo schema di provvedimento avente ad oggetto la definizione dei prezzi per l'anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati.

Nello schema di provvedimento, l'Autorità ha proposto di confermare per il 2011 i prezzi dei servizi di raccolta, terminazione e transito distrettuale di Telecom Italia fissati per il 2010 dalle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, relative alla seconda analisi di mercato dei servizi di raccolta, terminazione e transito nella rete telefonica pubblica fissa. Con riferimento alla definizione dei prezzi dei servizi di terminazione offerti dagli operatori alternativi notificati, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due diverse opzioni regolamentari: con la prima è stato proposto di definire per l'anno 2011 la simmetria delle tariffe di terminazione al livello del prezzo del servizio di terminazione locale di Telecom Italia, applicando quindi a tutti gli operatori alternativi notificati un livello di prezzo pari a 0,302 centesimi di euro al minuto; con la seconda opzione è stato proposto di confermare per l'anno 2011 il prezzo fissato per il 2010 dalla delibera n. 179/10/CONS – pari a 0,57 centesimi di euro al minuto – simmetrico rispetto al prezzo di terminazione SGT distrettuale di Telecom Italia, nonché di rinviare l'individuazione di un nuovo livello di simmetria al procedimento di definizione dei prezzi per l'anno 2012. Entrambe le opzioni sottoposte a consultazione pubblica danno seguito, sebbene in tempi diversi, all'invito a definire un effettivo livello di simmetria tariffaria, espresso dalla Commissione europea nella lettera di commenti agli schemi di provvedimento relativi alla seconda analisi di mercato dei servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa. Infine, lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica propone di estendere ai cosiddetti operatori alternativi "non infrastrutturati", il cui prezzo di termina-

zione deve essere regolamentato per la prima volta nell'anno 2011, il medesimo obbligo di prezzo imposto agli altri operatori alternativi notificati¹¹¹.

Nel mese di marzo 2011, al fine di acquisire il parere ai sensi dell'articolo 12 del codice delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità ha notificato alla Commissione europea lo schema di provvedimento che recepisce le osservazioni formulate dagli otto operatori (BT Italia, Fastweb, Telecom Italia, TeleTu, Tiscali Italia, Vodafone, Welcome Italia e Wind) che hanno partecipato alla consultazione pubblica nazionale e le valutazioni in merito dell'Autorità. In particolare, lo schema di provvedimento conferma i prezzi stabiliti per l'anno 2010 dalle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS per servizi di raccolta, terminazione e transito distrettuale di Telecom Italia, nonché per i servizi di terminazione offerti da tutti gli operatori alternativi notificati, così come era previsto dalla seconda opzione sottoposta alla valutazione dei soggetti interessati. Inoltre, per l'anno 2012, lo schema di provvedimento notificato prevede la definizione – oltre che delle tariffe dei servizi di interconnessione in tecnologia IP scaturenti dal modello BU-LRIC – delle tariffe di terminazione in tecnologia TDM, individuando un nuovo livello di simmetria tariffaria corrispondente alla tariffa di terminazione locale (SGU) di Telecom Italia, al fine di incentivare la transizione degli operatori verso l'adozione della tecnologia di interconnessione IP.

In seguito alla consultazione comunitaria, nel mese di aprile 2011 l'Autorità ha adottato il provvedimento finale con la delibera n. 229/11/CONS. L'Autorità ha confermato l'impianto della proposta di provvedimento inviata alla Commissione europea e, tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione, ha stabilito i tempi per la migrazione degli operatori verso l'architettura di interconnessione IP.

Modello BU-LRIC per la determinazione delle tariffe del servizio di terminazione su rete mobile

Con la delibera n. 509/10/CONS, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica nazionale il modello ingegneristico-contabile di tipo BU-LRIC per la determinazione delle tariffe del servizio di terminazione vocale su rete mobile. Il modello – sviluppato con l'ausilio di un soggetto indipendente – recepisce quanto indicato nella raccomandazione 2009/396/CE della Commissione del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nell'Unione europea e calcola, secondo un approccio di tipo *scorched earth*, il "LRIC puro", ossia il costo che un operatore eviterebbe nel caso in cui cessasse l'erogazione del servizio all'ingrosso di terminazione di chiamata vocale su rete mobile. L'Autorità ha altresì provveduto a sviluppare una metodologia per il calcolo del WACC (*Weighted average cost of capital*), ossia del costo medio ponderato del capitale¹¹².

La raccomandazione 2009/396/CE attribuisce altresì alle autorità nazionali di regolamentazione la facoltà di riconciliare i risultati del modello *bottom-up* con quelli

111 Acantho s.p.a., Adr Tel s.p.a., Csinfo s.p.a., Decatel s.r.l., Estracom s.p.a., Freeway s.r.l., Intermatica s.p.a., Mc-Link s.p.a., Noatel s.p.a., Okcom s.p.a., Phonica s.p.a., Publicom s.r.l., Rita s.r.l., Teleunit s.p.a., Terrecablare Reti e Servizi s.r.l., Thunder s.p.a., Trans World Communications s.p.a., Trans World Telecommunications s.r.l., Verizon Italia s.p.a., Wavecrest Italia s.r.l.

112 Il modello progetta la rete di un operatore ipotetico efficiente senza tenere conto dei nodi di rete già esistenti.

ottenuti utilizzando un modello di tipo contabile *top-down*, che utilizza come input i dati certificati della contabilità regolatoria. L'Autorità ha ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà sottoponendo a consultazione pubblica una metodologia di riconciliazione finalizzata a individuare gli scostamenti di maggiore entità tra dati contabili (reali) e dati del modello (teorici) ed apportare al risultato gli aggiustamenti necessari.

Da ultimo, nel testo sottoposto a consultazione pubblica sono stati forniti alcuni chiarimenti volti a fugare dubbi interpretativi e a garantire maggiore certezza al quadro regolamentare di riferimento in materia di contabilità dei costi.

Tenuto conto dei contributi degli operatori intervenuti nella fase di consultazione nazionale e dell'assenza di commenti da parte della Commissione europea, l'Autorità ha approvato il provvedimento finale (delibera n. 60/11/CONS) che definisce la metodologia per la determinazione delle tariffe da utilizzare nell'ambito della terza analisi del mercato dei servizi di terminazione vocale su rete mobile (procedimento avviato con la delibera n. 670/10/CONS). Questa metodologia prevede l'impiego sia del modello *bottom-up* sia dei dati desumibili dalle contabilità regolatorie certificate degli operatori al fine dell'attività di riconciliazione.

3.2. I servizi di telecomunicazione su rete fissa

Nel periodo compreso tra il mese di maggio 2010 e il mese di aprile 2011 gli interventi dell'Autorità in tema di telefonia fissa, con riferimento alle attività di regolamentazione e vigilanza nel rispetto dell'attuale quadro normativo, hanno riguardato i seguenti aspetti:

- a) verifica della contabilità regolatoria predisposta da Telecom Italia;
- b) verifica del costo netto del servizio universale sostenuto da Telecom Italia;
- c) verifica delle condizioni di offerta al pubblico per i servizi di chiamata fisso-mobile praticate da Telecom Italia attraverso il listino generalizzato;
- d) valutazione delle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia attraverso pacchetti sconto e offerte specifiche;
- e) approvazione dell'offerta di riferimento 2010 di Telecom Italia per i servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa;
- f) approvazione dell'offerta di riferimento 2010 di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-localizzazione;
- g) approvazione dell'offerta di riferimento 2010 di Telecom Italia per i servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale) e delle offerte di circuiti diretti *wholesale* e di circuiti parziali per l'anno 2010;
- h) approvazione della offerta di riferimento 2010 di Telecom Italia per il servizio WLR (*wholesale line rental*);
- i) implementazione delle procedure di portabilità del numero su rete fissa;
- j) attività di vigilanza sui servizi di interconnessione e sui processi di trasferimento delle utenze;
- k) modifica e monitoraggio dell'implementazione del Piano nazionale di numerazione.

Verifica della contabilità regolatoria predisposta da Telecom Italia

L'attività di verifica della contabilità regolatoria dell'operatore di rete fissa Telecom Italia è svolta allo scopo di certificare la conformità della rendicontazione contabile prodotta dall'*incumbent* al quadro normativo vigente.

La società Mazars, aggiudicataria della gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di verifica dei documenti contabili prodotti da Telecom Italia, a gennaio 2011 ha completato le attività di verifica concernenti i documenti contabili dei servizi all'ingrosso e al dettaglio offerti su rete fissa relativi all'esercizio 2008. Le attività relative all'anno 2009 sono in fase di conclusione.

In particolare, la Società Mazars ha verificato la conformità della rendicontazione contabile prodotta da Telecom Italia al quadro regolamentare vigente, ossia alle disposizioni in materia di contabilità dei costi e separazione contabile adottate agli esiti del primo ciclo di analisi dei mercati (delibere nn. 4/06/CONS, 33/06/CONS, 34/06/CONS,

45/06/CONS, 343/06/CONS, 417/06/CONS e 642/06/CONS). Gli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile imposti all'operatore notificato di rete fissa sono stati, peraltro, confermati con l'adozione delle delibere relative al secondo ciclo di analisi dei mercati (delibere nn. 731/09/CONS, 2/10/CONS, 179/10/CONS e 180/10/CONS).

Tali delibere hanno inoltre apportato alcune modifiche agli schemi contabili che verranno applicate alla contabilità regolatoria a partire dall'esercizio contabile 2011. Per l'esercizio contabile 2010, Telecom Italia, invece, affiancherà alla contabilità regolatoria redatta secondo la normativa vigente, soggetta a revisione, un secondo documento contabile in cui verranno recepite in via sperimentale le disposizioni contenute nelle delibere in parola, che sarà soggetta ad approvazione da parte dell'Autorità. Al fine di definire la metodologia con cui dovrà essere predisposto il nuovo modello contabile è in fase di redazione un documento di linee guida, per cui è stata svolta una consultazione pubblica (cfr. delibera n. 2/11/CONS) che si è conclusa il 28 febbraio 2011.

L'attività di verifica relativa all'esercizio 2008 condotta dal revisore si è conclusa con la consegna delle relative relazioni. A valle delle verifiche in esame, l'Autorità ha approvato la delibera n. 162/11/CONS, relativa alla pubblicazione delle relazioni di conformità del sistema di contabilità dei costi, di separazione contabile e della contabilità regolatoria di Telecom Italia, redatte dal revisore.

Verifica del costo netto del servizio universale sostenuto da Telecom Italia

Nel 2010, si è dato avvio alle attività istruttorie finalizzate alla rinnovazione dei procedimenti concernenti l'applicabilità del meccanismo di ripartizione e la valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003, al fine di dar seguito alle sentenze del Consiglio di Stato – emesse a gennaio 2010 – che hanno accolto i ricorsi proposti dalla società Vodafone nei confronti delle delibere nn. 67/05/CIR, 23/01/CIR, 16/04/CIR e 28/07/CIR.

In particolare, la rinnovazione dei procedimenti menzionati è stata disposta al fine di integrare la parte istruttoria relativa all'analisi di sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e mobile ritenuta carente dal giudice e di valutare, conseguentemente, l'impatto degli esiti di tale analisi sull'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale.

I primi risultati dell'attività istruttoria svolta sono stati presentati negli schemi di provvedimento oggetto delle consultazioni pubbliche indette con le delibere nn. 120/10/CIR, 121/10/CIR, 122/10/CIR e 123/10/CIR.

L'analisi di sostituibilità svolta dall'Autorità, in coerenza con l'indirizzo segnato dal giudice amministrativo, ha valutato le condizioni di concorrenzialità esistenti tra i servizi di telefonia fissa e mobile nell'ambito del contesto "merceologico/geografico" costituito dall'intero territorio nazionale, con lo scopo di verificare se, negli anni considerati, si sia verificato un generale e diffuso ricorso ai servizi di telefonia mobile a detrimento dell'utilizzo dei servizi di telefonia su rete fissa, tale da fare emergere un fenomeno di progressiva sostituzione tra i due servizi.

Per poter valutare le concrete possibilità di sostituzione da parte degli acquirenti tra servizi di telefonia fissa e mobile, anche alla luce dell'evoluzione delle preferenze degli utenti rispetto ai dispositivi di comunicazioni vocali, l'analisi si è focalizzata sull'osservazione congiunta di alcune delle variabili maggiormente rappresentative della

domanda e dell'offerta, collegando le dinamiche emerse da tale osservazione all'andamento registrato dai prezzi di mercato.

L'analisi ha evidenziato una tendenza crescente a preferire il telefono cellulare in luogo del telefono fisso quale mezzo di comunicazione vocale basata non solo su fattori economici, quale, ad esempio, la dinamica dei prezzi, ma anche dall'evidenza di una propensione progressiva degli utenti a modificare le proprie abitudini di utilizzo dei mezzi di comunicazione, in linea con l'evoluzione tecnologica del settore. Sul piano tecnico è stata evidenziata la piena interoperabilità dei sistemi di comunicazione vocale fissa e mobile, ed anche la circostanza che, dal punto di vista dell'utente, il servizio di telefonia vocale viene erogato in maniera pressoché equivalente mediante l'utilizzo di due tecnologie differenti. Pertanto, alla luce delle analisi condotte secondo le indicazioni del Consiglio di Stato, l'Autorità ha espresso, negli schemi di provvedimenti sottoposti a consultazione pubblica, l'orientamento secondo il quale il grado di concorrenzialità esistente, negli anni considerati, tra i servizi di telefonia fissa e mobile è tale da giustificare la partecipazione al fondo per il finanziamento del servizio universale anche degli operatori di rete mobile.

L'Autorità ha acquisito su tali esiti istruttori le osservazioni dei soggetti interessati intervenuti alle consultazioni pubbliche, i cui contributi sono stati illustrati nel corso di apposite audizioni.

Al fine di poter adeguatamente valutare gli esiti delle consultazioni, è stata disposta una proroga delle istruttorie in corso, la cui conclusione è prevista entro l'estate del 2011.

Verifica delle condizioni di offerta al pubblico per i servizi di chiamata fisso-mobile praticate da Telecom Italia attraverso il listino generalizzato

Nel periodo in esame è proseguita l'attività di controllo, da parte dell'Autorità, dei prezzi al dettaglio dei servizi telefonici praticati da Telecom Italia alla generalità della clientela per i servizi di chiamata fisso-mobile.

Ai sensi dell'art. 12 della delibera n. 642/06/CONS, il regime del *price cap* si è in realtà concluso nel 2009: per l'anno 2010, pertanto, non sussisteva in capo a Telecom Italia alcun obbligo relativo alla variazione massima della spesa complessiva del paniere di consumo di riferimento. Tuttavia, poiché all'atto della modifica dei prezzi di terminazione mobile risultava ancora in vigore l'art. 13 della delibera n. 642/06/CONS che vincolava Telecom Italia all'obbligo di non discriminazione tra i diversi operatori mobili, è stato necessario verificare che la nuova formulazione dei prezzi per i servizi di chiamata fisso mobile rispettasse tale obbligo.

La Tabella 3.1 illustra gli effetti dell'intervento sui prezzi del traffico fisso-mobile attuato con decorrenza dal 1° luglio 2010 in concomitanza della rimodulazione dei prezzi del servizio di terminazione su rete mobile imposta agli operatori Tim, Vodafone, Wind e H3G ai sensi della delibera n. 667/08/CONS¹¹³.

¹¹³ I prezzi di terminazione in vigore dal 1° luglio 2010 sono fissati per Tim, Vodafone, Wind e H3G rispettivamente pari a: 6,60 €cent./min. e 6,60 €cent./min., 7,20 €cent./min. e 9,00 €cent./min.

Tabella 3.1. Prezzi delle chiamate da fisso a mobile a partire dal 1° luglio 2010
(eurocent/min., IVA esclusa)

		Clienti residenziali		Clienti affari	
		fino al 30/06/2010	proposti dal 1/07/2010	fino al 30/06/2010	proposti dal 1/07/2010
TIM	set up (€cent)	6,56	6,56	6,56	6,56
	fascia intera	11,13	9,50	8,45	8,45
	fascia ridotta	6,47	6,47		
VODAFONE	set up (€cent)	6,56	6,56	6,56	6,56
	fascia intera	11,55	9,85	8,55	8,55
	fascia ridotta	6,60	6,60		
WIND	set up (€cent)	6,56	6,56	6,56	6,56
	fascia intera	13,01	10,00	9,70	9,00
	fascia ridotta	8,04	7,57		
H3G	set up (€cent)	6,56	6,56	6,56	6,56
	fascia intera	15,43	11,20	14,31	10,80
	fascia ridotta	9,03	9,03		

Fonte: Autorità

La manovra proposta da Telecom Italia, risultando conforme al principio di non discriminazione nei confronti dei diversi operatori di terminazione mobile, è stata approvata dall'Autorità.

Valutazione delle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia attraverso pacchetti sconto e offerte specifiche

L'Autorità ha effettuato diverse valutazioni delle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia attraverso pacchetti sconto e offerte specifiche sulla base di quanto disciplinato dalle delibere n. 642/06/CONS, n. 731/09/CONS, n. 284/10/CONS e n. 499/10/CONS.

Gli ultimi due provvedimenti, in particolare, hanno modificato, in maniera significativa, la disciplina precedente in materia di test di prezzo.

Con riferimento ai servizi di traffico telefonico, la delibera n. 284/10/CONS ha rimosso tutti gli obblighi precedentemente imposti in capo a Telecom Italia dalla delibera n. 642/06/CONS, disponendo tuttavia l'efficacia, per ulteriori 6 mesi (a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera n. 284/10/CONS nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avvenuta il 12 luglio 2010), dell'obbligo di comunicazione preventiva delle offerte ai fini della verifica dei test di prezzo, nonché degli obblighi di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali e di non accorpare in modo indebito i servizi offerti.

Con l'approvazione della delibera n. 499/10/CONS, in vigore dal 28 ottobre 2010, l'Autorità ha, invece, provveduto ad aggiornare i meccanismi di valutazione delle offerte di Telecom Italia, adottando una nuova metodologia dei test di prezzo più flessibile e adeguata alla mutata configurazione del mercato e dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica, sempre più comunemente basata su pacchetti che propongono in forma congiunta servizi di accesso e traffico. Il nuovo test consente di valutare offerte

retail di servizi regolamentati – eventualmente venduti in *bundle* con servizi non regolamentati – avvalendosi di strumenti di analisi desunti dalla prassi *antitrust*, quali il metodo DCF (*Discounted Cash Flow*) adatto anche per la valutazione di offerte per le quali si realizzano investimenti *ad hoc* da recuperare in un determinato intervallo temporale.

Sulla base della normativa richiamata, sono state quindi valutate una serie di nuove offerte tariffarie ovvero promozioni applicate a offerte già in commercio proposte da Telecom Italia. L'attività di verifica ha comportato, in alcune circostanze, lo svolgimento di un lungo e complesso processo di valutazione, in considerazione della complessità e dell'elevato numero di condizioni economiche di offerta proposte dall'operatore.

Nel corso del periodo è inoltre proseguita l'attività di monitoraggio a consuntivo dei consumi sviluppati dalla clientela delle offerte con modalità di tariffazione *flat* del traffico telefonico, onde verificare la permanenza delle condizioni di replicabilità delle stesse.

Sono state, infine, concluse le attività di verifica di alcune offerte di servizi telefonici proposte da Telecom Italia in sede di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore di servizi di telecomunicazione, di importo superiore a 500.000 euro, promosse da clienti privati, e in ambito di gare per pubblici appalti, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della già citata delibera n. 642/06/CONS e dell'art. 69 della delibera n. 731/09/CONS.

Approvazione dell'offerta di riferimento 2010 di Telecom Italia per i servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa

L'Autorità, con la delibera n. 55/10/CIR, ha avviato il procedimento di approvazione, tramite consultazione pubblica, dell'offerta di riferimento 2010 di Telecom Italia per i servizi, offerti agli operatori interconnessi, di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 2 e n. 3 della raccomandazione n. 2007/879/CE)¹¹⁴. L'Autorità ha approvato la suddetta offerta di riferimento, con modifiche, con la pubblicazione della delibera n. 119/10/CIR.

L'approvazione ha riguardato la verifica del rispetto dei prezzi per i servizi di raccolta e terminazione delle chiamate disposte dalle delibere n. 179/10/CONS e n. 180/10/CONS, la verifica degli obblighi di orientamento al costo per i servizi accessori ed aggiuntivi, nonché la verifica di aspetti procedurali e tecnici inclusi nell'offerta di riferimento.

Le principali modifiche richieste dall'Autorità all'offerta di riferimento per l'anno 2010 proposta da Telecom Italia hanno riguardato la base di costo da utilizzare per la determinazione dei prezzi dei servizi, il mantenimento per il 2010 del costo orario della manodopera approvato per il 2009, la gestione delle frodi nell'ambito dell'accesso degli abbonati di Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operato-

¹¹⁴ Si tratta dei servizi di interconnessione che consentono all'operatore concorrente di Telecom Italia di richiedere la raccolta, presso un determinato punto di consegna, del traffico telefonico dei propri clienti, o la terminazione, a partire da un punto di consegna, del traffico telefonico dei propri clienti che chiamano clienti di Telecom Italia o di altri operatori.

re, la valorizzazione dei contributi per l'utilizzo dei *kit reverse* e della *surcharge* per il servizio di raccolta da telefonia pubblica.

Con riferimento alla gestione delle frodi, le novazioni introdotte dall'Autorità hanno riguardato la possibilità di una temporanea sospensione per Telecom Italia degli obblighi di fatturazione al cliente qualora, in presenza di evidenze documentali idonee a far presumere l'esistenza di una frode, la stessa abbia presentato al riguardo apposita denuncia all'Autorità giudiziaria. In assenza di misure cautelari adottate entro quattro mesi da parte di quest'ultima, Telecom Italia procede alla fatturazione del cliente.

Approvazione dell'offerta di riferimento 2010 di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione

Con la delibera n. 53/10/CIR, adottata in esito alla consultazione pubblica indetta con delibera n. 16/10/CIR, l'Autorità ha approvato, con modifiche, l'offerta di riferimento 2010 di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche ed ai servizi di co-locazione.¹¹⁵ La delibera di approvazione ha tenuto conto di quanto previsto dalla delibera n. 731/09/CONS, approvata dall'Autorità in esito alla nuova analisi dei mercati d'accesso alla rete fissa, che ha stabilito, in particolare, un obbligo di controllo dei prezzi in capo a Telecom Italia basato su un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*network cap*) per gli anni 2010-2012 con vincoli di *cap* definiti sulla base di un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom up* (c.d. modello *BU-LRIC*). I prezzi dei servizi di co-locazione, nonché dei servizi di accesso disaggregato non compresi nei panieri a *network cap* sono, ai sensi della delibera n. 731/09/CONS, orientati ai costi.

Nelle more dell'adozione del suddetto modello *BU-LRIC* (avvenuta successivamente alla delibera n. 53/10/CIR e, segnatamente, con delibera n. 578/10/CONS), il procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento in esame ha riguardato la verifica del rispetto da parte di Telecom Italia dell'obbligo di orientamento al costo, nonché la verifica di aspetti procedurali e tecnici relativi ai servizi inclusi nella suddetta offerta di riferimento. Le principali modifiche richieste a Telecom Italia dall'Autorità con la delibera n. 53/10/CIR hanno, in particolare, riguardato le condizioni economiche dei servizi di co-locazione (spazi, energia e condizionamento) i cui prezzi sono stati riformulati in riduzione rispetto a quanto proposto da Telecom Italia per il 2010. Inoltre, l'Autorità è intervenuta su alcuni contributi *una tantum* relativi a servizi (c.d. ripristino borchia e qualificazione) non inclusi nei panieri del *network cap*. Ulteriori modifiche hanno interessato il costo della manodopera, la gestione delle c.d. opere speciali, nonché l'introduzione di opportuni SLA (*Service Level Agreement*) e penali per la gestione dei degradingi¹¹⁶. L'Autorità, con delibera n. 53/10/CIR ha, altresì, provveduto a fornire chiarimenti in merito alla decorrenza delle condizioni economiche dei servizi di accesso *wholesale* determinate sulla base del modello *BU-LRIC*, per l'anno 2010, da applicarsi, ai sensi della delibera n. 731/09/CONS, a partire dal 1° maggio 2010.

¹¹⁵ Il servizio di *unbundling* del *local loop* consente all'operatore alternativo l'accesso alla rete in rame di Telecom Italia per la copertura dell'ultimo miglio e, quindi, la fornitura dei tradizionali servizi di fonia e di servizi a banda larga. I servizi di co-locazione consentono all'operatore alternativo di installare i propri apparati presso le centrali locali di Telecom Italia.

¹¹⁶ Particolari condizioni di deterioramento della qualità del servizio offerto da Telecom Italia agli operatori interconnessi.

Nel mese di marzo del 2011, successivamente all'adozione della delibera n. 578/10/CONS, è stato avviato il procedimento istruttorio relativo all'approvazione dei prezzi per l'anno 2010 dei servizi di accesso disaggregato a *network cap*. Il procedimento si è concluso con l'adozione della delibera n. 28/11/CIR che ha sostanzialmente confermato i prezzi proposti da Telecom Italia.

Approvazione dell'offerta di riferimento 2010 di Telecom Italia per i servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale) e delle offerte di circuiti diretti wholesale e di circuiti parziali per l'anno 2010

Con la delibera n. 73/10/CIR, adottata in esito alla consultazione pubblica indetta con delibera n. 34/10/CIR, l'Autorità ha approvato, con modifiche, l'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata di cui al mercato n. 6 della raccomandazione n. 2007/879/CE (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale), nonché le offerte di riferimento di Telecom Italia, per l'anno 2010, relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del vecchio quadro regolamentare, ossia i circuiti diretti *wholesale* (CDN) e i circuiti parziali.

In particolare, nell'ambito del suddetto provvedimento, l'Autorità, con riferimento ai circuiti *terminating* PDH/SDH, ha verificato il rispetto dei vincoli di *network cap* disposti per l'anno 2010 dalla delibera n. 2/10/CONS. Sono state, altresì, valutate le condizioni economiche dei circuiti *terminating ethernet over SDH* introdotti per la prima volta da Telecom Italia, ai sensi della suddetta delibera, nell'ambito dell'offerta 2010. Le principali modifiche richieste a Telecom Italia con la delibera n. 73/10/CIR hanno riguardato le condizioni economiche dei flussi di interconnessione (soggetti ad orientamento al costo) i cui prezzi sono stati riformulati al ribasso sia rispetto a quanto proposto da Telecom Italia per il 2010 sia rispetto alle corrispondenti condizioni economiche in vigore nel 2009. Ulteriori modifiche hanno interessato, in particolare, il costo dei c.d. interventi a vuoto e la valorizzazione delle penali cui Telecom Italia è soggetta per il mancato rispetto degli SLA di *provisioning*. Nell'ambito del citato provvedimento sono state altresì definiti alcuni aspetti procedurali e tecnici relativi alla fornitura dei servizi trasmissivi a capacità dedicata.

L'Autorità ha, inoltre, approvato le condizioni economiche dei CDN *wholesale* e circuiti parziali da applicare per l'anno 2010, nelle more della migrazione da tali servizi previsti, come premesso, dal vecchio quadro regolamentare, ai circuiti *terminating* del nuovo quadro.

Infine, agli inizi del 2011, sono state avviate le attività relative all'approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2011 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata sia del vecchio quadro (collegamenti diretti *wholesale* e circuiti parziali) che del nuovo quadro regolamentare (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale). Le suddette attività sono culminate, nel mese di febbraio 2011, con l'approvazione della delibera n. 8/11/CIR, con cui è stato posto a consultazione pubblica uno schema di provvedimento di approvazione delle suddette offerte di riferimento.

Approvazione della offerta di riferimento 2010 di Telecom Italia per il servizio WLR

Il servizio WLR (*wholesale line rental*) è un servizio intermedio disciplinato dall'Autorità e divenuto operativo a partire dal 2008. Tale servizio consente agli operatori interconnessi alla rete di Telecom Italia di fornire ai propri clienti sia l'accesso alla rete telefonica sia il servizio di traffico telefonico, inviando agli stessi una sola fattura e rappresenta una significativa evoluzione rispetto al servizio di preselezione del vettore CPS (*carrier preselection*) che consente all'operatore concorrente la fornitura del solo traffico telefonico, con conseguente doppia fatturazione al cliente, per il canone di accesso (da parte di Telecom Italia) e il traffico telefonico (da parte dell'operatore interconnesso). Il servizio WLR, disponibile esclusivamente nelle aree non aperte all'*unbundling*, è stato introdotto dall'Autorità per consentire agli operatori concorrenti di acquisire clienti in modalità simile a quanto offerto in presenza del servizio di *unbundling*.

Al riguardo, nel periodo in esame, l'Autorità, con la delibera n. 15/10/CIR, ha avviato il procedimento di approvazione, tramite consultazione pubblica, della offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 per il servizio WLR. Per le stesse ragioni su esposte con riferimento ai servizi di *unbundling*, nelle more dell'adozione del suddetto modello *BU-LRIC* (avvenuto successivamente alla delibera n. 15/10/CIR e, segnatamente, con la delibera n. 578/10/CONS), il procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento in esame ha riguardato soltanto i servizi soggetti ad orientamento al costo e le condizioni tecniche e procedurali di fornitura (con l'esclusione quindi dei servizi soggetti a *network cap*). L'Autorità ha approvato le suddette condizioni di offerta con la delibera n. 54/10/CIR. Con riferimento alle condizioni procedurali (in particolare la decorrenza delle condizioni economiche) detta delibera ha stabilito il mantenimento dei prezzi approvati per il 2009, ai sensi della delibera n. 731/09/CONS, per il periodo dal 1° gennaio fino al 30 aprile 2010, nonché l'applicazione dei nuovi prezzi, incluso quelli derivanti dall'applicazione del modello di costo *BU-LRIC* (valido per i servizi a *network cap*), a partire dal 1° maggio 2010, coerentemente con quanto disposto per i servizi di *unbundling* (si veda la sezione precedente) del rame e per il *bitstream*. Con riferimento agli altri servizi soggetti ad orientamento al costo, le modifiche richieste dall'Autorità, con detta delibera, hanno riguardato la valorizzazione del contributo addizionale di *set-up*, la riduzione dei contributi previsti per gli interventi a vuoto, l'eliminazione del contributo per il subentro e la valorizzazione del contributo di attivazione del WLR su linea *bitstream naked*¹¹⁷.

Il procedimento di approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap*, per quanto detto applicabili nel periodo 1° maggio 2010 – 31 dicembre 2010, è stato avviato dall'Autorità nel mese di marzo 2011, successivamente all'adozione della delibera n. 578/10/CONS, la quale ha fissato i vincoli per le variazioni dei valori economici per i panieri di servizi definiti dalla delibera n. 731/09/CONS. Il procedimento si è concluso con l'adozione della delibera n. 27/11/CIR.

¹¹⁷ Il *bitstream* è un servizio di interconnessione all'ingrosso che consiste nella fornitura, da parte dell'operatore SMP nel mercato delle reti di accesso (Telecom Italia), della capacità trasmissiva tra la postazione di un cliente finale ed un punto di interconnessione o PoP (*Point of Presence*) di un altro operatore che, a sua volta, vuole offrire servizi a banda larga ai propri clienti finali. Il *bitstream naked*, in particolare, è offerto sulle linee per le quali non è contemporaneamente attivo un servizio telefonico tradizionale (POTS – *Plain Old Telephone Service*).

Implementazione delle procedure di portabilità del numero su rete fissa

Nel corso del 2009 e durante primi mesi del 2010 l'Autorità aveva completato il quadro normativo relativo alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS (procedure di attivazione e procedure di migrazione)¹¹⁸.

L'Autorità ha, nel corso del 2010, proseguito un'intensa attività normativa tesa a completare il quadro normativo delle procedure di passaggio dei clienti tra operatori di rete fissa. Il principale risultato di tale attività ha riguardato la definizione delle specifiche tecniche per la portabilità del numero su rete fissa cosiddetta "Pura" (cioè indipendente dalla fornitura di un servizio di accesso intermedio di Telecom Italia e riguardante, quindi, anche gli accessi su rete proprietaria di operatori alternativi), da e verso qualunque operatore, sia in caso di prima portabilità che di portabilità successiva. In particolare, l'Autorità con la delibera n. 35/10/CIR ha modificato il processo di portabilità definito nella delibera n. 41/09/CIR e ne ha definito le specifiche tecniche. L'Autorità ha altresì introdotto, a tutela del cliente contro le attivazioni non richieste, il codice segreto nella procedure di NP (*number portability*) pura secondo modalità coerenti con quanto disciplinato dalla delibera n. 52/09/CIR per le procedure di attivazione e migrazione.

Le nuove procedure di NP pura, dopo un periodo di sperimentazione di due mesi, sono divenute pienamente operative a partire dal 7 febbraio 2011 attraverso un percorso scandito dall'adozione, da parte dell'Autorità, di una serie di provvedimenti attuativi, quali la circolare dell'11 ottobre 2010, che ha reso pubbliche e vincolanti per tutti gli operatori le specifiche tecniche concordate nel tavolo tecnico, e la circolare del 27 ottobre 2010, la quale ha definito la tempistica e le modalità per la transizione dalle vecchie procedure di portabilità del numero, basate su accordi bilaterali tra operatori, alle procedure di cui alla delibera n. 35/10/CIR. Quest'ultima circolare, inoltre, ha disposto l'adozione di un "accordo quadro temporaneo" tra operatori che ha anticipato, al mese di novembre 2010, la possibilità per un cliente di trasferire la propria numerazione tra operatori anche in assenza di accordi bilaterali tra gli stessi¹¹⁹.

Secondo il quadro regolamentare definito dall'Autorità con la delibera n. 35/10/CIR il cliente che intende passare ad altro operatore deve semplicemente rivolgersi al nuovo operatore aderendo ad una offerta commerciale e fornirgli il proprio codice di trasferimento dell'utenza¹²⁰. Sarà compito del nuovo operatore contattare, utilizzando una

118 Con tale delibera, per entrambe le procedure, un cliente che voglia passare ad altro operatore di rete fissa dispone di procedure con tempi certi, con costi ridotti (il contributo di cessazione è a carico dell'operatore che acquisisce il cliente e non più del cliente), senza interruzioni del servizio (le attività di configurazione delle rete sono sincronizzate tra gli operatori coinvolti nel passaggio) e con la possibilità di usufruire del servizio di portabilità del numero, contestualmente alla migrazione del servizio di accesso.

119 Prima dell'adozione dell'accordo quadro temporaneo e delle procedure di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR, in assenza di un preventivo accordo bilaterale tra gli operatori coinvolti, un cliente era impossibilitato a trasferire la propria numerazione tra i medesimi operatori.

120 Il *codice di trasferimento dell'utenza* è una sequenza alfanumerica fornita al cliente dall'operatore che eroga il servizio e contiene il codice segreto del cliente oltre che eventuali informazioni per consentire al nuovo operatore l'individuazione della risorsa e del servizio da trasferire. Il codice di trasferimento dell'utenza è reperibile nella fattura, chiamando il *call center* del proprio operatore o visitando l'area *web* del proprio operatore riservata ai clienti. Il *codice di migrazione* è un caso particolare del codice di trasferimento dell'utenza e si utilizza nelle procedure di migrazione (passaggi tra OLO e rientri in Telecom Italia) che implicano sempre la presenza di un servizio di intermedio di Telecom Italia.

rete telematica tra operatori, il vecchio gestore per la chiusura del precedente contratto del cliente e per avviare la procedura tecnica corretta (attivazione, migrazione o portabilità del numero pura) sulla base della configurazione di rete del cliente.

Attività di vigilanza sui servizi di interconnessione e sui processi di trasferimento delle utenze

L'Autorità ha proseguito la propria attività di vigilanza al fine di garantire il buon andamento delle procedure per il trasferimento delle utenze, convocando in audizione, ove necessario, i tavoli tecnici inter-operatore con lo scopo di risolvere le diverse problematiche segnalate dagli stessi operatori. L'Autorità ha proseguito, altresì, l'attività di monitoraggio sull'andamento delle procedure di attivazione e migrazione sulla base dei *report* mensili che gli operatori devono inviare ai sensi delle delibere n. 274/07/CONS e n. 68/08/CIR.

Modifica e monitoraggio dell'implementazione del Piano nazionale di numerazione

Il Piano nazionale di numerazione disciplina l'attribuzione delle risorse di numerazione ai servizi di comunicazione elettronica offerti su diverse tipologie di rete. Le principali innovazioni introdotte nel Piano per quanto riguarda le numerazioni destinate ai servizi di rete fissa, dettagliatamente descritte al paragrafo 3.3, sono contenute nella delibera n. 74/10/CIR e sono costituite dall'inclusione nel Piano stesso dei numeri a codice 116 per servizi "armonizzati europei a valenza sociale", sulla base della disciplina comunitaria, e nell'individuazione di una numerazione per servizi a sovrapprezzo che può essere utilizzata per i cosiddetti servizi POS (*Point of Sale*)¹²¹.

121 Gli interventi in tema di monitoraggio e implementazione del Piano in materia di servizi di rete fissa sono stati qui solo accennati e saranno descritti in modo più dettagliato nella sezione riguardante i servizi mobili poiché gli interventi attuati nel 2010 hanno riguardato prevalentemente numerazioni utilizzate su rete mobile.

3.3. I servizi di telecomunicazione su rete mobile

Nel periodo compreso tra maggio 2010 e aprile 2011, gli interventi dell'Autorità in materia di telefonia mobile hanno riguardato i seguenti aspetti:

- a) verifica della contabilità regolatoria degli operatori di rete mobile notificati quali aventi significativo potere di mercato;
- b) attività di vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di roaming internazionale;
- c) attività di vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di portabilità del numero mobile;
- d) misure riguardanti l'utilizzo delle bande di frequenze radiomobili;
- e) modifica e monitoraggio dell'implementazione del piano di numerazione.

Verifica della contabilità regolatoria degli operatori di di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato

Gli operatori di telefonia mobile, notificati quali detentori di significativo potere nel mercato della terminazione delle chiamate vocali sulle rispettive reti, sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità regolatoria, a costi storici e a costi correnti. Peraltro, con l'entrata in vigore della delibera n. 667/08/CONS, e precisamente a partire dalla contabilità regolatoria relativa all'anno 2009, l'obbligo di rendicontazione contabile è limitato alla sola contabilità a costi storici.

Il sistema contabile è oggetto di revisione da parte di un organismo indipendente, incaricato dall'Autorità, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui alle delibere n. 485/01/CONS, n. 399/02/CONS, n. 3/06/CONS e n. 667/08/CONS.

Il raggruppamento temporaneo d'impresе guidato dalla società Mazars è risultato aggiudicatario della gara a procedura aperta, approvata con delibera n. 747/09/CONS, concernente l'affidamento dell'incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria degli operatori di rete fissa e di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato, per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Il revisore ha avviato l'attività di verifica lo scorso mese di luglio e, nel rispetto della pianificazione concordata, ha completato il lavoro relativo alla prima annualità del triennio (2008) consegnando le relazioni di seguito indicate:

- a) la relazione di verifica dei documenti contabili prodotti dall'operatore Telecom Italia s.p.a. e la nota metodologica sulla contabilità a costi storici predisposta dalla medesima società a fini regolatori, consegnate in data 14 gennaio 2011;
- b) la relazione di verifica della contabilità regolatoria di Vodafone s.p.a. e la nota metodologica sulla contabilità a costi storici predisposta a fini regolatori, consegnate in data 29 dicembre 2010;
- c) la relazione relativa alla verifica della documentazione contabile prodotta dall'operatore Wind s.p.a., consegnata in data 13 dicembre 2010, e la nota metodologica sulla contabilità a costi storici predisposta a fini regolatori, consegnata in data 29 dicembre 2010;

d) la relazione relativa alla verifica della documentazione contabile e la nota metodologica sulla contabilità a costi storici predisposta a fini regolatori da H3G s.p.a., consegnate in data 24 marzo 2011.

Si evidenzia che l'attività del revisore è finalizzata principalmente ad accertare la correttezza dei raggruppamenti per centro di costo a livello della contabilità gestionale, la corretta integrazione della contabilità gestionale nel modello di contabilità regolatoria e la correttezza dei raggruppamenti per centro di costo nelle categorie definite dall'Autorità.

L'attività di verifica in questione si è conclusa con esito positivo, con alcune osservazioni evidenziate dal revisore in ordine a taluni aspetti dei documenti contabili.

Sono inoltre state avviate, nel corso dei primi mesi dell'anno, le attività di verifica della documentazione contabile inerente all'ultimo esercizio finanziario disponibile, ovverosia il 2009, che si concluderanno entro l'estate del 2011.

Nel corso degli ultimi mesi è stato dunque completamente recuperato il ritardo nelle certificazioni della contabilità regolatoria degli operatori mobili, più volte segnalato come aspetto critico dagli stessi operatori e dalla Commissione europea.

Attività di vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di roaming internazionale

La regolamentazione europea in materia di servizi di *roaming* internazionale disposta con il regolamento (CE) n. 717/2007, così come modificato dal regolamento (CE) n. 544/2009 (di seguito: Regolamento), attribuisce precisi poteri di vigilanza alle Autorità nazionali.

In particolare, tali regolamenti conferiscono alle Autorità nazionali di regolamentazione del settore il compito di monitorare i prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura di servizi di telefonia, di SMS e di dati in *roaming*, anche con iniziative proprie, allo scopo di "assicurare un accesso e un'interconnessione adeguati al fine di garantire la connettività da punto a punto e l'interoperabilità dei servizi di roaming", verificando il complessivo rispetto delle norme contenute nel Regolamento stesso. Le Autorità hanno, in particolare, il potere di esigere dagli operatori tutte le informazioni ritenute utili per la verifica del corretto adempimento del Regolamento.

L'attività di monitoraggio e di vigilanza – che viene già da tempo effettuata mediante l'analisi delle informazioni raccolte semestralmente nell'ambito della collaborazione con le Autorità nazionali europee di regolamentazione ed è coordinata dal BEREC (*Body of European Regulators for Electronic Communications*) – è stata affiancata di recente dall'attività di raccolta dei dati di traffico, al dettaglio e all'ingrosso, e delle informazioni relative alle tariffe di *roaming* internazionale praticate da ciascun operatore, realizzatasi attraverso la predisposizione e l'invio di un questionario a tutti i soggetti coinvolti. In particolare, il questionario è stato strutturato con l'obiettivo di raccogliere informazioni puntuali sulle modalità effettive con le quali i singoli operatori adempiono agli obblighi derivanti dalla succitata disciplina.

Con riferimento alle questioni più importanti che sono emerse dall'analisi dei dati inviati, infine, l'Autorità ha tenuto una serie di audizioni con gli operatori, le cui risposte avevano destato i motivi di attenzione maggiore in ordine all'adempimento alla normativa comunitaria vigente. Dall'analisi delle risposte inviate e degli incontri tenuti con gli operatori, risulta comunque nel complesso un livello di *compliance* soddisfacente,

anche se talune problematiche sono emerse in particolare con riferimento ai dati forniti dagli operatori virtuali.

Attività di vigilanza in tema di portabilità del numero mobile (MNP)


La possibilità di cambiare operatore per la fornitura dei servizi di telefonia mobile, voce e dati conservando il proprio numero mobile (*mobile number portability* – MNP) è un diritto tutelato dall'art. 80 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

La prestazione di portabilità del numero mobile è attiva in Italia già dal 2002 e una significativa innovazione in tale materia è stata introdotta dalla delibera n. 78/08/CIR che ha fissato in modo sistematico le procedure fra operatori, al fine di ridurre a tre giorni lavorativi i tempi necessari per la portabilità e rendere la procedura più efficiente e rispettosa dei principi di leale concorrenza, come è stato riferito nello specifico nelle precedenti relazioni. Tuttavia, tale delibera, dopo alterne vicende giudiziarie, è stata adottata integralmente solo a novembre del 2009.

L'Autorità, come previsto nella citata delibera, effettua il monitoraggio sulla portabilità del numero mobile al fine di analizzare la corretta applicazione delle regole e individuare l'insorgenza di eventuali criticità. Gli operatori forniscono dati mensilmente secondo uno schema che consente di valutare tra l'altro il numero di portabilità effettuate. Nella Figura 2.34 è mostrato l'andamento cumulato del numero totale di portabilità effettuate dall'introduzione della MNP, avvenuta come detto nel 2002, sino al 2010.

Inoltre, nella Figura 3.1 è riportato il numero di portabilità effettuate per ciascun anno nel periodo dal 2002 al 2010. Da questa si può evincere che, inizialmente, il numero di portabilità effettuate aumenta sino a stabilizzarsi a un valore di circa 4 milioni di trasferimenti l'anno. Successivamente all'effettiva applicazione delle nuove normative, nel 2010 si riscontra un notevole incremento nel numero di portabilità, che può essere certamente attribuita anche alla maggiore efficienza della procedura come ride-

Figura 3.1. Numero di portabilità del numero mobile effettuate in ciascun anno (2002-2010 in milioni)



Fonte: Autorità

finita del 2009, che ha ridotto la possibilità per gli operatori di opporre ostacoli alla portabilità del numero mobile. Infatti, l'Autorità ha delimitato in modo preciso le causali che possono determinare il rifiuto alla portabilità da parte dell'operatore cedente, circoscrivendole a quelle dovute a errore nel fornire i dati all'atto della richiesta del cliente o all'esecuzione delle procedure oppure all'inattività della SIM da oltre 30 giorni. È da notare, inoltre, che la portabilità non può essere rifiutata neanche in caso di domanda di annullamento della richiesta della stessa da parte del cliente, e ciò impedisce alla radice ogni attività di *retention* posta eventualmente in essere da parte dell'operatore cedente.

La crescita nel numero di portabilità effettuate nel 2010 è anche dovuta al deterrente costituito dall'obbligo per gli operatori di stabilire SLA (*Service level agreement*), che impongono al responsabile dell'eventuale ritardo nel servizio di portabilità, il pagamento di penali nei confronti dell'operatore *recipient*.

Ulteriore elemento che ha contribuito all'incremento della numerosità nelle portabilità nell'ultimo anno può ricercarsi nella crescita degli attori del mercato, con l'ingresso degli operatori mobili virtuali, i quali, come nuovi entranti nel mercato, sono quelli che primariamente traggono beneficio dall'assenza della *retention* e dal processo di portabilità del numero mobile particolarmente efficiente, che ha minimizzato le cause di rifiuto.

In materia di portabilità del numero mobile, infine, l'Autorità ha indetto una consultazione pubblica con la delibera n. 30/11/CIR al fine di recepire la direttiva europea 136/09/CE che prescrive la riduzione ad un giorno della prestazione di portabilità del numero al cliente finale ed introduce l'istituto dell'indennizzo e del risarcimento nei confronti dei clienti in caso di ritardo o di attivazione non richiesta. Cogliendo l'occasione l'Autorità, anche considerando l'introduzione di indennizzi in favore degli utenti, ha messo in consultazione anche la revisione del sistema delle penali, per tenere conto di alcune segnalazioni da parte degli operatori circa l'onerosità delle stesse nella disciplina vigente in caso di eventi straordinari ed imprevedibili, quali disservizi che impediscono agli operatori di rispettare le tempistiche previste.

Misure per l'utilizzo delle bande di frequenza radiomobili

Con la delibera n. 541/08/CONS del 17 settembre 2008, recante "Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle bande di frequenza a 900 e 2100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica", l'Autorità ha aggiornato il quadro regolamentare per l'assegnazione delle frequenze nelle bande radiomobili, incluse nuove frequenze in banda 2100 MHz, prevedendo anche la riorganizzazione della banda GSM a 900 MHz e ponendo le premesse per l'avvio ordinato del *refarming*. Il *refarming* del GSM, che opera oltre che a 900 MHz anche a 1800 MHz, consiste nell'utilizzo delle dette bande con sistemi *broadband* avanzati di tipo 3G e successivi, tra i quali l'UMTS (*Universal Mobile Telecommunications System*), LTE (*Long Term Evolution*) e Wimax (*Worldwide interoperability for microwave access*).

La citata delibera ha trovato attuazione ed espletato vari effetti anche nel corso del periodo 2010-2011. I gestori GSM hanno infatti portato avanti il piano di riorganizzazione della banda a 900 MHz, ponendo le basi per la progressiva liberazione sul territorio nazionale di un blocco da 5 MHz, che sarà utilizzato dall'quarto operatore.

Nel corso del 2010, lo stato di avanzamento degli obiettivi previsti con tale piano

é stato esaminato congiuntamente dall'Autorità e dal Ministero dello sviluppo economico, e ulteriori verifiche sono previste nel corso dei prossimi mesi. In particolare, alla fine del 2010, è stata autorizzata la prima attività di *refarming* da parte di un operatore GSM che ha iniziato a convertire l'uso di 5 MHz GSM verso l'UMTS in alcune aree del territorio nazionale. Attraverso la riorganizzazione e l'avvio del *refarming* della banda a 900 MHz si sta, pertanto, realizzando sia un uso più efficiente dello spettro, sia un riequilibrio della dotazione frequenziale fra i gestori, con conseguenti vantaggi per la concorrenza, nonché, in conseguenza dello sviluppo tecnologico, un ampliamento dei servizi mobili a banda larga offerti a vantaggio dell'utenza finale.

Anche sul piano normativo è proseguito l'adeguamento della normativa nazionale a quella europea nel frattempo intervenuta, tra cui si segnalano in particolare la direttiva n. 2009/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, recante la modifica della direttiva n. 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza per i servizi mobili paneuropei, e la decisione della Commissione n. 2009/766/CE del 16 ottobre 2009, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz per i sistemi mobili a larga banda. Tali normative sono state recepite, anche sulla base di un parere reso dall'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 1 della legge n. 249/97, all'interno del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze predisposto dal Ministero dello sviluppo economico (decreto 4 novembre 2010).

Con tali attività l'Autorità, fra le prime in Europa per quanto riguarda la banda 900 MHz, ha quindi consolidato un percorso di sviluppo del mercato radiomobile nazionale che si è dimostrato tra i più avanzati ed innovativi a livello europeo.

Ulteriori attività hanno poi riguardato il monitoraggio dello sviluppo dei servizi cosiddetti Wimax, avviato con le disposizioni di cui alla delibera n. 209/07/CONS recante "Procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz", e la fornitura di appositi pareri al Ministero dello sviluppo economico, sia in relazione alla possibilità di concedere un'eventuale proroga dei termini previsti per l'adempimento agli obblighi di copertura da parte degli aggiudicatari, sia in generale circa la fornitura del servizio nelle modalità *retail* e *wholesale*.

Il 1° gennaio 2011, inoltre, è entrata in vigore la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)", la quale contiene disposizioni ai fini dell'impiego del cosiddetto "dividendo digitale" esterno, ovvero della banda 790-862 MHz (banda 800 MHz), finora utilizzata per il servizio di radiodiffusione, e delle altre risorse frequenziale disponibili per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda, seguendo il percorso avviato nell'Unione con la raccomandazione della Commissione del 28 ottobre 2009, n. 2009/848/CE, con la Decisione n. 2010/267/CE del 6 maggio 2010, e con i pareri e rapporti in materia pubblicati dal *Radio Spectrum Policy Group*. Tale nuova attribuzione della banda è anche prevista dalla bozza del provvedimento legislativo della Commissione europea contenente il primo Programma politico sullo spettro radio, presentato a settembre 2010 ed attualmente in fase di co-decisione, in cui è previsto che la banda a 800 MHz sia destinata ai servizi *broadband* in maniera armonizzata a partire dal 1° gennaio 2013, salva la possibilità di una proroga, peraltro limitata, in casi eccezionali e giustificati.

Nel mese di gennaio 2011 l'Autorità, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, di tale legge, ha quindi approvato la delibera n. 3/11/CONS recante "Deter-

minazioni in materia di dividendo digitale in attuazione della legge 13 dicembre 2010, n. 220", con cui sono state avviate le attività di propria competenza riguardanti le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso delle varie bande di frequenza disponibili per i servizi di comunicazione elettronica a larga banda. Tra le frequenze in questione, oltre a quelle citate a 800 MHz, si considerano i blocchi a 2000 MHz rimasti liberi nella cosiddetta "core UMTS" e ulteriori risorse nelle bande a 1800 MHz e 2.6 GHz.

In tale contesto l'Autorità nel mese di marzo 2010 ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 1 della legge 249/97, su uno schema di modifica del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze del Ministero dello sviluppo economico, contenente, ancorché in bozza, le misure per la messa a disposizione della banda a 800 MHz a partire dal 1° gennaio 2013 e della banda disponibile a 1800 MHz a partire dal 1° gennaio 2012. Tale schema, tuttavia, ancora non scioglie la riserva, posta dal Ministero della difesa, circa l'effettiva completa liberazione della banda 2600 MHz. Nello stesso mese l'Autorità ha, inoltre, approvato la delibera n. 127/11/CONS recante la "Consultazione pubblica sulle procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz".

Con tale provvedimento l'Autorità ha, quindi, avviato una fase consultiva della durata di 30 giorni sulle procedure per l'assegnazione delle citate frequenze, nonché sulle regole per assicurare efficienza e condizioni di concorrenza nell'uso dello spettro radiomobile. Il testo adottato apre un ampio dibattito sulle norme di sistema proposte a beneficio del settore delle comunicazioni elettroniche mobili. Infatti, oltre a mettere a gara circa 300 MHz di banda, che costituiscono la maggiore assegnazione singola per sistemi mobili mai avvenuta in Italia, il provvedimento detta le linee guida per procedere al *refarming* anche della banda già assegnata a 1800 MHz, oltre a quella a 900 MHz, e per prorogare le licenze esistenti a 900 e 2100 MHz ai fini di un generale riassetto del comparto mobile, completando quindi il processo avviato con la delibera n. 541/08/CONS.

Tale ampia dotazione spettrale dovrebbe rispondere alle esigenze già emerse in relazione al *deficit* di capacità delle attuali reti mobili, dovuto all'enorme successo dei nuovi servizi derivanti dalla diffusione di palmari e *tablet*. La proposta asta multifrequenza in consultazione garantisce, inoltre, condizioni ottimali per l'ingresso di eventuali nuovi competitori nel mercato mobile, i quali possono selezionare la quantità e le tipologie di frequenze necessarie per le più ampie necessità di *business*, beneficiando delle sinergie fra le varie bande di frequenza da assegnare. A favore del nuovo entrante sono previste, tra l'altro, anche le misure per favorire il *roaming* e la condivisione dei siti. Il testo in consultazione propone, inoltre, di introdurre a carico degli aggiudicatari un insieme di obblighi di copertura, differenziati per le varie bande di frequenza. Vincoli nella direzione della copertura del divario digitale verrebbero imposti agli aggiudicatari delle bande più pregiate a 800 MHz, mentre obblighi più orientati alle coperture cittadine graverebbero sugli aggiudicatari delle altre bande, in tal modo rendendo compatibili gli oneri previsti con le caratteristiche delle bande, e realizzando così obiettivi in sintonia con l'*Agenda digitale*. Il provvedimento in consultazione introduce, inoltre, numerose disposizioni che vanno nella direzione dell'uso efficiente e flessibile dello spettro, con la possibilità di *leasing* dello spettro, offerte *wholesale* e condivisione delle frequenze. Sono previsti anche sconti sulle offerte aggiudicatarie per coloro che realizzano reti "verdi" di nuova generazione a basso impatto ambientale. Per gli aggiudicatari è anche previsto l'obbligo di avvio del servizio commerciale entro tempi prefis-

sati ed il mantenimento di una offerta commerciale che segua i principi di "net neutrality", con benefici per l'utenza.

Al termine della consultazione pubblica avviata con la suddetta delibera n. 127/11/CONS, l'Autorità ha approvato, con la delibera n. 282/11/CONS, il provvedimento che definisce le procedure per l'assegnazione delle frequenze del digital dividend televisivo e delle altre frequenze disponibili per sistemi mobili a larga banda. Il provvedimento definisce le regole della più grande asta delle frequenze mai effettuata in Italia (poco meno di 300 MHz di banda) per i sistemi mobili. L'Autorità ha stabilito un valore di partenza per la gara coerente con l'obiettivo di un incasso di 2,4 miliardi indicato dalla Legge di stabilità, elevabile all'esito dell'asta.

Il testo approvato ha confermato le norme di sistema a beneficio di tutto il settore delle comunicazioni mobili proposto in consultazione e apportato alcuni miglioramenti, anche sulla base delle osservazioni fatte pervenire dai partecipanti alla consultazione. In particolare, il provvedimento ha dettato le linee guida per assegnare le frequenze nelle bande a 800, 1800, 2000 e 2600 MHz e per procedere al refarming della banda a 1800 MHz, oggi usata per il GSM, verso le più moderne tecnologie a larga banda quali LTE e Wimax. È stata data inoltre la possibilità agli operatori di prorogare le licenze esistenti a 900 e 2100 MHz ai fini di una razionalizzazione del comparto radio-mobile.

È stato inoltre alleggerito il complesso degli oneri per gli aggiudicatari delle bande, pur mantenendo gli obiettivi prefissati in materia di promozione della concorrenza e di benefici per l'utenza. A tal fine, la proposta di copertura a carico degli aggiudicatari della banda più pregiata a 800 MHz delle aree a *digital divide*, coincidenti con le zone meno densamente popolate del Paese, è stata resa più proporzionata e maggiormente efficace. Le aree da coprire sono state infatti suddivise in elenchi associati a ciascun blocco di frequenze in gara e l'aggiudicatario di un blocco dovrà offrire, entro 5 anni, il servizio ad almeno il 75% dei comuni di ciascun elenco.

L'asta multifrequenza pone inoltre le condizioni per l'ingresso di eventuali nuovi competitori nel mercato mobile, prevedendo, tra l'altro, un tetto di banda massima assegnabile a ciascun concorrente pari a 25 MHz complessivi tra le bande a 800 e a 900 MHz.

Le menzionate procedure di assegnazione saranno gestite dal Comitato dei ministri, da poco costituito su proposta dell'Autorità, che avrà il compito di proseguire le attività con la pubblicazione del banda di gara.

Modifica e monitoraggio e implementazione del piano nazionale di numerazione

La costante interlocuzione con gli operatori di comunicazione elettronica, attraverso incontri periodici riguardanti l'implementazione del Piano di numerazione, realizza un puntuale monitoraggio dell'evoluzione dei servizi cui sono associate le numerazioni del Piano, e focalizza l'attenzione sulle richieste del mercato e sulle eventuali problematiche. L'attiva partecipazione al WG NaN (*Working Group Numbering and Networks*) in ambito CEPT, inoltre, consente l'aggiornamento su temi emergenti nello scenario internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, volte ad allocare al meglio le risorse di numerazione.

L'opportunità di assegnare direttamente agli operatori mobili virtuali risorse di numerazione, indipendentemente dal grado di infrastrutturazione degli stessi, inten-

de contribuire a introdurre ulteriori stimoli di apertura al mercato dei servizi di comunicazione elettronica, nonché migliorare il grado di competitività atto ad apportare ulteriori benefici ai consumatori: questi, pertanto, costituisce il tema principale oggetto di consultazione all'inizio del 2010 con la delibera n. 2/10/CIR. La proposta poggia sull'assunto in base al quale eliminando i vincoli all'acquisizione in proprio dei diritti d'uso della numerazione per servizi mobili e personali, gli operatori mobili virtuali potranno acquisire un grado maggiore di libertà nello sviluppare le proprie strategie commerciali, per cui il mercato potrà ricevere nuovi impulsi e gli utenti potranno godere di un miglioramento delle condizioni economiche di offerta. Nello scenario pre-esistente, da quale ha preso le mosse la consultazione pubblica, gli operatori virtuali, non potendo accedere in proprio a tali risorse di numerazione, erano evidentemente limitati nella possibilità di cambiare operatore ospitante, poiché ad esempio, avrebbero dovuto sostituire tutte le SIM dei propri clienti con quelle del nuovo operatore di rete. Tale situazione, inoltre, ostacolava la possibilità di replicare le offerte fisso-mobile proposte dagli operatori di rete che si sarebbero rilevate vantaggiose sia per l'operatore virtuale sia per i clienti dello stesso.

Le tipologie di numerazione utilizzate per servizi mobili e personali che sono state oggetto del provvedimento di modifica del Piano di numerazione di cui alla delibera n. 74/10/CIR sono le numerazioni di utente, nonché il codice MNC (*Mobile Network Code*) e quello per l'instradamento delle chiamate o *Routing Number*, mentre è rimasta sostanzialmente invariata la disciplina per ciò che concerne i codici di accesso per le chiamate e il trasferimento alla segreteria telefonica.

L'Autorità, nel provvedimento in parola, ha inteso disegnare un quadro regolamentare che permettesse una gestione efficiente delle risorse di numerazione in un ambiente in cui il numero dei soggetti di mercato non è determinabile a priori e comunque appare notevolmente più ampio rispetto al precedente scenario, nel quale il legame funzionale-normativo tra risorse di frequenze-rete-servizio mobile, invece, limitava fortemente il numero dei soggetti in campo e il loro eventuale incremento era lento e prevedibile. L'Autorità ha deciso, perciò, di riservare a regime la decade 3 alla numerazione di utente, in vista di un ampliamento dei servizi e degli operatori potenzialmente interessati a fornire tali servizi, e di utilizzare codici diversi per le altre tipologie di numerazione necessari all'espletamento dei servizi mobili, così da liberare risorse in un periodo sufficiente all'adeguamento dei sistemi da parte di tutti gli operatori che forniscono servizi mobili e personali.

In relazione alla numerazione d'utente e i codici di *Routing Number*, il provvedimento, pertanto, prefigura un percorso che si sviluppa nell'arco temporale di almeno diciotto mesi (per alcuni aspetti ventiquattro mesi), durante i quali gli operatori mobili virtuali possono vedersi assegnare sia la numerazione di utente sia i codici per *Routing Number*, ancora in decade 3; al termine del processo di transizione – dopo 24 mesi – si giunge all'assegnazione generalizzata: quindi per tutti gli operatori mobili, siano essi dotati di rete o virtuali, subentrerà l'assegnazione di codici a quattro cifre (sempre in decade 3) per la numerazione di utente e di codici a quattro cifre per *Routing Number*, del tipo 73XY, liberando in tal modo la decade 3 da tale ultimo utilizzo e prevenendo, anche nel lungo periodo, l'insorgenza di problemi di scarsità della risorsa di numerazione in tale decade. L'assegnazione del codice MNC anche agli operatori mobili virtuali, invece, è stato previsto sin dalla data di entrata in vigore della delibera n. 74/10/CIR poiché per tale risorsa non sembrano esserci criticità rispetto alla disponibilità di risorse.

Al fine di evitare che, con l'incremento del numero di soggetti abilitati a richiedere le risorse di numerazione di utente, queste possano esaurirsi, l'Autorità ha ridotto, a regime, la dimensione del blocco da assegnare a una misura più proporzionata alle esigenze di mercato, prevedendo che, come sopra riportato, l'assegnazione avvenga con codici di blocchi di lunghezza a quattro cifre. È stato infatti stabilito che siano assegnati blocchi da un milione di numeri, invece di – come prevedeva il precedente Piano di numerazione – dieci milioni di numeri, quantitativo ridotto e senz'altro più consono alle necessità dei nuovi entranti. È stata prevista, inoltre, una specifica procedura in fase di prima assegnazione, che l'Amministrazione competente è tenuta a rispettare, che consente un passaggio fluido dal vecchio al nuovo regime.

L'armonizzazione in ambito europeo della categoria dei cosiddetti numeri per servizi "armonizzati a valenza sociale", ai quali è stato destinato il codice 116, ha di fatto soppiantato le numerazioni a codice 196, destinate nel precedente Piano ai cosiddetti "servizi sociali". Essendo inopportuna una duplicazione di codici per le medesime finalità, l'Autorità, sempre con il provvedimento n. 74/10/CIR, ha ritenuto opportuno sopprimere la preesistente categoria di numerazioni 196, recuperando la disponibilità del relativo codice, anche in considerazione della necessità di rendere uniforme a livello europeo sia l'uso delle numerazioni sia le modalità di svolgimento dei servizi su queste erogati, migliorandone così la fruibilità per i cittadini dell'Unione. A tale scopo, l'Autorità ha interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri affinché desse ampia diffusione della disponibilità di tali codici ai dicasteri competenti. In ogni caso, è stata consentita la prosecuzione dell'utilizzo dei numeri a codice 196 già assegnati per servizi definiti di comunicazione sociale.

L'Autorità, con la citata delibera, inoltre, ha ritenuto utile individuare una numerazione con lunghezza dieci cifre per i cosiddetti servizi POS, a cui è stato attribuito il codice 89111, per consentire agli operatori di telecomunicazioni la remunerazione del chiamato, vietata su altre numerazioni non a sovrapprezzo, sulle quali peraltro continua ad essere possibile fornire tali servizi, ma senza la remunerazione del chiamato.

Oltre alla citata attività di regolamentazione, di cui si è riferito solo per grandi linee, l'Autorità, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza ha seguito con attenzione la transizione dei servizi, in precedenza impropriamente svolti su numerazione interna di rete (intera decade 4), alla porzione di decade 4 divenuta numerazione pubblica, processo che ha comportato un'intensa interlocuzione con gli operatori di comunicazione elettronica al fine di ribadire quali siano i soli servizi per i quali è possibile utilizzare la numerazione interna di rete. In quest'ambito, a seguito anche di attività ispettiva, si è reso altresì necessario avviare procedimenti sanzionatori nei confronti di quegli operatori che, nonostante le numerose interlocuzioni, hanno continuato ad utilizzare tale numerazione interna di rete per la fornitura dei cosiddetti servizi MAM (*Messaggistica aziendale mobile*).

3.4. I servizi e le reti a banda larga

Durante il periodo di riferimento, per quanto riguarda i servizi e le reti a banda larga, l'attività svolta dall'Autorità ha riguardato le seguenti tematiche:

- a) approvazione dell'offerta di riferimento 2010 per il servizio *bitstream* per l'accesso degli operatori alla rete dati a banda larga di Telecom Italia;
- b) attività di vigilanza sulle offerte *retail* di Telecom Italia di servizi di accesso a banda larga in tecnologia ADSL;
- c) regolamentazione dei servizi VoIP (*voice over internet protocol*): specifiche tecniche di interconnessione IP;
- d) pareri resi sugli aiuti di Stato delle Regioni/Province agli operatori;
- e) regolamento relativo alla installazione di reti per collegamenti dorsali e condivisione di infrastrutture;
- f) attività di vigilanza sui servizi di accesso ADSL.

Approvazione dell'offerta di riferimento 2010 di Telecom Italia per il servizio *bitstream*

Con la delibera n. 105/10/CIR, adottata in esito alla consultazione pubblica indetta con la delibera n. 43/10/CIR, l'Autorità ha approvato, con modifiche, le condizioni tecniche ed economiche dell'offerta di riferimento 2010 di Telecom Italia per il servizio *bitstream*¹²². In particolare, la suddetta approvazione ha riguardato la verifica del rispetto da parte di Telecom Italia dell'obbligo di orientamento al costo stabilito dalla delibera n. 731/09/CONS per i servizi non inclusi nei panieri a *network cap*, nonché la verifica di aspetti procedurali e tecnici relativi alla fornitura dei servizi *bitstream*. Le attività di verifica delle condizioni economiche dei servizi *bitstream* a *network cap* sono state avviate, con specifico procedimento, nel mese di marzo del 2011, successivamente all'adozione della delibera n. 578/10/CONS, coerentemente con il quadro normativo previsto per l'*unbundling* e il WLR (*wholesale line rental*), e si sono concluse con l'adozione della delibera n. 29/11/CONS.

122 Il servizio *bitstream*, operativamente disponibile in Italia a partire dal 2007, consente agli operatori alternativi di fornire ai propri clienti connettività ad internet a banda larga, telefonia su IP (VoIP) e *streaming* video. In particolare, il servizio *bitstream* consente l'accesso dell'operatore concorrente alla capacità trasmissiva della rete dati a commutazione di pacchetto a larga banda di Telecom Italia disponibile tra un punto di consegna, a livello urbano o regionale, e l'abitazione del cliente. A differenza del servizio di accesso disaggregato, in base al quale l'operatore, noleggiando la coppia in rame per la copertura dell'ultimo miglio, si dota di propria infrastruttura giungendo fino alla centrale locale dell'*incumbent*, il servizio *bitstream* consente agli operatori concorrenti di Telecom Italia di consegnare a quest'ultimi il traffico dati a livello più remoto sostenendo, pertanto, minori costi di infrastrutturazione. Con l'offerta di riferimento *bitstream*, disponibile sia in tecnologia ATM che *ethernet*, l'operatore interconnesso acquista, quindi, da Telecom Italia sia la componente di accesso (che copre i costi di *assurance* dell'ultimo miglio e degli apparati in centrale) che la componente di trasporto (dalla centrale locale di Telecom Italia al nodo di consegna). Il servizio *bitstream* rappresenta, inoltre, un'importante alternativa per la fornitura di servizi a banda larga in quelle aree in cui non è disponibile il servizio di *unbundling* o laddove le centrali di *unbundling* risultano sature.

Le modifiche richieste dall'Autorità a Telecom Italia con la delibera n. 105/10/CIR hanno riguardato, principalmente, la riduzione del costo della banda *ethernet* di secondo livello e la modalità di gestione del traffico *ethernet* prevedendo, in particolare, per alcune classi di servizio, un modello di aggregazione della banda a livello di macroarea¹²³. Tale misura, tesa ad equiparare le condizioni tecniche di fornitura del trasporto ATM (*Asynchronous Transfer Mode*) ed *ethernet*, unita alla riduzione dei costi della banda *ethernet*, costituisce un particolare incentivo per tutti gli operatori a migrare dalla rete ATM alla rete *ethernet* di nuova generazione rispetto a quella ATM, con conseguente miglioramento della capacità di banda a disposizione degli stessi operatori e dei clienti finali.

Ulteriori modifiche hanno interessato le condizioni economiche (orientate al costo) di alcuni contributi *una tantum*, per i quali alla luce del costo della manodopera approvato con delibera n. 53/10/CIR è stato chiesto a Telecom Italia di ripristinare i prezzi approvati per il 2009, e degli SLA (*Service Level Agreement*) per la gestione dei degrading, le cui tempistiche sono state ridotte rispetto a quanto proposto da Telecom Italia nell'offerta di riferimento. Sempre in merito alla gestione dei degrading, oggetto di analisi sperimentale in ambito OTA - Italia, sono state fornite alcune linee guida sia con riferimento al degrado della componente di accesso che di quella di trasporto.

Con la delibera n. 105/10/CIR sono state, altresì, valutate le condizioni economiche iniziali di alcuni servizi che, sebbene inclusi nei panieri a *network cap*, sono stati introdotti per la prima volta con l'offerta di riferimento 2010, nonché di alcuni servizi per i quali la delibera n. 71/09/CIR aveva richiesto una riformulazione. È stato, inoltre, indicato a Telecom Italia di introdurre in offerta di riferimento, ai sensi della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni tecniche ed economiche per il servizio di *multicast*.

Alla luce della problematica originata dal crescente fenomeno di saturazione delle centrali *bitstream* ATM, verificatasi nel corso del 2010, l'Autorità ha migliorato, con detta delibera, le specifiche del processo di comunicazione, da parte di Telecom Italia agli altri operatori, della copertura delle centrali *bitstream* mediante l'introduzione dell'obbligo di indicazione preventiva delle centrali prossime alla saturazione e dei tempi di ripristino. L'Autorità, infine, ha fornito alcune disposizioni per la predisposizione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per i servizi *bitstream* per l'anno 2011.

Con riferimento ai prezzi dei servizi *bitstream* a *network cap* validi per il 2010 l'Autorità, in esito al procedimento istruttorio avviato, come premesso, a marzo del 2011, ha sostanzialmente approvato con la delibera n. 29/11/CIR quanto proposto da Telecom Italia.

Attività di vigilanza sulle offerte retail di Telecom Italia di servizi di accesso a banda larga in tecnologia ADSL

Nel periodo compreso tra il mese di maggio 2010 e il mese di marzo 2011, l'attività dell'Autorità, con riferimento al mercato dell'accesso a internet, ha riguardato in particolare modo l'analisi delle offerte *retail* di Telecom Italia di connettività ADSL (*Asymmetric Digital Subscriber Line*), con modalità di tariffazione sia a consumo sia di tipo *flat*, e di offerte *bundle* comprendenti, tra l'altro, anche servizi di connettività ADSL.

123 Il territorio nazionale è suddiviso in 30 macroaree di raccolta *ethernet*. La banda *ethernet* di secondo livello indica appunto la banda *ethernet* tra due nodi *feeder* appartenenti alla medesima macroarea di raccolta.

Le verifiche effettuate dall'Autorità volte ad accertare il rispetto della normativa vigente, e segnatamente quanto previsto dagli art. 15 e 64 della delibera n. 731/09/CONS, hanno riguardato principalmente gli obblighi di comunicazione preventiva delle condizioni tecniche ed economiche e la replicabilità di tali offerte *retail* mediante i corrispondenti servizi all'ingrosso disponibili agli operatori concorrenti di Telecom Italia.

L'attività condotta dall'Autorità ha riguardato l'offerta di Telecom Italia denominata "Internet Premium", le offerte commerciali a 2 Mbit/s simmetrici, i profili ADSL/ADSL 2+, l'applicazione di promozioni e/o modifiche alle condizioni economiche delle offerte tariffarie denominate "Alice 7 Mega", "Alice 20 Mega", "Alice Night & Weekend", "Internet 7 Mega", "Internet 7 Mega +", "Internet 20 Mega", "Internet 20 Mega +", nonché alle offerte *bundle* denominate "Internet Senza Limiti", "Tutto Senza Limiti", "Linea Tuttocompreso", comprendenti, tra l'altro, anche servizi di connettività ADSL.

Particolare impegno ha richiesto l'attività di verifica della prima offerta di connettività in fibra ottica di Telecom Italia, finalizzata all'introduzione dei servizi di navigazione e trasmissione dati ad altissima velocità. Le valutazioni di replicabilità dell'offerta hanno condotto all'individuazione di un percorso regolamentare finalizzato a supportare la progressiva sperimentazione e diffusione dei servizi su fibra ottica mediante la predisposizione di specifiche offerte *wholesale* (delibera n. 61/11/CONS e offerta "Easy IP Fibra" di Telecom Italia). In tal modo, si è voluto assicurare che sussistessero le condizioni per consentire agli operatori alternativi di replicare i servizi proposti dall'*incumbent* nelle more del completamento del percorso regolamentare in materia di reti NGN (*Next Generation Networks*), che condurrà, tra l'altro, alla disponibilità di una più ampia offerta all'ingrosso di servizi di accesso *ultrabroadband* su fibra.

Regolamentazione dei servizi VoIP: specifiche tecniche di interconnessione IP e utilizzo della numerazione in decade 5 per la fornitura di servizi VoIP nomadici

Con riferimento alle disposizioni regolamentari inerenti all'interconnessione IP si rileva che l'Autorità, con la delibera n. 179/10/CONS, ha evidenziato come il modello BU-LRIC (*Bottom-up- Long-run incremental cost*), essendo di tipo prospettico, dovrà prendere a riferimento l'architettura di interconnessione che sarà adottata dagli operatori nel prossimo futuro. Per tale ragione il procedimento volto alla definizione del modello BU-LRIC sarà avviato una volta concluse le attività del Tavolo tecnico "Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP".

L'Autorità ha a tal fine proseguito le attività tecniche necessarie per la definizione delle suddette specifiche, atte a indicare i protocolli e gli *standard* di interconnessione, l'architettura di interconnessione (numero di nodi di consegna a livello nazionale, ecc.) e gli scenari di migrazione dalla attuale architettura di interconnessione TDM (*Time-division multiplexing*) verso l'architettura di interconnessione IP.

L'attività si è conclusa con l'adozione di uno schema di provvedimento riguardante le tematiche sopra delineate, sottoposte a consultazione pubblica (delibera n. 55/11/CIR).

Pareri resi su aiuti di Stato delle Province/Regioni per la realizzazione di infrastrutture a larga banda

Si rammenta che le regole europee definiscono come "aiuto di Stato" qualsiasi forma di intervento pubblico a sostegno di un'impresa o di un settore economico che venga concessa mediante risorse pubbliche, che conferisca alle imprese un vantaggio economico selettivo che falsi o rischi di falsare la concorrenza, che incida negativamente sugli scambi comunitari. Gli aiuti di Stato, in tale ottica distorcono la concorrenza e sono in linea generale vietati, a meno che i loro benefici non compensino la distorsione causata. In particolare, per quanto riguarda la banda larga, la Commissione europea ha pubblicato le "Linee Guida", ossia i criteri con cui valutare se un aiuto di Stato per la larga banda sia compatibile o meno con la legislazione comunitaria. Nello specifico, le Linee Guida chiariscono le modalità attraverso cui è possibile utilizzare fondi pubblici per la realizzazione di reti a banda larga, soprattutto nelle aree rurali e nelle regioni scarsamente servite (e di conseguenza meno sviluppate), precisando che l'operatore privato beneficiario di aiuti di Stato deve promuovere la concorrenza accordando libero accesso alla rete finanziata con fondi pubblici.

Da un punto di vista procedurale, le "Linee Guida" sopra richiamate prevedono che lo Stato o Ente locale che intenda introdurre un regime di aiuti sia tenuto a notificare preventivamente e a sottoporre a un esame preliminare tale progetto alle Autorità di regolazione nazionale di settore (comunicazioni elettroniche e concorrenza) e alla Commissione europea. In particolare, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta, sulla base delle suddette "Linee Guida", a valutare le condizioni di fornitura all'ingrosso, da parte del beneficiario, della infrastruttura di rete la cui realizzazione ha usufruito dell'aiuto di Stato.

In ottemperanza al quadro sopra richiamato, nel periodo di riferimento sono state sottoposte all'Autorità tre richieste di parere per aiuti di Stato dalla Provincia autonoma di Trento, dalle regioni Marche e Friuli Venezia Giulia.

L'Autorità dopo aver valutato il rispetto, nella fornitura all'ingrosso della rete che ha beneficiato dell'aiuto di Stato, dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, neutralità tecnologica e allineamento alla regolamentazione vigente adottata dall'Autorità stessa, si è espressa favorevolmente relativamente alle tre richieste di parere presentate.

Installazione di reti per collegamenti dorsali e condivisione di infrastrutture

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha avviato, con la delibera n. 510/10/CONS, una consultazione pubblica in materia di realizzazione e installazione delle reti dorsali, nonché di ubicazione e condivisione di infrastrutture.

Tale attività trova il suo fondamento nella legge n. 133 del 2008, che attribuisce all'Autorità la competenza all'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali e ribadisce il potere regolamentare già riconosciuto all'Autorità in materia di ubicazione e condivisione di infrastrutture dall'art. 89 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Nel testo posto a consultazione pubblica, l'Autorità affronta, con riferimento alle reti dorsali, le seguenti tematiche: la nozione di rete dorsale; la delimitazione dei sog-

getti obbligati al rispetto delle emanande norme in materia, identificati previamente negli enti proprietari pubblici, nei concessionari pubblici o, in generale, negli organismi di diritto pubblico; le procedure e le condizioni per la realizzazione, sul suolo da essi gestito, di nuove infrastrutture (diritti di passaggio) e per l'accesso a quelle esistenti; la partecipazione ai lavori di costruzione o di ampliamento di infrastrutture; gli oneri economici in capo all'operatore di comunicazione elettronica per i diritti di passaggio o per l'utilizzo delle infrastrutture di posa per la realizzazione di reti dorsali.

Con riferimento alla coubicazione di infrastrutture, nella citata consultazione viene messo in rilievo il potere generale dell'Autorità a incoraggiare la condivisione delle infrastrutture. L'Autorità ritiene, a tal fine, opportuna la costituzione di un archivio telematico, contenente l'insieme delle infrastrutture e realizzato sulla base delle informazioni fornite dai soggetti destinatari degli obblighi di pubblicizzazione e comunicazione delle infrastrutture da essi gestite e degli interventi, programmati, in tale materia.

Lo schema di provvedimento di cui alla delibera n. 510/10/CONS prevede, altresì, che tale archivio venga aggiornato, con l'invio delle domande per la concessione dei diritti di passaggio per la realizzazione di reti con scavi, incluso i progetti di realizzazione di reti di comunicazione elettronica.

L'emanando regolamento si occupa, infine, degli obblighi di condivisione in capo agli operatori di comunicazione elettronica nei casi in cui l'operatore abbia ricevuto un provvedimento di diniego in merito alla richiesta di ottenimento di diritti di passaggio per interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica, per l'esistenza delle circostanze ostative previste dall'articolo 89, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche (la tutela dell'ambiente, la salute pubblica o la sicurezza, il patrimonio culturale, la pianificazione del territorio e la salvaguardia del paesaggio urbano o rurale). In tal caso si prevede un obbligo di comunicazione da parte dell'operatore del provvedimento all'Autorità.

Sia in riferimento alle reti dorsali che alle attività di condivisione, lo schema di provvedimento a consultazione pubblica prevede specifici poteri di controllo e sanzionatori dell'Autorità sulle disposizioni oggetto del regolamento in parola.

Infine, lo schema di regolamento posto a consultazione pubblica contiene, in annesso, "Linee Guida in tema di diritti di passaggio e accesso alle infrastrutture di posa" in ambito urbano (anche non finalizzate alla realizzazione di reti dorsali) che, in attuazione dell'articolo 13 del Codice delle comunicazioni elettroniche, prevedono l'adozione di una serie di misure volte ad incoraggiare investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e a promuovere l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi, ivi compresi quelli a larga banda.

Le Linee Guida, per loro natura non vincolanti, suggeriscono l'adozione, ove possibile, di procedure autorizzatorie uniformi sul territorio nazionale, sia in tema di accesso alle infrastrutture di posa esistenti sia nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, nonché la fissazione di istruzioni tecniche per l'installazione di infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica, privilegiando le soluzioni a minore impatto ambientale ed economico.

I termini della consultazione in oggetto sono stati prorogati di ulteriori trenta giorni, con delibera n. 106/11/CONS, a seguito di richieste pervenute ed in ragione della complessità della materia.

Attività di vigilanza sui servizi all'ingrosso di accesso ADSL

Problematiche relative alla saturazione delle risorse di collocazione delle centrali ULL

Nell'ambito delle attività di vigilanza, in attuazione del quadro normativo vigente l'Autorità ha avviato, facendo seguito ad alcune segnalazioni di operatori circa le problematiche di saturazione di alcune centrali aperte all'*unbundling*, un'attività mirata e finalizzata all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse di collocazione.

Problematiche di saturazione e degrado nei servizi bitstream

L'Autorità ha rilevato un crescente fenomeno di saturazione delle centrali *bitstream* ATM dovuto sia all'esaurimento delle schede nel DSLAM (*Digital Subscriber Line Access Multiplexer*) sia al raggiungimento dei limiti della capacità trasmissiva del collegamento di *backhaul* verso i nodi degli operatori. In tali centrali non è possibile fornire ulteriori linee ADSL ai clienti finali sia di Telecom Italia sia degli operatori interconnessi. L'Autorità è in tali casi intervenuta sollecitando Telecom Italia a porre in essere tutte le necessarie attività per l'adeguamento di dette centrali.

Ulteriore questione affrontata dall'Autorità è quella dei degrading del servizio. Questi ultimi possono riguardare sia la componente di accesso che di trasporto del servizio *bitstream*. Tale fenomeno ha un diretto impatto sugli utenti finali in termini di riduzione della velocità di accesso ad internet e qualità delle comunicazioni VoIP. In tale ambito, l'Autorità è intervenuta con un'attività di vigilanza finalizzata a risolvere sollecitamente le situazioni di degrado segnalate dagli operatori. L'Autorità è altresì intervenuta a livello regolamentare (con delibera n. 105/10/CIR) richiedendo a Telecom Italia di migliorare l'attuale processo di fornitura delle informazioni circa la copertura *bitstream*, includendo una notifica, con congruo anticipo, circa lo stato di potenziale saturazione delle centrali e l'obbligo di comunicazione dei tempi di ripristino. L'Autorità ha, con detta delibera, altresì, introdotto una definizione quantitativa di degrado, oltre ad aver stabilito tempi e penali di ripristino.

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha proseguito lo svolgimento dell'attività di vigilanza, avviata generalmente su impulso proveniente da segnalazioni degli utenti finali (molto spesso Enti locali) o di operatori, che ha riguardato la copertura del servizio ADSL offerto da Telecom Italia. L'intervento dell'Autorità ha contribuito ad accelerare la soluzione dei problemi sollevati grazie a un incremento, da parte di Telecom Italia, della copertura ADSL (nelle aree precedentemente non coperte) o della capacità trasmissiva disponibile tra la centrale locale ed il nodo di consegna dell'operatore (nelle aree già coperte dall'ADSL).

3.5. Le controversie tra operatori nelle comunicazioni elettroniche

L'Autorità, nell'ambito delle attività relative alla risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche, ha avviato tredici procedimenti nel periodo oggetto della presente Relazione annuale, secondo le previsioni del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS. In merito ai procedimenti avviati nel corso del periodo precedente a quello di riferimento (aprile 2009 – marzo 2010) e conclusi nel periodo di interesse della presente Relazione annuale, l'Autorità, invece, ha approvato due delibere di archiviazione di procedimento, ai sensi del precedente regolamento di cui alla delibera n. 148/01/CONS, tre determine direttoriali, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, una delibera inerente a misure cautelari, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento e due delibere di archiviazione, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento.

Nel seguito, si fornisce, dapprima, una descrizione sintetica dei procedimenti avviati nel periodo precedente a quello di riferimento e conclusi tra maggio 2010 ed aprile 2011. Successivamente, si procede a una descrizione dei procedimenti avviati in quest'ultimo periodo, in parte conclusi e in parte in corso.

L'Autorità, con riferimento ai procedimenti avviati ai sensi del precedente regolamento, di cui alla delibera n. 148/01/CONS, ha archiviato, con le delibere n. 36/10/CIR e n. 37/10/CIR, le controversie promosse rispettivamente da Vodafone e da H3G nei confronti di Telecom Italia, in tema di tariffazione del servizio di *onward routing*, a seguito dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti sotto l'egida dell'Autorità medesima.

Con riferimento alle attività concluse con determina di cui alla delibera n. 352/08/CONS, l'Autorità, con decisione n. 5/10/DIR, ha provveduto a dichiarare il non luogo a procedere nella controversia tra Digitel Italia e H3G in materia di portabilità del numero mobile e contestualmente ha disposto l'archiviazione del procedimento medesimo dopo aver preso atto della rinuncia dell'istante a seguito del raggiungimento di un accordo con H3G. Inoltre, l'Autorità, con determina n. 8/09/DIR, ha provveduto a dichiarare il non luogo a procedere nella controversia tra T-Systems Italia e Skyways Italia in materia di fornitura di servizi di comunicazioni elettronica. Per quanto concerne la controversia tra Super3 e Rete A in materia di numerazione automatica dei canali digitali in tecnica digitale terrestre (LCN), essa è stata risolta alla luce della successiva regolamentazione generale della materia adottata dall'Autorità con la delibera n. 366/10/CONS recante il Piano di numerazione dei canali della televisione digitale terrestre.

Per quanto concerne le attività concluse con delibera ai sensi della delibera n. 352/08/CONS, l'Autorità ha adottato i provvedimenti n. 17/11/CIR e n. 26/11/CIR, con cui ha definito le controversie, instaurate rispettivamente dalle società Eutelìa e TWT nei confronti di Telecom Italia, in materia di traffico anomalo su numerazioni geografiche.

Con riferimento ad entrambe le suddette controversie, l'Autorità, sulla base di valutazioni in merito al traffico "anomalo", ha stabilito l'importo che Telecom è tenuta a corrispondere alle società istanti per la sospensione dei pagamenti relativi al ser-

vizio di terminazione vocale sulle reti delle medesime. L'Autorità ha altresì stabilito l'obbligo in capo agli operatori assegnatari della numerazione di garantire la conformità dei servizi offerti, per il tramite di tali numerazioni, alla disciplina regolamentare vigente.

L'Autorità ha adottato la delibera n. 18/10/CIR, recante le misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 352/08/CONS, nell'ambito della controversia insorta tra Tex97 e BT in materia di fornitura di servizi intermedi di accesso disaggregato (ULL) e interconnessione. L'Autorità ha rilevato che la risoluzione degli accordi contrattuali *wholesale* in essere tra le parti avrebbe determinato l'interruzione del servizio di telecomunicazione, a esclusivo danno dei clienti di Tex97. Le ragioni per l'adozione di tale provvedimento sono pertanto riconducibili alla tutela dei diritti dei consumatori, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del regolamento n. 352/08/CONS. Il procedimento è stato successivamente archiviato, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del citato regolamento 352/08/CONS, con determina direttoriale n. 6/10/DIR, per aver rimesso, BT Italia, la medesima controversia alla cognizione della giurisdizione civile.

Proseguendo nell'esame dei procedimenti avviati nel periodo antecedente il periodo di riferimento, si fa presente che l'Autorità ha ripreso le attività inerenti alla controversia instaurata da Vodafone nei confronti di Fastweb, avente ad oggetto le modalità tecnico-operative in materia di migrazione delle utenze di rete fissa. Tale controversia era stata sospesa in attesa del completamento delle attività svolte nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di Fastweb. Con l'adozione della delibera n. 263/10/CONS, con la quale sono stati approvati e resi obbligatori gli Impegni di Fastweb, l'Autorità ha ripreso le attività istruttorie sperando un tentativo di conciliazione, come previsto dall'articolo 9 del regolamento. Le parti hanno successivamente dichiarato il fallimento delle trattative e l'istruttoria si è conclusa con la trasmissione degli atti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità, che ha provveduto alla convocazione in audizione delle parti innanzi a sé. A seguito di ciò è pervenuta all'Autorità la richiesta di Vodafone di disporre l'archiviazione del procedimento contenzioso in oggetto per sopravvenuta improcedibilità del medesimo, avendo la stessa rimesso la cognizione della controversia in corso presso l'Autorità dinanzi all'Autorità giudiziaria. L'Autorità, dopo aver constatato la coincidenza delle questioni devolute alla cognizione del Tribunale Civile di Milano, ha disposto, con la delibera n. 144/10/CIR, l'archiviazione della controversia, per sopravvenuta improcedibilità, ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Analogamente, l'Autorità ha ripreso le attività inerenti alla controversia instaurata da Vodafone nei confronti di Wind, avente ad oggetto le modalità tecnico-operative in materia di migrazione delle utenze di rete fissa, che erano state sospese in attesa del completamento delle attività svolte nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di Wind. Con l'adozione della delibera n. 308/10/CONS, con la quale sono stati approvati e resi obbligatori gli Impegni presentati dalla società Wind, l'Autorità ha ripreso le attività istruttorie sperando un tentativo di conciliazione, come previsto dall'articolo 9 del regolamento. Le parti hanno successivamente dichiarato che erano venute meno le condizioni per la prosecuzione delle trattative finalizzate a una composizione bonaria della controversia e l'istruttoria si è conclusa con la trasmissione degli atti alla Commissione per le infrastrutture e le reti, che ha provveduto alla convocazione in audizione delle parti innanzi a sé. A seguito di ciò è pervenuta la richiesta di Vodafone di disporre l'archiviazione del procedimento contenzioso in oggetto per sopravvenuta improcedibilità del medesimo, avendo

la stessa rimesso la cognizione della controversia in corso presso l'Autorità dinanzi all'Autorità giudiziaria. L'Autorità, dopo aver constatato la coincidenza delle questioni devolute alla cognizione del Tribunale Civile di Roma, ha disposto, con la delibera n. 145/10/CIR, l'archiviazione della controversia, per sopravvenuta improcedibilità, ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Con riferimento ai procedimenti avviati antecedentemente al periodo di riferimento e tuttora in corso si riporta quanto segue.

Con riguardo all'istanza promossa da Fastweb nei confronti di Telecom Italia in materia di servizi *bitstream*, l'Autorità, conclusa la fase istruttoria e preso atto del mancato raggiungimento di un accordo negoziale tra parti, sta predisponendo la trasmissione degli atti alla Commissione per le infrastrutture e le reti.

Con riferimento ai procedimenti avviati nel periodo di riferimento si riporta quanto segue.

La società 10993 ha instaurato una controversia nei confronti di Telecom Italia in materia di accesso di clienti Telecom Italia ai servizi erogati tramite numerazioni non geografiche di 10993. L'Autorità, svolta una ricognizione del quadro regolamentare, con particolare riferimento ai profili attinenti la fornitura, da parte di Telecom, dei dati in merito all'evoluzione del credito dei propri clienti, ha effettuato una proposta conciliativa. Le società hanno successivamente comunicato di aver raggiunto un accordo e, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento, il procedimento si è concluso con la sottoscrizione di un verbale di avvenuta conciliazione.

Okcom ha instaurato una controversia nei confronti di Telecom Italia, con contestuale richiesta di misure cautelari, in merito ad illegittime sospensioni dei pagamenti dei corrispettivi derivanti dai contratti di interconnessione e relativi al servizio di terminazione vocale su rete Okcom. Rigettata la richiesta di misure cautelari per la mancata sussistenza dei presupposti del *fumus bonis iuris* e del *periculum in mora*, l'Autorità, con determina n. 7/10/DIR, ha disposto l'archiviazione del procedimento, dopo aver preso atto della rinuncia, presentata dall'istante, a seguito della mancata accettazione della proposta transattiva formulata dall'Autorità, su richiesta della stessa Okcom.

Telecom Italia ha instaurato nei confronti della società Teletu (già Opitel) una controversia, con contestuale richiesta di misure cautelari, in materia di procedure per il passaggio degli utenti finali da un operatore di telefonia fissa all'altro. L'Autorità, svolti gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del regolamento, ha adottato la delibera n. 124/10/CIR con cui è stato previsto il divieto a carico di Teletu di utilizzare la casuale di scarto per servizio non richiesto o qualunque altra causale di scarto, prevista dall'Accordo Quadro sulle procedure di migrazione, al fine di bloccare la procedura di migrazione in caso di ripensamento del cliente. Ai sensi di quanto riportato nei punti 24 e 29 della delibera n. 274/07/CONS, l'Autorità ha ordinato a Teletu di inviare una comunicazione interna alle proprie forze commerciali contenente il divieto, per queste ultime, di svolgere attività di promozione commerciale con finalità di *retention* nel corso dei contatti con clienti, oggetto delle richieste di migrazione inoltrate da Telecom. L'attività è proseguita con l'esame dei profili di merito, tra cui la proposta da parte dell'Autorità di intraprendere un percorso negoziale.

Teletu ha instaurato una controversia nei confronti di Telecom Italia, con contestuale richiesta di misure cautelari, in materia di procedure per il passaggio degli utenti finali da un operatore di telefonia fissa, lamentando attività di *retention* svolte da parte di Telecom e la mancata gestione, da parte della stessa, del ripensamen-

to dei clienti. L'Autorità ha rigettato la richiesta di misure cautelari per la mancata sussistenza dei presupposti del *fumus bonis iuris* e del *periculum in mora*. L'analisi condotta non ha infatti evidenziato la presenza di alcuna attività, svolta da Telecom, tesa ad indurre i propri clienti al ripensamento (*retention*) durante il processo di attivazione del cliente né tanto meno si è ravvisato un comportamento di Telecom Italia volto ad interrompere, di propria iniziativa, la procedura di attivazione avviata da Teletu. In secondo luogo dagli esiti dell'istruttoria, non è stato possibile dimostrare una condotta illecita nei riguardi del diritto di ripensamento dei clienti.

Telecom Italia ha instaurato nei confronti di Fastweb una controversia, con contestuale richiesta di misure cautelari, in materia di procedure per il passaggio degli utenti finali da un operatore di telefonia fissa all'altro. L'Autorità, svolti gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del regolamento, ha adottato la delibera n. 96/10/CIR e, con tale provvedimento, ha posto il divieto a carico di Fastweb di utilizzare la casuale di scarto per servizio non richiesto o qualunque altra causale di scarto, prevista dall'Accordo Quadro sulle procedure di migrazione del 14 giugno 2008, al fine di bloccare la procedura di migrazione in caso di ripensamento del cliente. Ai sensi di quanto riportato nei punti 24 e 29 della delibera n. 274/07/CONS, l'Autorità ha ordinato a Fastweb di inviare una comunicazione interna alle proprie forze commerciali contenente il divieto, per queste ultime, di svolgere attività di promozione commerciale con finalità di *retention* nel corso dei contatti con clienti, oggetto delle richieste di migrazione inoltrate da Telecom Italia. L'attività è proseguita con l'esame dei profili di merito, tra cui la proposta da parte dell'Autorità di intraprendere un percorso negoziale. Le società hanno successivamente comunicato di aver raggiunto un accordo e, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento, il procedimento si è concluso con la sottoscrizione di un verbale di avvenuta conciliazione.

Fastweb ha instaurato una controversia nei confronti di Telecom Italia, con contestuale richiesta di misure cautelari, in materia di procedure di portabilità del numero tra gli operatori. L'Autorità, svolte le valutazioni del caso e rilevata l'assenza del presupposto di *periculum in mora*, ha rigettato la richiesta cautelare. L'attività è proseguita con l'esame dei profili di merito, tra cui la proposta da parte dell'Autorità di intraprendere un percorso negoziale. Le società hanno successivamente comunicato di aver raggiunto un accordo e, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento, il procedimento si è concluso con la sottoscrizione di un verbale di avvenuta conciliazione.

Digitel ha instaurato una controversia nei confronti di Eutelia, con contestuale richiesta di misure cautelari, in materia di inadempimenti di accordi contrattuali relativi al servizio ADSL *Wholesale*. In assenza dei presupposti di cui all'art. 4 del regolamento, è stata rigettata l'istanza cautelare e l'attività istruttoria è in corso con l'esame dei profili di merito.

Proseguendo con le controversie instaurate nel periodo di riferimento e tuttora pendenti, Telecom Italia ha presentato un'istanza nei confronti di Fastweb in materia di condizioni economiche del servizio di raccolta per l'accesso a numerazioni non geografiche di Telecom Italia. L'attività istruttoria è in corso con l'esame dei profili di merito.

Le attività in corso riguardano, altresì, il procedimento tra Eutelia e Telecom Italia in materia di contributi di attivazione del servizio ADSL. Le parti hanno congiuntamente richiesto di rinviare la trattazione della controversia nel merito in attesa dell'evolversi della procedura fallimentare nei confronti di Eutelia avviata con la sentenza del Tribunale di Arezzo del 1° giugno 2010.

Quanto alla controversia tra la società Sat House e la società Sky Italia, in materia di *simulcrypt*, il procedimento sta proseguendo nel merito in attesa di una possibile soluzione bonaria.

Telecom Italia ha inoltre promosso un'istanza nei confronti di Fastweb, in materia di condizioni economiche dei *kit* di interconnessione. L'Autorità ha svolto le attività di competenza, anche effettuando un'analisi del quadro regolamentare conseguente alla notifica di Fastweb, come operatore SMP, nel mercato della terminazione vocale. Tra le parti sono, altresì, in corso trattative finalizzate al raggiungimento di una soluzione negoziale della controversia.

Ubiquity ha instaurato una controversia nei confronti della società Vodafone in materia di accesso ed interconnessione alla propria rete mediante la fornitura del servizio di terminazione di SMS e di quantitativi di SMS. Gli uffici, conclusa l'attività istruttoria, stanno predisponendo la trasmissione degli atti alla Commissione per le infrastrutture e le reti.

Infine, l'Autorità ha avviato l'esame della controversia, instaurata su istanza di Fastweb nei confronti di Telecom Italia, in materia di condizioni economiche della raccolta del traffico, originato da rete mobile, diretto a numerazione non geografica di Fastweb.

Nella Tabella 3.2 è riportato l'elenco delle controversie, con il relativo stato, avviate nel periodo di riferimento.

Tabella 3.2. Controversie tra operatori di comunicazione elettronica
(1 maggio 2010 - 30 aprile 2011)

Data Arrivo	Istante	Controparte	Oggetto	Stato
8/06/10	Eutelia	Telecom Italia	Contributi attivazione ADSL	In corso
22/06/10	OKcom	Telecom Italia	Interconnessione Inversa	Archiviazione per rinuncia ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del regolamento
21/09/10	Sat House	Sky Italia	Simulcrypt	In corso
29/09/10	Telecom Italia	Teletu	Procedure di migrazione utenza rete fissa	Adottata delibera n. 124/10/CIR ai sensi dell'art. 4 del regolamento - In corso
29/09/10	Telecom Italia	Fastweb	Procedure di migrazione utenza rete fissa	Adottata delibera n. 96/10/CIR ai sensi dell'art. 4 del regolamento - Conclusa per conciliazione ai sensi dell'art. 9, comma 4 del regolamento.
22/10/10	Teletu	Telecom Italia	Procedure di migrazione utenza rete fissa	Rigetto misure cautelari ai sensi dell'art. 4 - In corso
3/11/10	Telecom Italia	Fastweb	Kit di interconnessione	In corso
18/11/10	Telecom Italia	Fastweb	Servizi raccolta NNG	In corso
24/11/10	Digitel Italia	Eutelia	Servizio ADSL Wholesale	In corso
9/12/10	10993	Telecom Italia	Accesso a NNG	Conclusa per conciliazione ai sensi dell'art. 9, comma 4 del regolamento
10/12/10	Fastweb	Telecom Italia	Procedure di portabilità	Rigetto misure cautelari ai sensi dell'art. 4 - Conclusa per conciliazione ai sensi dell'art. 9, comma 4 del regolamento.
14/12/10	Ubiquity	Vodafone	Fornitura del servizio di terminazione di SMS	In corso
24/03/11	Fastweb	Telecom	Servizi raccolta da rete mobile verso servizi offerti su NNG di FW	In corso

Fonte: Autorità

3.6. Il Sistema integrato delle comunicazioni e i singoli mercati che lo compongono

L'Autorità, con la delibera n. 555/10/CONS del 28 ottobre 2010, ha concluso il procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), avviato con la delibera n. 558/09/CONS del 6 ottobre 2009.

Nel suddetto procedimento, l'Autorità ha, preliminarmente, effettuato la valorizzazione del Sistema Integrato delle Comunicazioni relativa all'anno 2007-2008 e, successivamente, ha individuato i mercati rilevanti.

L'attività di analisi, condotta ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Testo Unico dei Servizi di *media* audiovisivi e radiofonici (di seguito TUSMAR), ha tenuto conto delle principali modifiche apportate a tale Testo dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

Nell'ambito del procedimento in considerazione, il processo di valorizzazione delle aree del SIC è stato particolarmente rigoroso, al fine di addivenire a dati certi su cui basare la successiva analisi dei singoli mercati.

In ossequio al disposto dell'articolo 43 del TUSMAR, tale analisi è stata svolta conformemente ai principi in materia di concorrenza, ma avendo come fine ultimo la tutela del pluralismo dell'informazione, che informa per legge le funzioni demandate all'Autorità.

Siffatta analisi, basata su sofisticati indicatori di informazione attiva e passiva e sull'applicazione di consolidati principi giuridici ed economici, ha evidenziato, da un lato, la significativa valenza di taluni mezzi di comunicazione di massa e, dall'altro, l'irrilevanza, ai fini della tutela del pluralismo, di alcune delle aree individuate nel TUSMAR.

In particolare, dall'indagine svolta è risultata:

a) la rilevanza dei mezzi di informazione classici: televisione, radio, quotidiani e periodici;

b) la mancanza di valenza, ai fini del pluralismo, dei mercati di cui alle seguenti aree: cinema, pubblicità esterna, editoria annuaristica, iniziative di comunicazioni di prodotti e servizi, e sponsorizzazioni. Ciò in seguito a motivazioni diverse, anche riconducibili all'ambito di indagine del SIC, limitato al lato *retail* di queste attività, ovvero alla presenza di normative esistenti che già disciplinano i diversi settori;

c) l'impossibilità di individuare uno specifico mercato dell'editoria elettronica, in quanto parte di un mercato più ampio – internet – che, pur di sicura valenza ai fini del pluralismo, non rientra, se non in parte, nelle aree menzionate dalla normativa vigente.

In considerazione dell'assoluta valenza di internet ai fini del pluralismo, soprattutto in un'ottica prospettica, e degli esiti raggiunti in merito alle altre aree del SIC ritenute irrilevanti ai fini della tutela del pluralismo, l'Autorità, nelle proprie conclusioni, ha ritenuto necessario sollecitare un intervento del legislatore, volto a ridefinire le aree economiche rilevanti ai fini di un'analisi a tutela del pluralismo. In tale segnalazione si è auspicato un approccio più flessibile di quello attuale, tale da prevedere, in capo all'Autorità, la possibilità di considerare anche i nuovi ambiti di attività che, per effetto dell'evoluzione tecnologica e di mercato, dovessero svilupparsi.

La successiva individuazione dei mercati rilevanti ha, quindi, riguardato i mezzi classici di informazione, anche se, comunque, si è analizzato in dettaglio il contesto competitivo e di mercato di tutte le aree economiche che compongono il SIC.

L'applicazione di una rigorosa metodologia basata su consolidati strumenti *anti-trust* e di tutela del pluralismo per l'analisi della sostituibilità fra i diversi mezzi di informazione, nonché la considerazione della più recente giurisprudenza, hanno consentito all'Autorità di identificare i seguenti mercati rilevanti:

- a) televisione in chiaro;
- b) televisione a pagamento;
- c) radio;
- d) quotidiani;
- e) periodici.

Le conclusioni descritte sono state raggiunte dall'Autorità al termine di una intensa e approfondita attività istruttoria, che ha previsto:

a) decine di audizioni con operatori del sistema (imprese attive nel settore, società di rilevazione ed associazioni di categoria);

b) richieste di informazioni a tutti i maggiori operatori dei mercati delle comunicazioni (oltre 400), con un ulteriore approfondimento informativo, piuttosto analitico, per i maggiori gruppi (circa 20), anche al fine di analizzare le relazioni di sostituibilità e di complementarità dei vari ambiti di attività del SIC, sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta;

c) incontri con istituzioni internazionali (Commissione europea, OFCOM, FCC) che hanno svolto attività simili;

d) acquisizione di dati e studi di mercato anche internazionali, che hanno consentito di effettuare, per tutte le aree analizzate, un confronto con le esperienze dei principali paesi esteri (*international benchmarking*);

e) uno studio *ad hoc* (su un campione di oltre 7.000 cittadini rappresentativo della popolazione italiana), condotto da una società di consulenza esterna – individuata a seguito di apposita gara – con l'ausilio dell'Autorità, volto ad analizzare attraverso metodologie antitrust (*SSNIP test*) e a tutela del pluralismo (uso dei *media* per informazione attiva e passiva) sia la sostituibilità dei mezzi di comunicazione per i consumatori finali sia la valenza di tali ambiti per il pluralismo dell'informazione;

f) lo svolgimento della consultazione pubblica nazionale.

A valle di tale intervento di individuazione ed analisi dei mercati rilevanti, l'Autorità ha poi avviato e successivamente concluso, con delibera n. 126/10/CONS del 23 marzo 2011, il procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni per l'anno 2009.

Il processo di valorizzazione ha mostrato come l'andamento del SIC, preso nel suo complesso abbia fatto registrare, nel 2009, una flessione pari al 5,2% dei ricavi complessivi (Tabella 3.3), in linea con quanto avvenuto a livello nazionale (nell'anno, la riduzione del PIL ai prezzi di mercato è stata proprio del 5,2%). La riduzione di reddito si è fatta sentire soprattutto nel comparto pubblicitario, che presenta caratteristiche cicliche, mentre sono cresciute alcune componenti a pagamento diretto (*pay tv*) e innovative (internet).

Tabella 3.3. Ricavi complessivi del SIC e delle relative aree economiche (2008-2009)

Aree economiche di cui all'art. 2, comma 1, lett. s), TUSMAR	Ricavi (Mln. euro) 2008	Ricavi (Mln. euro) 2009	Δ 2008/2009	Incidenza sul totale (2009)
1. Servizi di <i>media</i> audiovisivi e radio	9.465,14	9.287,15	-1,9%	40,4%
2. Stampa quotidiana e periodica (e agenzie di stampa)	7.426,90	6.554,51	-11,7%	28,5%
3. Editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di internet	1.360,15	1.341,91	-1,3%	5,8%
4. Cinema	1.328,28	1.224,14	-7,8%	5,3%
5. Pubblicità esterna	602,00	492,00	-18,3%	2,1%
6. Iniziative di comunicazione di prodotti e servizi	3.770,05	3.821,87	1,4%	16,6%
7. Sponsorizzazioni	295,65	271,86	-8,0%	1,2%
Totale	24.248,16	22.993,44	-5,2%	100,0%

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali e fonti varie

Dall'attività di analisi svolta dall'Autorità è, altresì, emerso come nessuno dei soggetti considerati abbia realizzato, nell'anno 2009, ricavi superiori al limite del 20 per cento dei ricavi complessivi del SIC, fissato dal legislatore nell'articolo 43, comma 9, del TUSMAR (Tabella 3.4).

Tabella 3.4. Principali soggetti operanti nel SIC (2008-2009, in %)

	2008	2009
Fininvest	13,75	13,34
Mediaset	11,35	11,40
Arnoldo Modandori Editore	2,4	1,95
RAI Radiotelevisione Italiana	11,93	11,80
News Corporation	10,58	11,58
Sky Italia	10,34	11,32
Fox International Channels Italy	0,24	0,26
RCS Mediagroup	4,71	4,12
Gruppo Editoriale L'Espresso	3,99	3,68
Seat Pagine Gialle	3,90	3,67
Altri operatori	51,14	51,79
Totale	100,0	100,0

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

3.7. L'Informativa economica di sistema

L'Autorità, con la delibera n. 116/10/CONS del 16 aprile 2010, ha rinnovato l'Informativa Economica di Sistema (di seguito IES) sotto vari aspetti, tra i quali la modulistica e le modalità di trasmissione, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza di tale indispensabile strumento di analisi e di monitoraggio delle imprese di comunicazione.

Infatti, la comunicazione IES è una dichiarazione annuale cui sono obbligati gli operatori dei settori della comunicazione, che riguarda i dati anagrafici ed economici sull'attività svolta dagli operatori interessati, consentendo di raggiungere una copertura settoriale pressoché totale relativamente ai seguenti ambiti di attività: televisione, radio, editoria quotidiana e periodica, editoria elettronica, pubblicità.

Proprio in ragione della sua natura censuale e dell'aggiornamento su base annuale, la IES rappresenta un patrimonio informativo di enorme valore, che consente all'Autorità di raccogliere gli elementi necessari per adempiere a precisi obblighi di legge, quali, tra l'altro, la valutazione annuale delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), la correlata definizione dei mercati rilevanti e la verifica delle relative posizioni dominanti, le analisi di settore sia nell'ambito della relazione annuale, sia in contesti procedurali (quali le indagini conoscitive).

Al fine di conseguire il duplice obiettivo di semplificare gli adempimenti cui sono tenuti gli operatori e di potenziare le funzionalità informative, si è proceduto a razionalizzare i molteplici modelli prima in vigore, nonché ad aggiornarli secondo un *format* unico, che tiene conto delle principali evoluzioni normative e di mercato per i settori monitorati e prevede una comunicazione più snella per gli operatori cosiddetti sottosoglia (aventi un fatturato inferiore a un milione di euro).

Contestualmente all'ottimizzazione sostanziale, è stata rinnovata la modalità di comunicazione dei dati IES, attraverso lo sviluppo di un sistema di modulistica elettronica che semplifica l'inserimento dei dati e consente sia una loro validazione iniziale, sia una successiva gestione automatizzata dei contenuti da parte del personale dell'Autorità.

La transizione alla nuova IES ha comportato una complessa attività gestionale, operativa e di analisi, richiedendo un lavoro sinergico e coordinato fra diversi uffici dell'Autorità, che può essere sintetizzata in tre fasi attraverso cui è stato completato il passaggio al nuovo sistema:

a) la preparazione del nuovo sistema (dall'approvazione della delibera n. 116/10/CONS il 16 aprile 2010 al rilascio del nuovo modello informatico il 15 luglio 2010);

b) l'invio delle comunicazioni della IES da parte dei soggetti obbligati (dal 15 luglio al 30 settembre 2010);

c) il sollecito agli operatori mancanti e la verifica delle comunicazioni inviate a partire dal 30 settembre 2010.

Con riferimento alla prima fase, sin dall'approvazione della delibera n. 116/10/CONS si è proceduto a definire le caratteristiche del nuovo modello e il sistema informativo per l'invio e l'acquisizione automatica della modulistica nell'ambito del *database* detenuto dall'Autorità.

Nel complesso, la predisposizione del modello, oltre a rispondere all'esigenza di semplificazione già menzionata, consente di evitare duplicazioni delle richieste avanzate alle imprese, nonché di migliorare la produttività dell'Istituzione, migliorando la qualità e l'attendibilità dei dati acquisiti.

Le scelte relative al sistema informativo e alle modalità di trasmissione hanno tenuto in considerazione la necessità di rendere più flessibile la gestione della IES, pur mantenendo una continuità del dato, visto che la natura delle informazioni economiche da richiedere può mutare nel tempo, conseguentemente a variazioni normative, di mercato e/o tecnologiche. Inoltre, l'Autorità ha recepito le indicazioni del Codice dell'amministrazione digitale, adottando, per la trasmissione della comunicazione, lo *standard* della posta elettronica certificata.

Per agevolare la transizione al nuovo sistema e illustrare tutte le principali innovazioni, è stato organizzato, nel mese di luglio 2009, un incontro con le maggiori associazioni di settore, suddivise per attività principale (editoria, radiotelevisivo, concessionarie di pubblicità).

Il modello è stato rilasciato, come previsto, in data 15 luglio 2010. Sul sito sono state pubblicate, inoltre, le informazioni e le delucidazioni sulle voci del modello e i chiarimenti circa le modalità di compilazione del medesimo (Guida alla compilazione), sia dei singoli settori (Istruzioni per la compilazione dei quadri di attività – settore editoriale, radiotelevisivo e concessionarie di pubblicità).

Nella seconda fase – la comunicazione dei moduli da parte delle imprese – l'Autorità è stata investita da un'intensa attività di supporto e collaborazione con i soggetti obbligati, volta alla risoluzione delle criticità e problematicità emerse nella predisposizione e invio dei nuovi modelli. A tale scopo, sono stati messi a disposizione degli operatori numerosi strumenti attraverso cui è stata fornita assistenza nella compilazione e trasmissione del modello: (i) il *contact center* per la risoluzione delle problematiche meno complesse e standardizzate; (ii) la predisposizione di un indirizzo di posta elettronica info_ies@agcom.it per eventuali problemi tecnici; (iii) infine, la possibilità di contattare gli Uffici incaricati per la gestione diretta e la risoluzione delle criticità di maggiore portata.

Per completezza, si segnala che il servizio di *contact center* ha risposto ad una ragguardevole mole di richieste. Il numero complessivo di contatti ricevuti al *contact center*, in ordine alla IES, nel periodo consentito per la trasmissione della modulistica, ossia dal 15 luglio 2010 al 30 settembre 2010, è stato, infatti, pari a 1.277 (di cui il 92% attraverso il canale telefonico, ed il restante 8% tramite *e-mail*). Successivamente alla scadenza dei termini per l'invio del modulo, i contatti si sono ovviamente ridotti.

Dopo la scadenza del termine, è iniziata un'accurata e articolata attività di verifica delle informazioni raccolte e gestite dalla nuova IES. Tale attività di riscontro ha interessato sia i soggetti obbligati sia le informazioni trasmesse.

3.8. I procedimenti in materia di posizioni dominanti e di attività di verifica delle operazioni di concentrazione e intese nel SIC

Secondo quanto previsto dall'art. 43 del Testo Unico dei Servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, l'Autorità, a seguito di notifica di operazioni di concentrazione ed intese da parte dei soggetti che operano nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) e, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, in conformità ai criteri e ai principi delineati nel comma 2 dell'art. 43, è tenuta a verificare che non si costituiscano, nel SIC e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che non siano superati i limiti stabiliti dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con la delibera n. 646/06/CONS del 6 novembre 2006 (recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell'attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel Sistema integrato delle comunicazioni), e con riferimento a tali attività di verifica, alla data del 30 aprile 2011, per quanto concerne le operazioni di concentrazione e le intese superiori alle soglie di fatturato di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento, sono state assunte n. 10 delibere di non avvio dell'istruttoria da parte del Consiglio dell'Autorità e 28 determinazioni di non avvio dell'istruttoria da parte della Direzione contenute audiovisivi e multimediali. I dati attestanti il volume di attività espletato nell'arco temporale intercorrente tra il mese di maggio 2010 e il mese di aprile 2011, con riguardo alle attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel SIC, sono riportati nella Tabella 3.5.

Tabella 3.5. *Verifica del rispetto dei principi di cui all'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni e integrazioni*

Operazioni sottoposte a verifica	44
Assunte con delibera	10
Assunte con determina	28
Operazioni Infragruppo	6
Provvedimenti in trattazione	52

Fonte: Autorità

Il trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze radiotelevisive ai sensi dell'art. 14 del Codice delle comunicazioni elettroniche

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) prevede che i diritti di uso delle frequenze con limitata disponibilità di banda e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia con le modalità di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo. Soltanto

a seguito della digitalizzazione del segnale radiotelevisivo tale procedura ha potuto trovare applicazione anche per l'ambito radiotelevisivo. In particolare, viene previsto per gli operatori di rete l'obbligo di notificare il trasferimento in questione al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni, nonché all'Autorità, la quale deve svolgere una verifica previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, affinché si definisca che l'operazione in questione non falsi la concorrenza nell'ambito del mercato di riferimento. Successivamente, una volta completate le attività di verifica, l'Autorità comunica il provvedimento al Ministero perché dia l'autorizzazione in questione. Con riferimento alle procedure previste all'art. 14 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nel corso del 2010 sono stati avviati dall'Autorità n. 10 procedimenti, di cui n. 3 sono stati già definiti con delibera mentre n. 7 risultano in trattazione.

Ricognizione delle misure stabilite dalla delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005 recante "Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112"

Con la delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005 recante "Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112" l'Autorità aveva adottato alcune misure di riequilibrio del mercato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 249/97, nei confronti delle società RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a., R.T.I. s.p.a. e Publitalia'80 s.p.a., volte a ripristinare una situazione di maggiore equilibrio nel mercato televisivo e delle relative fonti di finanziamento. L'art. 3 della medesima delibera aveva previsto una clausola di rivedibilità delle misure alla luce dell'evoluzione dello scenario competitivo e, in ogni caso, all'esito della verifica delle quote del Sistema integrato delle comunicazioni.

Nel mese di ottobre 2010 la società R.T.I. ha prospettato all'Autorità l'intenzione di avvalersi della società Publitalia'80, concessionaria per la raccolta pubblicitaria sui propri canali analogici diffusi in *simulcast*, per la raccolta pubblicitaria relativa alla propria offerta gratuita erogata su reti televisive digitali terrestri e della società Digitalia, costituita in adempimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, della delibera n. 136/05/CONS, per la raccolta pubblicitaria relativa alla propria offerta a pagamento su reti digitali terrestri, illustrando le ragioni di tale nuova organizzazione. Nel mese di dicembre 2010 è stato comunicato alla società R.T.I. che la modalità organizzativa prospettata, alla luce dell'evoluzione dello scenario tecnologico e di mercato e delle risultanze dell'analisi dei mercati rilevanti del settore televisivo nell'ambito del SIC, non appariva in pregiudizio della *ratio* delle misure adottate dall'Autorità con la delibera n. 136/05/CONS, fermi restando gli altri obblighi di comunicazione e di non discriminazione previsti dalla citata delibera in capo alla concessionaria Publitalia. In tale contesto, l'Autorità ha ritenuto necessario effettuare una ricognizione delle misure stabilite dalla delibera n. 136/05/CONS e delle sue modalità di attuazione, alla luce della suddetta clausola di rivedibilità di cui all'articolo 3 della medesima delibera, nonché delle rilevanti novità del quadro normativo, regolamentare, tecnologico e di mercato relativo alla radiodiffusione televisiva intervenute dopo l'adozione della citata delibera – quale, ad esempio, l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del SIC, effettuata dall'Autorità con la delibera n. 555/10/CONS del 15 novembre 2010 – al fine di individuare quali misure risultassero ancora vigenti. Pertanto, con la delibera n. 70/11/CONS del 16 febbraio 2011, l'Autorità ha provveduto a effettuare tale ricogni-

zione, stabilendo che le misure adottate con la delibera n. 136/05/CONS che si intendono tuttora in vigore sono:

a) la misura di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 2, relativa all'obbligo imposto a RAI e RTI di destinazione di capacità trasmissiva a fornitori di contenuti indipendenti, nell'ambito della quota del 40 per cento di capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, conformemente alle prescrizioni stabilite dalle delibere n. 109/07/CONS e n. 645/07/CONS, la quale mantiene la sua vigenza fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;

b) la misura di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 2), relativa al divieto imposto a RTI di trasmettere messaggi pubblicitari nella programmazione televisiva digitale terrestre diversa dal *simulcast* in misura superiore al 12 per cento di ogni ora a partire dal 30 giugno 2005, la quale mantiene la sua vigenza fino alla data prevista dalla legge per la cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, salva la sua rivedibilità;

c) la misura di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), n. 2), relativa all'obbligo imposto a Publitalia'80 di praticare condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie nella vendita di spazi pubblicitari, dando separata evidenza degli eventuali sconti applicati ai singoli prodotti secondo le modalità definite dall'articolo 2, comma 6, della medesima delibera, la quale mantiene la sua vigenza fino alla cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica.

3.9. I servizi di *media* audiovisivi

A seguito delle modifiche apportate al Testo unico della radiotelevisione dal decreto legislativo n. 44 del 2010, ora Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici (decreto di recepimento della direttiva 2007/65/CE, ora 2010/13/UE), il quadro definitorio dei soggetti che forniscono servizi televisivi è stato profondamente innovato. La nuova definizione di "servizi di *media* audiovisivi" include i servizi che sono sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di *media* e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Tale fornitura può avvenire in modalità lineare e non lineare, a seconda che il servizio venga fornito per la visione, rispettivamente, simultanea di programmi sulla base di un palinsesto oppure al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di *media*.

L'Autorità, sulla base delle competenze ad essa assegnate dal citato decreto, stante la particolare novità e rilevanza della materia oggetto di regolamentazione, ha sottoposto a consultazione pubblica, con le delibere nn. 258/10/CONS e 259/10/CONS del 26 maggio 2010, due schemi di regolamento concernenti rispettivamente la prestazione di servizi di *media* audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica e la fornitura di servizi di *media* audiovisivi a richiesta. A seguito dell'esame dei contributi pervenuti e delle audizioni con i diversi soggetti intervenuti nel corso della consultazione, con le delibere nn. 606/10/CONS e 607/10/CONS del 25 novembre 2010 sono stati adottati, rispettivamente, il regolamento concernente la prestazione di servizi di *media* audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1-*bis*, del Testo unico e il regolamento in materia di fornitura di servizi di *media* audiovisivi a richiesta ai sensi dell'articolo 22-*bis* del Testo unico.

I citati regolamenti, adottati in esecuzione della competenza attribuita all'Autorità in ordine alla disciplina per il rilascio dei titoli abilitativi necessari per l'esercizio delle menzionate attività, in linea con la direttiva 2010/13/UE e con il decreto di recepimento hanno provveduto a definire con precisione il campo di applicazione.

In primo luogo, sono esclusi dall'obbligo di richiedere un titolo abilitativo i servizi inerenti a ogni forma di corrispondenza privata (ad. es., i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari), nonché tutti i servizi la cui finalità principale non coincide con la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale. Sono, inoltre, esclusi i servizi prestati nell'ambito di attività a prevalente carattere non economico e che non siano in concorrenza con emittenti radiotelevisive. Al fine di attribuire concretezza a tale previsione di origine comunitaria, l'Autorità ha circoscritto il campo di applicazione del regolamento solo ai professionisti che sono effettivamente provvisti di capacità competitiva, individuandoli presuntivamente in coloro che hanno una soglia minima di ricavi annui derivanti da attività tipicamente radiotelevisive (pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento) superiore a 100.000 euro. Sono esclusi, pertanto, i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati che provvedono alla selezione e all'organizzazione dei contenuti medesimi a fini di condivisione o di scambio nell'ambi-

to di comunità di interesse, tranne nel caso in cui sussistano, in capo ai soggetti che provvedono all'aggregazione dei contenuti medesimi, sia la responsabilità editoriale, in qualsiasi modo esercitata, sia uno sfruttamento economico. Mentre lo sfruttamento economico è facilmente individuabile, affinché si determini la responsabilità editoriale, sono invece richiesti due elementi concorrenti: l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo nel caso dei servizi a richiesta. Pertanto, i siti che non selezionano *ex ante* i contenuti generati dagli utenti, ma effettuano una mera classificazione dei contenuti stessi, non rientrano nel campo di applicazione della norma.

Per quanto riguarda le esclusioni specifiche dall'obbligo di specifico titolo abilitativo, per i servizi lineari è stata prevista l'esclusione per i palinsesti identificati da un unico marchio di durata inferiore a ventiquattro ore settimanali con l'esclusione delle ore di programmazione in replica o le immagini fisse, in analogia con quanto previsto per le emittenti terrestri operanti in tecnica digitale, nonché per i servizi di *media* audiovisivi a circuito chiuso per gruppi chiusi di utenti, quali, a titolo esemplificativo, le diffusioni sonore o audiovisive all'interno delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti, delle metropolitane, dei mezzi di trasporto e le diffusioni sonore o audiovisive all'interno di locali commerciali; per i servizi a richiesta, l'esclusione è stata prevista per la fornitura di cataloghi composti esclusivamente di programmi già trasmessi in modalità lineare e per l'offerta di contenuti che, pur identificata da uno specifico marchio, non si configura come un catalogo autonomamente accessibile dal pubblico.

Per quanto riguarda le radio trasmesse via *web* è stata introdotta una disciplina solo per la radio lineare, mentre resta esclusa quella a richiesta che pertanto non necessita di alcun titolo abilitativo.

Sono infine esclusi i quotidiani *online* e le versioni elettroniche di giornali e periodici, i siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo, i giochi d'azzardo con posta in denaro, comprese le lotterie, le scommesse e altre forme di servizi di giochi d'azzardo, nonché i giochi in linea e i motori di ricerca, ma non le trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo o di fortuna.

In merito all'autorizzazione prevista, in linea con quanto indicato dal Testo unico, è stato diversificato il regime autorizzatorio per le due fattispecie. Per quanto riguarda i servizi lineari, è stato previsto l'istituto del silenzio-assenso attraverso il tacito accoglimento della domanda senza necessità di espresso rilascio del titolo abilitativo, sicché i soggetti che presentano la domanda si intendono autorizzati entro 30 giorni dalla sua presentazione, salva l'adozione, entro il medesimo termine, di un motivato provvedimento di diniego da parte dell'Autorità in mancanza dei requisiti. Per i servizi a richiesta occorre, invece, presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che consente di iniziare l'attività oggetto della segnalazione dalla data della presentazione della medesima ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/90, ferma restando la possibilità per l'Autorità, in caso di accertata carenza dei requisiti, di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività nel termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione.

Per i soggetti che si sono costituiti in data successiva all'entrata in vigore dei regolamenti, la richiesta di autorizzazione o la segnalazione certificata vanno presentate decorso un anno dalla data di avvio del servizio in modo da poter verificare se, in base ai ricavi percepiti nel corso dell'anno, essi rientrino o meno nel campo di applicazione previsto.

3.10. La televisione digitale terrestre

La pianificazione delle frequenze

Nel corso degli ultimi dodici mesi sono proseguite le attività di pianificazione in attuazione di quanto stabilito dalla normativa vigente e di quanto stabilito con la delibera n. 163/06/CONS, recante "Atto di indirizzo – approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale". Tali attività, finalizzate alla revisione e all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze e alla realizzazione di una razionale conversione del sistema radiotelevisivo dalla tecnica analogica a quella digitale, sono subordinate a quanto deciso dalla Conferenza regionale delle radiocomunicazioni (RRC06), tenutasi a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno del 2006, organizzata dal Settore Radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni per la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale nelle bande di frequenze 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la radiodiffusione televisiva), nei paesi della regione 1, situati a ovest del meridiano 170°E e a nord del parallelo 40°S e nella Repubblica islamica dell'Iran.

Nell'attività di pianificazione sono state, altresì, attuate le previsioni di cui all'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", modificato dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua il 2012 quale termine ultimo per il passaggio al digitale, e, in ultimo, dall'art. 1 (commi 8-12) della legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)".

L'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, al fine di rispettare il termine di *switch-off* delle trasmissioni analogiche, fissato al 2012 dalla legge n. 66/2001 e successive modificazioni, nonché di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, disponeva che fosse definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva terrestre in tecnica digitale, con l'indicazione delle aree interessate e delle rispettive scadenze. Tale decreto, adottato il 10 settembre 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, ha fissato le tempistiche per la definitiva conversione in Italia della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, prevedendo la suddivisione dell'Italia in 16 aree tecniche, stabilendo nel contempo il relativo calendario di *switch-off* nelle singole aree. Tale decreto è stato successivamente modificato con il decreto 10 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2009, ulteriormente modificato dal decreto 19 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 18 dicembre 2010.

La delibera n. 181/09/CONS recante "Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri", approvata dall'Autorità in data 7 aprile 2009 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, stabilisce l'uso della tecnica SFN (*single frequency network*) per ottimizzare l'utilizzo della risorsa radioelettrica e pianificare così il maggior numero di reti televisive da suddividere tra reti nazionali e locali (riserva di un terzo secondo la normativa vigente), fissando nel numero di 21 le reti nazionali in tecnica DVB-T da pianificare, con copertura approssimativamente pari all'80% del territorio nazionale, e nel numero di 4 le reti nazionali in tecnica DVB-H. I criteri identificati nella summenzionata delibera sono stati successivamente richiamati dall'art. 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2008", anche per rispondere alla procedura di infrazione n. 2005/5086. Tale intervento normativo ha modificato l'art. 8-*novies*, comma 4, della legge 6 giugno 2008, n. 101 e ha stabilito che nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze i diritti d'uso delle frequenze per le reti televisive digitali siano assegnati in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS.

In attuazione di quanto stabilito da questo rinnovato contesto normativo e regolamentare, nelle riunioni del Consiglio del 3 giugno 2010 e del 15 giugno 2010, l'Autorità ha adottato la delibera n. 300/10/CONS che detta i criteri generali per il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale. La delibera individua 25 reti nazionali digitali terrestri e relative frequenze associate – in particolare, 16 reti in tecnica DVB-T, ai sensi di quanto previsto al punto 6, lettera b) dell'allegato A alla delibera n. 181/09/CONS, 3 reti in tecnica DVB-H, con vincolo di destinazione d'uso sulla base delle deliberazioni dell'Autorità, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, ai sensi di quanto indicato al punto 6, lettera d) dell'allegato A alla delibera n. 181/09/CONS, e 5 reti in tecnica DVB-T e 1 rete in tecnica DVB-H, ai sensi di quanto previsto al punto 6, lettera f) dell'allegato A alla delibera n. 181/09/CONS – ed elenca le frequenze che possono essere assegnate alle emittenti televisive e agli operatori in base ai criteri di cui alla delibera n. 181/09/CONS, riservando al contempo almeno un terzo delle risorse di frequenze, nelle singole aree tecniche, alle emittenti televisive locali.

Rispettando le tempistiche fissate, l'Autorità ha indetto e convocato i tavoli tecnici che hanno visto la partecipazione di tutti i soggetti interessati e ha adottato le seguenti delibere di pianificazione di dettaglio nelle aree tecniche che man mano hanno attuato il passaggio alla tecnologia digitale:

a) delibera n. 475/10/CONS del 16 settembre 2010, recante il Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica corrispondente al territorio ricomprendente le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma;

b) delibera n. 603/10/CONS del 22 novembre 2010, recante il Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nelle aree tecniche 5, 6 e 7, corrispondenti al territorio delle regioni Emilia Romagna, Veneto (incluse le province di Mantova e Pordenone) e Friuli Venezia Giulia.

Tali delibere si aggiungono a quelle già precedentemente adottate a partire dal 2007 e che hanno interessato le aree tecniche riferite alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte occidentale, Trentino Alto Adige, Lazio, esclusa la provincia di Viterbo, e alla Campania. Allo stato, il processo di digitalizzazione ha già interessato circa il 70% delle famiglie italiane.

Va rilevato che nella pianificazione di dettaglio delle successive aree tecniche, non ancora definita, occorre tenere conto della significativa novità introdotta dalla richiamata legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010), che ha stabilito la destinazione della sottobanda 790-862 MHz (canali da 61 a 69 UHF) per i sistemi mobili a larga banda a partire dal 1° gennaio 2013. Tali canali pertanto non sono più disponibili per la radiodiffusione televisiva.

In parallelo a quanto sopra riportato, è stata condotta una intensa attività internazionale al fianco del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni, finalizzato a massimizzare le possibilità di utilizzo delle frequenze ben oltre quanto pianificato per l'Italia dalla Conferenza di Ginevra del 2006, attraverso accordi bilaterali con i Paesi confinanti. In tale ambito si sono tenuti proficui incontri con le competenti amministrazioni di Francia, Svizzera, Slovenia, Croazia e Malta.

Si vuole da ultimo sottolineare l'importanza che ha avuto sull'insieme delle attività sopra descritte, il sistema di gestione *on-line* del Catasto nazionale delle frequenze, avviato a gennaio 2009. Il Catasto (di cui si parla più diffusamente nel paragrafo 3.22 della presente Relazione) nel corso dell'ultimo periodo si è affermato come un importante strumento di conoscenza del sistema radiotelevisivo italiano e come un punto di riferimento per numerose attività tecniche e amministrative tra cui, in particolare, quelle legate all'attuale processo di transizione alla televisione digitale terrestre. L'aggiornamento *on-line* dei dati da parte degli operatori consente un costante monitoraggio delle dinamiche che caratterizzano l'utilizzo dello spettro elettromagnetico di radiodiffusione e permette pertanto di svolgere le attività di competenza relative alla pianificazione sulla base di informazioni sempre più accurate e aderenti alla realtà esistente. Ad esempio, in occasione della convocazione dei tavoli tecnici previsti nell'ambito dei procedimenti di pianificazione delle aree tecniche, l'Autorità si è avvalsa di elenchi aggiornati in tempo reale dei soggetti da convocare estratti dal Catasto.

Anche per l'attività di pianificazione vera e propria, i dati del Catasto, riscontrati in parte anche con gli esiti dei sopralluoghi sul campo, si sono rivelati una fonte preziosa di informazioni, ben strutturate e con un grado di affidabilità in costante aumento, utilizzate per le elaborazioni svolte dall'Autorità, nonché per le analisi effettuate congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni.

Le procedure per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza

Con la delibera n. 497/10/CONS del 23 settembre 2010 l'Autorità ha approvato, sulla base dei criteri stabiliti dalla delibera n. 181/09/CONS, le procedure per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza.

Il regolamento prevede una procedura di *beauty contest* per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze in gara sulla base di graduatorie distinte per ciascun sottoinsieme. Infatti, le frequenze (canali) assegnabili sono 6, suddivise in tre sottoinsiemi, nominati A, B e C; nel primo sottoinsieme sono contenute 3 frequenze, nel secondo 2 frequenze e nel terzo 1 frequenza. I lotti nei sottoinsiemi A e B sono pianificati per l'uso con sistemi di tipo DVB-T, mentre il lotto nel sottoinsieme C è pianificato per l'uso con sistemi avanzati di radiodiffusione digitale in tecnica DVB-H o in alternativa DVB-T2. Con riferimento alle modalità di partecipazione alla gara, la delibera stabilisce che

i diritti d'uso dei lotti in gara nel sottoinsieme A sono assegnati mediante procedure cui non possono partecipare operatori esistenti eventualmente integrati che, prima della conversione delle reti analogiche e della razionalizzazione dei canali (multiplex) digitali terrestri, avevano la disponibilità di due o più reti televisive nazionali in tecnica analogica. Tenuto conto della Decisione della Commissione europea del 20 luglio 2010 con la quale, a seguito della richiesta avanzata dalla società Newscorp, la Commissione ha parzialmente modificato il punto 9.1 della Decisione assunta il 2 aprile 2003 nel caso COMP/M.2876, è stato inoltre stabilito che l'operatore di cui alla Decisione può partecipare alle procedure per uno solo dei lotti nel sottoinsieme A. Il diritto d'uso del lotto in gara nel sottoinsieme C è assegnato mediante una procedura cui possono partecipare solo operatori non DBV-H e, in ogni caso, non possono partecipare gli operatori di tipo B che attualmente esercitano 3 reti nazionali in tecnica analogica.

Le eventuali offerte saranno comunque soggette ad un *cap*. Nel caso degli operatori di tipo B che attualmente esercitano 3 reti nazionali in tecnica analogica il tetto è fissato a un multiplex. Nel caso dell'operatore di tipo B che attualmente esercita 2 reti nazionali in tecnica analogica il tetto è fissato a due multiplex. In ogni caso, in esito alla procedura di gara, nessun operatore potrà ottenere più di 5 multiplex nazionali DVB-T. All'interno di ciascun sottoinsieme sono redatte graduatorie distinte per ciascun lotto (frequenza) e la formazione delle graduatorie avviene mediante l'attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri: i) piano tecnico dell'infrastruttura; ii) piano commerciale dell'offerta dei servizi, dei rapporti con l'utenza, delle previsioni di mercato, degli obiettivi commerciali, nel rispetto delle norme di legge applicabili; iii) carattere innovativo dell'offerta.

La procedura di gara prevede anche misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza, previste al Capo III della delibera, ed in particolare relative alla cessione della capacità trasmissiva (art. 4) e alla realizzazione delle reti da parte degli operatori nuovi entranti (art. 5).

Con riferimento alla prima misura, la delibera stabilisce che l'operatore di rete di radiodiffusione terrestre, eventualmente integrato, che aveva, prima della conversione delle reti analogiche e della razionalizzazione dei canali (multiplex) digitali terrestri, la disponibilità di due o più reti televisive nazionali in tecnica analogica e che si trovi nelle condizioni di esercitare 5 multiplex nazionali DVB-T, ivi comprendendo le reti digitali derivanti da conversione dell'analogico e le esistenti reti nazionali DVB-T soggette a razionalizzazione, è tenuto a cedere il 40% della capacità trasmissiva del multiplex oggetto di eventuale aggiudicazione a fornitori di contenuti indipendenti, a condizioni contrattuali non inferiori ai limiti temporali previsti dalla delibera (almeno cinque anni dopo la data dello *switch-off* nazionale) ed economiche di offerta della predetta capacità trasmissiva, che devono essere eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi effettivamente sostenuti nella fornitura dei servizi. A seguito della comunicazione da parte degli operatori interessati (RAI, Elettronica Industriale e Telecom Italia Media Broadcasting), ed effettuate le necessarie interlocuzioni, l'Autorità è tenuta ad approvare le condizioni contrattuali ed economiche di offerta della capacità trasmissiva. A seguito della definitiva approvazione delle predette condizioni da parte dell'Autorità, gli operatori acquisiscono la manifestazione di interesse da parte dei fornitori di contenuti indipendenti che intendono usufruire della capacità trasmissiva di cui al citato articolo, alle condizioni contrattuali ed economiche approvate dall'Autorità.

Con riferimento alla misura relativa alla realizzazione delle reti da parte degli operatori nuovi entranti, la delibera stabilisce che questi ultimi godono di un diritto di accesso,

a condizioni economiche orientate ai costi, ai servizi di trasmissione degli operatori che già dispongono di reti televisive (analogiche o digitali) con un grado di copertura superiore al 75% della popolazione nazionale, indipendentemente dalla loro partecipazione alla procedura. Tali operatori sono obbligati ad offrire i servizi in questione ai predetti aggiudicatari per un periodo di 5 anni dalla data dell'effettivo accesso a tali servizi. La delibera stabilisce altresì che un eventuale rifiuto potrà essere giustificato solo da ragioni di obiettiva impossibilità che costituiranno oggetto di controllo da parte dell'Autorità.

Le caratteristiche dei decodificatori per la ricezione dei programmi televisivi in tecnica digitale e sulle iniziative utili all'adozione di un "decoder unico"

Come già illustrato nella scorsa Relazione annuale, con delibera n. 523/09/CONS del 14 settembre 2009, l'Autorità ha avviato un'istruttoria finalizzata a: a) accertare le caratteristiche delle diverse tipologie di apparati per la ricezione dei segnali televisivi digitali attualmente commercializzati in Italia; b) effettuare la ricognizione dello stato degli accordi di cessione delle licenze per i sistemi di accesso condizionato alla luce della normativa di settore; c) pervenire, sentite le Associazioni dei consumatori, alla messa a punto di un sistema di classificazione dei *decoder* presenti sul mercato nazionale per fornire ai consumatori un ulteriore strumento di conoscenza che consenta una maggiore consapevolezza nell'acquisto e nell'utilizzo di tali apparati; d) individuare tutte le iniziative utili all'adozione di un "decoder unico", in relazione all'evoluzione tecnologica e di mercato in corso, con l'obiettivo di tutelare più efficacemente gli interessi degli utenti nel rispetto del quadro comunitario.

Nel corso dell'istruttoria in esame l'Autorità ha audito numerose associazioni e operatori del mercato e raccolto, tramite appositi questionari inviati a costruttori e distributori del settore, una considerevole mole di dati e di informazioni tecniche relative ai ricevitori digitali funzionanti su tutte le piattaforme trasmissive (terrestre, satellite, IPTV e web TV) compresi i c.d. *Televisori Internet Enabled*. Inoltre, nel corso di tali attività l'Autorità ha proceduto alla ricognizione della conformità degli accordi di cessione delle licenze per i sistemi di accesso condizionato alla luce della normativa di settore, anche sulla base delle informazioni ricevute dagli operatori del mercato. Alla luce dei risultati conseguiti, l'Autorità è pervenuta a un sistema di classificazione dei *decoder*, che è stato discusso con le Associazioni dei consumatori nell'ambito del Tavolo Permanente di confronto convocato ai sensi della delibera n. 662/06/CONS.

Sulla base della normativa vigente in materia e degli esiti delle predette attività, l'Autorità ha rilevato che un'eventuale imposizione relativa all'adozione di un "decoder unico" non risulta né coerente con i principi di proporzionalità e ragionevolezza stabiliti dall'ordinamento comunitario e nazionale, né compatibile con i principi sanciti dal Trattato UE in materia di libera circolazione delle merci e dei servizi. Inoltre, il mancato obbligo di un "decoder unico" è giustificato anche in considerazione della numerosità di tipologie di apparati decodificatori esistenti attualmente nel mercato in ordine a tutte le piattaforme di distribuzione e dei vari livelli di funzionalità integrate, di cui molti dei vari apparati riceventi oggi dispongono. Tuttavia, l'Autorità ha ritenuto che l'introduzione di un sistema di classificazione degli apparati riceventi che valga per tutte le piattaforme trasmissive, con la finalità di fornire agli utenti un utile ed ulteriore strumento orientativo per individuare la tipologia di *decoder* più adatta alle proprie esigenze, sia invece conforme al quadro normativo esistente e rispondente agli obiettivi dell'istruttoria avviata con la delibera n. 523/09/CONS.

Pertanto, l'Autorità, con la delibera n. 630/10/CONS del 9 dicembre 2010, ha sottoposto a consultazione pubblica uno schema di classificazione dei decodificatori per la ricezione dei programmi televisivi in tecnica digitale, nonché le relative modalità di implementazione e diffusione al pubblico. Lo schema di classificazione in consultazione identifica gli apparati di ricezione (*decoder*, televisori integrati, etc.) associandovi un numero decrescente in base alle capacità di fruizione delle diverse piattaforme e al grado di integrazione di diverse tecnologie e servizi (un prodotto contraddistinto dal numero 6 è dotato di minori funzioni rispetto ad un prodotto contraddistinto dal numero 1), con l'obiettivo di fornire un ulteriore utile strumento orientativo ai consumatori, più coerente con le diverse esigenze tecnologiche e di consumo di servizi di comunicazione elettronica. Infine, la consultazione propone alcune iniziative per rendere più efficace l'implementazione e la diffusione della classificazione al pubblico e aumentare l'efficacia e il grado di conoscenza della classificazione da parte dei consumatori.

Il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre

L'art. 32, comma 2, del Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, come introdotto dal decreto legislativo n. 44/2010, ha affidato all'Autorità il compito di adottare un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e di stabilire, con proprio regolamento, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal citato articolo. La norma, mentre assegna all'Autorità l'individuazione di criteri e metodi idonei a favorire un utilizzo semplice del sistema (in linea con le pregresse abitudini degli utenti), affida al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni la competenza ad assegnare le numerazioni a ciascun canale sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità.

Nell'esercizio delle competenze affidatele dalla norma in questione, stante la particolare novità e rilevanza della materia oggetto di regolamentazione, nonché al fine di approfondire gli aspetti relativi alle abitudini e alle preferenze degli utenti, con la delibera n. 122/10/CONS del 16 aprile 2010, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e le relative condizioni di utilizzo. Nell'ambito della medesima consultazione pubblica, l'Autorità, al fine di facilitare l'utilizzazione dei decodificatori da parte degli utenti, ha sottoposto a consultazione anche una proposta di integrazione della delibera n. 216/00/CONS, recante "Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato", con la quale si intendeva introdurre nei decodificatori, anche integrati nei televisori, comprese le apparecchiature di consumo destinate esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali in chiaro, una modalità di navigazione aggiuntiva che, attraverso una opportuna grafica, consentisse di accedere alla visione del canale prescelto senza dover digitare il numero di canale. Alla consultazione hanno

partecipato, con contributi scritti e audizioni, oltre 40 soggetti (operatori nazionali e locali e associazioni rappresentative di emittenti e di consumatori, enti locali).

In relazione alle prime risultanze istruttorie e al fine di disporre di dati aggiornati utili a verificare "le abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali" (risalendo all'anno 2005 gli ultimi dati disponibili sulla pre-sintonia del telecomando forniti dalla società Auditel), l'Autorità ha ritenuto opportuno commissionare a una società indipendente un'indagine di mercato circa le abitudini e le preferenze degli utenti nella sintonizzazione dei canali sul telecomando della televisione analogica e digitale terrestre. La società è stata individuata mediante selezione a evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, indetta con delibera n. 220/10/CONS del 12 maggio 2010. Dai risultati dell'indagine di mercato effettuata dalla società Demoskopea s.p.a., risultata aggiudicataria del servizio, è emerso che circa il 70% degli utenti è dotato di un *decoder* digitale terrestre o di un televisore integrato e che una percentuale significativa di essi (il 57%) ha ordinato i programmi secondo le proprie preferenze. Per quanto riguarda le abitudini sul telecomando, il sondaggio ha evidenziato la prevalenza nelle prime posizioni del telecomando (numeri da 1 a 9) delle emittenti nazionali ex analogiche. In particolare, l'ottava posizione ha visto una nettissima prevalenza di un canale nazionale rispetto ai canali locali; nella nona posizione è emersa una presenza delle emittenti locali pari al 29,2% e delle emittenti nazionali pari al 69,7% per l'ascolto solo digitale e, rispettivamente, del 39,4% e del 59,5% per l'ascolto analogico e digitale. I risultati del sondaggio hanno quindi confermato la correttezza dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione che attribuiva i numeri da 1 a 9 alle emittenti nazionali e da 10 a 19 alle emittenti locali.

Alla luce di tutti dati acquisiti, e nel rispetto delle abitudini e delle preferenze degli utenti, l'Autorità, nelle sedute dell'8 e del 15 luglio 2010, con delibera n. 366/10/CONS, ha quindi approvato il Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e le relative condizioni di utilizzo, secondo la seguente ripartizione:

a) ai canali generalisti nazionali (ex analogici) sono assegnati i numeri da 1 a 9 e, comunque, almeno il numero 20 per le emittenti che non trovano collocazione nel primo intervallo;

b) alle emittenti locali sono assegnati i numeri da 10 a 19 e da 71 a 99, ripetuti con la stessa successione anche per il secondo e terzo arco di numerazione, nonché tutto il settimo arco di numerazione per le esigenze di crescita della nuova offerta digitale non *simulcast* di quella analogica;

c) ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro sono assegnati i numeri da 21 a 70 del primo arco di numerazione, suddivisi nei generi di programmazione previsti dalla legge: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. L'attribuzione delle numerazioni è effettuata sulla base di una suddivisione dei generi di programmazione in sottoblocchi secondo l'ordine di cui sopra; nel caso di richieste superiori alla disponibilità di numeri in relazione ai generi sopra richiamati, le numerazioni relative al genere di programmazione "televendite" sono collocate nel secondo arco di numerazione. Per il secondo e terzo arco di numerazione si ripetono blocchi e sottoblocchi con la medesima successione del primo, salvo l'eventuale inserimento del sottoblocco riservato al genere di programmazione tematico "televendite" a partire dal secondo arco di numerazione;

d) ai servizi di *media* audiovisivi a pagamento sono assegnati il quarto e quinto arco di numerazione;

e) ai programmi diffusi in HD (*High definition*) è assegnato il sesto arco di numerazione;

f) ai servizi radio è assegnato l'ottavo arco di numerazione;

g) ai servizi di interesse generale, quali le guide ai programmi e i canali mosaico sono assegnati i numeri 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.

Con riferimento ai criteri per l'attribuzione delle numerazioni, il Piano di numerazione ha previsto l'attribuzione della numerazione alle emittenti locali secondo la collocazione derivante dalla media dei punteggi conseguiti da ciascuna emittente nelle ultime tre graduatorie approvate dai Comitati regionali delle comunicazioni (Co.re.com.), ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni n. 292 del 5 novembre 2004. Sono stati inoltre previsti criteri per l'attribuzione delle numerazioni alle emittenti provinciali, nonché alle emittenti locali che servono, con propri impianti, più di due regioni. Con riferimento all'attribuzione dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro, il Piano di numerazione stabilisce che l'attribuzione della dimensione di ciascun sottoblocco è individuata dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni in relazione all'offerta esistente come determinata in base alle richieste formulate dai fornitori di servizi di *media* audiovisivi a diffusione nazionale già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre alla data di emanazione del bando di cui all'articolo 10 del Piano e riservando una percentuale non inferiore al trenta per cento di ciascun sottoblocco a disposizione per eventuali soggetti nuovi entranti. Inoltre, ai fini dell'attribuzione dei numeri ai canali nazionali già irradiati in tecnica digitale terrestre, il Piano stabilisce che, in ciascun sottoblocco, si considera la data di avviamento del programma in tecnica digitale terrestre e l'*audience* conseguito, con particolare riguardo ai canali irradiati dai soggetti che hanno avuto accesso al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri ai sensi della delibera n. 645/07/CONS. Il Piano provvede, infine, come prescritto dalla legge, a stabilire le modalità di attribuzione della numerazione e le relative condizioni di utilizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni.

L'integrazione della delibera n. 216/00/CONS recante "Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato" e successive modificazioni, a seguito del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui alla delibera n. 366/10/CONS

Con delibera n. 122/10/CONS del 16 aprile 2010, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante integrazioni da apportare alla delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni, al fine di adeguare le funzionalità dei decodificatori a quanto previsto dal citato Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre. In particolare, lo schema in consultazione intendeva introdurre nei decodificatori, anche integrati nei televisori, comprese le apparecchiature di consumo destinate esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali in chiaro, una modalità di navigazione aggiuntiva che, attraverso una opportuna grafica, consentisse di accedere alla visione del canale prescelto senza dover digitare il numero di canale. L'aggiornamento della delibera n. 216/00/CONS appariva

altresì opportuno al fine di uniformare la disciplina tecnica sulla funzionalità dei decodificatori alla nuova normativa dell'ordinamento automatico dei canali, anche in considerazione del criterio della suddivisione della numerazione dei canali in generi di programmazione tematici introdotto dal nuovo Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici. Al termine di suddetta consultazione e in esito all'analisi dei contributi ricevuti l'Autorità, con la delibera n. 629/10/CONS del 9 dicembre 2010, ha adottato alcune integrazioni alla delibera n. 216/00/CONS. In primo luogo, l'Autorità ha dapprima circoscritto l'ambito di applicazione della norma ai *decoder* digitali terrestri che consentono la ricezione esclusivamente di canali digitali terrestri e ha successivamente confermato l'ipotesi, sottoposta a consultazione, di prevedere nei decodificatori DTT, anche integrati nei televisori, una modalità di navigazione aggiuntiva che, attraverso una opportuna interfaccia grafica, consentisse di accedere alla visione del canale prescelto senza dover digitare il numero di canale. La citata delibera impone anche l'introduzione di modalità informative *ad hoc* sulla funzione di aggiornamento automatico e sulle sue modalità di disabilitazione allorché l'utente decida di effettuare la sintonizzazione manuale. La delibera, infine, per consentire l'adeguamento del mercato alle predette disposizioni, ha stabilito un termine di sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento per la piena operatività delle modifiche.

3.11. Il servizio pubblico radiotelevisivo

Il Contratto di servizio 2010-2012

L'anno 2010 è trascorso nell'attesa della sottoscrizione del Contratto di servizio per il triennio 2010-2012 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai. I passaggi salienti dell'*iter* procedurale di seguito riportati ne danno conto:

a) l'Autorità, d'intesa con il competente Ministero, ha approvato il documento propeedeutico alla stesura del nuovo contratto – e cioè le Linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di cui all'art. 17, comma 4, della legge n. 112/2004 e dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo n. 177/2005 (Testo unico della radiotelevisione, ora Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici) e successive modificazioni – in data 12 novembre 2009, con la delibera n. 614/09/CONS, come riferito nella scorsa Relazione annuale;

b) il 9 giugno 2010 la Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha reso il previsto parere sullo schema del nuovo Contratto predisposto dal Ministero dello sviluppo economico e dalla concessionaria pubblica;

c) il Consiglio di amministrazione della Rai ha approvato, per quanto di competenza, il testo del Contratto di Servizio 2010-2012 il 3 febbraio 2011; successivamente, il 24 marzo, ha deliberato l'approvazione della nuova stesura del Contratto con la riformulazione dell'art. 27 in materia di pubblicazione dei compensi avanzata dal Ministero dello sviluppo economico, dopo aver già approvato, il 3 marzo, il testo contrattuale relativamente alla modifica dell'art. 17 richiesta dal medesimo Ministero.

Nelle citate Linee-guida l'Autorità aveva evidenziato la particolare rilevanza che il Contratto 2010-2012 veniva ad assumere nella transizione dalla televisione tradizionale al sistema multicanale. Infatti, come è noto, la moltiplicazione e la diversificazione degli ambienti mediali prodotta dalle tecnologie digitali sta modificando profondamente la relazione tra offerta e consumo, consentendo, tra l'altro, *chance* di accesso individualizzato e delocalizzato ai contenuti. Sul versante dell'offerta, l'accelerazione e la moltiplicazione dell'offerta di nuove tecnologie e di nuovi servizi, alcuni dei quali a pagamento, rischiano di marginalizzare gli operatori meno dinamici; sul versante della domanda, lo spostamento continuo della frontiera tecnologica – inedito punto critico del rinnovato sistema mediale – implica una parallela ridefinizione, per gli utenti, della capacità di spesa e delle competenze d'uso necessarie per accedere alla nuova offerta. Ciò potrebbe tradursi, almeno per alcuni strati della popolazione, in un sovraccarico tecnologico destinato ad amplificare il fenomeno definito "scarto di conoscenza" (*knowledge gap*). In conseguenza di ciò, segmenti di utenti potrebbero trovarsi relegati a consumare contenuti mediali "tradizionali", cioè più economici, meno pregiati e quantitativamente circoscritti. I cambiamenti in atto, e in particolare la velocità e la frequenza delle innovazioni tecnologiche, restituiscono centralità al servizio pubblico, sollecitandone il conseguente riposizionamento nello scenario televisivo. Nel nuovo panorama, il servizio pubblico generale radiotelevisivo è chiamato a contrastare, per quanto possibile, i fenomeni sopra descritti, e *in primis* il cosiddetto *cultural divide*, confermandosi garante strutturale del pluralismo e, al contempo, promotore di prodotti e servizi innovativi, oltre che indiscusso riferimento, per tutto il pubblico, di una program-

mazione multiplatforma diversificata e di qualità. Il servizio pubblico dovrebbe, quindi, aggiornare la propria *mission* e rafforzare il ruolo di garanzia che anche le disposizioni comunitarie, a partire dal Protocollo di Amsterdam, gli attribuiscono. In tale direzione, le politiche sviluppate dalla BBC, da sempre punto di riferimento indiscusso, testimoniano il profondo processo di revisione, innanzitutto identitario, intrapreso dall'operatore pubblico del Regno Unito.

Consapevole del passaggio epocale in atto, l'Autorità, successivamente all'emanazione delle Linee-guida, ha più volte sollecitato l'approvazione del Contratto di servizio 2010-2012. Ne è scaturito un carteggio tra i Presidenti dell'Autorità, della Rai, della Commissione parlamentare di vigilanza e il Ministro per lo sviluppo economico. Nonostante così importante interlocuzione, alla data del 23 marzo 2011 il Contratto di servizio non risultava ancora approvato dai due contraenti, conseguendone da parte dell'Autorità l'apertura, in data 24 marzo, di un'apposita istruttoria ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, per presunto inadempimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo, derivanti dall'art. 45 del citato Testo unico per la mancata stipula del contratto di servizio 2010-2012.

Contestualmente all'apertura dell'istruttoria, il Presidente della Rai ha comunicato all'Autorità l'avvenuta approvazione della già menzionata nuova stesura del Contratto di Servizio 2010-2012 secondo le richieste avanzate dal Ministero dello sviluppo economico, con ciò rappresentando come la riapertura della negoziazione sul Contratto e, quindi, l'ulteriore dilatarsi dei tempi di ratifica, non potesse essere addebitata alla Rai. Successivamente, in data 7 aprile 2011, il Ministro dello sviluppo economico ha comunicato all'Autorità la sottoscrizione del Contratto di servizio, avvenuta il 6 aprile 2011, da parte dei soggetti contraenti.

Stante quanto sopra evidenziato, nelle more dell'approvazione del nuovo contratto, l'attività dell'Autorità si è dovuta limitare, mancando il parametro che costituisce strumento per la vigilanza – appunto, il Contratto di servizio – al mero monitoraggio della programmazione diffusa, orientato a quegli ambiti ritenuti fondamentali nelle citate Linee-guida, e in particolare alla qualità dell'offerta e all'innovazione tecnologica.

Il giudizio del pubblico sulla Rai: corporate reputation e qualità dell'offerta

Nel 2010 i due sistemi di monitoraggio della *corporate reputation* e della qualità della programmazione (cosiddetto "Qualitel"), previsti dall'art. 3 del Contratto di servizio 2007-2009, hanno lavorato per la prima volta a regime. Ciascun sistema ha prodotto due rilevazioni realizzate nelle stagioni televisive primaverile e autunnale.

La corporate reputation

In base a quanto indicato nelle Linee guida redatte dal Comitato scientifico di cui all'art. 3, comma 8, del Contratto di servizio 2007-2009, "la rilevazione della *corporate reputation* definisce l'immagine e il valore sociale della Rai come gruppo industriale e istituzionale di servizio pubblico".

Le due rilevazioni del 2010 sono state condotte dall'Istituto Makno per conto di Rai e i rapporti sono pubblicati sul sito www.rai.it. Dalle due misurazioni si evince che l'in-

dice sintetico di *corporate reputation* della Rai – dato dai due indici “Rai come servizio pubblico” e “Rai come impresa” – registra una leggera flessione rispetto al valore riscontrato nell'autunno 2009: su una scala di valutazione 1-10, risulta paria a 6,4 punti a giugno 2010 e a 6,5 punti a novembre 2010, a fronte dei 6,7 punti di novembre 2009.

Il valore della Rai come servizio pubblico. Il giudizio complessivo sull'operato della Rai come servizio pubblico, espresso dall'indice di *corporate reputation* di “Rai come servizio pubblico”, nel 2010 presenta un *trend* negativo che si palesa con la rilevazione primaverile (6,9 a fronte di 7,2 conseguito nella rilevazione di novembre 2009) e viene confermato dall'indagine autunnale (6,6 vs. 6,9).

La tabella che segue (Tabella 3.6) descrive la struttura dell'indice “Rai come servizio pubblico” e riporta i valori attribuiti dagli utenti, nelle misurazioni novembre 2009, giugno 2010 e novembre 2010, alle 5 dimensioni che lo definiscono, e cioè 1. piattaforme trasmissive, 2. reti, 3. internet, 4. generi, 5. servizi per i diversamente abili.

Tabella 3.6. La struttura dell'indice di servizio pubblico

	novembre 2009	giugno 2010	novembre 2010
Dimensioni			
Reti	7,2	6,6	6,6
Piattaforme	7,1	6,7	6,7
Internet	7,1	6,8	6,6
Generi	6,7	6,6	6,6
Attenzione ai diversamente abili	8,3	8,1	8,3
Indice di Servizio Pubblico	7,2	6,9	6,6

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Rai

La moltiplicazione delle piattaforme trasmissive e dell'offerta si riflette sulle scelte di uso e consumo degli utenti che penalizzano, secondo quanto documentano nei rapporti pubblicati sul sito *web* della Rai, la televisione tradizionale a vantaggio delle nuove piattaforme digitali, le cosiddette *New Tv*. La televisione tradizionale conferma, comunque, una indiscussa centralità. L'indagine effettuata nell'autunno 2010 riscontra un incremento dell'importanza attribuita alla *Mobile Tv* e alla attività condotta dalla Rai in questo settore. Tutte le reti televisive e radiofoniche ottengono un giudizio complessivamente positivo in entrambe le rilevazioni, così come tra i canali specializzati spiccano per apprezzamento, confermando quanto già registrato nel 2009, Rai News e Rai Storia, cui si aggiunge, nel sondaggio autunnale, Rai 5. L'indagine di giugno 2010 pone in luce una maggiore attribuzione di rilevanza all'attività di servizio su Internet, ma riscontra il decrescere dell'apprezzamento per l'offerta Rai in rete; l'attenzione per Internet emersa a primavera non trova conferma nella rilevazione successiva, mentre permane la flessione nella valutazione di Rai come servizio pubblico nella rete. L'importanza attribuita all'impegno nel campo dell'innovazione tecnologica, risultata in crescita nella misurazione di giugno 2010, torna ad attestarsi, nella misurazione autunnale, sui valori più contenuti, ancorché elevati, registrati nel 2009. Nel 2010 si conferma l'attenzione, da parte del pubblico, per la programmazione e i servizi dedicati ai diversamente abili e l'apprezzamento per l'impegno profuso in tale ambito dalla concessionaria pubblica.

Quanto alla rilevanza attribuita ai diversi generi di programmi, ai fini del ruolo di servizio pubblico, rappresentata nella tabella successiva (Tabella 3.7), i monitoraggi condotti nel giugno e nel novembre 2010 mostrano, in conformità con i risultati emersi nel 2009, che il pubblico considera generi d'elezione della funzione di servizio pubblico i programmi culturali e l'informazione in tutte le sue declinazioni, compresa quella locale. Le due rilevazioni pongono in luce, tuttavia, un non trascurabile elemento di disomogeneità costituito dal fatto che la rilevazione dell'autunno presenta, rispetto a quella di primavera, "un tendenziale livellamento dell'importanza *media* di tutti i generi".

Tabella 3.7. *L'importanza dei generi ai fini del ruolo di servizio pubblico*

	novembre 2009	giugno 2010	novembre 2010
Generi			
Informazione sui temi sociali	7,6	7,8	7,2
Programmi culturali	7,3	7,7	7,2
Informazione politica/Attualità	7,5	7,6	7,0
Informazione locale	7,2	7,5	7,0
Informazione di servizio	7,3	7,5	7,0
Programmi per bambini e ragazzi	7,2	7,3	7,0
Eventi e programmi sportivi	6,9	7,1	6,8
Spettacolo e intrattenimento	7,2	7,1	6,8
Film e fiction	7,2	7,0	6,7

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Rai

La tabella successiva (Tabella 3.8) mostra l'immagine percepita della Rai come servizio pubblico. Le misurazioni sono state effettuate utilizzando "differenziali semantici" con poli estremi rappresentati da affermazioni simmetricamente opposte. Ai fini di una più agevole lettura dei dati si evidenzia che su una scala da 1 a 10, quanto più i valori sono elevati, tanto più il giudizio è positivo, quanto più i valori si avvicinano al minimo teorico di 1, tanto più il giudizio è negativo. Il confronto dei dati riportati in tabella indica che l'indagine condotta nell'autunno 2010 ha registrato un miglioramento, ancorché lieve, di alcuni giudizi.

Tabella 3.8. *L'immagine della Rai come servizio pubblico*

	novembre 2009	giugno 2010	novembre 2010
Fattori d'immagine			
I personaggi e i conduttori non sono professionali			
I personaggi e i conduttori sono professionali	6,4	6,5	6,5
I suoi programmi non sono seguiti da tutta la popolazione			
I suoi programmi sono seguiti da tutta la popolazione	6,6	6,3	6,4
Non mi permette di seguire i principali eventi (attualità, politica, sport, etc.)			
Mi permette di seguire i principali eventi (attualità, politica, sport, etc.)	6,5	6,3	6,4
Non mi permette di ampliare le mie conoscenze, la mia cultura			
Mi permette di ampliare le mie conoscenze, la mia cultura	6,4	6,1	6,3
Non ha una programmazione varia e completa			
Ha una programmazione varia e completa	6,3	6,1	6,3
Non rappresenta le varie realtà della società italiana			
Rappresenta le varie realtà della società italiana	6,1	6,1	6,2
Non mi aiuta a farmi un'idea sulle cose			
Mi aiuta a farmi un'idea sulle cose	6,1	6,0	6,1
I suoi programmi sono violenti, faziosi e frivoli			
I suoi programmi non sono violenti, faziosi e frivoli	6,0	6,0	6,1
Non si distingue dalla TV commerciale			
Si distingue dalla TV commerciale	5,8	5,9	6,1
La sua informazione non è obiettiva, imparziale e completa			
La sua informazione è obiettiva, imparziale e completa	5,8	5,8	5,9
Non rispetta il pluralismo delle opinioni politiche, culturali e sociali dell'Italia			
Rispetta il pluralismo delle opinioni politiche, culturali e sociali dell'Italia	5,6	5,7	6,1

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Rai

Il valore della Rai come impresa. Il giudizio complessivo sulla Rai come impresa è espresso dall'indice di *corporate reputation* "Rai come impresa". L'indice di *corporate reputation* della Rai come impresa deriva dalla combinazione tra il valore dell'indicatore di fiducia verso l'impresa Rai, misurato su una scala decimale, e i valori di nove fattori di immagine misurati con differenziale semantico e ponderati. Si elencano, di seguito, i 9 fattori di immagine presi a riferimento: 1. È indipendente dalla politica; 2. Mi piacerebbe lavorarci; 3. Ha dirigenti corretti e leali; 4. È competitiva; 5. È un'impresa ben gestita; 6. È tecnologicamente all'avanguardia; 7. È di livello internazionale; 8. È un'impresa che guadagna; 9. È una delle più importanti aziende italiane.

La rilevazione condotta nella primavera 2010 ha visto scendere il valore dell'indice di *corporate reputation* di Rai come impresa sotto la soglia della positività, a 5,9 punti su una scala da 1 a 10, mentre nel precedente sondaggio (novembre

2009) si attestava a 6,3. La successiva misurazione, effettuata nell'autunno 2010, ha registrato un'inversione di tendenza, con il valore in crescita fino a 6,5 punti. Da quanto riportato nei documenti pubblicati sul citato sito Rai, la flessione riscontrata dalla prima indagine 2010 "appare legata ad un calo di fiducia nei confronti della Rai come impresa, accompagnato (...) dal manifestarsi di giudizi critici nei confronti della gestione aziendale e della correttezza e lealtà dei dirigenti, insieme ad un calo di attrattività della Rai intesa come azienda in cui lavorare". Parallelamente, valutazioni degli utenti meno critiche hanno portato alla ripresa di fiducia registrata dalla successiva misurazione.

L'immagine della Rai come impresa percepita nel 2010 è descritta dalla tabella successiva (Tabella 3.9). Le misurazioni sono state condotte, specularmente a quelle effettuate per rilevare l'immagine della Rai come servizio pubblico, utilizzando differenziali semantici con poli estremi rappresentati da affermazioni opposte.

Tabella 3.9. *L'immagine della Rai come impresa*

	novembre 2009	giugno 2010	novembre 2010
Fattori d'immagine			
È un'impresa che perde	6,6	7,1	6,6
È un'impresa che guadagna			
Non è una delle più importanti aziende italiane	6,9	6,7	6,5
È una delle più importanti aziende italiane			
Non è di livello internazionale	6,6	6,3	6,3
È di livello internazionale			
Non è tecnologicamente all'avanguardia	6,6	6,3	6,4
È tecnologicamente all'avanguardia			
Non è competitiva	6,1	6,1	6,2
È competitiva			
È un'azienda mal gestita	6,4	5,7	6,1
È un'azienda ben gestita			
Non ha dirigenti corretti e leali	6,0	5,6	5,9
Ha dirigenti corretti e leali			
Non mi piacerebbe lavorarci	5,6	4,9	5,2
Mi piacerebbe lavorarci			
È condizionata dalla politica	4,6	4,5	5,2
È indipendente dalla politica			

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Rai

Come mostra la tabella, la misurazione della primavera 2010 indica una generale flessione dei valori, il conseguente rafforzamento di criticità già palesate dal sondaggio del 2009 ("è condizionata dalla politica"), l'emergere di nuovi punti problematici ("non ha dirigenti corretti e leali"). La successiva rilevazione pone in luce il persistere dei nodi critici, tuttavia i valori, ancorché in alcuni casi sempre al di sotto della soglia di sufficienza, appaiono in recupero, evidentemente mitigati da giudizi meno negativi.

La Qualità dell'offerta

Nel 2010 la misurazione della qualità dell'offerta intesa come "valore pubblico", prevista dall'art. 3 del Contratto di servizio 2007-2009, è stata effettuata con due rilevazioni condotte per Rai da PRAGMA s.r.l. Dinamiche una nella stagione televisiva primaverile e l'altra in quella autunnale. I monitoraggi hanno misurato la qualità percepita dei principali programmi trasmessi sui tre canali televisivi generalisti nella giornata televisiva compresa tra le 7.00 e le 02.00. I programmi, con l'esclusione di eventi sportivi, eventi religiosi, film e *fiction* d'acquisto sono stati raggruppati nelle seguenti fasce orarie: 7.00-9.00 (prima mattina), 9.00-12.00 (mattinata), 12.00-15.00 (meridiana), 15.00-20.30 (preserale), 20.30-22.30 (*prime time*), 22.30-2.00 (seconda serata). Ciascuna rilevazione, eseguita con tecnica CAPI (Computer Aided Personal Interviewing) e con questionario informatizzato di tipo semi-strutturato articolato in più sezioni tematiche, ha avuto luogo nell'arco di un periodo di quattro settimane consecutive (15 aprile/13 maggio e 15 ottobre/14 novembre). I soggetti campionati – per un totale di 7.627 unità dai 14 anni in su nella rilevazione primaverile, e di 7.556 unità dai 14 anni in su nella rilevazione autunnale – sono stati pre-stratificati per quote di genere, età, area geografica e livello di istruzione in ciascuna delle fasce orarie sopra indicate. Due macro-indicatori – e cioè l'Indice di qualità percepita (IQP), che misura il gradimento dell'offerta e della qualità percepita dei programmi selezionati, e l'Indice di valore pubblico (IVP), che esprime il valore pubblico attribuito ai medesimi programmi – sintetizzano gli esiti delle indagini, pubblicati sul citato sito www.rai.it. Di seguito se ne illustrano i principali risultati.

Per quanto attiene alle scelte di fruizione, l'indagine dell'autunno documenta alcuni spostamenti in ordine al posizionamento gerarchico dei diversi generi. Si tratta, tuttavia, di variazioni modeste, a eccezione del *reality show*, il cui valore in autunno registra una flessione di 3,5 punti percentuali.

Il bisogno di informazione del pubblico Rai è documentato innanzitutto dall'importanza attribuita ai telegiornali; in proposito, la disaggregazione dei generi per fascia oraria indica, tanto nel monitoraggio di primavera quanto in quello autunnale, che i telegiornali si collocano al primo posto tra i programmi richiesti in quasi tutte le fasce orarie.

Entrambe le indagini del 2010 esprimono un valore dell'Indice di qualità percepita (IQP) della Rai pari a 64 (parametri di riferimento: sufficiente = 56; buono = 67; eccellente = da 78 in su), cioè più che sufficiente ed in crescita di un punto rispetto all'IQP registrato nella rilevazione effettuata nel 2009.

Si riporta, di seguito, una serie di tabelle che danno conto della qualità percepita (IQP) e del valore pubblico (IVP) dei diversi generi e di specifici programmi di alcuni generi. In relazione a tali tabelle, da Tabella 3.10 a Tabella 3.21, si forniscono le seguenti, essenziali, informazioni. Base: 7.556 cittadini italiani con più di 13 anni (tra cui 3.119 intervistati anche per il *prime time*). Indici su scala 0-100. Le variazioni sono da considerarsi significative se, in assoluto, la differenza tra i periodi è ≥ 2 .

La Tabella 3.10 visualizza, ponendoli a confronto, i valori di qualità percepita complessivamente attribuiti ai diversi generi nelle tre rilevazioni analizzate (autunno 2010, primavera 2010, autunno 2009). Si nota, in particolare, che solo il genere *Soap opera/telenovelas* presenta "voti" insufficienti, e che il *trend* del genere definito *Satira/Comici* è sempre in crescita.

Tabella 3.10. I valori dell'indicatore della qualità percepita (IQP) di Rai

	Autunno 2010	Primavera 2010	Autunno 2009
Varietà	67	64	68
Cultura, scienza, ambiente	66	68	68
Telegiornali	65	67	65
Attualità	65	65	63
Satira/Comici	65	64	61
Approfondimento informativo	64	65	64
Quiz	63	66	60
Fiction/Sceneggiati	62	58	61
Intrattenimento leggero	61	62	60
Approfondimento sportivo	61	58	61
Prosa, danza, musica classica, cinema	59	62	64
Musica leggera	58	65	53
Soap opera/Telenovelas	51	54	52
Reality show	-	42	-
Media	64	64	63

Fonte: Rai

La disaggregazione per rete degli indicatori di qualità percepita e di valore pubblico è mostrata dalle tre tabelle seguenti.

Nel caso di Rai Uno (Tabella 3.11), nell'ambito di un giudizio complessivo stabile, pari a 64, si palesano, tra l'altro, l'apprezzamento per i generi Approfondimento informativo e Attualità, quest'ultimo in crescita nel 2010, e la flessione della qualità percepita dei Telegiornali.

Tabella 3.11. I valori dell'IQP di Rai Uno

	Autunno 2010	Primavera 2010	Autunno 2009
Varietà	67	64	68
Cultura, scienza, ambiente	66	64	67
Attualità	65	65	63
Telegiornali	63	67	65
Quiz	65	66	60
Approfondimento informativo	62	62	62
Fiction/Sceneggiati	62	58	62
Intrattenimento leggero	61	63	60
Approfondimento sportivo	61	-	-
Prosa, danza, musica classica, cinema	56	62	60
Satira/Comici	-	-	-
Musica leggera	-	-	-
Soap opera/Telenovelas	-	-	-
Reality show	-	-	-
Media	64	64	63

Fonte: Rai

La seconda rilevazione 2010 indica, per Rai Due (Tabella 3.12), una valutazione complessiva in crescita, nonostante il punteggio dei Telegiornali in calo di tre punti e il minor gradimento dell'offerta musicale (Musica leggera); migliora il giudizio sull'Approfondimento informativo.

Tabella 3.12. I valori dell'IQP di Rai Due

	Autunno 2010	Primavera 2010	Autunno 2009
Cultura, scienza, ambiente	66	67	70
Approfondimento informativo	65	64	64
Telegiornali	64	67	66
Prosa, danza, musica classica, cinema	62	-	64
Attualità	61	59	64
Approfondimento sportivo	61	58	61
Intrattenimento leggero	60	61	59
Musica leggera	58	65	53
Fiction/Sceneggiati	-	59	57
Reality show	-	42	-
Satira/Comici	-	-	55
Varietà	-	-	-
Quiz	-	-	-
Soap opera/Telenovelas	-	-	-
Media	63	61	62

Fonte: Rai

Con la rilevazione autunnale la valutazione complessiva di Rai Tre (Tabella 3.13) torna al valore del 2009, annullando l'incremento di un punto registrato nella primavera 2010. Si notano, inoltre, la crescita contenuta ma costante del genere Satira/Comici, la stabilità del genere Attualità, la flessione di un punto dei programmi di Approfondimento informativo e dei Telegiornali. La comparazione tra i valori del genere Telegiornali di tutte e tre le reti Rai mostra che Rai Tre presenta sempre le valutazioni più elevate.

Tabella 3.13. I valori dell'IQP di Rai Tre

	Autunno 2010	Primavera 2010	Autunno 2009
Cultura, scienza, ambiente	67	72	69
Telegiornali	67	68	65
Approfondimento informativo	65	66	66
Attualità	65	65	65
Satira/Comici	65	64	63
Intrattenimento leggero	62	-	-
Approfondimento sportivo	62	58	57
Prosa, danza, musica, classica, cinema	61	62	66
Soap opera/Telenovelas	51	54	52
Fiction/Sceneggiati	-	-	55
Musica leggera	-	-	-
Varietà	-	-	-
Quiz	-	-	-
Reality show	-	-	-
Media	65	66	65

Fonte: Rai

L'Indice di valore pubblico (IVP) della Rai, pari a 63 in entrambe le misurazioni 2010, risulta stabile, attestandosi al medesimo valore del 2009.

Il contributo che ciascun genere ha apportato alla definizione del valore pubblico della Rai nel 2010 e nel 2009 è indicato dalla tabella seguente (Tabella 3.14). Il confronto tra i valori di Qualità Percepita (Tabella 3.10), e quelli di Valore Pubblico (Tabella 3.14), pone in luce che nel caso di alcuni generi, come ad esempio Cultura, scienza, ambiente, i punteggi relativi alla pubblica utilità coincidono con quelli sulla *performance* di qualità percepita.

Tabella 3.14. I valori dell'indicatore di valore pubblico (IVP) di Rai

	Autunno 2010	Primavera 2010	Autunno 2009
Cultura, scienza, ambiente	66	68	68
Attualità	66	66	64
Varietà	66	62	67
Telegiornali	65	68	65
Satira/Comici	65	62	58
Approfondimento informativo	64	64	64
Fiction/Sceneggiati	62	57	60
Intrattenimento leggero	61	62	59
Quiz	60	62	57
Prosa, danza, musica classica, cinema	59	61	64
Approfondimento sportivo	58	58	59
Musica leggera	54	62	51
Soap opera/Telenovelas	50	53	51
Reality show	-	40	-
Media	63	63	63

Fonte: Rai

Le tre tabelle successive danno conto dei giudizi sul valore pubblico di ciascun genere per rete. Dai dati riportati emerge tra l'altro, che Rai Uno (Tabella 3.15), storicamente considerata la rete "più istituzionale", ottiene i valori migliori per i generi Cultura, scienza, ambiente, Attualità e Varietà. Nel caso di Rai Due (Tabella 3.16), a totalizzare i punteggi più elevati sono ancora Cultura, scienza, ambiente, nonché Telegiornali e Approfondimento informativo; si nota, inoltre, che i primi due generi citati, e in particolare i Telegiornali, registrano una flessione rispetto alla precedente rilevazione; l'IVP dell'indagine autunnale è però in crescita rispetto a quello dell'indagine primaverile. Le valutazioni più gratificanti espresse su Rai Tre (Tabella 3.17) si riferiscono ancora una volta al genere Cultura, scienza, ambiente, seguito da Telegiornali e di nuovo Attualità. Tutte le rilevazioni condotte mostrano che Rai Tre è la rete a cui gli utenti riconoscono l'utilità pubblica maggiore; a riguardo, la comparazione tra le citate tabelle documenta che tale canale ha sempre l'IVP più elevato.

Tabella 3.15. I valori dell'IVP di Rai Uno

	Autunno 2010	Primavera 2010	Autunno 2009
Cultura, scienza, ambiente	66	65	66
Attualità	66	65	62
Varietà	66	62	67
Telegiornali	63	67	65
Approfondimento informativo	62	62	62
Fiction/Sceneggiati	62	57	62
Intrattenimento leggero	61	64	60
Quiz	60	62	57
Approfondimento sportivo	58	-	-
Prosa, danza, musica classica, cinema	57	61	60
Musica leggera	-	-	-
Satira/Comici	-	-	-
Soap opera/Telenovelas	-	-	-
Reality show	-	-	-
Media	63	64	62

Fonte: Rai

Tabella 3.16. I valori dell'IVP di Rai Due

	Autunno 2010	Primavera 2010	Autunno 2009
Cultura, scienza, ambiente	66	67	70
Telegiornali	64	67	65
Approfondimento informativo	64	64	64
Attualità	61	59	63
Prosa, danza, musica classica, cinema	61	-	62
Intrattenimento leggero	60	61	57
Approfondimento sportivo	58	58	59
Musica leggera	54	62	51
Fiction/Sceneggiati	-	54	54
Reality show	-	40	-
Satira/Comici	-	-	50
Quiz	-	-	-
Varietà	-	-	-
Soap opera/Telenovelas	-	-	-
Media	62	60	61

Fonte: Rai

Tabella 3.17. I valori dell'IVP di Rai Tre

	Autunno 2010	Primavera 2010	Autunno 2009
Cultura, scienza, ambiente	67	72	69
Telegiornali	67	69	64
Attualità	66	67	66
Approfondimento informativo	65	66	67
Satira/Comici	65	62	60
Intrattenimento leggero	62	-	-
Prosa, danza, musica classica, cinema	62	61	68
Approfondimento sportivo	59	58	55
Soap opera/Telenovelas	50	53	51
Fiction/Sceneggiati	-	-	52
Varietà	-	-	-
Quiz	-	-	-
Musica leggera	-	-	-
Reality show	-	-	-
Media	65	66	65

Fonte: Rai

Si riportano di seguito, con riferimento ai generi che per rete hanno ottenuto le valutazioni più elevate, e cioè Cultura, scienza, ambiente (Tabella 3.18), Attualità (Tabella 3.19), Telegiornali (Tabella 3.20) e Approfondimento informativo (Tabella 3.21), le tabelle con i giudizi di qualità percepita e di valore pubblico dei programmi rilevati nelle tre misurazioni.

Tabella 3.18. IQP e IVQ dei programmi di Cultura, scienza, ambiente

	Qualità percepita (IQP)			Valore pubblico (IVQ)		
	Autunno 2010	Primavera 2010	Autunno 2009	Autunno 2010	Primavera 2010	Autunno 2009
A sua immagine	66	64	65	66	69	65
Alle Falde del Kilimangiaro	72	-	74	72	-	73
Art news (*)	63	57	-	58	-	-
Correva l'anno (*)	57	-	-	58	-	-
Cose dell'altro Geo (*)	67	-	-	69	-	-
Dreams road (*)	63	-	67	61	-	64
E se domani (*)	61	-	-	61	-	-
Easy driver	62	63	69	62	64	65
Geo & geo (*)	72	74	73	73	75	73
La storia siamo noi (Rai2)	69	71	70	70	68	71
La storia siamo noi (Rai3)	70	74	69	72	74	70
Linea blu	71	-	72	72	-	72
Linea verde	68	67	68	68	67	69
Linea verde orizzonti	67	69	-	67	69	-
Memorie dal bianco e nero (*)	63	63	-	63	61	-
Passaggio a nord ovest	74	69	74	74	69	72
Passepartout (*)	59	67	61	61	66	57
Per un pugno di libri (*)	68	73	72	70	75	72
Protestantesimo	64	-	-	64	-	-
Racconti di vita (*)	60	62	62	59	61	63
Sereno variabile	63	65	66	64	66	65
Sì viaggiare	65	-	-	65	-	-
Sorgente di vita	59	-	-	59	-	-
Sottovoce	52	49	51	51	50	50
Sulla via di Damasco	65	63	-	65	64	-
TG3 Fuori tg (Rai3) (*)	59	-	-	59	-	-
TGR Bell'Italia	55	60	-	67	70	-
TGR Leonardo	73	71	-	72	71	-
Tv talk (*)	62	66	68	61	66	69
Voyager	68	69	71	68	68	71
Media di genere	66	68	68	66	68	68

* Esiguo numero di rispondenti.

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati RAI

Tabella 3.19. IQP e IVQ dei programmi di Attualità

	Qualità percepita (IQP)			Valore pubblico (IVQ)		
	Autunno 2010	Primavera 2010	Autunno 2009	Autunno 2010	Primavera 2010	Autunno 2009
Agorà	60	-	-	62	-	-
Agorà – Brontolo (*)	61	-	-	61	-	-
Apprescindere	60	-	-	59	-	-
Bontà loro	62	59	-	62	56	-
Che tempo che fa	69	70	71	69	69	70
Chi l'ha visto	61	60	57	65	64	60
La vita in diretta	62	61	62	62	61	61
Le storie – Diario italiano (*)	64	64	57	65	63	54
Occhio alla spesa	68	70	67	70	71	68
Quello che... (*)	60	58	-	61	59	-
Se... a casa di Paola (*)	52	-	-	50	-	-
Uno mattina	66	67	63	66	66	62
Verdetto finale	59	61	60	60	61	59
Vieni via con me	70	-	-	68	-	-
Media di genere	65	65	63	66	66	64

* Esiguo numero di rispondenti.

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati RAI

Tabella 3.20. IQP e IVQ dei Telegiornali

	Qualità percepita (IQP)			Valore pubblico (IVQ)		
	Autunno 2010	Primavera 2010	Autunno 2009	Autunno 2010	Primavera 2010	Autunno 2009
TG1 (13.30)	65	68	65	65	68	65
TG1 (20.00)	59	65	66	60	65	65
TG2 (13.00)	64	67	67	64	67	66
TG2 (20.30)	64	66	65	65	66	65
TG3 (14.30)	66	67	64	67	68	63
TG3 (19.00)	66	66	64	67	67	64
TGR (14.00)	67	70	68	68	70	67
TGR (19.30)	67	69	65	67	69	64
Media di genere	65	67	65	65	68	65

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati RAI

Tabella 3.21. IQP e IVQ dei programmi di Approfondimento informativo

	Qualità percepita (IQP)			Valore pubblico (IVQ)		
	Autunno 2010	Primavera 2010	Autunno 2009	Autunno 2010	Primavera 2010	Autunno 2009
Annozero	62	59	59	61	58	58
Articolotre	58	-	-	61	-	-
Ballarò	63	63	63	62	62	62
In mezz'ora	61	56	51	61	55	54
L'ultima parola (*)	55	49	-	52	51	-
Porta a porta	60	61	60	60	60	60
Report	72	73	78	73	73	78
Settegiorni	56	58	49	58	60	51
Speciale tg1	66	66	64	67	66	65
Telecamere salute	57	53	57	58	51	60
TG1 Economia	65	-	-	65	-	-
TG2 Costume e società	66	69	70	65	67	69
TG2 Dossier	66	66	63	66	66	63
TG2 Dossier storie	68	67	66	68	67	65
TG2 Medicina 33	73	73	72	74	74	73
TG2 Mizar (*)	57	50	-	59	48	-
TG2 Motori	62	63	-	61	60	-
TG2 Punto it	63	68	61	63	67	60
TG3 Linea notte	66	68	63	67	66	65
TGR Ambiente Italia (*)	69	70	68	68	70	73
TGR Buongiorno Italia	67	-	-	65	-	-
TGR Buongiorno regione	67	68	66	65	69	67
TGR Est ovest (*)	64	72	-	64	70	-
TGR Il settimanale (*)	62	62	61	61	63	63
TGR Mediterraneo	66	71	-	67	71	-
TGR Montagne (*)	67	70	-	67	72	-
TGR Prodotto Italia (*)	60	70	-	61	67	-
TGR Regione Europa	65	64	-	63	65	-
TV7	67	65	67	65	64	66
Media di genere	64	65	64	64	64	64

* Esiguo numero di rispondenti.

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati RAI

La programmazione televisiva e radiofonica di servizio pubblico

L'offerta televisiva. In base a quanto previsto dall'articolo 4 del Contratto di servizio 2007-2009, la programmazione propriamente di servizio pubblico – cioè finanziata dal canone e rispondente ai generi Informazione, Approfondimento, Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità, Promozione culturale, scuola e formazione, Turismo e qualità del territorio, Spettacolo, Sport, Minori, Promozione dell'audiovisivo, come specificati dal comma 1 del citato articolo – deve rappresentare non meno del 65% della programmazione totale annua delle tre reti generaliste terrestri Rai Uno, Rai Due e Rai Tre e non meno dell'80% della programmazione annua complessiva di Rai Tre. I programmi di servizio pubblico debbono essere diffusi tra le ore 06:00 e le ore 24:00 in tutti i periodi dell'anno e anche in orari di buon ascolto. Si riportano di seguito i dati trasmessi da Rai all'Autorità ai sensi del comma 3 del citato articolo 4.

Le due seguenti tabelle danno conto della programmazione di servizio pubblico diffusa nel 2010. I dati, aggregati per generi e reti, sono espressi in ore, minuti e secondi (Tabella 3.22) ed in valori percentuali (Tabella 3.23).

Tabella 3.22. Rai – Offerta delle reti televisive generaliste terrestri

Genere	1 gennaio - 31 dicembre 2010 in ore nette ¹			
	Fascia oraria: 06:00 - 24:00			
	Rai Uno	Rai Due	Rai Tre	Totale reti
Informazione	930:56:50	804:46:50	927:28:01	2663:11:41
Approfondimento	358:34:11	504:03:18	1173:09:32	2035:47:01
Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità	947:32:04	414:33:46	643:25:40	2005:31:30
Promozione culturale, scuola, formazione	164:18:57	130:58:01	1026:58:47	1322:15:45
Turismo e qualità del territorio	137:06:56	120:44:32	44:27:50	302:19:18
Spettacolo	100:09:46	64:23:17	105:46:45	270:19:48
Sport	212:41:20	470:02:06	430:12:25	1112:55:51
Minori	29:23:49	1161:42:42	497:38:00	1688:44:31
Promozione audiovisivo	710:28:07	438:20:15	866:19:21	2015:07:43
Totale servizio pubblico	3591:12:00	4109:34:47	5715:26:21	13416:13:08
Altri generi ²	2395:03:02	1991:37:18	502:22:38	4889:02:58
Totale programmazione	5986:15:02	6101:12:05	6217:48:59	18305:16:06

1 Ore nette: sono esclusi pubblicità, telepromozioni e televendite, spot promozionali di rete, spot campagne sociali, annunci, sigle, intervalli, segnali orari, interruzioni e sospensioni delle trasmissioni.

2 La voce "altri generi" comprende le macrocategorie Film e Fiction extraeuropei e intrattenimento.

Fonte: Rai

Tabella 3.23. Rai – Offerta delle reti televisive generaliste terrestri (%)

Genere	1 gennaio - 31 dicembre 2010 in ore nette*			
	Fascia oraria: 06:00 - 24:00			
	Rai Uno	Rai Due	Rai Tre	Totale reti
Informazione	15,55	13,19	14,92	14,55
Approfondimento	5,99	8,26	18,87	11,12
Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità	15,83	6,79	10,35	10,96
Promozione culturale, scuola, formazione	2,74	2,15	16,52	7,22
Turismo e qualità del territorio	2,29	1,98	0,72	1,65
Spettacolo	1,67	1,06	1,70	1,48
Sport	3,55	7,70	6,92	6,08
Minori	0,49	19,04	8,00	9,23
Promozione audiovisivo	11,87	7,18	13,93	11,01
Totale servizio pubblico	59,99	67,36	91,92	73,29
Altri generi**	40,01	32,64	8,08	26,71
Totale programmazione	100	100	100	100

* Ore nette: sono esclusi pubblicità, telepromozioni e televendite, spot promozionali di rete, spot campagne sociali, annunci, sigle, intervalli, segnali orari, interruzioni e sospensioni delle trasmissioni.

** La voce "altri generi" comprende le macrocategorie Film e Fiction extraeuropei e intrattenimento.

Fonte: Rai

La programmazione propriamente di servizio pubblico trasmessa dalle tre reti generaliste terrestri nella fascia oraria tra le 6.00 e le 24.00 risulta ammontare, nel 2010, al 73,29% della programmazione totale. Il palinsesto di Rai Tre è stato costituito per il 91,92% da tali programmi, quello di Rai Due per il 67,36% dell'offerta complessiva, mentre nel caso di Rai Uno i generi di servizio pubblico hanno raggiunto il 59,99% del totale.

I dati riguardanti la programmazione per minori sono organizzati nella Tabella 3.24. Si riferiscono ai programmi trasmessi sulle tre reti generaliste nella fascia oraria compresa tra le 7.00-22.30 che l'articolo 7, comma 2, del Contratto di servizio 2007-2009 considera "dedicata a una visione familiare" della televisione.

Tabella 3.24. Rai – La programmazione per minori delle reti televisive generaliste terrestri

	1 gennaio - 31 dicembre 2010 - Ore nette*			
	Fascia oraria: 07:00 – 22:30			
	Rai Uno	Rai Due	Rai Tre	Totale prog. minori
Valori espressi in hh.mm.ss.	14:11:28	1117:54:46	496:09:20	1628:15:34
Valori espressi in percentuale	0,27	21,26	9,23	10,30
Totale programmazione	5170:25:09	5257:30:16	5374:57:52	15802:53:17

* Ore nette: sono esclusi pubblicità, telepromozioni e televendite, spot promozionali di rete, spot campagne sociali, annunci, sigle, intervalli, segnali orari, interruzioni e sospensioni delle trasmissioni.

Fonte: Rai

Si riporta, di seguito, l'elenco dei programmi propriamente di servizio pubblico trasmessi nel 2010 (Tabella 3.25). I titoli, suddivisi per rete e per genere, seguono l'ordine alfabetico; le repliche sono segnalate.

Tabella 3.25. Rai – Programmi per rete finanziati con il canone

RAI UNO	
Informazione	Anniversario fondazione Polizia di Stato, Anniversario fondazione Arma dei Carabinieri, Anniversario fondazione Guardia di finanza, Anniversario della Repubblica, Cerimonia consegna decorazioni ordine militare, Conferenza stampa Presidente Consiglio, Consegna onoreficenze Cavalieri del lavoro, Elezioni regionali tavola rotonda, Euronews, Giudizio sul bilancio dello Stato, Inaugurazione anno giudiziario, Messaggio del Presidente, Premio san Michele Arcangelo., Relazione Presidente Autorità garante..., Saluto augurale Presidente Repubblica, Settegiorni, Speciale Parlamento, Tg Parlamento, Tg1, Tg1 (L.I.S.), Tg1 60 Secondi, Tg1: Anniversario Breccia di Porta Pia, Tg1: anniver. della Liberazione, Tg1: Celeb. 150° anniversario partenza..., Tg1: celeb. 150° anniversario sbarco..., Tg1: esequie solenni tenente..., Tg1: incontro nuovi maestri del lav., Tg1: visita del Papa..., Tg1-Edizione straordinaria, Tg1-Festa della Marina, Tutti a scuola
Approfondimento	A sua immagine, A sua immagine estate, Alessandra la forza di un..., Angelus, Anima good news, Anteprema speciale Tg1 L'inchiesta, Benedizione urbi et orbi, Bontà sua incontri tra..., E la chiamano estate, Le ragioni della speranza, Pianeta salute, Pietrelcina come Betlemme, Porta a porta, Porta a porta estate, Porta a porta speciale, Porta a porta-tg1 speciale, Quello che, Rito della via crucis, Sanremo? Parliamone, Santa Messa, Santa Messa di Natale, Santa Messa di Pasqua, Santa Messa e Beatificazione., Santa Messa per la pace, Santa Messa... delle Palme, Speciale Tg1, Speciale Tg1 il documentario, Speciale Tg1 L'inchiesta, Sua Santità incontra..., Sua Santità recita il regina..., Telethon-tutto benessere, Tg1: celebrazione giornata..., Tg1: funerali di Stato..., Tg1: funerali solenni..., Tg1: omaggio di Sua Santità..., Tg1: Santa Messa celebrata dal Papa, Tg1-Regionali 2010, Tutto benessere, Tv7.
Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità	Agenzia ripara torti, Bollettino viabilità, Elezioni comunali – provinciali 2010 (l.i.s.), Elezioni regionali (l.i.s.), Elezioni regionali-amministrative (l.i.s.), Il meglio di uno mattina..., La partita del cuore, Le note degli angeli, Meteo, Meteo verde, Nel nome del cuore, Occhio alla spesa, Telethon, Telethon-Occhio alla spesa, Telethon-Uno mattina, Tg1-economia, Uno mattina, Uno mattina estate, Uno mattina speciale, Uno mattina weekend.
Promozione culturale, scuola, formazione	A come animali, Antonio Ligabue fiction e..., Dai nostri inviati, Dreams road speciale, Dreams roads, Fratello Sole Madre Terra, I nostri angeli, Il magico Mondo dei Lemuri, Il meraviglioso mondo dei..., Il mondo dei cammelli, Incontri in antartide, La mia squadra, La storia a tavola, L'appuntamento scrittori in tv, L'oro dei conquistadores, Mar Rosso, Overland 12, Passaggio a nord ovest, Persefone awards, Premio Barocco, Premio letterario Strega, Quark atlante, Rosa dei venti l'isola che c'è, Super quark, Super quark speciale, Survival, Tg1-Storia.
Turismo e qualità del territorio	Azzurro tricolore, Bologna motorshow, Easy driver, Il meglio di linea verde, Linea blu, Linea verde, Linea verde estate, Linea verde orizzonti, Linea verde orizzonti estate, Magica Italia, Premio internazionale del vino, Una voce per Padre Pio.
Spettacolo	11 settembre un canto di pace, 60° Festival di Sanremo, Arena di Verona 2010..., Biagio Antonacci in concerto, Castrocaro-concorso voci nuove, C'è più sicurezza insieme!, Concerto banda Guardia di finanza, Concerto dell'epifania, Concerto di Capodanno, Concerto di Natale, Concerto in onore del Santo Padre, Concerto sinfonico, Filumena Marturano, I promessi sposi opera moderna, Le vie dell'amicizia..., Mettiamoci all'opera, Musicultura, Obiettivo Castrocaro, Pooh speciale ancora una..., Premio Enrico Caruso, Premio Mogol Valle d'aosta, Reate Festival, Rigoletto a Mantova, Ti lascio una canzone, Ti lascio una canzo-

ne..Natale, Ti lascio una canzone-Finale, Ti lascio una canzone-La festa, Tosca amore disperato.

Sport	Calcio amichevole, Calcio campionato del mondo, Calcio coppa Italia, Calcio qualificazione campionato europeo, Calcio Supercoppa, Calcio Supercoppa d'Italia, Calcio uefa champions league, Cerimonia apertura campionato mondiali calcio, Champions League, Gran premio di Formula 1, Il mondiale che non avete..., Mondiale Rai sprint, Mondiale Rai sprint news, Notti mondiali, Novantesimo minuto champions, Pole position, Pole position...il commento, Rai sport, South Africa 2010 Fifa W.C., Sport: calcio, Tg sport, Uefa Supercup.
Minori	53° Zecchino d'oro, 8 semplici regole..., A sua immagine - La storia della sindone a cartone, Cenerentola, È quasi Natale, La bella addormentata nel..., Magico Natale, Matrimonio per papà, Tre scapoli e una bimba.
Promozione audiovisivo	14° Distretto, 50 italiani, Amalfi coast <i>media</i> award, Appuntamento al cinema, Apri Rai, Apri Rai sport +, Assassinio sul Tevere, Capri, Capri la nuova serie, Capri terza stagione, C'era una volta la città..., Chiara e Francesco, Don Matteo 2, Don Matteo 3, Don Matteo 4, Don Matteo 5, Don Matteo 6, Don Matteo 7, Donna detective, Gli ultimi del paradiso, Ho sposato uno sbirro 2, Il bambino sull'acqua, Il commissario Manara, Il commissario Montalbano, Il commissario Rex, Il coraggio di Angela, Il cuore nel pozzo, Il destino ha 4 zampe, Il goal del martin pescatore, Il maresciallo Rocca e..., Il mondo è meraviglioso, Il sorteggio, Il veterinario, In fuga a Venezia, Io e mio figlio, La baronessa di Carini, La casa del guardaboschi, La casa sul lago, La ciocciara, La ladra, La leggenda del bandito e..., La mia casa è piena di..., La nave dei sogni, La premiere etoile-La prima..., La stella della porta accanto, La terza verità, Lady cop, Le ali, Le cose che restano, Le ragazze dello swing, L'ispettore Derrick, Lo scandalo della banca..., L'uomo che cavalcava nel buio, Magna graecia film Festival, Mannaggia alla miseria, Mi ricordo di Anna Frank, Mia madre, My Rai, Nuda proprietà vendesi, Paura di amare, Paura in volo, Pinocchio, Piovuto dal cielo, Preferisco il paradiso, Premio David di Donatello, Premio Nastri d'argento, Premio Regia televisiva, Premio Rodolfo Valentino, Prixitalia, Quattro giorni in Toscana, Raccontami, Raccontami capitolo II, Raccontami una storia, Regina dei fiori, Rex, Ricette d'amore, Sanguepazzo, Sant'Agostino, Scusate il disturbo, Se cucini ti sposo, Sissi, Sotto il cielo di Roma, Squadra antifurto, Squadra antigangsters, Squadra antimafia, Squadra antituffa, Terra ribelle, Toscana andata e ritorno, Tutti i padri di Maria, Tutti i rumori del Mondo, Tutti pazzi per amore 2, Un caso di coscienza 4, Un ciclone in convento, Un difetto di famiglia, Un medico in famiglia, Un posto tranquillo, Un rischio che vale la pena..., Una famiglia in giallo, Una farfalla nel cuore, Una storia qualunque, Wasabi.

RAI DUE

Informazione	Anniversario fondazione Corpo forestale, Cerimonia anniversario Olimpiadi di Roma, Cerimonia insediamento Presidente Corte dei Conti, Elezioni regionali messaggi autogestiti, Elezioni regionali conferenza stampa, Elezioni regionali tavola rotonda, I custodi della sicurezza, Incontro Presidente Repubblica con., Messaggio del Presidente, Question time, Relazione Governatore Banca d'Italia, Speciale Parlamento, Tg Parlamento, Tg2, Tg2 (L.I.S.), Tg2-Flash (L.I.S.), Tg2-Mattina, Tg2-Punto.it.
Approfondimento	Annozero, Annozero speciale, B come bellezza, Culto della Pentecoste, Culto di Natale, Culto evangelico, Focus, Giornata internazionale studio Pio Manzù, Il fatto del giorno, Il Fatto del giorno flash, L'Aquila: la cultura rinascita, L'ultima parola, L'ultima parola speciale, Prima di Annozero, Prima di Annozero speciale, Protestantesimo, Quasi le sette, Quello che, Salute benessere, Speranza, Storie di salute, Sulla via di damasco, Tg2-costume e società, Tg2-Dossier, Tg2-e...state con costume, Tg2-Medicina 33, Tg2-Medicina 33 estate, Tg2-

	Mizar, Tg2-Motori, Tg2-Non solo soldi, Tg2-Punto di vista, Tg2-Regionali 2010, Tg2-Storie, Un caso una terapia.
Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità	Agenzia ripara torti, Concerto di Natale, Elezioni comunali provinciali 2010 (L.I.S.), Elezioni regionali (L.I.S.), Elezioni regionali-amministrative (L.I.S.), Estrazioni lotto, I fatti vostri, L'avvocato risponde, Lotto per amore, Meteo 2, Replica crash files, Replica metronapoli, Telethon.
Promozione cultura scuola, formazione	Abissi, Achab libri in onda, Alaska, Anchorage e in barca..., Anima incontra, Antonio, L'isola e la balena, Borneo, Nella terra dei..., Carnia le alpi verdi..., Caro amore, Caro..., Caro amore..., Cebu La perla delle filippine, Co'1 sol va a monte..., Da Oslo alle perle del Mar..., Dal pacifico all'atlantico..., Dalla Borgogna alle campagne..., Filippine ultima frontiera, Grazie dei fiori, Il cuore di tenebra del XXI..., Il filo di Arianna notte, Il mondo dei coralli, Il paesaggio descritto, Il ritorno del capriolo, Il Sannio, Il Tibet dello spirito..., Il viaggiatore residente, In arte..., In Danimarca, Lungo la via..., In Francia tra storia e..., In Groenlandia tra gli..., In Oman, Lungo la via del..., Inconscio e magia, Inconscio e magia speciale, Indonesia, Viaggio a Sumatra..., Islanda deserto di lava e..., La Giordania delle oasi e..., La resistenza tricolore, Le grotte dell'Etna, Le parole la musica il pallone, Lino-sa sconosciuta e favolosa, Lorenzo Lotto e le Marche, Lupi e mufloni storie..., Made in tv, Magazine 2, Magazine 2 galleria, Marusthali il deserto indiano, Meraviglie di un mondo..., Monica Vitti-sono un'attrice, Nell'Alaska dei parchi fino..., Nell'ombra della Luna, Panama un filo di terra tra..., Premio intern. alla Libertà, Premio Marisa Bellisario, Qatar, I mercati di Doha..., Replica cult book, Replica cult book storie, Replica la storia siamo noi, Roma sotterranea, Sagarmatha, Seychelles e bird Island..., Siria, Lungo la via della seta, Socialisti democratici, Stella del sud, Sulle due sponde della Manica, Svizzera, Ginevra, Zermatt e..., Ti ricordiamo così, Karol, Viaggio in Oman tra deserto..., Viaggio nella natura danese..., Vita di Teodoro Herzl, Voyager ai confini della..., Voyager speciale.
Turismo e qualità del territorio	Bologna motorshow, Capotavola, Eat parade, Il cerca sapori, Il cuore del paese, Rai notte cultura, Regata antiche Repubbliche..., Sereno variabile, Sereno variabile estate, Siena: Palio delle contrade, Stile, Tg2-Si,viaggiare, Tgr-Montagne, Venezia:regata storica.
Spettacolo	Concerto inaugurazione mondiali calcio, Concerto di Capodanno, Concerto in onore del santo Padre, Due, Emozioni, Festival show, Grammy awards, La signora della canzone..., Melanina e varechina, Minissima 2010, Palco e retro-palco, Pavarotti La voce degli angeli, Piantando chiodi nel..., Ritratti musicali, Sim sala min, The world music awards, Top of the pops, Un soffio caldo Natale con..., Venice music award.
Sport	Atletica leggera, Automobilismo, Calcio campionato europeo Under 21, Calcio coppa Italia, Calcio Uefa Champions League, Cerimonia apertura Olimpiadi invernali, Cerimonia chiusura campionati mondiali calcio, Champions League, Ciclismo, Dribbling mondiale, Gran premio di Formula 1, La domenica sportiva, La domenica sportiva estate, La domenica sportiva speciale, Mondiale Rai sera, Mondiale Rai sprint, Novantesimo minuto, Novantesimo minuto Champions, Novantesimo minuto Serie B, Novantesimo minuto speciale Serie B, Novantesimo minuto speciale, Numero 1, Numero 1 Gp, Nuoto, Passione mondiale, Pattinaggio artistico, Pattinaggio su ghiaccio, Pit lane, Pole position, Pole position... Il commento, Presentazione Ferrari F.1, Rai sport, Rai sport-dribbling, Rai sport-Sabato sprint, Rai sport-Sabato sprint spec., Rai sport-Stadio sprint, Rai sport-Stadio sprint post., Rai Sport-Vancouver 2010, Sci, Sci coppa del Mondo, Sci Coppa del mondo femminile, Sci nordico, Sport: Calcio, Tennis, Terzo stadio speciale, Tgsport, Toureplay, Tuffi, Un anno di calcio.
Minori	8 semplici regole..., A come avventura, Acqua in bocca, Acqua in bocca 2, After-X factor, Agente speciale Oso, Agnello tenero agnello, Alvin superstar, Ameri-

can dragon Jake Long, Animaliens, Art attack, Batman il mistero di Batwoman, Bianca e Bernie nella terra..., Braccio di ferro, Bruno the great, Buon Natale da pippo..., Canto di Natale di Topolino, Carl Attrezzi e la luce..., Cartoon Flakes, Chiamatemi Giò, Clic & Kat, Combo Ninos, Conciati per le Feste, Cuccioli, Diamoci una mossa!, Disney fairies, Duck Dodgers, Extra factor, F.B.I. operazione gatto, Flipper & Lopaka, Freddie, Gazoon, George della giungla, Geronimo Stilton, Ghost whisperer, Halloweentown high libri e..., Harry Potter e il prigioniero., Horseland, I famosi 5, I fratelli Koala, I Lunnis, I magici piedini di Franny, I miei amici Tigro e Pooh, I Saurini e i Viaggi del..., Il cane pompiere, Il diario di Bindi, Il gioco di Geri, Il nostro amico Charly, Il sogno di Red, Il treno dei dinosauri, Il vostro amico ratto, In giro per la giungla, Inami, Inazuma eleven la squadra..., Jack-Jack Attack, Jimmy Jimmy, Kaluoka'hina la barriera..., Karkù Atrevete, Kate & Leopold, Kick Chiapposky Aspirante..., Kid vs Kat Mai dire gatto, Kim possible, Knick Knack, La casa di topolino, La complicata vita di..., La famiglia Passiflora, La freccia azzurra, La nuova macchina di Mike, La spada nella roccia, L'agnello rimbalzello, L'albero azzurro, Lanny & Wayne missione Natale, L'apprendista Babbo Natale, Le avventure di André & Wally, Le avventure di Bianca., Le avventure di Jackie Chan, Le avventure Di Winny., Le cose che amo di te, Le nuove avv.di braccio di..., Le nuove avventure di Skippy, Le nuove avventure di Winny..., Le ragazze del coyote Ugly, Life unexpected, Looney Tunes: back in action, Loopdidoo, Luxo jr., Machine Robo rescue, Mamma Mirabelle, Manny tuttofare, Max Keeble alla riscossa, Merrie Melodies, Miss spider, Mowgli e il libro della., Mucche alla riscossa, nick e l'amnesia di Natale, One man band, One tree hill, Out of practice medici...ma..., Pennuti spennati, Phineas and Ferb, Pimpi, Piccolo grande eroe, Pocoyo, Pocoyo a Venezia, Polar Express, Pomi d'ottone e manici di..., Pororo e la magica missione..., Power rangers jungle fury, Pretty cure Max heart 2, Pretty cure splash star le., Progetto acqua H2000oh!, Pucca Funny love, Ragazzi C'è Voyager!, Ragazzi C'è Voyager! Feste..., Ratatouille, Red e Toby 2 nemici amici, Replica Tracy & Polpetta, Ritorno a Halloweentown, Shaun, Vita da pecora, Snow dogs-8 cani sotto zero, Spectacular Spider-man, Spike team, Spy kids 2 - L'isola dei..., Spy kids 3-missione 3d game..., Squadra antincendio, Stellina, Stitch!, Street football, Super niyandar il gatto..., Sylvanian families, T come Tigro, Taron e la pentola magica, Tarzan, Tarzan II, Teen days, The class amici per sempre, The naked brothers band, The super hero squad show, Tom & Jerry tales, Topolino & co., Topolino e il fagiolo magico, Topolino in il principe e il., Topolino Paperino Pippo i tre., Topolino strepitoso Natale, Toy story 2, Toy story il mondo..., Trilli, Trilli e il tesoro perduto, Tutti con Phineas e Ferb, Tutti odiano Chris, Uffa! che pazienza, Un minuto di diritti, Un trofeo per Kylie, Unfabulous, Walt Disney, Winnie the Pooh alla..., Winnie the Pooh e gli elefanti, Winx club, Winx club il segreto del..., X Factor, X Factor-i provini, Yakari, Yes! Pretty cure 5 Go Go!, Yes! Pretty cure 5 nel regno., Zio paperone alla..., Zorro.

Promozione audiovisivo

7 vite, Aeroporto internazionale, Alfie, Amori in corsa, Anna Winter, Anna Winter-in nome della..., Apri Rai, Apri Rai sport +, Babylon A.D., Bonekickers-i segreti del..., Cinematinee, Crimini, Danny the dog, Fernando Fernandel, Film 2, Funeral party, Giardini & misteri, Il commissario Herzog, Il commissario Kress, Il flauto magico, Il nostro amico Charly, Kate & Emma indagini per due, La valle delle rose..., Largo Winch, Lasko, Le grandi serie, Le rose del deserto, Le serie di Rai 2, Le serie estive 2010, L'ispettore Coliandro, Max & Tux, My Rai, Omicidi nell'alta società, Orizzonte infinito, Paradiso rubato, Persone sconosciute, Primeval, Rai 2 a settembre, Rai Due 2011, Rai Due Natale, Red Siren, Ricominciare, Riders, Squadra speciale Cobra 11, Squadra speciale Cobra 11 Sez.2, Squadra speciale Colonia, Squadra speciale Lipsia, Stracult speciale Roma, Taxxi 4, The clan, The last sign, Un giorno di gloria per miss., World on fire, Yamakasi-i nuovi samurai.

RAI TRE	
Informazione	Celebrazione giornata internazionale donna, Elezioni regionali messaggi autogestiti, Elezioni regionali – Conferenza stampa, Messaggi autogestiti, Messaggio del Presidente, Question time, Raduno nazionale Alpini, Rai news 24, Speciale Parlamento, Tg3, Tg3 (L.I.S.), Tg3-Edizione straordinaria, Tg3-Flash, Tg3-Flash (L.I.S.), Tg3-minuti, Tg3-minuti (L.I.S.), Tgr, Tribuna elettorale.
Approfondimento	A slum symphony, Agenda del mondo, Agenda del mondo il meglio, Agorà, Agorà speciale, Amore criminale, Apprescindere, Apprescindere speciale, Arafà La ragazza dagli..., Ballarò, Benvenuti a detroit, Blu notte, Buongiorno Italia, C'era una volta, Che tempo che fa, Che tempo che fa serata..., Cifre in chiaro, Confini d'Europa, Decoder, Dentro la cultura, Dentro la notizia, Divine, Elisir, Figli della strada, Francobolli immagini dal mondo, Il caffè di Corradino Mineo, Il Caffè di Rai News 24, Il sangue verde, In mezz'ora, L'arcipelago della morte, Le storie diario italiano, Le storie diario italiano speciale, L'inchiesta web scenari, Lucarelli racconta, L'ultimo treno, Macerie, Notizie di carta, Presa diretta, Pronto elisir, Rai news 24 Il colosso di rodi, Rai news 24 L'inchiesta, Rai news 24 reportage, Report, Sala d'aspetto, Sogni infranti, Solo andata il viaggio di..., Storie maledette, Tatami, Telecamere, Telecamere salute, Tempi dispari, Tg3-Fuori Tg, Tg3-Lineanotte, Tg3-Speciale, Tg3-Speciale Elezioni, Tgr-Ambiente Italia, Tgr-Ambiente Italia Speciale, Tgr-Buongiorno Europa, Tgr-Buongiorno Regione, Tgr-Galileo trova casa, Tgr-II Settimanale, Tgr-Leonardo, Tgr-Leonardo Speciale, Tgr-L'Italia de Il settimanale, Tgr-Neapolis, Tgr-Regioneuropa, Tgr-Speciale Elezioni, Un giorno in pretura, Usa 24, Vieni via con me, XXI Vite extralarge, (Replica Citizen Report).
Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità	10' di..., Agorà Brontolo, Agorà Brontolo speciale, Articolotre, Bollettino viabilità, Chi l'ha visto?, Cominciamo bene, Cominciamo bene Brontolo, Cominciamo bene estate, Cominciamo bene speciale, Elezioni comunali-provinciali 2010 (L.I.S.), Elezioni Regionali (L.I.S.), Elezioni regionali-amministrative (L.I.S.), Elisir speciale, Il meglio di cominciamo bene, Meteo 3, Mi manda Rai-tre, Okkupati, Punto donna, Racconti di vita, Rai News 24 meteo, Rai News 24 scirocco, Replica 1° maggio, Replica crash, Replica Crash storia, Shukran, Tg3-Speciale 1 maggio, Tgr meteo, Tgr-Estovest, Tgr-I nostri soldi, Tgr-Levante, Tgr-Mediterraneo, Traffico.
Promozione culturale, scuola formazione	1960 I ribelli, Acqua in bocca a quattro mani, Alle falde del Kilimangiaro, Alle falde del...last minute, Condominio terra, Correva l'anno, Cose dell'altro Geo, Cosmo Siamo tutti una rete, Cronache dalla storia, E se domani, Figu Album di persone..., Geo & Geo, Geo magazine, Il campionissimo, Io lo conoscevo bene, Kilimangiaro album, La grande storia, La grande storia gli archivi..., La stagione dei blitz, Mini ritratti, Nella terra di Don Chisciotte, Passepartout, Per un pugno di libri, Perché pagare per essere..., Photosound 10 anni in..., Premio internazionale Flaiano, Premio letterario Rapallo, Premio letterario Viareggio, Replica Art news, Replica Big La via del cuore la..., Replica Cult book, Replica Cult book storie, Replica Dixit qualcosa da dire, Replica La storia siamo noi, Replica La storia siamo noi special, Replica magazzini Einstein, Replica Res, Ritratti, Super quark speciale, Timbuctu, Ulisse Il piacere della..., Verba volant.
Turismo e qualità del territorio	Agri 3, Agri dossier, Genova: Salone nautico, Il carnevale di Viareggio, Palio della Marciliana, Palio di Asti, Quelli di Caterpillar, Tgr-Bellitalia, Tgr-Italia agricoltura, Tgr-Prodotto Italia.
Spettacolo	1° Maggio Festa..., 60 anni in una grande rivista, A briglia sciolta, A viso aperto, Apokalypsis, Che fine ha fatto il mio io?, Chiediscena, Chiediscena speciale, Cominciamo bene prima, Cominciamo bene prima speciale, Concerto banda Polizia, Concerto di Ferragosto, Concerto di Natale, Concerto per la pace, Con-

certo Prix Italia, Cupido scherza...e spazza, Dentro la musica, Don Chisciotte, Don Raffaele Trombone, Famosi per 15 minuti, Hocus molto pocus, I bambini sono di sinistra, I casi sono due, Il cartellone di palco e..., Il mondo deve sapere, Io per voi, Un libro aperto, Io, Eduardo De Filippo, José Carreras in Misa Criolla, Juve-Napoli 1-3 La presa di..., La carretta dei comici, La fortuna con l'efe..., La lunga notte di Medea, La mia prima volta, La musica di Raitre, La valigia sul letto, Le cirque du Cirill, Lelio Luttazzi 30 anni di..., Meglio un uomo oggi che..., Mettici la faccia, Misericordia bella, Napoli non si misura con la..., Nord & Sud, Notti amare, Nuvole barocche, Palco e retropalco, Poche idee ma molto confuse, Pranziamo assieme, Ricette d'amore, Riflessioni e piegamenti bis, Seven, Soiree Chopin, Spacca il centesimo, Uomini sull'orlo di una..., Va' Pensiero!, Vivere.

Sport

93° Giro d'Italia: G. all'arrivo, 93° Giro d'Italia: Giro diretta, Alpinismo, Atletica leggera, Baseball, Calcio a 5, Calcio amichevole Under 21, Calcio camp.europeo Under 21, Calcio coppa Italia, Calcio Uefa Champions League, Canoa, Canottaggio, Champions League, Ciclismo, Ciclismo dilettanti, Di che sport sei?, Equitazione, Ginnastica artistica, Ippica, La domenica sportiva, Lo Sport dei re, Motonautica, Mountain Bike, Novantesimo minuto Champions, Novantesimo minuto Serie B, Novantesimo minuto sp.Serie B, Novantesimo minuto speciale, Nuoto, Pallacanestro, Pallanuoto, Pallavolo, Pattinaggio artistico, Pattinaggio su ghiaccio, Rai Sport, Rai Sport-Il processo alla..., Rai sport-Il processo t.spec., Rai Sport-Pomeriggio sportivo, Rai sport-Sabato sport, Rai sport-Si gira, Rai sport-Vancouver 2010, Replay, Rugby, Scherma, Sci, Sci coppa del Mondo, Sci coppa del Mondo femminile, Sci nautico, Sci nordico, Sfide, Snowboard, Sport abilia, Sport abilia speciale, Sport:Calcio, Tennis, Toureplay, Triathlon, Tuffi, Vela, Vela a vela, Xterra.

Minori

27 secondi, 3rd & Bird-Via degli uccellini, 4 bassotti per 1 danese, 4 cuccioli da salvare, A danza con vanessa, Accipicchia: ci hanno rubato., Alfa beta, Ambra's life, Amici amici, Animali in pericolo, Arturo & Kiwi cucina per..., Ava Riko Teo, Bob aggiustatutto, Che animale sei?, Ciao principessa, Cibo per tutti, Classic tales, Claude, Corto Maltese, Cristoforo Colombo di Mcdonald, Cuocarina, Doc Martin, Dr.Dog, Drago, Dumbo l'elefante volante, È domenica Papà, È domenica Papà speciale, El Zorro, Evviva Sandrino!, Facciamo Luce!, Fate largo ai moschettieri!, Favole, Fiabe da terre lontane, Fiabe di Andersen, Fiabe polacche, Fiabe ungheresi, Flipper contro i Pirati, Flipper il mio amico delfino, Flubber un professore tra..., Ftpd Fairy tale police dep., Geni per caso, Gino Il pollo, Giovanni Paolo e il..., Giramondo doc, Gli argonauti, Global Grover, Gnam!, Gt Ragazzi, Gurugù, I bambini dei nomadi, I cartoni dello zecchino d'oro, I cavalieri della tavola..., I racconti di Oscar Wilde, I rimedi di Eva, Il colosso di Rodi, Il cristallo di Gawayn, Il Fantabosco-Videogiornale, Il figlio di Aquila nera, Il gran concerto, Il ladro di Bagdad, Il mondo di Stefi, Il piccolo re, Il piccolo Wang, Il postino Pat, Il principe Azim, Il principe e il..., Il quarto re, Il richiamo della foresta, Il ritorno di Zanna Bianca, In fuga a quattro zampe, Iron will volontà di vincere, Jane e il drago, Koda Fratello Orso, La bambina che odiava i libri, La città delle api, La coperta di nonna, La leggenda di Zanna Bianca, La melevisione, La strada per Avonlea, L'arte con Matì e Dadà, Laura e la stella di Natale, Lazy Town, Le avventure di Aladino, Le avventure di Bianca., Le grandi avventure di Bert..., Le più belle fiabe dei..., Le ricette di Arturo & Kiwi, Leggenda sotto il mare, Libri animati, L'inverno di Leo, Lupo Alberto, M.I.High Scuola di spie, Mamme in blog, Martin Il marziano, Mary Poppins, Mica, Millennium news, Minuscule, Mise en plis, Misteri di Roma, Mucche alla riscossa, Mystery after mystery, Ondino, Papa' castoro, passa la palla, Pimpa, Pipi' Pupu' e Rosmarina, Pistaaa! Arriva il gatto..., Polis, Prodiggi del tempo, Professor Balthazar, Racconti dal mondo,

Replica D live, Replica Lampi di genio in tv, Replica Noi...il futuro della..., Ricordi di una valigia, Robinson nell'isola dei..., Saddle club, Scooter Agente segreto, Se il mondo fosse un villaggio, Storie così, Storie della Bibbia, Storie della mia infanzia, Superjob Il mio mestiere, Taratabong, Telefono amico, Telespinners, Tesoro, mi si è allargato..., Tesoro, mi si sono ristretti..., The elephant princess, Tinga Tinga tales, Trebisonda, Tzaritza, Un regalo scomodo, Zanna Bianca, Zorro, Zorro il ribelle.

**Promozione
audiovisivo**

1960, 007 Il domani non muore mai, 007 La morte può attendere, 2061 Un anno eccezionale, 4 mesi 3 settimane 2 giorni, A che servono questi quattrini, Abu Raykhan Beruni, Agenzia Riccardo Finzi....., Alice Nevers professione..., Amalfi coast media award, Anastasia mio fratello, Appuntamento al cinema, Apri Rai sport, Apri Rai sport +, Arriva Dorellik, Arsenio Lupin, Arthur e il popolo dei minimei, Artisti e modelle, Aspettando un posto al sole, Becoming Jane il ritratto di..., Belle ma povere, Benvenuti ovvero vietato l'..., Bianco e nero, Bonnie e Clyde All'italiana, Brevi amori a palma di Majorca, Café express, Cameriera bella presenza..., Campo de' Fiori, Caos calmo, Caporale di giornata, Caramel, Casanova farebbe così, Centochiodi, Cerasella, Chi si ferma è perduto, Chimeria, Ci sposeremo a Capri, Cinema d'oggi, Colpo d'occhio, D Non diversi giorni..., Dentro il cinema, Destinazione Sanremo, Diciottenni al sole, Doc Martin, Dramma della gelosia, E Napoli canta, Eccezzziunale...veramente, Ecco noi per esempio..., Er più storia d'amore e di..., Europa '51, Fantasmi a Roma, Fantozzi subisce ancora, Ferdinando I, re di Napoli, Fico d'India, Frantic, Fuga in Francia, Fuori orario, Fuori orario cose (mai) viste, Giallo napoletano, Giovani mariti, Giro di lune tra terra e mare, Giù la testa, Gli amanti regolari, Gli eroi del doppio gioco, Gli onorevoli, Goldeneye, Gomorra, Guardia, guardia scelta..., I 4 monaci, I cosacchi di Kuban, I due colonnelli, I due compari, I fratelli dinamite, I ladri, I motorizzati, I quattro moschettieri, I tromboni di Fra' Diavolo, Ieri oggi domani, Il buono, il brutto, il cattivo, Il carabiniere a cavallo, Il fascino discreto della..., Il fascismo ordinario, Il fidanzato di mia moglie, Il giorno più corto, Il marito bello, Il medico dei pazzi, Il mostro, Il mostro di Londra, Il nome della rosa, Il pranzo della domenica, Il principe e la fanciulla, Il ragazzo che sorride, Il ritorno di cagliostro, Il seduttore, Il segno di venere, Il seme del tamarindo, Il suo nome è donna Rosa, Il tassinaro, In ginocchio da te, Indagine su un cittadino..., Io accuso, Io Amleto, Julia La strada per la..., Katyn, Kill Gil Vol.2, Kingdom, La 25° ora, La banda degli onesti, La bella mugnaia, La cambiale, La cento chilometri, La commedia del potere, La freccia nel fianco, La giusta distanza, La nipote sabella, La nonna sabella, La tragedia di un uomo..., L'arciere di fuoco, L'armata Brancaleone, Lasciami entrare, Lazzarella, Le mie università, Le olimpiadi dei mariti, Le signore, Le signorine dello 04, Le storie di agrodolce..., Le tigri di Mompracen, L'emigrante, Lisa dagli occhi blu, L'ispettore Derrick, Lo scafandro e la farfalla, L'oro del mondo, L'ultima violenza, L'uomo con la macchina da..., L'uomo di paglia, L'uomo di vetro, Machan la vera storia di..., Mani di fata, Maradona la mano de dios, Marisa la civetta, Mariti in pericolo, Marito In Prova, Medicina Generale 2, Mezzanotte d'amore, Mi vedrai tornare, Mio figlio Nerone, Mio figlio professore, Miseria e nobiltà, Molti sogni per le strade, My Rai, Nel regno di Napoli, Nel sole, Nessuno mi può giudicare, Noi due soli, Non mi muovo, Non son degno di te, Non stuzzicate la zanzara, Non ti pago, Notti rosse, Obiettivo ragazze raggiunto..., Operazione San Gennaro, Pane amore e fantasia, Pane, amore e gelosia, Pane, amore e..., Per qualche dollaro in più, Per un pugno di dollari, Per vivere meglio..., Perdono, Piccola posta, Pier Paolo Pasolini e la..., Policarpo ufficiale di..., Porca vacca, Potere e passione, Poveri ma belli, Pranzo di Ferragosto, Primavera, Promesse di marinaio, Prova d'orchestra, Quando tramonta il sole, Questi fantasmi, Racconti da

Stoccolma, Replica Tv talk, Replica Visioni private, Risate di gioia, Riso amaro, Rita la zanzara, Rocco e i suoi fratelli, Rugantino, Sapore di mare, Sapore di mare 2 un anno dopo, Saxofone, Se non avessi più te, Seconde chance, Sedotta e abbandonata, Simbad e il califfo di Bagdad, Sindrome astenica, Sogno di una notte di mezza..., Sono fotogenico, Squadra speciale Vienna, Stasera mi butto, Survivors, Tarantella napoletana, Te sto' aspettanno, Tgr-Prix Italia, Ti conosco, mascherina, Toh e' morta la nonna!, Toto' contro i quattro, Toto' diabolicus, Toto' Fabrizi e i giovani..., Toto' Peppino e i fuorilegge, Toto' Peppino e la malafemmina, Toto' Peppino e le fanatiche, Toto' story, Toto' Vittorio e la dottoressa, Tuppe Tuppe marescia'!, Un americano in vacanza, Un caso per due, Un ettaro di cielo, Un homme Sans l'occident, Un posto al sole, Un sorriso, Uno schiaffo, un..., Uno su due, Urlatori alla sbarra, Vortice, W le donne, Zum zum zum la canzone..., Zum zum zum n. 2.

Fonte: Rai

La tabella 3.26 elenca per rete e per genere i titoli dei programmi di servizio pubblico che nel 2010 sono stati sottotitolati per non udenti.

Tabella 3.26. Rai – Programmi per genere e rete finanziati con il canone e sottotitolati

RAI UNO	
Informazione	Anniversario fondazione arma dei Carabinieri, Anniversario della Repubblica, Cerimonia consegna decorazioni Ordine Militare, Conferenza stampa Presidente Consiglio, Messaggio del Presidente, Relazione Presidente Autorità garante..., Settegiorni, Speciale Parlamento (Dpl), Tg Parlamento, Tg1, Tg1 (L.I.S.), Tg1: Anniversario breccia di Porta Pia, Tg1: Anniversario della Liberazione, Tg1: Celeb.150° anniversario partenza..., Tg1: Esequie solenni tenente..., Tg1: Visita del Papa..., Tg1-Festa della Marina, Tutti a scuola (Man).
Approfondimento	A sua immagine, A sua immagine estate, Alessandra la forza di un..., Angelus, Benedizione urbi et orbi, Le ragioni della speranza, Pietrelcina come Betlemme, Porta a porta, Porta a porta estate, Porta a porta speciale, Porta a porta-Tg1 Speciale, Rito della via Crucis, Sanremo? Parliamone, Santa Messa, Santa Messa di Pasqua, Santa Messa e beatificazione..., Santa Messa per la pace, Santa Messa...delle Palme, Speciale Tg1, Speciale Tg1 Il Documentario, Speciale Tg1 L'inchiesta, Sua Santità incontra..., Sua Santità recita il regina..., Tg1: Celebrazione giornata..., Tg1: Funerali di Stato..., Tg1: Funerali solenni..., Tg1: Omaggio di sua Santità..., Tg1: Santa Messa celebrata dal Papa, Tg1-Regionali 2010, Tutto benessere, Tv7.
Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità	Il meglio di Uno Mattina..., Meteo, Meteo verde, Nel nome del cuore, Occhio alla spesa, Telethon, Telethon-Occhio alla spesa, Telethon-Uno Mattina, Tg1-Economia, Uno Mattina, Uno Mattina estate, Uno Mattina speciale, Uno Mattina weekend.
Promozione culturale, scuola, formazione	Dreams road speciale, Dreams roads, La mia squadra, Mar Rosso, Passaggio a nord ovest, Quark atlante, Super Quark, Super Quark speciale, Tg1-Storia.
Turismo e qualità del territorio	Easy driver, Il meglio di linea verde, Linea blu, Linea verde, Linea verde estate, Linea verde orizzonti, Linea verde orizzonti estate, Magica Italia, Una voce per Padre Pio.
Spettacolo	60° Festival di Sanremo, Filumena Marturano, I promessi sposi opera moderna, Mettiamoci all'opera, Rigoletto a Mantova, Ti lascio una canzone, Ti lascio una canzone ...Natale, Ti lascio una canzone finale, Ti lascio una canzone la festa.

Sport	Calcio amichevole, Calcio campionato del mondo, Calcio coppa Italia, Calcio qualificazione campionato europeo, Calcio Supercoppa, Calcio Supercoppa d'Italia, Calcio Uefa Champions League, Champions League, Gran premio di Formula 1, Il mondiale che non avete..., Mondiale Rai sprint, Notti mondiali, Novantesimo minuto champions, Pole position, Pole position...il commento, Rai Sport, South Africa 2010 Fifa W.C., Sport: Calcio, Tg Sport.
Minori	53° Zecchino d'oro, A sua immagine - La storia della sindone a cartone, Cenerentola, È quasi Natale, La bella addormentata nel..., Matrimonio per Papà, Tre scapoli e una bimba.
Promozione	50 italiani, Apri Rai, Capri, Capri la nuova serie, Capri terza stagione, C'era una volta la città..., Chiara e Francesco, Don Matteo 2, Don Matteo 3, Don Matteo 4, Don Matteo 5, Don Matteo 6, Don Matteo 7, Donna detective, Gli ultimi del paradiso, Ho sposato uno sbirro 2, Il commissario Manara, Il commissario Montalbano, Il commissario Rex, Il coraggio di Angela, Il cuore nel pozzo, Il maresciallo Rocca e..., Il sorteggio, Io e mio figlio, La baronessa di Carini, La casa del guardaboschi, La casa sul lago, La ladra, La leggenda del bandito e..., La mia casa è piena di..., La nave dei sogni, La premiere etoile-la prima..., La stella della porta accanto, La terza verità, Lady cop, Le cose che restano, Le ragazze dello swing, L'ispettore Derrick, Lo scandalo della banca., L'uomo che cavalcava nel buio, Mannaggia alla miseria, Mi ricordo di Anna Frank, Mia madre, My Rai, Paura di amare, Paura in volo, Pinocchio, Preferisco il paradiso, Premio regia televisiva, Quattro giorni in Toscana, Raccontami, Raccontami cap. II, Sanguepazzo, Sant'Agostino, Scusate il disturbo, Sissi, Sotto il cielo di Roma, Terra ribelle, Toscana andata e ritorno, Tutti i padri di maria, Tutti pazzi per amore 2, Un caso di coscienza 4, Un ciclone in convento, Un medico in famiglia, Una famiglia in giallo, Wasabi.
RAI DUE	
Informazione	Elezioni regionali conferenza stampa, Incontro Presidente Repubblica con..., Question time (Dpl), Speciale Parlamento (Dpl), Tg2, Tg2 (L.I.S.), Tg2-Punto.it.
Approfondimento	Annozero, Annozero speciale, Culto della Pentecoste (Sms), Culto di Natale (Sms), Culto di Pasqua (Sms), Culto evangelico (Sms), Il fatto del giorno, Il fatto del giorno flash, L'ultima parola, L'ultima parola speciale, Prima di Annozero, Prima di Annozero speciale, Protestantesimo, Quello che, Sorgente di vita, Storie di salute, Sulla via di Damasco, Tg2-Costume e società, Tg2-Dossier, Tg2-E...state con costume, Tg2-Medicina 33, Tg2-Medicina 33 estate, Tg2-Motori, Tg2-Non solo soldi, Tg2-Punto di vista, Tg2-Storie .
Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità	I fatti vostri, Meteo 2, Replica Crash files, Replica Metronapoli.
Promozione cultura scuola, formazione	Achab libri in onda, Replica Cult book, Replica Cult book storie, Replica La storia siamo noi, Ti ricordiamo così, Karol, Voyager ai confini della..., Voyager speciale.
Turismo e qualità del territorio	Eat parade, Sereno variabile, Stile, Tg2-Si,viaggiare, Tgr-Montagne.
Spettacolo	Palco e retropalco, Pavarotti la voce degli angeli, Piantando chiodi nel...
Sport	Calcio coppa Italia, Calcio Uefa Champions League, Champions League, Gran premio di Formula 1, La domenica sportiva, La domenica sportiva speciale, Novantesimo minuto, Novantesimo minuto Champions, Pole position, Pole position...il commento, Rai sport, Rai Sport-dribbling, Rai sport-Sabato sprint, Rai sport-Stadio sprint, Rai sport-Stadio sprint posticipo, Sci coppa del mondo, Sci coppa del mondo femminile, Tgsport, Un anno di calcio.

Minori

A come avventura, Acqua in bocca, Agente speciale Oso, Agnello tenero agnello, Alvin superstar, American dragon Jake Long, Art attack, Batman il mistero di batwoman, Bianca e bernie nella terra..., Braccio di ferro, Buon Natale da pippo..., Canto di Natale di Topolino, Cartoon flakes, Chiamatemi Giò, Combo Ninos, Conciati per le feste, Diamoci una mossa!, Disney fairies, Duck Dodgers, Extra factor, F.B.I. operazione gatto, Flipper & Lopaka, George della giungla, Geronimo Stilton, Ghost Whisperer, Halloweentown high libri e..., Horseland, I famosi 5, I fratelli koala, I lunnis, I magici piedini di Franny, I miei amici Tigro e Pooh, I saurini e i viaggi del..., Il cane pompiere, Il diario di Bindi, Il gioco di Geri, In giro per la giungla, Inazuma eleven la squadra..., Jimmy Jimmy, Karkù Atrevete, Kate & Leopold, Kick Chiapposky aspirante..., Kid vs Kat mai dire gatto, Kim possible, La casa di Topolino, La complicata vita di..., La famiglia Passiflora, La signora in giallo, La spada nella roccia, L'albero azzurro, Lanny & Wayne missione Natale, Lanny & Wayne operazione..., L'apprendista Babbo Natale, Le avventure di bianca..(F.A.), Le avventure di Jackie Chan, Le avventure di Winny.., Le cose che amo di te, Le nuove avv.di braccio di..., Le nuove avventure di Winny..., Le ragazze del coyote Ugly, Life unexpected, Looney Tunes:back in action, Loopdidoo, Machine Robo rescue, Mamma Mirabelle, Manny tuttofare, Merrie Melodies, Miss Spider, Mucche alla riscossa, Nick e l'amnesia di Natale, One man band, One Tree Hill, Out of practice medici...ma..., Phineas and Ferb, Pimpi, Piccolo grande eroe, Pocoyo, Polar Express, Pororo e la magica missione..., Pretty cure Max heart 2, Progetto acqua H2oooooh!, Pucca Funny love, Ragazzi c'è Voyager!, Ragazzi c'è Voyager! Feste..., Ratatouille, Red e Toby 2 Nemici amici, Replica Tracy & Polpetta, Ritorno a Halloweentown, Spectacular spiderman, Spike team, Spy Kids 2 - L'isola dei..., Spy Kids 3-Missione 3d game..., Squadra antincendio, Squadra speciale Cobra 11, Stellina, Stitch!, Street football, Sylvanian families, T come Tigro, Taron e la pentola magica, Tarzan, Tarzan II, Teen days, The naked brothers band, The super hero squad show, Tom & Jerry tales, Topolino & co., Topolino e il fagiolo magico, Topolino in il principe e il.., Topolino Paperino Pippo i tre., Topolino strepitoso Natale, Toy story 2, Toy story Il mondo..., Trilli, Trilli e il tesoro perduto, Tutti con Phineas e Ferb, Tutti odiano Chris, Uffa! che pazienza, Un trofeo per Kylie, Unfabulous, Walt Disney, Winnie the Pooh alla..., Winnie the Pooh e gli elefanti, Winx club, Winx club il segreto del..., Yakari, Yes! Pretty cure 5 go go!, Yes! Pretty cure 5 nel regno., Zorro (Tif).

Promozione audiovisivo

Amori in corsa, Anna Winter, Anna Winter-In nome della..., Apri Rai, Cinematinee, Crimini, Funeral party, Giardini & misteri, Il commissario Herzog, Kate & Emma indagini per due, La valle delle rose..., Largo Winch, Lasko, L'ispettore Coliandro, Orizzonte infinito, Paradiso rubato, Persone sconosciute, Primeval, Squadra speciale Cobra 11, Squadra speciale Cobra11 Sez. 2, Squadra speciale Lipsia, World on fire, Yamakasi-I nuovi samurai.

RAI TRE**Informazione**

Elezioni regionali conferenza stampa, Messaggio del Presidente, Rai news 24, Speciale Parlamento (Dpl), Tg3.

Approfondimento

A casa da soli, A slum symphony, Amore criminale, Ballarò, Blu notte, C'era una volta, Che tempo che fa, Che tempo che fa serata..., Che tempo che fa speciale, Cifre in chiaro, Elisir, Figli della strada, Il caffè di Rai news 24, Il Sangue verde, In mezz'ora, Le storie diario italiano, Le storie diario italiano speciale, Lucarelli racconta, L'ultimo treno, Presa diretta, Pronto Elisir, Report, Storie maledette, Tata-mi, Telecamere, Tgr-ambiente Italia, Tgr-buongiorno Europa, Tgr-Leonardo, Tgr-Neapolis, Tgr-Regioneuropa, Un giorno in pretura, Vieni via con me.

Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità	10' di..., Articolotre, Chi l'ha visto?, Cominciamo bene, Cominciamo bene brontolo, Cominciamo bene speciale, Elisir speciale, Mi manda raitre, Punto donna, Racconti di vita, Replica crash, Shukran, Tgr-Estovest, Tgr-I nostri soldi, Tgr-Mediterraneo.
Promozione culturale, scuola formazione	1960 I ribelli, Acqua in bocca a quattro mani, Alle falde del Kilimangiaro, Correva l'anno, Cose dell'altro Geo, Cosmo siamo tutti una rete, E se domani, Figli album di Persone..., Geo & Geo, Il campionissimo, Io lo conoscevo bene, La grande storia, La grande storia gli archivi., La stagione dei blitz, Mini ritratti, Passepartout, Per un pugno di libri, Replica Art news, Replica La storia siamo noi, Replica La storia siamo noi speciale, Ritratti, Super quark speciale, Timbuctu, Ulisse Il piacere della..., Verba volant.
Turismo e qualità del territorio	Agri 3, Tgr-Italia agricoltura.
Spettacolo	Chiediscena, Chiediscena speciale, Cominciamo bene prima, Cominciamo bene prima speciale, Don Raffaele Trombone.
Sport	Anteprima superbowl, Calcio a 5, Calcio coppa Italia, Champions League, Ciclismo, La domenica sportiva, Novantesimo minuto Champions, Novantesimo minuto Serie B, Novantesimo minuto speciale Serie B, Pallanuoto, Pallavolo, Pattinaggio artistico, Rai sport, Rai sport-Sabato sport, Replay, Sci coppa del Mondo, Sci coppa del Mondo femminile, Sci nordico, Sport Abilia, Sport Abilia speciale, Tennis.
Minori	3rd & Bird-via degli uccellini, 4 bassotti per 1 danese, 4 cuccioli da salvare, Arturo & Kiwi cucina per..., Ava Riko Teo, Claude, Cristoforo Colombo di Mcdonald, Dr. Dog, Dumbo l'elefante volante, È domenica papà, È domenica papà speciale, El zorro, Evviva Sandrino!, Facciamo Luce!, Fate largo ai moschettieri!, Fiabe di Andersen, Flipper contro i pirati, Flipper il mio amico delfino, Flubber Un professore tra..., Ftpd Fairy tale police dep., Gt ragazzi, I cavalieri della tavola..., Il colosso di Rodi, Il fantabosco-Videogiornale, Il figlio di aquila nera, Il ladro di Bagdad (Di Vailati), Il mondo di Stefi, Il piccolo Wang, Il principe Azim, Il principe e il...(Chaffey), Il richiamo della foresta, In fuga a quattro zampe, Iron Will volontà di vincere, Koda fratello Orso, La bambina che odiava i libri, La melevisione, La strada per avonlea, L'arte con Mati' e Dadà, Le avventure di Aladino, Le avventure di bianca., Le Grandi avventure di Bert..., Le ricette di Arturo & Kiwi, Le storie di agrodolce..., Leggenda sotto il mare, Libri animati, Mamme in blog, Martin il marziano, Mary Poppins, Minuscule, Misteri di Roma, Mucche alla Riscossa, Mystery after Mystery, Papà Castoro, Pipì Pupù e Rosmarina, Pistaaa! Arriva il gatto..., Polis, Racconti dal mondo, Ricordi di una valigia, Robinson nell'isola dei..., Saddle club, Storie così, Storie della Bibbia, Storie della mia infanzia, Telespinners, Tesoro, Mi si è allargato..., Tesoro, Mi si sono ristretti..., The elephant princess, Tinga Tinga tales, Tzaritza, Zorro.
Promozione audiovisivo	007 Il domani non muore mai, 007 la morte può attendere, 1960 (di G. Salvatore), 2061 Un anno eccezionale, A che servono questi quattrini, Agenzia Riccardo Finzi....., Alice Nevers professione..., Anastasia mio fratello, Apri Rai Sport +, Arriva Dorellik, Arsenio Lupin, Arthur e il popolo dei minime, Artisti e modelle, Aspettando Un posto al sole, Becoming Jane Il Ritratto di.., Belle ma povere, Bianco e nero (Comencini C.), Bonnie e Clyde all'italiana, Brevi amori a Palma di Majorca, Cafè Express, Cameriera bella presenza..., Campo de' Fiori, Caos calmo, Caporale di giornata, Casanova farebbe così, Cerasella, Chi si ferma è perduto, Chimera (di Fizzarotti E.), Ci sposeremo a Capri, Colpo d'occhio, Destinazione Sanremo, Diciottenni al sole, Doc Martin, Drama della gelosia, E Napoli canta, Eccezzzionale...veramente, Er più storia d'amore e di..., Fantasmi a Roma, Fantozzi subisce ancora, Ferdinando I, re di Napoli,

Frantic, Giallo napoletano, Giovani mariti, Giù la testa, Gli eroi del doppio gioco, Gli onorevoli, Goldeneye, Gomorra, Guardia, Guardia scelta..., I 4 monaci, I due colonnelli, I due compari, I ladri, I motorizzati, I quattro moschettieri, I tromboni di fra' Diavolo, Ieri oggi domani, Il buono, il brutto, il cattivo, Il carabiniere a cavallo, Il giorno più corto, Il marito bello, Il medico dei pazzi, Il mostro (di Zampa L.), Il nome della rosa, Il pranzo della domenica, Il principe e la fanciulla, Il ragazzo che sorride, Il seduttore, Il segno di venere, Il seme del tamarindo, Il suo nome è donna Rosa, Il tassinaro, In ginocchio da te, Julia La strada per la..., La 25° Ora, La banda degli onesti, La bella mugnaia, La cambiale, La cento chilometri, La giusta distanza, La nipote sabella, La nonna Sabella, L'arciere di fuoco, Le olimpiadi dei mariti, Le signorine dello 04, Le storie di agrodolce..., L'emigrante, Lisa dagli occhi blu, L'ispettore Derrick, L'oro del mondo, L'uomo di paglia, L'uomo di vetro, Machan la vera storia di..., Maradona La mano de dios, Marisa la civetta, Mariti in pericolo, Medicina generale 2, Mezzanotte d'amore, Mio figlio Nerone, Mio figlio professore, Miseria e nobiltà (Mattoli M), Nessuno mi può giudicare, Noi due soli, Non mi muovo, Non son degno di te, Non stuzzicate la zanzara, Non ti pago, Obiettivo ragazze raggiunto..., Operazione San Gennaro, Pane amore e fantasia, Pane, amore e gelosia, Pane, amore e..., Per qualche dollaro in più, Per un pugno di dollari, Perdono (di Fizzarotti E.), Piccola posta, Policarpo ufficiale di..., Potere e passione, Poveri ma belli, Pranzo di Ferragosto, Promesse di marinaio, Questi fantasmi, replica Tv talk, Risate di gioia, Riso amaro, Rita la zanzara, Rocco e i suoi Fratelli, Rugantino, Sapore di mare, Sapore di mare 2 Un anno dopo, Se non avessi più te, Seconde chance, Sedotta e abbandonata, Sogno di una notte di mezza..., Squadra speciale Vienna, Stasera mi butto, Survivors, Te sto' aspettanno, Ti conosco, mascherina, Toto' contro i quattro, Toto' diabolicus, Toto' Fabrizi e i giovani..., Toto' Peppino e i fuorilegge, Toto' Peppino e la malafemmina, Toto' Peppino e le fanatiche, Toto' story, Toto' Vittorio e la dottoressa, Un americano in vacanza, Un caso per due, Un ettaro di cielo, Un posto al sole (Soap), Un sorriso, Uno schiaffo, un..., Uno su due, Urlatori alla sbarra, W le donne, Zum Zum Zum La canzone che..., Zum Zum Zum n. 2.

Fonte: Rai

Si evidenziano, di seguito, i programmi, già riportati nella Tabella 3.26, tradotti nella lingua internazionale dei segni (L.I.S.):

A) Rai Uno - Tg1, Elezioni Comunali – Provinciali 2010, Elezioni Regionali, Elezioni Regionali-Amministrative; B) Rai Due - Tg2, Tg2-Flash, Elezioni Comunali – Provinciali 2010, Elezioni Regionali, Elezioni Regionali-Amministrative; C) Rai Tre - Tg3, Tg3-Flash, Tg3-Minuti, Elezioni Comunali-Provinciali 2010, Elezioni Regionali, Elezioni Regionali-Amministrative.

L'offerta radiofonica. L'articolo 5, comma 3, del Contratto di servizio 2007-09 vincola l'offerta dei tre canali radiofonici terrestri nazionali Radio 1, Radio 2 e Radio 3 ai seguenti specifici parametri: non meno del 70% della programmazione complessiva annuale dei canali Radio 1 e Radio 2 e non meno del 90% di quella di Radio 3 deve essere costituita da programmi dei generi di servizio pubblico Informazione, Approfondimento, Lavoro, società, comunicazione sociale, Cultura, scuola e formazione, Musica e intrattenimento, Servizio, Pubblica utilità.

I dati sulla programmazione radiofonica trasmessi da Rai all'Autorità ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del Contratto di servizio 2007-2009 sono illustrati dalla Tabella 3.27. La tabella riporta le ore di trasmissione dedicate quotidianamente (c.d. gior-

no medio – g.m. in tabella) e nell'arco dell'anno 2010 a ciascun genere di servizio pubblico per canale.

Tabella 3.27. Rai – Offerta dei canali radiofonici Radio 1, Radio 2, Radio 3
(1 gennaio - 31 dicembre 2010)

Generi	Radio1			Radio2			Totale Radio1 e Radio2		Radio3			Totale canali	
	Ore trasmesse			Ore trasmesse			Ore trasmesse		Ore trasmesse			Ore trasmesse	
	g.m.	anno	%	g.m.	anno	%	anno	%	g.m.	anno	%	anno	%
Informazione	4,24	1486	17,65	2,63	922	10,98	2408	14,32	1,05	383	4,39	2791	10,93
Approfondimento	8,21	2880	34,20	1,03	360	4,29	3240	19,26	1,81	657	7,54	3897	15,26
Cultura, scuola e formazione	0,97	341	4,05	1,24	435	5,18	776	4,61	7,87	2857	32,78	3366	14,23
Lavoro, società, comunicazione sociale	4,09	1434	17,03	2,71	948	11,29	2382	14,16	0,37	135	1,55	2517	9,86
Musica e intrattenimento	3,15	1106	13,13	10,85	3795	45,19	4901	29,14	11,60	4212	48,32	9113	35,69
Servizio (escluse Audiodescrizioni)	1,36	476	5,65	0,298	100	1,19	576	3,42	0,21	78	0,89	654	2,56
Pubblica utilità	1,49	524	6,22	0,84	295	3,51	819	4,87	0,41	149	1,71	968	3,79
Totale servizio pubblico	23,50	8247	97,93	19,59	6855	81,63	15102	89,79	23,33	8471	97,19	23573	92,32
Altri generi	0,50	174	2,07	4,41	1543	18,37	1717	10,21	0,67	245	2,81	1962	7,86
Totale programmazione	24,00	8421	100,00	24,00	8398	100,00	16819	100,00	24,00	8716	100,00	25535	100,00

Fonte: Rai

Dai dati risulta che nel 2010 i canali Radio 1 e Radio 2 hanno complessivamente destinato ai programmi di servizio pubblico una quota di programmazione pari all'89,79% del totale, superando l'ammontare del 70% contrattualmente previsto. Anche Radio 3 ha ampiamente rispettato il parametro contrattuale, con un volume di programmazione di servizio pubblico pari al 97,19% del totale.

Dati traffico e offerta multimediale

I dati di traffico

I dati di traffico sono stati trasmessi dalla Rai ai sensi dall'articolo 6, comma 4, del Contratto di servizio 2007-09 assieme ad informazioni aggiuntive riguardanti l'offerta editoriale sul web. Di seguito se ne riporta una sintesi.

Nel 2010 i portali Rai hanno totalizzato 1.374 milioni di pagine viste, con medie mensili di 7,4 milioni di utenti unici, in crescita del 30% sul 2009, e di 114,5 milioni di pagine viste, in crescita del 27% sul 2009; quanto alle medie giornaliere, i dati indicano 3,8 milioni di pagine viste e 428.000 utenti unici. La Tabella 3.28 riporta le medie mese e giorno di traffico generato dall'utenza e la durata di visita media mensile e giornaliera.

Tabella 3.28. Portali Rai – Fruizione mensile e giornaliera

	Pagine viste	Utenti unici	Durata vista (mm.ss)
Media mese	114.498.403	7.367.206	8.22
Media giorno	3.764.331	427.862	8.24

Fonti: Informativa Rai – Nielsen/NetRatings SiteCensus/Audiweb

La Tabella 3.29 descrive il profilo dell'utenza dei portali Rai per sesso ed età.

Tabella 3.29. Portali Rai – Il pubblico (media mese 2010)

Categoria	Target	Utenti unici [migliaia]	Composizione utenti unici [%]
Totale	Totale	3.353	100
Sesso	maschi	1.975	58,9
	femmine	1.378	41,1
Età	2-17	168	5,0
	18-24	321	9,6
	25-34	686	20,5
	35-49	1.232	36,8
	35-64	2.002	59,7
	50+	945	28,2

Fonti: Informativa Rai – Nielsen/SiteCensus/Audiweb

Nel 2010 sono aumentati anche i siti *online*, divenuti più di 1000 a fronte degli oltre 900 del 2009. La configurazione dei sistemi d'accesso ai portali Rai è indicata dalla Tabella 3.30, mentre la Tabella 3.31 dà conto dei domini utilizzati.

Tabella 3.30. Portali Rai – Tipo di connessione (%)

Tipo di connessione		% Utenti unici	
Banda larga		85	
Banda stretta		15	
Browser	% Utenti unici	Sistema operativo	% Utenti unici
MSIE 7.0	38	Windows XP	53
MSIE 8.0	20	Windows 7	14
Mozilla Firefox 3.6	20	Windows Vista	20
Chrome	10	Mac OS X Intel	8
Safari	6	Linux	2

Fonti: Informativa Rai – Nielsen/SiteCensus/Audiweb

Tabella 3.31. Portali Rai – Domini di provenienza

Domini di provenienza		%	
Esterni		15	
Interni Rai		85	
Domini esterni	%	Domini interni	%
Google	61	televideo.rai.it	24
Google News	4	rai.tv	9
Google Maps	4	rai.it	7
Facebook	3	radio.rai.it	6
Bing	2	rainews24.rai.it	3
		radio3.rai.it	3

Fonti: Informativa Rai – Nielsen/SiteCensus/Audiweb

I dati relativi ai contenuti pubblicati nel 2010 sui portali Rai sono riportati nella Tabella 3.32.

Tabella 3.32. Portali Rai – Contenuti pubblicati nel 2010

105.000	nuovi contenuti video (clip estratte da programmi TV e programmi integrali)
35.000	nuovi contenuti audio (clip estratte da programmi o programmi integrali)
9.000	nuovi contenuti in <i>podcast</i> , di cui 7.200 audio e 1.800 video

Fonte: Rai

L'offerta editoriale sul web

Nel corso del 2010 i portali Rai.it e Rai.tv si sono arricchiti di nuovi contenuti e servizi. Con specifico riferimento a Rai.tv, l'informativa comunica che il portale attualmente consente:

a) *streaming Live* dei 16 canali Tv Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rai 4, Rai 5, Rai News, Rai Sport 1, Rai Sport 2, Rai Gulp, Rai Scuola, Rai Storia, Rai movie, Rai Yo Yo, Rai Premium, Rai Med, EuroNews;

b) *streaming Live* dei canali radio Radio 1, Radio 2, Radio 3, Filodiffusione 4, Filodiffusione 5, Isoradio, GR Parlamento, Rai Italia Radio;

c) servizio di *Replay TV* di Rai Uno, Rai Due, Rai Tre;

d) servizio di *web TV* tematiche (palinsesto quotidiano di contenuti *on demand* relativi alla tematica del canale e offerta dedicata a specifici programma/evento);

e) servizio di *web radio* tematiche (WR6, WR7 e WR6).

Il potenziamento dell'offerta di contenuti VOD e *podcast* audio e video del portale Rai.tv rende complessivamente accessibili più di 1000 programmi in modalità *on demand* e oltre 100 programmi in modalità *podcast* (tra programmi delle tre reti generaliste e produzioni per il web).

L'ampliamento dell'offerta video per non udenti ha rafforzato la connotazione di servizio al cittadino del portale Rai.tv. L'intervento ha reso disponibili in versione sottotitolata le puntate integrali dei programmi *Ballarò*, *Che tempo che fa*, *In 1/2 ora*, *L'era glaciale*, *Parla con me*, *Porta a porta*, *Report*, *Elisir*, *Linea diretta*, *L'ultima parola* e *Vieni via con me*. L'area è accessibile dalla *home page* di Rai.tv.

La sezione MyRaitv permette all'utente registrato di accedere a funzionalità aggiuntive e personalizzate. I contenuti possono essere segnalati dall'utente ai suoi contatti. Una *newsletter*, inviata con cadenza settimanale agli utenti iscritti, aggiorna sulle novità audio, video e *podcast* della settimana, presenta video e *podcast* di archivio, lancia eventi e dirette *web*. Il portale Rai.tv è aperto agli *User Generated Content*.

I portali delle reti Rai Uno, Rai Due e Rai Tre nel corso del 2010 sono stati aggiornati da nuovi siti e prodotti quali, per citare solo alcuni esempi, l'offerta multimediale connessa ai programmi *Porta a Porta* e *AnnoZero* e il sito del programma *Vieni via con me*. Anche il portale Rai Fiction ha ampliato l'offerta web con testi, trame, *fotogallery* etc. sulle *fiction* e miniserie tv più recenti.

La contabilità separata: dati contabili dell'esercizio 2009

La società di revisione per il controllo della contabilità separata relativa all'esercizio 2009 è stata scelta a seguito di apposita procedura selettiva svolta dalla Rai, ai sensi dell'art. 57 del Codice degli appalti, nelle more dello svolgimento di una gara d'appalto per l'individuazione della società di revisione per gli esercizi futuri. Con la delibera n. 477/10/CONS, l'Autorità ha approvato la proposta della Rai di affidare l'incarico di revisione della contabilità separata, per il solo esercizio 2009, alla società PKF Italia s.p.a. In data 2 febbraio 2011 la Rai ha trasmesso il rapporto della società di revisione PKF Italia s.p.a. sull'esame dei dati di contabilità separata al 31 dicembre 2009. La menzionata documentazione è stata inviata dalla Rai anche al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici. Dalla relazione del revisore emergono, in sintesi, i seguenti dati, come illustrati dalla Tabella 3.33:

a) le risorse da canone e da convenzioni, imputate integralmente all'aggregato A di servizio pubblico, sono pari a 1.775,9 milioni di euro, a fronte di spese per attività di servizio pubblico, compresi i costi diretti, i costi di capitale e i costi di *transfer charge*, che ammontano a 2.213,3 milioni di euro;

b) il deficit così determinato di 437,4 milioni di euro viene ridotto – a beneficio degli abbonati alla televisione – a 337,3 milioni di euro mediante l'attribuzione al servizio pubblico dei ricavi commerciali da pubblicità (100,1 milioni di euro) che residuano dopo aver imputato all'aggregato commerciale le risorse tratte dal mercato, corrispondenti a quelle che avrebbe raccolto un operatore privato;

c) la società di revisione ha dichiarato che non si è, pertanto, in presenza di compensazioni eccessive del servizio pubblico, in quanto non compatibili con il mercato interno;

d) l'aggregato B – commerciale – evidenzia un margine positivo di 117,9 milioni di euro (al netto dello storno dei ricavi pubblicitari all'aggregato A);

e) comparando i costi della contabilità separata 2009 con quelli del 2008, emerge che il deficit del servizio pubblico (spese rispetto ai ricavi) aumenta di 2 milioni di euro (passando da 335,3 milioni di euro del 2008 a 337,3 milioni di euro del 2009);

f) con decreto del 18 dicembre 2009, il Ministro dello sviluppo economico ha deliberato l'incremento del canone di abbonamento ordinario 2010 passando da 107,50 euro del 2009 a 109 euro del 2010.

Tabella 3.33. Rai – Contabilità separata 2009 (milioni di euro)			
	A	B	
Canone di abbonamento	1.645,4	0,0	
Pubblicità		803,4	
Altri ricavi	130,5	49,9	
Ricavi transfer charge interni			
Costi diretti + Costo del capitale	1.561,1	508,8	
- Costi diretti	1.204,7	327,9	
- Transfer charge intercompany	303,1	169,3	
- Costo del capitale	53,3	11,6	
Costi transfer charge interni	652,2	226,6	
Margine di cui all'art. 47, comma 1, TUR	-437,4	117,9	
Pubblicità residua	100,1		
Margine di cui all'art. 1, comma 4, del. 102/05/CONS	-337,3	117,9	
Pubblicità	A	B	
- pubblicità totale da bilancio	908,6		
- pubblicità servizio pubblico	454,9	-460,0	
- vincolo affollamento pubblicitario	-354,8	354,8	
Pubblicità netta	100,1	803,4	
	2009	2008	2009 vs 2008
Aggregato A	-337,3	-335,3	-1,9
Aggregato B	117,9	149,1	-31,3

Fonti: PKFs.p.a. – Rai

3.12. Gli obblighi connessi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva

Obblighi di programmazione e investimento in opere europee e di produttori indipendenti

Con il recepimento della direttiva 2007/65/CE ad opera del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, la materia degli obblighi di programmazione di opere europee è stata nuovamente incisa. In considerazione della limitata portata delle modifiche introdotte dal decreto, l'Autorità ha proceduto, con la delibera n. 397/10/CONS del 22 luglio 2010, all'aggiornamento del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS. In particolare, le modifiche hanno riguardato l'impianto delle definizioni, che sono state allineate a quelle previste dal citato decreto, e l'aggiornamento degli obblighi, il cui insieme appare semplificato rispetto al quadro normativo previgente e tale da non richiedere ulteriori disposizioni di dettaglio. La Tabella 3.34 riassume gli obblighi vigenti in capo ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi lineari a seguito della modifica normativa e regolamentare.

Tabella 3.34. *Obblighi vigenti in capo ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari*

Tipologia di opere	Programmazione	Investimento
Europee	> 50%	
Europee prodotte negli ultimi 5 anni	> 10%	
Europee di produttori indipendenti		10% degli introiti
Europee di produttori indipendenti prodotte negli ultimi 5 anni		Da stabilire con decreto MISE e MIBAC
Cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte	Da stabilire con decreto MISE e MIBAC	Da stabilire con decreto MISE e MIBAC
Di animazione appositamente prodotte per l'infanzia	> 3%	
Adatte alla visione da parte dei minori e degli adulti	> 10%	

Fonte: Autorità

L'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 44/2010, nel modificare l'art. 44 del Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, ha attribuito all'Autorità il compito di adottare, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio, sostitutiva di quella esistente, riguardante la promozione della produzione e della distribuzione di opere europee da parte dei servizi di *media* audiovisivi a richiesta. L'Autorità, stante la complessità di predisposizione della disciplina da adottare, unitamente alla ristrettezza del termine di adozione del regolamento e alla necessità di attivare una procedura di co-regolamentazione, ha costituito con delibera n. 476/10/CONS del 16 settembre 2010 un tavolo tecnico al quale invitare tutti i soggetti interessati, con l'obiettivo di elaborare proposte per disciplinare la promozione della produzione audio-

visiva europea ad opera dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi a richiesta, secondo quanto indicato dall'articolo 44, comma 7 del Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici. Ai lavori del tavolo tecnico hanno aderito i seguenti soggetti: AERANTI CORALLO, APT, Associazione IPTV, ATDI, Fox International Channels Italy S.r.l., RAI s.p.a., RTI s.p.a., Sky Italia s.r.l., Telecom Italia s.p.a., Telecom Italia media s.p.a. e UNIVIDEO.

Per quel che riguarda le quote di diritti spettanti ai produttori indipendenti, l'art. 16, comma 5, del decreto in questione attribuisce all'Autorità funzioni regolamentari in relazione alla individuazione di criteri per la limitazione temporale dell'utilizzazione dei cd. "diritti secondari". Rispetto al previgente sistema, la nuova disciplina apporta le seguenti innovazioni: i diritti sono denominati "secondari" in luogo di "residuali"; l'Autorità dovrà disciplinare i criteri per la limitazione temporale di utilizzo di diritti secondari; in luogo dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali, tali criteri sono connessi in misura proporzionale alla partecipazione finanziaria del produttore alle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera. La stessa norma di legge stabilisce il ricorso a procedure di autoregolamentazione tra emittenti e produttori, sottoposte a verifica da parte dell'Autorità. Tale verifica attiene alla rispondenza delle norme di autodisciplina con le disposizioni della norma di legge e supera, pertanto, i codici presentati ai sensi dell'art. 3, comma 6, del regolamento approvato con la delibera n. 60/09/CSP, laddove contengono determinati criteri minimi non più rispondenti al dettato di legge.

Con la delibera n. 156/10/CSP del 15 luglio 2010, l'Autorità ha indetto una consultazione pubblica sullo schema di regolamento in oggetto, predisposto al fine di allineare la disciplina alle nuove disposizioni; all'esito della consultazione è stato approvato il regolamento con delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011. Il testo approvato recepisce diverse osservazioni espresse dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica, e introduce la nozione di diritti primari e di diritti secondari. La definizione utilizzata consente di definire come secondari alcuni diritti primari, decorso un primo periodo di utilizzo e sfruttamento, senza esclusioni *ex ante* e con modalità maggiormente attinenti alle possibilità di sfruttamento delle opere audiovisive, tenendo in questo modo conto del quadro tecnologico e competitivo di riferimento nel quale le modalità di sfruttamento di un'opera audiovisiva non sono direttamente connesse a un criterio di rigidi passaggi temporali tra piattaforme, bensì sono correlate a un ciclo di sfruttamento economico flessibile in modalità multi-piattaforma.

Il regolamento ha altresì tenuto conto di istanze provenienti dal settore della produzione televisiva, in particolare laddove prevede espressamente principi generali nelle procedure di autoregolamentazione, volti a garantire che i rapporti di specie si svolgano secondo criteri di equità e non discriminazione e che la negoziazione dei singoli diritti avvenga in maniera autonoma, al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi.

In materia di obblighi di programmazione e di investimento, l'Autorità può rilasciare deroghe in applicazione della citata delibera n. 66/09/CONS, il cui art. 8 disciplina le modalità di richiesta e concessione di deroghe agli obblighi di programmazione e di investimento, così come definiti dal medesimo regolamento. La presentazione della richiesta di deroga (totale o riferita a specifici obblighi) è subordinata al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: a) la mancata realizzazione di utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio; b) il possesso di una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con

soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento inferiore all'1%; c) la natura di canale tematico. Nel periodo di riferimento sono pervenute 8 richieste di deroga da parte di società esercenti canali trasmessi su più piattaforme trasmissive. La Tabella 3.35 riassume la tipologia dei soggetti richiedenti, evidenziando in particolare la presenza di operatori esercenti canali tematici, e in via secondaria di operatori, anche tematici, in possesso di una quota di mercato inferiore all'1%, mentre appaiono residuali le richieste fondate sulla mancata realizzazione di utili.

Tabella 3.35. *Classificazione delle istanze di deroga pervenute*

Canale tematico	3
Mancata realizzazione di utili nell'ultimo biennio	0
Quota di mercato inferiore all'uno per cento	1
Canale tematico e quota di mercato inferiore all'uno per cento	4
Totale	8

Fonte: Autorità

Una volta verificata la sussistenza di tali requisiti, l'Autorità è chiamata a valutare l'istanza di deroga, tenendo conto, tra l'altro, della tipologia del programma televisivo, del pubblico di riferimento, della linea editoriale e della sua coerenza con l'effettiva programmazione, della tipologia dell'offerta in chiaro o a pagamento, dell'effettiva disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma.

Il maggior numero di deroghe accordate riguarda gli obblighi di programmazione in opere specificamente rivolte ai minori, che trova il proprio fondamento esclusivamente nelle caratteristiche dei canali di volta in volta esaminati. Per quel che riguarda il primo tipo di obbligo, la deroga è stata accordata solo in presenza di canali tematici, anche con quote di mercato inferiori all'uno per cento, caratterizzati da una programmazione che di fatto non prevede trasmissioni specificamente rivolte ai minori, per i quali l'eventuale investimento nelle stesse avrebbe dunque comportato una dispersione delle risorse finanziarie impiegate per l'approvvigionamento dei programmi essenziali al raggiungimento degli obiettivi di ascolto programmati e della conseguente raccolta pubblicitaria. Nella maggior parte dei casi si tratta di canali disponibili a pagamento, con un pubblico estremamente fidelizzato, per il quale il disallineamento dalla linea editoriale comporterebbe il rischio di disincentivare la sottoscrizione dell'abbonamento. Con riferimento alle opere di produttori indipendenti europei, invece, la deroga è stata accordata esclusivamente in due casi di palinsesti fortemente specializzati in uno specifico genere, e contraddistinti da una programmazione sostanzialmente autoprodotta, non compatibile con l'offerta disponibile sul mercato da parte dei produttori indipendenti. È stata altresì concessa una deroga totale fondata sulla natura tematica legata ad un sottogenere la cui produzione è fortemente caratterizzata per ogni singolo paese.

Gli obblighi di programmazione

Si possono riassumere quattro categorie di obblighi di programmazione rilevanti ai fini dell'attività sanzionatoria su segnalazione:

- a) tenuta del registro dei programmi;
- b) conservazione delle registrazioni;
- c) interconnessione;
- d) durata della programmazione.

La diffusione di programmi radiofonici e/o televisivi, realizzati con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale e in questo contesto risultano fondamentali le prime due categorie che attengono agli obblighi che i concessionari radiotelevisivi e le emittenti satellitari sono tenuti ad osservare in ossequio all'art. 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, all'art. 10, comma 1, della delibera n. 127/00/CONS e all'art. 1, comma 1, della delibera n. 54/03/CONS sugli obblighi di tenuta del registro dei programmi e di conservazione della registrazione dei programmi, nonché al Testo unico della radiotelevisione come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Infatti, i concessionari privati, in particolare, devono conservare e aggiornare un registro sul quale devono essere annotati settimanalmente una serie di dati, tenendo conto di schemi di classificazione minimi comuni e più dettagliati per alcune categorie di emittenti, così come stabiliti nella citata delibera n. 54/03/CONS. Il registro dei programmi e l'archivio magnetico – ovvero, la conservazione delle registrazioni per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi – costituiscono due importanti strumenti di vigilanza, ma anche di conoscenza previsti per poter risalire alla programmazione irradiata da ogni emittente nel medio periodo, elemento questo necessario e imprescindibile per valutare la programmazione delle emittenti radiotelevisive e la conseguente ottemperanza alle norme di legge.

In tale ambito, l'Autorità ha adottato:

- a) 62 provvedimenti di ordinanza ingiunzione, di cui:

– 43 relativi alla tenuta del registro (delibera n. 119/10/CSP – euro 516, Telecapri; delibera n. 131/10/CSP – euro 516, Life Gate Radio 1; delibera n. 132/10/CSP – euro 516, Life Gate Radio 2; delibera n. 133/10/CSP – euro 516, Life Radio 3; delibera n. 134/10/CSP – euro 516, Life Gate Radio 4) (delibera n. 148/10/CSP – euro 1.032, Radio Elleuno; delibera n. 151/10/CSP – euro 516, Telenorba 7; delibera n. 152/10/CSP – euro 516, Tele Antenna Uno; delibera n. 169/10/CSP – euro 516, TGS Telegiornale di Sicilia; delibera n. 170/10/CSP – euro 516, TRC- Telemodena; delibera n. 172/10/CSP – euro 516, Radio Lanciano; delibera n. 173/10/CSP – euro 516, Radio Monte Kronio Tv; delibera n. 188/10/CSP – euro 516, Videonola; delibera n. 190/10/CSP – euro 516, Canale 58; delibera n. 192/10/CSP – euro 516, Radio Alta; delibera n. 194/10/CSP – euro 5.165, Rai Sat; delibera n. 218/10/CSP – euro 5.165, Radio Studio 105; delibera n. 232/10/CSP - euro 1.032, Teleradio Alfa; delibera n. 233/10/CSP - euro 1.032, Tlc Telelibera Campania; delibera n. 234/10/CSP - euro 516, Tele A; delibera n. 238/10/CSP - euro 516, Canale Italia; delibera n. 239/10/CSP – euro 1.032, Telecapri; delibera n. 259/10/CSP - euro 516, Italia Mia; delibera n. 03/11/CSP – euro 516, Radio Monte Kronio Tv; delibera n. 05/11/CSP – euro 516, Telecentro; delibera n. 07/11/CSP – euro 516, Tv Parma; delibera n. 08/11/CSP – euro 516, Telemodena; delibera n. 09/11/CSP – euro 516, Nuovarete; delibera n. 11/11/CSP – euro 516, TV rete 7; delibera n. 13/11/CSP – euro 516, Videoregione; delibera n. 15/11/CSP – euro 516, Telesanterno; delibera n. 18/11/CSP – euro 516, Tele 1; delibera n. 26/11/CSP – euro 516, Teleducato Piacenza; delibera n. 38/11/CSP – euro 516, Libera; delibera n. 39/11/CSP – euro 516, Puglia Tv; delibera n. 48/11/CSP – euro 516, M20; delibera n. 65/11/CSP – euro 516, Telenorba 7; delibera n. 66/11/CSP – euro 5.165, Nat Geo Adventure; delibera n. 76/11/CSP – euro 516, Radio Telesia; delibera

n. 77/11/CSP – euro 516, Teleromagna; delibera n. 84/11/CSP, euro 516, Teleradio-erre; delibera n. 85/11/CSP, euro 516, Telesveva; delibera n. 86/11/CSP, euro 516, Radio Tour Basilicata);

– 19 relativi alla conservazione delle registrazioni (delibera n. 149/10/CSP – euro 516, Elleuno; delibera n. 150/10/CSP – euro 1.032, Tele Radio del Mediterraneo; delibera n. 171/10/CSP – euro 516, Radio Lanciano; delibera n. 189/10/CSP – euro 516, Videonola; delibera n. 191/10/CSP – euro 516, Canale 58; delibera n. 193/10/CSP – euro 516, Radio Alta; delibera n. 200/10/CSP – euro 5.165, Retecapri; delibera n. 04/11/CSP – euro 516, Tele 1; delibera n. 06/11/CSP – euro 516, Telecentro; delibera n. 10/11/CSP – euro 516, Telemilia; delibera n. 12/11/CSP – euro 516, Telelibertà; delibera n. 14/11/CSP – euro 516, Telestudio Modena; delibera n. 16/11/CSP – euro 516, Telesanerno; delibera n. 17/11/CSP – euro 516, Teleravenna; delibera n. 27/11/CSP – euro 516, Teleducato Parma; delibera n. 28/11/CSP – euro 516, Icaro Rimini Tv; delibera n. 29/11/CSP – euro 516, All News; delibera n. 40/11/CSP – euro 516, Puglia Tv; delibera n. 83/11/CSP, euro 516, Teleregione);

b) 1 provvedimento di archiviazione per presunta violazione dell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Inoltre, 11 procedimenti sono stati avviati con contestazione in relazione alla violazione dell'art. 20, commi 4 e 5, della legge n. 223/90 e dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 127/00/CONS e art. 1, comma 1, della delibera n. 54/03/CONS.

3.13. Le autorizzazioni satellitari e le autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive

Le autorizzazioni satellitari

Le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi in favore delle emittenti che diffondono programmi televisivi via satellite in uno degli Stati firmatari della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera – stipulata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata con legge 5 ottobre 1991, n. 327 – sono disciplinati dal regolamento approvato dall'Autorità con la delibera n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento, i provvedimenti di autorizzazione – avviati previa presentazione, da parte del soggetto interessato, di apposita istanza in rapporto a ciascuno dei programmi che si intende diffondere – sono rilasciati per la durata di sei anni e possono essere rinnovati.

In ragione di ciascuna istanza presentata, i soggetti interessati sono tenuti al versamento di un contributo a favore dell'Autorità, quale titolo di rimborso delle spese dell'istruttoria per la decisione sulla domanda di autorizzazione. Il contributo è adeguato all'inizio di ogni anno solare in misura pari al tasso programmato di inflazione. Conformemente a quanto avvenuto per gli anni 2009 e 2010, fino al 31 marzo 2011, il predetto adeguamento è stato sospeso, in applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie". Alla data odierna, il contributo in questione non è stato ancora aggiornato, nelle more delle eventuali determinazioni che potrebbero essere assunte in attuazione della disposizione di cui all'allegato alla legge 26 febbraio 2011, n. 11.

Nel periodo di riferimento, il volume di attività attinente l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione alla diffusione via satellite dei programmi televisivi si riassume nei dati riportati nella Tabella 3.36.

Tabella 3.36. *Autorizzazioni alla diffusione via satellite dei programmi televisivi*

	Anno 2010/11	Anno 2009/10
Domande di autorizzazione/rinnovo/voltura/modifica presentate	64	62
Autorizzazioni rilasciate	30	32
Autorizzazioni rinnovate	12	6
Autorizzazioni volturate	15	13
Autorizzazioni modificate secondo le comunicazioni ricevute	-	9
Provvedimenti in trattazione	7	2

Fonte: Autorità

Dalla lettura comparativa dei dati presenti con quelli pertinenti la precedente annualità, si registra una lieve crescita nel numero delle nuove autorizzazioni – a seguito del-

l'allargamento dell'offerta al pubblico di nuovi canali da parte di operatori già presenti nel settore dell'audiovisivo – e un notevole incremento nel numero delle autorizzazioni rinnovate/volturnate, indice dell'inclinazione ad una complessiva stabilizzazione del sistema della televisione satellitare, attuato anche per il tramite di accorpamenti e fusioni societarie, seppure pervaso da un timido tentativo di rilancio nella crescita del settore.

Nel periodo di riferimento, la consistenza globale del settore dell'emittenza televisiva via satellite trova sintesi, nel suo complesso, nel numero dei programmi e nel numero dei soggetti autorizzati (Tabella 3.37).

Tabella 3.37. Programmi e soggetti autorizzati alla diffusione via satellite

Totale programmi autorizzati – rinnovati	372
Totale soggetti autorizzati	145
Totale autorizzazioni decadute	118

Fonte: Autorità

I dati anagrafico-tecnici dichiarati dai soggetti istanti – e con riguardo a ciascuno dei provvedimenti di autorizzazione rilasciati – sono acquisiti in uno specifico database, la cui gestione consente, attraverso la registrazione delle singole posizioni e l'aggiornamento di ogni successiva pertinente variazione, l'esercizio di una funzione generale di monitoraggio del settore.

In applicazione delle disposizioni regolamentari vigenti, ai soggetti titolari di autorizzazione compete, altresì, di comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni o dei documenti forniti per il procedimento iniziale. Per tale aspetto, i dati maggiormente incisi da processi di cambiamento si sostanziano, massimamente, nel mutamento dell'assetto societario delle società emittenti, nella modifica delle denominazioni dei programmi diffusi, nel cambiamento del sistema tecnico di trasmissione. Alle predette fattispecie si aggiungono, poi, gli atti conseguenti alle comunicazioni delle variazioni tecniche, che le emittenti sono tenute a fornire all'Autorità ai sensi del predetto regolamento.

Per quanto attiene, infine, al profilo della vigilanza, anche nel periodo temporale in esame è proseguita la correlata attività nei confronti delle emittenti satellitari che, in violazione della disciplina normativa vigente, diffondono in chiaro, anche durante le ore diurne, programmi a contenuto erotico/pornografico diretti, principalmente, a pubblicizzare numerazioni a tariffazione speciale per servizi a sovrapprezzo. Tale attività, si avvale della costante collaborazione e del supporto tecnico della Polizia delle comunicazioni e del Nucleo speciale della Guardia di finanza.

In linea più generale, infine, nell'ottica di una obiettiva parametrizzazione del sistema dell'emittenza televisiva satellitare e degli attori che in esso operano, e nella dinamica di un rafforzamento degli strumenti della vigilanza, nel periodo in esame è continuata, nei confronti delle società autorizzate alla diffusione di trasmissioni televisive via satellite, l'attività già in precedenza avviata e diretta ad acquisire informazioni e dati in ordine sia all'ubicazione degli apparati di *up-link* dalle stesse utilizzati, sia alle società partner che rendono ad esse disponibile la necessaria capacità trasmissiva.

In esito a tale attività, nei confronti delle società titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della delibera n. 127/00/CONS, non sono emersi casi di sentenze di fallimento emanate ad opera dell'Autorità giudiziaria, sentenze che comportano, sulla base della regolamentazione vigente, la decadenza automatica delle autorizzazioni stesse

in assenza della prevista autorizzazione alla continuazione temporanea dell'impresa da parte dell'Autorità giudiziaria.

Il regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui alla delibera n. 127/00/CONS – sulla base del quale la materia è ancora unicamente disciplinata – costituirà oggetto di una revisione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 che ha approvato il Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici.

Le autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà di società radiotelesive e subentri nella titolarità di autorizzazioni per fornitore di contenuti

La digitalizzazione del segnale radiotelevisivo ha dato luogo a fattispecie di cessioni di titoli amministrativi per la fornitura di contenuti audiovisivi in attuazione della disposizione di cui all'art. 4, comma 1, della delibera n. 435/01/CONS, la quale prescrive che il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni consenta il subentro della società acquirente nella titolarità dell'autorizzazione generale ceduta, sentita l'Autorità, ossia previo l'assenso corrisposto dall'Autorità stessa in esito alla valutazione, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, del possesso dei requisiti in capo al soggetto interessato.

La previsione normativa, nel delineare il ruolo dell'Autorità nell'ambito di un procedimento complesso, suggerisce in via analogica l'ipotesi di una similitudine procedimentale tra i casi di trasferimento di proprietà, mediante cessione, del titolo concessorio e/o autorizzatorio di società radiotelesive e quello del trasferimento di proprietà, mediante cessione, dell'autorizzazione già rilasciata dal Ministero.

Sulla base del dettato normativo, l'Autorità, nel caso di trasferimento di proprietà mediante cessione dell'autorizzazione già rilasciata ad altro soggetto, esercita la competenza a valutare, nei confronti del soggetto acquirente, il rispetto del possesso dei requisiti e dei limiti anticoncentrativi previsti dalle delibere n. 435/01/CONS e n. 646/06/CONS, secondo le modalità introdotte da quest'ultima.

La fattispecie del trasferimento di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva resta comunque governata dalla disciplina autorizzatoria prevista dalla delibera n. 646/06/CONS, predisposta sulla base della prescrizione dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione, ora Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici). Successivamente, la legge 29 novembre 2007, n. 222, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", all'art. 16, comma 4 bis, ha introdotto (mediante la sostituzione della lettera p) dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 177/05) una nuova definizione della locuzione "ambito locale televisivo", prospettandolo quale "esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale". La disposizione di cui al citato art. 16, comma 4 bis, ha introdotto, altresì, la sostituzione del comma 3 dell'art. 23 del predetto decreto legislativo n. 177/05,

disponendo che: "Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale [...] un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale [...]".

Tali previsioni sono state sostanzialmente confermate dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010 (Testo unico dei servizi *media* audiovisivi e radiofonici), il quale all'art. 2, comma 1, lett. z) conferma la definizione di "ambito locale televisivo" nell'esatta allocuzione dianzi delineata, mentre alla lett. v) qualifica l'"ambito locale radiofonico" quale "esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti". Restano sostanzialmente immutati anche i limiti anticoncentrativi sopra delineati, in quanto confermati dall'art. 23, comma 3, del decreto legislativo stesso.

Sotto il profilo operativo, il volume di attività svolta nel periodo di riferimento include l'avvio di n. 32 procedimenti autorizzatori correlati al trasferimento di proprietà, di cui n. 4 procedimenti hanno dato luogo a un non doversi procedere. Tali procedimenti hanno interessato, nel complesso, società concessionarie televisive in ambito locale, società concessionarie radiofoniche in ambito locale, nonché società autorizzate per l'esercizio di emittenti televisive satellitari e società esercenti attività televisiva in tecnica digitale terrestre.

Più nel dettaglio, i provvedimenti di autorizzazione al trasferimento di proprietà rilasciati hanno interessato: n. 10 società concessionarie radiotelevisive in ambito locale; n. 13 società concessionarie radiofoniche in ambito locale; n. 1 società autorizzata alla diffusione via satellite di programmi televisivi; n. 4 società autorizzate alla trasmissione in tecnica digitale.

Nello stesso periodo, sono stati avviati anche altri procedimenti diretti al rilascio dell'autorizzazione preordinata alla cessione dell'azienda televisiva, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della delibera n. 78/98 dell'Autorità. Il procedimento relativo, che compete in parte al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni ed in parte all'Autorità, si conclude con il consenso da parte del Ministero al subentro del soggetto istante-acquirente nel titolo concessorio ceduto, previa autorizzazione, da parte dell'Autorità, alla cessione dell'azienda radiotelevisiva in favore del soggetto medesimo.

In applicazione di tale disciplina, i provvedimenti di autorizzazione alla cessione di azienda televisiva sono stati complessivamente n. 13 e hanno riguardato esclusivamente emittenti televisive, di cui n. 3 procedimenti hanno considerato emittenti televisive di carattere comunitario.

Nel quadro complessivo delle attività svolte, particolare evidenza, per la sua portata innovativa, ha assunto il provvedimento di autorizzazione al trasferimento di proprietà, mediante cessione da una società a un'altra, di un'autorizzazione generale per fornitore di programmi televisivi e di dati, destinati alla diffusione in tecnica digitale terrestre in ambito nazionale.

Inoltre è stato effettuato un provvedimento di contestazione nei confronti di una società esercente un'emittente televisiva in ambito locale per la violazione degli articoli 3 e 20 della delibera n. 646/06/CONS in combinato disposto con l'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997 n. 249, per mancata comunicazione sia nell'istanza iniziale sia nella successiva richiesta di chiarimenti, di un collegamento societario fra la società istante ed altra società operante nel Sistema integrato delle comunicazioni. A seguito dell'intervenuta oblazione, detta contestazione si è conclusa con l'emanazione della delibera di archiviazione del procedimento stesso.

3.14. Le comunicazioni commerciali

La comunicazione commerciale televisiva e radiofonica

L'art. 1, comma 6, lett. b), nn. 3 e 5, della legge n. 249 del 1997 ha affidato all'Autorità il compito della vigilanza sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, l'emanazione dei regolamenti attuativi delle disposizioni di legge in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, nonché l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente che comporti acquisizione di informazioni all'utente, e infine l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti.

Il monitoraggio sulle emittenti televisive e radiofoniche, attuato per mezzo della registrazione e della successiva visione dei filmati televisivi trasmessi, permette l'effettuazione dei controlli sulla comunicazione commerciale delle emittenti televisive, sia nazionali che locali, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio in caso di eventuali violazioni della relativa disciplina normativa e regolamentare. Le rilevazioni sono quantitative, qualora attengano alla durata degli eventi pubblicitari, e qualitative, allorché riguardino il posizionamento della comunicazione commerciale all'interno dei programmi o tra i programmi stessi e l'analisi di alcuni contenuti pubblicitari, al fine di garantire l'utenza o preservare ambiti merceologici la cui promozione è disciplinata o vietata dalla legge.

Inoltre, nell'ambito dell'attività svolta dall'Autorità in materia di comunicazione commerciale occorre altresì ricordare l'istruzione di pareri in materia di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette.

L'evoluzione del quadro normativo

Il più volte citato decreto legislativo n. 44/2010 ha innovato in maniera radicale il Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici in ordine ad alcuni aspetti peculiari della trasmissione della comunicazione commerciale audiovisiva. In particolare, è stata modificata la disciplina di alcune modalità di trasmissione della pubblicità. Fermi restando i limiti di affollamento orario, viene stabilito che le interruzioni pubblicitarie all'interno dei programmi possano avvenire ogni 30 minuti, e riguardare anche le opere cinematografiche e nei telegiornali. È stato anche regolamentato l'inserimento di prodotti all'interno di programmi televisivi.

L'articolo 40-*bis* del Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, introdotto dal decreto legislativo n. 44/2010 in attuazione della direttiva europea sui servizi di *media* audiovisivi, ha consentito per specifiche categorie di programmi (opere cinematografiche, film e serie prodotti per i servizi di *media* audiovisivi, programmi sportivi e programmi di intrattenimento leggero) l'inserimento di prodotti, assoggettandolo ad alcune condizioni intese a evitare l'esercizio di influenza da parte degli inserzionisti sul contenuto editoriale dei programmi e a introdurre appositi strumenti di identificazione della presenza di prodotti commerciali per renderne consapevole il telespettatore. La disposizione pone a carico dei soggetti che vogliono avvalersi della possibilità di inserire dei prodotti l'onere di adottare appositi testi di autoregolamentazio-

ne che dettagliano le condizioni di legge per l'inserimento di prodotti, e conferisce all'Autorità la funzione di vigilanza sul rispetto delle previsioni autoregolamentari.

Nell'esercizio di tale competenza, l'Autorità ha esaminato diversi testi autoregolamentari, richiamando in alcuni casi a un più puntuale dettaglio delle condizioni di legge, in particolare con riferimento alle previsioni limitative dell'influenza sul contenuto editoriale e del divieto di attribuzione di indebito rilievo ai prodotti inseriti nel programma.

Inoltre, in considerazione della complessità della materia oggetto di autoregolamentazione, della novità delle fattispecie e della diversificazione delle possibili forme di inserimento dei prodotti anche in relazione ai diversi *media* audiovisivi e radiofonici, con la delibera n. 19/11/CSP del 20 gennaio 2011, l'Autorità ha deliberato l'istituzione di un apposito osservatorio permanente in materia di inserimento dei prodotti, quale sede di interlocuzione tra gli operatori e l'Autorità relativamente alle problematiche derivanti dalla applicazione pratica dell'inserimento dei prodotti nei programmi dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, alla individuazione delle fattispecie concrete e alla analisi della compatibilità delle varie forme di inserimento con la normativa interna e comunitaria, a tale scopo garantendo altresì il contributo tecnico dell'Autorità alle istanze istituzionali e autodisciplinari, interne, comunitarie e internazionali sulla specifica materia del *product placement*.

L'Autorità, inoltre, verifica il rispetto della delibera n. 34/09/CSP recante disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite, che dispone che le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite non possano diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza superiore a quella ordinaria dei programmi, secondo un algoritmo e parametri di rilevazione definiti dalla stessa Autorità, di cui sono state evidenziate le linee salienti nella scorsa Relazione. L'Autorità, con la collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni, ha portato avanti una campagna di misura sperimentale effettuata nel corso del 2010, dalla quale è stata rilevata una sostanziale ottemperanza alle norme da parte delle emittenti televisive.

L'attività di vigilanza e sanzionatoria

L'attività di vigilanza sulla pubblicità trasmessa dalle emittenti televisive si esplica attraverso il controllo della programmazione delle emittenti sia nazionali che locali.

Per quanto riguarda le emittenti nazionali, si possono distinguere tre modalità di monitoraggio:

a) sulle concessionarie televisive analogiche a livello nazionale e sulle più rilevanti emittenti digitali terrestri viene effettuato un monitoraggio sistematico sull'intera programmazione, attraverso la registrazione dei programmi e la successiva analisi e catalogazione delle diverse forme di comunicazione commerciale trasmesse nel corso di ciascuna giornata televisiva;

b) sulle emittenti terrestri locali e satellitari il monitoraggio viene effettuato a rotazione periodica e/o a campionamento di alcune tipologie di programmi, per l'onerosità degli apparati necessari per la rilevazione (ampia gamma di strumenti necessari per la ricezione quali antenne e ricevitori, e differenti codifiche del segnale);

c) sulle emittenti radiofoniche, l'attività di specifico controllo e avvio del procedimento istruttorio è finora avvenuta su base di segnalazione e/o denuncia, con l'ausilio sia di uffici e personale specifici del corpo della Guardia di finanza e della Polizia posta-

le in attesa del monitoraggio sistematico su tutte le emittenti radiofoniche che trasmettono sul territorio nazionale, avviato da una società aggiudicataria del servizio con gara europea, al fine di poter vigilare in maniera univoca sull'intero territorio.

Per quanto riguarda le emittenti locali, sia radiofoniche che televisive, non essendo possibile l'esplicazione di un monitoraggio di natura sistematica, data la numerosità delle emittenti, che comporterebbe elevatissimi oneri per l'effettuazione del monitoraggio e vincoli di natura tecnica per l'impossibilità di procedere alla ricezione e alla raccolta di tutti i segnali diffusi da una unica postazione di rilevazione, il monitoraggio è stato delegato dall'Autorità alle proprie strutture di decentramento funzionale, i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), che operano a campione o su segnalazione, e inoltrano documentazione del procedimento pre-istruttorio agli uffici competenti dell'Autorità per la successiva sanzione.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza e sanzionatoria si riscontrano miglioramenti a seguito dell'applicazione della nuova disciplina anche con riferimento al procedimento di istruzione della pratica amministrativa.

Lo stato dell'attività di vigilanza e sanzionatoria nei confronti delle concessionarie radiotelevisive a diffusione nazionale è riportato nella Tabella 3.38, per il periodo maggio 2010 - marzo 2011.

Tabella 3.38. *Emittenti televisive nazionali, stato dell'attività sanzionatoria nel settore della pubblicità televisiva*

Tipo infrazione	Emittente	Contestazione	Archiviazione	Ingiunzione	Importo (euro)
1. Affollamento sulle emittenti private	SPORTITALIA	-		94/10/CSP	20.658
	ITALIA 1	159/10/DIC			
2. Interruzione partite di calcio	RETECAPRI	-		119/10/CSP	20.658
	RAI 1	106/10/DIC	251/10/CSP		-
	RAI 2	107/10/DIC		252/10/CSP	10.329
3. Distanza tra interruzioni successive	RAI 1	146/10/DIC		68/11/CSP	10.329
	CANALE 5	-		223/10/CSP	30.987
4. Divieto di comunicazioni commerciali di bevande superalcoliche	LA 7	-		13/10/CSP	10.329
	SKY SPORT1	-		128/10/CSP	75.000
5. Comunicazioni commerciali non segnalate	RAI 1	140/10/DIC	67/11/CSP		
	RADIO STUDIO 105	161/10/DIC			
	RAI 2	3/11/DIC			
	RAI 1	15/11/DIC			
6. Personaggi di cartoni animati utilizzati in spot pubblicitari adiacenti ai cartoni stessi	SKY SPORT 3	-	235/10/CSP		
	FOX	-	147/10/CSP		
	BOING	-		244/10/CSP	10.329

Fonte: Autorità

In aggiunta a tali dati, sempre con riferimento alle emittenti locali e nazionali, nell'arco temporale in esame, è opportuno riferire che sono stati avviati con contestazione, a seguito di segnalazione degli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, della Guardia di finanza, dei Comitati regionali per le comunicazioni e del Comitato *media* e minori, di segnalazioni non qualificate e attività di monitoraggio d'ufficio, 13 procedimenti per la violazione dell'art. 5-ter del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite (adottato con delibera n. 538/01/CSP), introdotto con la delibera n. 34/05/CSP in materia di televendite di servizi di cartomanzia e di pronostici concernenti il gioco del lotto.

Per quanto, invece, concerne le emittenti radiofonica e televisive in ambito locale, con riferimento alle violazioni della normativa in materia di comunicazione commerciale, nel medesimo periodo, relativamente alla materia descritta sono stati adottati dall'organo collegiale i seguenti provvedimenti sanzionatori:

a) 73 provvedimenti di ordinanza-ingiunzione (delibera n. 95/10/CSP euro 20.658, Studio Europa; delibera n. 97/10/CSP – euro 2.066, Med 1; delibera n. 111/10/CSP – euro 19.627, Napoli Canale 21; delibera n. 118/10/CSP – euro 10.329, House Channel; delibera n. 126/10/CSP – euro 4.132, Napoli Canale 21; delibera n. 129/10/CSP – euro 3.099, Telecupole; delibera n. 130/10/CSP – euro 10.329, Star Sat; delibera n. 142/10/CSP – euro 51.645, Telefortune Sat; delibera n. 143/10/CSP – euro 1.033, TVR Voxson; delibera n. 144/10/CSP, - euro 1.033, Telegenova; delibera n. 145/10/CSP – euro 10.329, Galaxy Tv; delibera n. 146/10/CSP – euro 1.033, Televita; delibera n. 166/10/CSP – euro 2.066, Radio Monte Kronio Tv; delibera n. 168/10/CSP – euro 2.066, Med 1; delibera n. 182/10/CSP – euro 3.099, Europa Tv; delibera n. 183/10/CSP – euro 2.066, Gold Tv; delibera n. 184/10/CSP – euro 1.033, TVLuna; delibera n. 185/10/CSP – euro 2.066, Rete 8; delibera n. 186/10/CSP – euro 1.033, Telemare; delibera n. 187/10/CSP – euro 20.658, Telecampione; delibera n. 207/10/CSP – euro 5.165, Telenostra; delibera n. 208/10/CSP – euro 10.330, Telenostra; delibera n. 209/10/CSP – euro 2.066, Telenostra; delibera n. 210/10/CSP – euro 2.066, Telenostra; delibera n. 214/10/CSP – euro 10.329, Italy Sat; delibera n. 215/10/CSP – euro 4.132, Tele Radio del Mediterraneo; delibera n. 216/10/CSP – euro 10.329, Casa Italia; delibera n. 217/10/CSP – euro 20.658, Studio Europa; delibera n. 224/10/CSP – euro 51.646, Telenostra; delibera n. 225/10/CSP – euro 14.482, Telenostra; delibera n. 226/10/CSP – euro 16.528, Tele A; delibera n. 227/10/CSP – euro 3.099, Teleradio Alfa; delibera n. 228/10/CSP – euro 3.099, Teleradio Alfa; delibera n. 230/10/CSP – euro 5.165, Telenostra; delibera n. 231/10/CSP – euro 2.066, Tele Radio del Mediterraneo; delibera n. 236/10/CSP – euro 20.660, Tele A; delibera n. 237/10/CSP – euro 4.132, Tele A; delibera n. 249/10/CSP – euro 4.132, Tele A; delibera n. 257/10/CSP – euro 10.329, Italia Mia; delibera n. 258/10/CSP – euro 6.198, Rete Oro; delibera n. 20/11/CSP – euro 5.165, Telenorba 7; delibera n. 21/11/CSP – euro 16.528, Telenorba 7; delibera n. 22/11/CSP – euro 10.329, Lotto Sat; delibera n. 23/11/CSP – euro 30.987, Pianeta Tv; delibera n. 24/11/CSP – euro 10.329, Carisma Tv; delibera n. 25/11/CSP – euro 2.066, Med 1; delibera n. 32/11/CSP – euro 77.469, Telecapri; delibera n. 33/11/CSP – euro 10.330, Telecapri; delibera n. 36/11/CSP – euro 10.329, In Tv; delibera n. 47/11/CSP – euro 10.329, Tele Lotto), (delibera n. 49/11/CSP – euro 7.231, 7 Gold; delibera n. 51/11/CSP – euro 14.462, Tele A; delibera n. 52/11/CSP – euro 1.033, Telequattro; delibera n. 53/11/CSP – euro 2.066, Telefriuli; delibera n. 54/11/CSP – euro 16.528, Telecapri; delibera n. 55/11/CSP – euro 20.658, La 8; delibera n. 56/11/CSP – euro 2.066, 7 Gold; delibera n. 57/11/CSP – euro 10.329, Telefortune Sat; delibera n. 58/11/CSP – euro 10.329, Retecapri; delibera n.

59/11/CSP – euro 10.329, Cassiopea; delibera n. 60/11/CSP – euro 10.329, Star Sat; delibera n. 61/11/CSP – euro 10.329, Nostradamus Tv; delibera n. 62/11/CSP – euro 10.329, Telecampione Sat; delibera n. 63/11/CSP – euro 3.099, Telemondo; delibera n. 64/11/CSP – euro 8.264, Telequattro; delibera n. 71/11/CSP – euro 2.066, Nuova Rete; delibera n. 72/11/CSP – euro 2.066, Telerent; delibera n. 73/11/CSP – euro 41.316, Casa Italia; delibera n. 74/11/CSP – euro 4.132, Telenord; delibera n. 75/11/CSP – euro 5.165, Liguria Tv; delibera n. 79/11/CSP – euro 5.165, Telenord; delibera 89/11/CSP – euro 10.329, Carisma Tv; delibera n. 90/11/CSP – euro 10.330, Telealtobut);

b) 2 provvedimenti di archiviazione (delibera n. 117/10/CSP, Napoli Mia; delibera n. 219/10/CSP – Telenostra).

Le pratiche commerciali scorrette

A seguito dell'entrata in vigore, il 21 settembre 2007, dei decreti legislativi n. 145 e n. 146, che hanno adeguato la normativa interna in materia di pubblicità ingannevole e comparativa e di pratiche commerciali scorrette alle disposizioni della direttiva 2005/29/CE, l'Autorità è ora chiamata ad esprimere il proprio parere sia sulla pubblicità, sia sulle pratiche commerciali, quando le stesse siano o debbano essere diffuse attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione.

La norma (art. 26, comma 5, del Codice del consumo adottato con decreto legislativo n. 206/2005), che disponeva l'obbligatorietà del parere non vincolante "quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione" è stata modificata con la sostituzione delle parole "pubblicità" e "pratica commerciale" alla originaria espressione "messaggio pubblicitario", lasciando inalterata la sostanza e la *ratio* della norma. D'altro canto, essa ha introdotto, nella nuova prospettiva di tendenza che favorisce le pratiche di *moral suasion*, il nuovo istituto degli "impegni", consistenti in una dichiarazione del professionista avente a oggetto la modifica del messaggio o della pratica e l'impegno a riparare le conseguenze del comportamento contestato, che viene recepita e resa obbligatoria attraverso l'accettazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la conseguenza di "far venire meno i profili di illegittimità della pubblicità".

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha provveduto a rendere 144 pareri su 173 messaggi pubblicitari, di cui 43 su messaggi diffusi attraverso la stampa periodica e quotidiana, 7 per via telefonica, 3 per via radiofonica e 26 televisiva, 94 tramite altri mezzi di comunicazione, di cui 82 su internet; 34 dei pareri resi riguardano messaggi diffusi su più mezzi.

3.15. La rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione

Nel trattare le tematiche relative alla rilevazione degli indici di ascolto, il moltiplicarsi di piattaforme e di canali, insieme alla disponibilità di nuovi contenuti, ha rappresentato il presupposto imprescindibile per considerare il fenomeno della frammentazione dell'audience quale nuova e necessaria categoria interpretativa. Tuttavia, occorre rilevare come il generale ampliamento dell'offerta di contenuti editoriali e la presa d'atto dell'esistenza di un'audience frammentata non siano elementi sufficienti a spiegare la complessità intervenuta nello studio dei diversi pubblici di riferimento. Allo stesso modo osservare il solo moltiplicarsi dei canali e dei relativi contenuti, anche al netto del fenomeno della convergenza delle reti e delle tecnologie, potrebbe indurre a ritenere che si tratti di un fenomeno passeggero e che, dopo un periodo di assestamento, i dati possano tornare ad essere "solidi".

Il cambiamento in atto, invero, non è generato *sic et simpliciter* dalla convergenza tecnologica, né può essere considerato temporaneo; esso rappresenta piuttosto un cambiamento sociale, assimilato dagli individui e tradotto in pratiche quotidiane all'interno di un processo più ampio che prende il nome di convergenza e che non si traduce tout court in una fase continua di sviluppo tecnologico, ma assume i connotati di un cambiamento culturale e sociale.

Se in un passato prossimo, parallelamente alla convergenza delle reti, e dell'economia dei *media*, le tecnologie digitali hanno alimentato anche il processo inverso e speculare della divergenza dei contenuti, la veicolazione di questi ultimi attraverso diverse piattaforme di distribuzione, quali la tv digitale e il *web*, gli *e-book*, i telefonini di seconda e terza generazione e i *tablet*, favorendo la frammentazione dell'*audience*, nel presente l'idea di cultura partecipativa ha seppellito l'idea di audience passiva e isolata, a favore di un'audience partecipante e produttiva. Nella cultura partecipativa, produttori e consumatori sono coinvolti in un'interazione continua, in cui non tutti devono contribuire, ma tutti sanno di essere liberi di farlo. Il poter fruire degli stessi servizi su piattaforme diverse, anche mobile, non solo alimenta questa libertà, ma genera abitudini di consumo plurime e diversificate, coinvolgendo il processo identitario degli individui. È in questo senso che i cambiamenti in atto riguardano il costume e sono incrementati dalle innovazioni tecnologiche.

Le scelte del *media mix* sono dettate da fattori individuali, gusti, passioni e circostanze contingenti. Mentre per le routine produttive degli editori è necessario poter contare su un pubblico definibile come "corpo fisico" di spettatori assidui e identificabili, l'appartenenza di un individuo ad un gruppo non è data per sempre, diventa più fluida grazie alla rete, ed è accompagnata da interessi plurimi e sovrapposti.

Alla luce di quanto detto, le tecnologie per i "feedback di mercato", tra cui rientrano gli strumenti di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione, assumono una funzione ancor più strategica, in una situazione caratterizzata dalla strutturale competizione per le quote di mercato, ma anche dal continuo mutamento dello scenario. Ciò spiega il regolare riesame dei disegni di indagine e l'implementazione di taluni affinamenti tecnologici, anche dietro le indicazioni contenute nella delibera dell'Autorità n. 85/06/CSP.

Nel settore televisivo assumono notevole rilevanza le richieste più volte avanzate da Auditel, da ultimo con lettera del 22 novembre 2010, per l'utilizzo di informazioni attinte dalle liste anagrafiche ai fini del campionamento. L'utilizzo di tale fonte consentirebbe una migliore manutenzione del campione di famiglie, un maggiore turn over al suo interno e una innegabile evoluzione della ricerca di base attualmente costruita sulle liste elettorali. A titolo di esempio, taluni settori della popolazione italiana, come quello degli immigrati, risulterebbero maggiormente coperti e non sarebbe più necessario attribuire "pesi" diversi alle famiglie più o meno numerose per la loro corretta rappresentatività all'interno del panel.

In merito alla sostenibilità tecnica e giuridica della soluzione proposta da Auditel, sono apparse di particolare peso le questioni connesse alla disciplina sulla privacy, con particolare riferimento alla responsabilità della tenuta e gestione dei dati messi a disposizione delle amministrazioni pubbliche tramite l'Indice nazionale delle anagrafi. Alla luce della posizione assunta dal Garante per la protezione dei dati personali, nel corso di un incontro tenutosi in data 12 ottobre 2010 con i rappresentanti di Auditel, l'Autorità ha previsto una serie di incontri formali, finalizzati all'approfondimento giuridico della materia e a un eventuale percorso attuativo nella direzione auspicata.

Per quanto riguarda i trend del settore televisivo, il passaggio del Paese al digitale terrestre, pur non ancora completato, ha generato effetti sugli ascolti. Basti pensare che nel solo periodo novembre-dicembre 2010, Rai e Mediaset hanno conservato i propri ascolti complessivi ed i canali Sky si sono fermati attorno al 3,15% medio sull'intera giornata. Nello stesso arco di tempo, invece, si è registrata la sensibile crescita delle emittenti raggruppate sotto l'etichetta "altre tv digitali terrestri". Il loro share è passato dal 3,88% al 5,88% nelle 24 ore e dal 3,14% al 4,94% in prima serata. I nuovi canali del digitale terrestre, creati da editori "entranti", si portano a quota 6% sulle 24 ore e destano interesse soprattutto al mattino e durante il primo pomeriggio quando arrivano quasi al 7%. La disponibilità di una nuova piattaforma, il digitale terrestre, sembra concorrere alla già segnalata frammentazione dei dati.

Per quanto riguarda gli ascolti radiofonici, la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2010, rilevati con il sistema Panel diari, ha evidenziato una serie di criticità che sono state oggetto di segnalazione da parte di alcune emittenti radiofoniche nazionali. Ciò ha indotto l'Autorità ad un intervento in esito al quale il Consiglio di amministrazione di Audiradio ha prima acquisito il parere di un esperto indipendente, così come previsto dalla delibera 75/09/CSP, e successivamente sospeso, in via definitiva, la pubblicazione dei dati derivanti dall'indagine Panel diari 2010, preso atto di seri problemi di campionamento della ricerca. In conseguenza della concomitante decisione di Audiradio di bloccare anche la pubblicazione dei risultati CATI (tecnica di rilevazione telefonica assistita da computer) per quelle emittenti nazionali che essendo iscritte all'indagine integrativa Panel diari non hanno potuto giovare dei dati telefonici, il 2010 non ha visto la pubblicazione di alcun dato relativo alle emittenti radiofoniche nazionali. Desta, inoltre, preoccupazione la circostanza che, a causa di un'accesa contrapposizione delle componenti della compagine societaria di Audiradio, non risulti al momento disponibile, neanche per l'anno 2011, un'indagine ufficiale che possa orientare le scelte di investimento degli operatori e quelle di programmazione degli editori, preoccupazione condivisa anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. L'Autorità auspica, pertanto, che quanto prima sia individuata una soluzione condivisa che consenta il riavviarsi della ricerca degli indici di ascolto radiofonici, in quanto l'indisponibilità di un dato certo ed univoco può avere risvolti sul dispiegarsi di una corretta concorrenza nel settore.

Infine, nel contesto del progressivo adeguamento della governance di Audiradio alle prescrizioni della delibera n. 75/09/CSP, un ulteriore approfondimento è in corso per quanto riguarda le problematiche connesse all'allargamento della compagine societaria e il sistema delle cosiddette "maggioranze qualificate" previste dallo Statuto. Il recente allargamento del Consiglio di amministrazione non appare, infatti, sufficiente a conseguire gli obiettivi indicati dall'Autorità di una maggiore rappresentatività del settore, se non accompagnato da una contestuale modifica statutaria volta alla pariteticità nel processo deliberativo di tutte le componenti societarie.

Per quanto riguarda Audipress, dopo una fase sperimentale di indagine, contrassegnata nel 2009 da una fisiologica discontinuità dei dati, è stata regolarmente svolta la rilevazione degli indici di lettura di periodici e quotidiani del 2010. La pubblicazione dei risultati ottenuti mediante la nuova metodologia è tornata ad assumere carattere di continuità. L'attività di vigilanza sulla metodologia ha riguardato anche l'analisi delle periodiche relazioni tecniche pervenute da Audipress. Tali relazioni, prescritte all'articolo 3 della delibera n. 81/10/CSP del 28 aprile 2010 recante "Misure e raccomandazioni nei confronti della società Audipress in materia di rilevazione degli indici di lettura dei quotidiani e periodici", di cui sono state riportate le linee salienti nella scorsa Relazione annuale, sono redatte dall'Istituto di controllo Reply Consulting s.r.l., e riguardano la conformità della ricerca ai criteri metodologici adottati. Nella stessa delibera, l'Autorità ha chiesto ad Audipress di apportare precise modifiche allo Statuto e al Regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico. Tali modifiche, il cui iter è stato concluso dall'Autorità nel settembre 2010, garantiscono una maggiore autonomia dell'organo di gestione tecnica rispetto al Consiglio di amministrazione. In particolare, esse consentono al Comitato tecnico la facoltà di iniziativa nell'esaminare gli aspetti tecnici dell'indagine per presentare proposte.

Le *audience online* sono regolarmente rilevate dalla società Audiweb tramite un "sistema integrato" che è in grado di coprire anche la navigazione da diverse tipologie di luoghi pubblici, nonché da dispositivi mobili. Secondo i dati di Audiweb sono 33,4 milioni gli italiani tra gli 11 e i 74 anni che dichiarano di avere un accesso a internet da qualsiasi luogo e attraverso qualunque device, con un incremento nell'ultimo anno pari a 7,9%, sostenuto in particolare dal significativo aumento degli accessi da sistemi mobile. Per quanto riguarda l'utilizzo della rete internet da parte degli italiani, secondo l'ultima rilevazione mensile disponibile, relativa al mese di febbraio 2011, l'*audience online* nel giorno medio è di 12,8 milioni di utenti attivi.

3.16. La pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa

A diversi anni dall'entrata in vigore del regolamento in materia di sondaggi adottato con delibera n. 153/02/CSP e in considerazione di diversi fattori, quali il mutato quadro normativo di riferimento, la sempre più ampia divulgazione dei risultati dei sondaggi d'opinione e il loro crescente impiego nella vita politica ed economica del Paese, l'Autorità, a cui spetta tale competenza in virtù di un'espressa previsione contenuta nella sua legge istitutiva n. 249/97, ha ritenuto opportuno, nel corso del 2010, procedere a una revisione complessiva della normativa regolamentare.

Finora, infatti, i sondaggi d'opinione e i sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori rinvenivano le rispettive discipline in fonti diverse: mentre i primi erano regolamentati dalla citata delibera n. 153/02/CSP, così come modificata dalla delibera n. 237/03/CSP, per i secondi, la cui disciplina discende direttamente dalla legge n. 28/2000, occorre fare riferimento alla delibera n. 200/00/CSP riguardante i risultati di sondaggi diffusi in periodi non elettorali, e ai regolamenti in materia di *par condicio* deliberati di volta in volta dall'Autorità in occasione di ogni singola consultazione elettorale, per quanto riguardava la pubblicazione e la diffusione di tali sondaggi nei periodi elettorali.

Nel contemperare le necessità di aggiornamento delle previsioni regolamentari con le esigenze di semplificazione amministrativa e di univocità di indirizzo, l'Autorità ha inteso statuire una disciplina unitaria ed organica per le tre macro-aree di sondaggi, ossia i sondaggi d'opinione, quelli politici e quelli tipicamente elettorali.

Il nuovo regolamento e le sue linee salienti

Con la delibera n. 101/10/CSP del 10 giugno 2010, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità ha indetto una consultazione pubblica sul nuovo schema di regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi, sia demoscopici sia politici ed elettorali, sui mezzi di comunicazione di massa. Gli istituti di ricerca, le associazioni scientifiche e le associazioni professionali operanti nel campo dei sondaggi, le associazioni di editori e i fornitori di servizi di *media* audiovisivi e radiofonici hanno fornito il proprio apporto con contributi e proposte di modifica, talora enunciate anche in sede di apposita audizione, all'emanando regolamento.

A valle delle novità emerse dall'interlocuzione con i soggetti intervenuti durante la consultazione pubblica, il 9 dicembre 2010, l'Autorità ha approvato, con la delibera n. 256/10/CSP, il nuovo regolamento, pubblicato poi nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 2010 ed entrato in vigore l'11 gennaio 2011.

L'obiettivo della revisione, per la quale si è tenuto conto, da un lato, dell'attività di controllo e vigilanza in materia di sondaggi demoscopici e della prassi applicativa in materia di sondaggi politico-elettorali concernente la *par condicio* e, dall'altro, dell'innovazione scientifica e metodologica intervenuta nel corso degli anni, è stato quello di garantire all'utente/cittadino la correttezza e la trasparenza dell'informazione veicolata attraverso i sondaggi.

Il nuovo regolamento si articola, infatti, lungo una duplice linea di interventi: da un lato, esso detta nuove prescrizioni sul contenuto e sulle modalità di presentazione della Nota informativa, che è tenuto a redigere il mezzo di comunicazione in occasione della pubblicazione o diffusione di un sondaggio e, dall'altro, esso opera una rigorosa e chiarificatrice distinzione tra i sondaggi e le altre inchieste prive di fondamento scientifico, come le manifestazioni di opinione ad ogni altro titolo, quali ad esempio il televoto o il voto *online*, che non di rado vengono erroneamente presentate al pubblico come sondaggi.

La partecipazione spontanea, priva di un criterio di estrazione di un determinato numero di unità di analisi, infatti, non è assimilabile al "sondaggio" vero e proprio (d'opinione o politico-elettorale) che, al contrario, si connota per il ricorso a tecniche di campionamento e i cui risultati possono essere generalizzati. Pertanto, il regolamento prevede che le manifestazioni di opinione non possano essere diffuse sui mezzi di comunicazione di massa con la denominazione di "sondaggi" e che rechino altresì l'informazione circa il valore non scientifico delle medesime.

La *ratio* di questi interventi regolamentari è quella di consentire agli utenti una comprensione immediata degli elementi qualitativamente rilevanti dei sondaggi per una loro corretta interpretazione, provvedendo, nel contempo, alla previsione di un'articolazione dei rapporti tra istituti di ricerca e *mass media* più funzionale e trasparente, con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri previsti in capo a ciascun soggetto.

Al fine di realizzare il menzionato obiettivo di trasparenza informativa, il nuovo regolamento prevede due tipi di strumenti documentali:

a) da un lato, l'obbligo, per il mezzo di comunicazione, di accompagnare la pubblicazione o la diffusione di un sondaggio con la cd. "Nota informativa";

b) dall'altro, l'obbligo, per l'istituto di ricerca realizzatore, di rendere disponibile sul sito internet dell'Autorità (per i sondaggi di opinione) o sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria (per i sondaggi politici ed elettorali), il cd. "Documento" completo, relativo ai sondaggi pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa.

In sede di revisione della normativa è stata, inoltre, introdotta la previsione di un passaggio intermedio di cruciale rilevanza, ossia un canale di comunicazione tra *mass media* e istituti di ricerca, volto a informare i soggetti realizzatori dell'avvenuta pubblicazione o diffusione del sondaggio, in modo che questi si attivino prontamente per provvedere all'invio contestuale del Documento. Al fine di semplificare e chiarire il processo di pubblicazione o diffusione, totale o parziale, dei risultati del sondaggio, l'obbligo di comunicarne la pubblicazione al soggetto realizzatore è stato pertanto posto in capo al mezzo di comunicazione di massa che lo diffonde.

L'aver ricondotto a una disciplina organica la diffusione e la pubblicazione dei sondaggi sia d'opinione che politici ed elettorali, lascia impregiudicato quanto disposto direttamente dalla legge n. 28/2000 in merito al divieto di pubblicazione o diffusione dei risultati dei sondaggi nei quindici giorni precedenti le consultazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto. Con riguardo a eventuali riferimenti a sondaggi effettuati da esponenti politici durante loro interventi su mezzi di comunicazione di massa, il regolamento si rifà alla prassi costante dell'Autorità di ritenere che il divieto di cui all'articolo 8 della legge n. 28/2000 non si riferisca alla diffusione di dati relativi a sondaggi che, essendo stati resi pubblici nelle forme volute dalla legge al di fuori del periodo di silenzio elettorale, sono oramai entrati nel patrimonio pubblico di conoscenza, sicché

il loro semplice richiamo nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni non costituisce violazione del predetto divieto.

Il nuovo regolamento ha costituito, infine, l'occasione per procedere a una revisione della disciplina delle modalità di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del regolamento e di verifica sulla completezza e sulla correttezza della cd. Nota informativa e del cd. Documento relativi ai sondaggi. Durante la fase di revisione regolamentare l'attività di vigilanza dell'Autorità è consistita nel puntuale monitoraggio dei sondaggi pubblicati sui diversi mezzi di comunicazione di massa, con particolare riguardo all'esistenza e alla conformità della Nota informativa e alla verifica della correttezza e della completezza del Documento, nonché della contestualità della sua pubblicazione sul sito dell'Autorità rispetto alla diffusione dei risultati del sondaggio sui mezzi di comunicazione. Nell'esercizio della predetta attività di vigilanza, agli istituti realizzatori dei sondaggi i cui Documenti risultassero carenti di alcuni elementi informativi sono state richieste rettifiche e/o integrazioni, puntualmente fornite, ai fini della relativa pubblicazione sul sito www.agcom.it.

Il nuovo Regolamento, riprendendo la disciplina già prevista dal regolamento pre-vigente che esprimeva termini procedurali ridotti rispetto alla disciplina generale in materia di procedimenti sanzionatori dell'Autorità dettati dalla delibera n. 136/06/CONS, disciplina i termini per l'adozione del provvedimento finale in 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento, in luogo dei 150 giorni previsti per la conclusione dei procedimenti sanzionatori ordinari. Con riferimento all'articolazione del procedimento, questo può avviarsi a seguito di monitoraggio d'ufficio o di segnalazione:

a) nei confronti del mezzo di comunicazione di massa che abbia pubblicato o diffuso un sondaggio senza la Nota informativa completa di tutte le indicazioni previste, ovvero con modalità difformi da quelle ivi stabilite,

b) nei confronti del soggetto realizzatore che abbia fornito un Documento incompleto dei requisiti richiesti, ovvero non l'abbia inviato all'Autorità nel termine prescritto nonostante abbia ricevuto dal mezzo notizia della pubblicazione dei risultati del sondaggio.

L'avvio del procedimento è comunicato al soggetto interessato e indica il suo oggetto, il termine di conclusione e il termine di 10 giorni per presentare le giustificazioni, l'indicazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento e l'avviso circa la possibilità di dar corso a un adeguamento spontaneo agli obblighi del regolamento attraverso la pubblicazione, sia pur tardiva, della Nota, ovvero della rettifica o dell'integrazione delle indicazioni in essa contenute.

Al termine del procedimento, in caso di non ottemperanza all'ordine dell'Autorità da parte del mezzo di comunicazione di massa, si applicano sanzioni da ca. 10.000 a ca. 250.000 euro; nei confronti del soggetto realizzatore del sondaggio che non provveda a inviare all'Autorità, contestualmente alla pubblicazione o diffusione dei risultati del sondaggio, il Documento o fornisca informazioni relative al Documento incomplete o non veritiere, o che si rifiuti di fornire le eventuali informazioni aggiuntive richieste dall'Autorità, si applicano sanzioni da ca. 500 a ca. 100.000 euro.

In considerazione della disciplina speciale prevista nel caso di sondaggi politici ed elettorali diffusi nel periodo di campagna elettorale è previsto, altresì, un rinvio ai termini e alle sanzioni di cui all'art. 10 della legge n. 28/2000.

Il workshop "Sondaggi e mass media"

Le significative modifiche introdotte dalle nuove norme hanno reso necessaria un'attività di formazione dei destinatari del regolamento, ossia gli istituti di ricerca realizzatori dei sondaggi, i mezzi di comunicazione di massa che li diffondono e i Co.re.com., chiamati a darvi applicazione in ambito locale.

L'Autorità ha, pertanto, organizzato una giornata di studio e formazione sulle novità regolamentari adottate in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa dal titolo "Sondaggi e *mass media*", tenutasi il 25 marzo 2011 presso la sala conferenze del Garante per la *privacy*, a cui è seguito un *panel* pomeridiano di formazione riservato ai Co.re.com. sulla concreta applicazione a livello locale del Regolamento.

Con questa giornata l'Autorità ha voluto, altresì, creare l'occasione per stimolare il dibattito, insieme alla comunità di interesse, sulle potenzialità e nello stesso tempo sulle criticità dell'impiego diffuso del sondaggio come strumento di ricerca sociale.

A una prima sessione dal carattere regolamentare, in cui si è posto l'accento sulla serietà scientifica dei criteri di indagine affinché assicurino risultati il più possibile oggettivi, al fine di tutelare il processo di formazione dell'opinione pubblica, nonché il processo di democrazia partecipativa, sono seguite due tavole rotonde che hanno visto il confronto tra gli esponenti dei maggiori istituti di ricerca italiani e il mondo dei *mass media*. Dalla prima tavola rotonda sono emerse tematiche legate alle tecniche di realizzazione dei sondaggi, dal campionamento al diffuso impiego del televoto, e alle possibili evoluzioni del campionamento *online*. Il secondo dibattito ha rappresentato un momento di alta vivacità in cui sono stati toccati aspetti relativi alla responsabilità e alla trasparenza con cui si concretizzano le scelte redazionali dei mezzi di comunicazione sull'uso dei sondaggi. I temi trattati hanno riguardato l'influenza dei risultati dei sondaggi sull'opinione pubblica, il caso di confine tra sondaggi di opinione e sondaggi politico-elettorali nell'ipotesi dei sondaggi sulla fiducia nei soggetti politici, il successo dei *format* televisivi basati anche sui sondaggi, i sondaggi come strumento crescente di democrazia diretta e i possibili rischi di manipolazione.

Filo conduttore del *workshop* è stato la consapevolezza, da parte dell'Autorità, che la nuova era mediatica, caratterizzata dallo sviluppo delle comunicazioni e da una nuova generazione di contenuti digitali, crei un contesto in cui i cittadini hanno di fronte meccanismi interattivi e convergenti di comunicazione e partecipazione sia alle forme di spettacolo e informazione che alla vita pubblica e democratica. Diventa indispensabile, pertanto, per gli stessi cittadini, acquisire competenze nuove e nuovi saperi che consentano di comprendere e utilizzare i *media*. Ciò impone alle istituzioni il compito di porre le condizioni affinché avvenga una nuova alfabetizzazione mediatica, la *media literacy*, della quale l'Unione europea riconosce il valore strategico e che rappresenta una scelta decisiva per lo sviluppo culturale delle persone e allo stesso tempo la chiave per evitare che uno strumento di conoscenza, come quello dei sondaggi, diventi strumento di manipolazione.

3.17. La tutela dei minori e degli utenti

Relativamente alla materia della tutela dei minori e degli utenti, l'anno appena trascorso è stato particolarmente impegnativo per l'Autorità. Si tenga conto che il più volte citato decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 44, di recepimento della direttiva 2007/65/CE, ha attribuito all'Autorità il compito di regolamentare taluni aspetti strettamente connessi alla materia della tutela dei minori. Inoltre, il processo di digitalizzazione delle trasmissioni televisive ha implicato il proliferare di emittenti con il conseguente ampliamento dell'offerta di programmi che, accanto a un benefico aumento del pluralismo delle fonti e delle opportunità di scelta da parte dell'utente, ha altresì aumentato il rischio di messa in onda di contenuti in violazione delle norme a tutela delle fasce deboli. L'Autorità ha pertanto dedicato peculiare impegno nello svolgimento delle attività di studio e di vigilanza, anche rafforzando il processo di assegnazione ai Co.re.com. delle deleghe di funzioni in materia di comunicazioni in ambito regionale, teso a trasformare tali organi di decentramento in punti di riferimento sul territorio per il rispetto delle garanzie dell'utente in generale e quale presidio per la tutela dei diritti dei minori in particolare.

Attività regolamentare e di studio

L'Autorità ha provveduto a porre in essere tutte le procedure necessarie e le attività istruttorie per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni contenute nel citato decreto di recepimento della direttiva 2007/65/CE.

A tal proposito, l'Autorità ha collaborato con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione *media* e minori al fine di individuare i criteri per la classificazione dei programmi a visione per soli adulti inclusi nella programmazione ad accesso condizionato ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 3, del Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici (di seguito Testo unico), così come modificato dal decreto legislativo n. 44/2010 sopra menzionato. In particolare, il documento recante i criteri di classificazione, approvato dal Comitato *media* e minori nella seduta del 5 luglio 2010, è stato oggetto di intesa espressa dall'Autorità, dopo gli opportuni approfondimenti, in data 22 luglio 2010. Ai fini dell'adozione del relativo testo normativo, il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero dello sviluppo economico.

Il Testo unico all'art. 34, commi 5 e 11, come modificato dall'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 44/2010, ha disposto inoltre che l'Autorità adotti, utilizzando procedure di co-regolamentazione, una disciplina di dettaglio che individui accorgimenti tecnici idonei a escludere che i minori possano avere normalmente accesso a programmi gravemente nocivi per il loro sviluppo fisico, psichico o morale o che presentino scene pornografiche o di violenza gratuita o insistita o efferata.

A questo riguardo, con la delibera n. 88/10/CSP del 6 maggio 2010, l'Autorità, avvalendosi della collaborazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione *media* e minori, ha costituito un tavolo tecnico, i cui lavori sono giunti alle battute conclusive, al quale sono stati invitati tutti i soggetti interessati, tra i quali i fornitori di servizi di *media* audiovisivi, lineari e non lineari, le associazioni rappresentative delle emittenti radiotelesive locali, le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante approva-

zione del Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e istituzioni.

Si evidenzia che il Testo unico individua tra gli accorgimenti tecnicamente realizzabili volti a escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i contenuti audiovisivi classificabili a visione per soli adulti sia l'uso di numeri di identificazione personale, sia sistemi di filtraggio o di identificazione. Il Testo unico precisa che il contenuto classificabile a visione non libera, sulla base del sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato di cui all'articolo 34, comma 1, del Testo unico, deve essere offerto con una funzione di controllo parentale che inibisca l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione. Inoltre, il codice segreto dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio. Le modalità di comunicazione dei numeri di identificazione personale e di utilizzazione dei sistemi di filtraggio o di identificazione per la fruizione di programmi ad accesso condizionato protetti da meccanismi di controllo parentale sono dunque oggetto di discussione nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico che si è posto l'obiettivo di pervenire a soluzioni tecniche il più possibile condivise in vista dell'adozione del provvedimento conclusivo.

Infine, tra le attività di ricerca poste in essere dall'Autorità è da segnalare l'interessante progetto volto alla redazione di un Libro bianco sul rapporto tra *media* e minori, la cui realizzazione ha implicato la costituzione di gruppi di studio interdisciplinari. Il progetto, di cui si evidenzia la particolare complessità correlata ai cambiamenti che stanno attraversando l'intero settore, è principalmente articolato in quattro aree di indagine e rappresenterà un importante punto di riferimento per gli operatori del settore e per le tutte le Istituzioni che hanno competenza in materia di tutela dei minori (cfr. par. 3.30).

Attività di vigilanza e sanzionatoria

Nell'ambito della complessa attività di vigilanza e procedimentale in materia di tutela degli utenti e dei minori svolta dall'Autorità, viene data rilevanza anche all'analisi di programmi trasmessi sia da emittente digitale terrestre, nazionale e locale, che satellitare, al fine di evidenziare la presenza di eventuali contenuti di natura pornografica o nocivi per un pubblico minorile. Tali verifiche hanno comportato in molti casi la conseguente apertura di procedimenti sanzionatori per violazioni delle norme poste a tutela degli utenti e dei minori. In tale prospettiva, è continuo il collegamento con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione *media* e minori, con il quale l'Autorità ha attivato da tempo un rapporto di proficua collaborazione.

Nel periodo preso in esame sono stati istruiti 67 procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni, che hanno dato luogo ai seguenti provvedimenti.

- a) n. 49 ordinanze ingiunzioni, di cui:
 - n. 12 per la violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (delibera n. 78/11/CSP – euro 51.646 fornitrice del servizio di accesso condizionato Mediaset Premium Extra 2; delibera n. 90/10/CSP – euro

- 50.000 concessionaria nazionale Italia 1; delibera n. 35/11/CSP – euro 50.000, concessionaria nazionale Radio 105; delibera n. 178/10/CSP – euro 40.000, concessionaria nazionale Retecapri; delibera n. 204/10/CSP – euro 15.000, concessionaria locale Telem Lombardia; delibera n. 124/10/CSP – euro 10.328, emittente satellitare Conto Tv 1 (ch 985); Retecapri; delibera n. 138/10/CSP – euro 8.000, concessionaria locale Telegapri; delibera n. 31/11/CSP – euro 6.000, concessionaria locale Telegapri; delibera n. 139/10/CSP – euro 4.000, concessionaria locale TeleNuovo Rete Nord; delibera n. 205/10/CSP – euro 3.000, concessionaria locale TeleNuovo Rete Nord; delibera n. 141/10/CSP – euro 1.000, concessionaria locale Tele Radio del Mediterraneo; delibera n. 177/10/CSP – euro 516, concessionaria locale Telecolor Primarete Lombardia);
- n. 4 per la violazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e del codice di autoregolamentazione *Media* e minori (delibera n. 92/10/CSP – euro 75.000, concessionaria nazionale Rai 3; delibera n. 91/10/CSP – euro 50.000, concessionaria nazionale La 7; delibera n. 248/10/CSP – euro 50.000, concessionaria nazionale Rai 4; delibera n. 247/10/CSP – euro 25.000, emittente satellitare Italy Italy);
 - n. 3 per la violazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e del codice di autoregolamentazione *Media* e minori in combinato disposto con l'art. 34 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (delibera n. 250/10/CSP – euro 75.000, concessionaria nazionale Rai 4; delibera n. 89/10/CSP – euro 50.000, concessionaria nazionale Rai 4; delibera n. 196/10/CSP – euro 50.000, emittente satellitare Etruria Channel);
 - n. 2 per la violazione dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (delibera n. 164/10/CSP – euro 25.000, emittente satellitare Casa Italia; delibera n. 165/10/CSP – euro 20.000, concessionaria locale Telegapri);
 - n. 1 per la violazione dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l'art. 4.4 del codice di autoregolamentazione *Media* e minori (delibera n. 128/10/CSP – euro 75.000, emittente satellitare Sky Sport 1);
 - n. 10 per la violazione del codice di autoregolamentazione *Media* e minori in combinato disposto con l'art. 34 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (delibera n. 160/10/CSP – euro 25.000, emittente satellitare Dance Tv (Ch 853); delibera n. 161/10/CSP – euro 25.000, emittente satellitare One (Ch 944); delibera n. 162/10/CSP – euro 25.000, emittente satellitare Casting Channel (Ch 923); delibera n. 163/10/CSP – euro 25.000, emittente satellitare Fuego Tv (Ch 939); delibera n. 175/10/CSP – euro 25.000, emittente satellitare Italy Sat; delibera n. 179/10/CSP – euro 25.000, emittente satellitare Tiziana Sat; delibera n. 180/10/CSP – euro 25.000, emittente satellitare Veneto Free Channel (Ch 855); delibera n. 198/10/CSP – euro 25.000, concessionaria nazionale Rai 4; delibera n. 34/11/CSP – euro 25.000, emittente satellitare Fuego Tv (Ch 939); delibera n. 176/10/CSP – euro 10.000, concessionaria locale Toscana Tv);
 - n. 2 per la violazione dell'art. 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (delibera n. 110/10/CSP – euro 25.000, emittente satellitare Napoli Mia; delibera n. 140/10/CSP – euro 5.000, concessionaria locale Telegenova);
 - n. 9 per la violazione dell'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 (delibera n. 342/10/CONS – euro 25.823, emittente satellitare Sport Channel);

delibera n. 343/10/CONS – euro 25.823, emittente satellitare Luna Sat (CH 852); delibera n. 520/10/CONS – emittente satellitare La 8 (canale 828 di Sky) – euro 25.823; delibera n. 76/11/CONS – euro 25.823, emittente satellitare Studio Europa; delibera n. 139/11/CONS – euro 25.823 emittente satellitare Fuego Tv; delibera n. 519/10/CONS – euro 5.165, concessionaria locale 7 Gold; delibera n. 409/10/CONS – euro 2.582,30, concessionaria locale Telecolor Primarete Lombardia; delibera n. 410/10/CONS – euro 2.582,30 concessionaria locale Gold Tv; delibera n. 411/10/CONS – euro 2.582,30, concessionaria locale Rete 8);

- n. 2 per la violazione del codice di autoregolamentazione TV e minori in combinato disposto con l'art. 34, comma 6) del decreto legislativo 31 luglio 2005 (delibera n. 88/11/CSP – euro 100.000, emittente satellitare Dìprè Art Channel, delibera n. 50/11/CSP – euro 25.000, emittente satellitare House Channel);
- n. 1 per la violazione del codice di autoregolamentazione TV e minori in combinato disposto con l'art. 34, comma 2) e l'art. 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005 (delibera n. 44/11/CSP – euro 25.000, concessionaria nazionale Rai 4);
- n. 1 per la violazione del codice di autoregolamentazione TV e minori in combinato disposto con l'art. 34, comma 6 e l'art. 34, comma 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005 (delibera n. 45/11/CSP – euro 25.000, emittente satellitare Tele Lotto);
- n. 2 per la violazione dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (delibera n. 1/11/CSP – euro 10.000, concessionaria locale Videoregione; delibera n. 261/10/CSP – euro 5.000, concessionaria locale Telenostra);

b) n. 6 archiviazioni, di cui:

- n. 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (delibera n. 167/10/CSP, emittente satellitare In Tv);
- n. 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (delibera n. 203/10/CSP, emittente satellitare Rai Sat Cinema);
- n. 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con il par. 2.3 del codice di autoregolamentazione *Media* e minori (delibera n. 206/10/CSP, concessionaria nazionale Canale 5);
- n. 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con il par. 2.5 del codice di autoregolamentazione *Media* e minori (delibera n. 87/11/CSP, concessionaria nazionale Rai 3);
- n. 2 archiviazioni nel merito per presunta violazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l'art. 4, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e par. 2.5 del codice di autoregolamentazione *Media* e minori (delibera n. 2/11/CSP, concessionaria nazionale Italia 1; delibera n. 46/11/CSP, concessionaria nazionale DeeJay Tv).

Relativamente ai procedimenti già avviati e in fase di definizione si segnalano:

c) n. 12 atti di contestazione, di cui:

- n. 1 per la violazione dell'art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- n. 2 per la violazione del codice di autoregolamentazione *Media* e minori e dell'art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- n. 2 per la violazione del codice di autoregolamentazione *Media* e minori e dell'art. 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- n. 1 per la violazione del codice di autoregolamentazione *Media* e minori e dell'art. 34, comma 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- n. 1 per la violazione dell'art. 34, comma 3 e dell'art. 34, commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con il codice di autoregolamentazione *Media* e minori;
- n. 4 per la violazione dell'art. 34, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- n. 1 per la violazione della legge 23 dicembre 1996 n. 650.

Infine, all'esito delle verifiche pre-istruttorie sono stati inoltre disposti n. 30 atti di archiviazione in via amministrativa.

Interventi in materia di diritto di rettifica

Prima delle modifiche apportate al Testo unico della radiotelevisione dal decreto legislativo n. 44/2010 in vigore dal 30 marzo 2010, l'esercizio del diritto di rettifica era garantito sia dall'art. 4, comma 1, lett. e), che dall'art. 32. Con l'entrata in vigore delle nuove norme, l'esercizio del diritto di rettifica nel settore radiotelevisivo trova fondamento normativo esclusivamente nell'art. 32, *quinquies* del Testo unico.

Nel periodo di riferimento sono pervenute 6 richieste di esercizio di diritto di rettifica da parte di soggetti privati, procedibili ai sensi dell'art. 32 del citato Testo unico sotto la rubrica "Telegiornali e giornali radio. Rettifica". L'Autorità ha riscontrato, in un caso, la lesione degli interessi morali e materiali del richiedente, ordinando la trasmissione dell'apposita rettifica.

3.18. La tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

In materia di tutela del diritto d'autore, l'Autorità ha visto accrescere progressivamente il proprio ruolo grazie a interventi del legislatore che poggiano su tre pilastri normativi ben identificati.

Il primo riconoscimento di competenze è avvenuto nel 2000, con la legge n. 248, che, nell'aggiornare le disposizioni della legge n. 633/41, inseriva l'articolo 182-bis, con cui si attribuivano all'Autorità e alla SIAE, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, poteri di vigilanza. La norma attribuisce altresì all'Autorità, al comma 3, poteri di ispezione, da espletarsi tramite i propri funzionari, agendo in coordinamento con gli ispettori della SIAE, con l'obbligo di informare gli organi di polizia giudiziaria in caso di accertamento di violazioni. A tale generale potere di vigilanza e di ispezione si sono affiancati, nel 2010, i poteri di regolamentazione attribuiti dall'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 44, che impone ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi – come definiti al medesimo articolo – il rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi nell'esercizio della propria attività, prevedendo altresì che l'Autorità emani le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e dei divieti di cui alla norma citata. L'articolo 32-bis del Testo unico e l'articolo 182-bis della legge sul diritto d'autore si integrano, poi, con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 70 del 2003, di recepimento della direttiva sul commercio elettronico, che traccia contenuti e limiti delle responsabilità degli ISP, a seconda che svolgano attività di *mere conduit*, di *caching* e *hosting* di contenuti digitali, e, nell'introdurre il doppio binario di tutela – amministrativa e giudiziaria –, prevede che l'Autorità “amministrativa avent[e] funzioni di vigilanza” possa esigere, al pari di quella giudiziaria, che il prestatore di servizi “impedisca o ponga fine alle violazioni commesse”.

Con la delibera n. 668/10/CONS del 17 dicembre 2010 l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica un documento che definisce gli elementi essenziali del provvedimento con cui intende esercitare tali competenze. Il modello delineato nel documento sottoposto a consultazione si pone l'obiettivo di conciliare le diverse esigenze rappresentate dai principi di tutela della libertà di espressione e rispetto del diritto d'autore, diritto alla privacy e accesso dei cittadini alla cultura e a internet, nell'ambito di una regolamentazione rispettosa dei principi comunitari e coerente con le *best practices* internazionali. In via di premessa generale, appare pertanto opportuno evidenziare che la finalità dei lineamenti di provvedimento adottati con la citata delibera non è quella di reprimere la libertà di espressione in rete né di criminalizzare il *web*, ma anzi di agevolare l'accesso ad internet e di favorire la diffusione di un'offerta legale di contenuti a prezzi accessibili a tutti. Il documento parte, infatti, dalla presa d'atto che qualunque politica o intervento di contrasto alla pirateria non possa prescindere dalla contestuale identificazione di misure finalizzate a favorire un'ampia diffusione di contenuti “legali”, ed è per tale motivo che esso unisce tra loro una pluralità di possibili linee di intervento:

- a) la promozione di un'offerta legale sul mercato;
- b) la rimozione delle barriere allo sviluppo di un'offerta legale;
- c) l'accesso ai contenuti *premium*;

- d) la riduzione delle cosiddette "finestre di distribuzione";
- e) un'attività informativa e di "educazione alla legalità";
- f) provvedimenti a tutela del diritto d'autore riguardanti la procedura di rimozione selettiva di contenuti illegali;
- g) procedure di *site blocking* nei confronti di siti che abbiano come fine esclusivo la diffusione di contenuti illegali;
- h) l'adozione di disposizioni che, sul modello delle licenze collettive estese, attribuiscono efficacia generale agli accordi volontari tra enti rappresentativi dei titolari dei diritti, dei provider e degli utenti;
- i) attività di risoluzione di controversie;
- j) istituzione presso l'Autorità di un Tavolo tecnico su problematiche connesse alla tutela del diritto d'autore.

In sintesi, l'Autorità ha, da un lato, individuato una serie di misure positive, quali l'educazione alla legalità, lo sviluppo di un'offerta legale fruibile a condizioni di massima facilità, anche in relazione alle modalità di pagamento, e la rimozione delle barriere alla circolazione delle opere su più mezzi trasmissivi; dall'altro, ha ipotizzato misure a garanzia del diritto d'autore online attraverso strumenti che, guardando anche alle *best practices* esistenti a livello internazionale, coniughino al tempo stesso la semplicità e l'efficacia con la garanzia di un procedimento celere e soprattutto equo, da ritenersi alternativo rispetto al procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria.

A tal fine, viene proposto un modello procedimentale ispirato al cosiddetto *notice and take-down* introdotto negli USA dal Digital Millennium Copyright Act – già ampiamente utilizzato dai maggiori siti internet, come ad esempio YouTube, anche nel nostro Paese – integrato con i poteri di vigilanza e garanzia dell'Autorità, attivabile su base volontaria. A seguito di richiesta senza esito di rimozione di un contenuto protetto da *copyright* da parte del titolare del diritto al gestore del sito, si ipotizza un contraddittorio tra le parti dinanzi all'Autorità suscettibile di terminare, laddove si ritenga violata la normativa in materia di diritto d'autore, con un ordine che intimi l'immediata rimozione del materiale illegale. Si rileva che solo se il gestore del sito non avrà già autonomamente provveduto, e solo a seguito del contraddittorio che si svilupperà davanti all'Autorità, si potrà impartire al gestore del sito l'ordine di rimozione del contenuto, qualora risulti incontrovertibilmente la violazione del diritto d'autore o il *copyright*. Tale procedimento si articola schematicamente in cinque fasi:

- a) richiesta di rimozione dei contenuti al gestore del sito o al fornitore del servizio di *media* audiovisivo da parte del titolare del *copyright*;
- b) segnalazione all'Autorità in caso di mancata rimozione dei contenuti segnalati entro 48 ore dall'inoltro della richiesta;
- c) verifica da parte dell'Autorità attraverso un breve contraddittorio con le parti;
- d) ordine di rimozione in caso di accertamento della violazione;
- e) successivo monitoraggio del rispetto dell'ordine e applicazione di sanzioni in caso di nuove inottemperanze.

Per quanto riguarda i siti con server localizzati all'estero, la misura della rimozione selettiva è particolarmente appropriata nei casi in cui non tutti i contenuti di un sito abbiano natura illecita e siano ospitati su siti internet fisicamente collocati in territorio italiano. Nei casi in cui il solo fine del sito sia la diffusione di contenuti illeciti sotto il profilo del diritto d'autore – e questo anche nel caso in cui il server sia localizzato all'este-

ro – il documento sottopone a consultazione quali possibili modelli di intervento la predisposizione di una lista di siti illegali da mettere a disposizione degli ISP e la possibilità, in casi estremi e previo contraddittorio, dell'inibizione del nome del sito web o dell'indirizzo IP sul territorio italiano. Pertanto, l'inibizione del sito con server all'estero potrebbe avvenire, sempre nei casi estremi e previo contraddittorio, solo nel caso in cui tutti i suoi contenuti fossero illeciti. Tale ipotesi non riguarda i siti esteri che diffondono solo alcuni contenuti illeciti, in quanto per procedere alla rimozione selettiva è necessario che il server sia localizzato in Italia. L'Autorità, qualora da un successivo monitoraggio rilevi un'inottemperanza all'ordine, potrà irrogare le sanzioni previste dall'art. 1, comma 31, della legge istitutiva n. 249/97. Per i siti che hanno quale fine esclusivo la diffusione di contenuti illeciti sotto il profilo del diritto d'autore, e questo anche nel caso in cui i server siano localizzati al di fuori dei confini nazionali, sono state sottoposte alla consultazione pubblica due soluzioni alternative: la predisposizione di una lista di siti illegali da mettere a disposizione degli *internet service provider* ovvero la possibilità, in casi estremi e previo contraddittorio, dell'inibizione del nome di dominio del sito web ovvero dell'indirizzo IP.

Parallelamente alle audizioni, l'Autorità è stata ascoltata in sede di Comitato tecnico contro la pirateria digitale di cui al d.P.C.M. 15 settembre 2008 presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore presso la Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali. Da entrambe le sedi è stato espresso un vivo apprezzamento per le iniziative dell'Autorità. Il documento sottoposto a consultazione ha anche costituito oggetto di interesse da parte di istituzioni straniere, quali l'Ofcom inglese e l'Ufficio per la tutela della proprietà intellettuale del Dipartimento di Stato americano, il quale ha riconosciuto la rilevanza delle misure contenute nel pacchetto dell'Autorità di cui ha auspicato la rapida approvazione.

Con riferimento all'andamento della consultazione pubblica, l'ampio ventaglio di tematiche sottoposte a consultazione ha determinato un livello di partecipazione da parte degli *stakeholders* assai consistente, con numerosi contributi scritti pervenuti nel termine previsto dalla delibera di avvio, e molte richieste di audizione: complessivamente sono 55 i soggetti che hanno risposto alla consultazione, di cui 24 hanno inviato solo un contributo scritto e 30 anche una richiesta di audizione. Al termine delle audizioni, in un'ottica di maggior economicità amministrativa e di trasparenza regolamentare, l'Autorità, prima di procedere all'adozione di un provvedimento finale, ha in animo la promozione di un ulteriore momento di acquisizione delle posizioni dei soggetti della comunità d'interesse, per consentire un'aggiuntiva occasione di confronto.

3.19. La commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e il diritto di cronaca sportiva

Il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse" ha attribuito all'Autorità le competenze in materia di disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, di individuazione periodica delle piattaforme emergenti per la disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi, nonché di regolamentazione e di vigilanza sull'esercizio del diritto di cronaca. Tali attività vengono svolte, secondo le procedure istruttorie recate dalla delibera n. 307/08/CONS, dall'Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull'informazione sportiva, all'uopo istituito con delibera n. 99/08/CONS.

La commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi

Con riferimento alle attività previste dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 9/2008, sono state approvate, nel periodo di riferimento, le linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi presentate rispettivamente dalla Lega società di pallacanestro Serie A, Legadue basket e Lega italiana calcio professionistico. In ciascuna di esse, l'Autorità ha ribadito la necessità di garantire la più ampia partecipazione a tutti gli operatori della comunicazione indipendentemente dal titolo abilitativo posseduto e il pieno rispetto, in tutte le fasi della procedura di assegnazione, dei principi generali dettati dal citato decreto, avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti.

Nel dettaglio, l'Autorità ha approvato, per la parte di propria competenza rispetto all'esercizio dell'omologo potere da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le seguenti linee guida presentate dagli organizzatori delle rispettive competizioni sportive:

a) con delibera n. 4/11/CONS dell'11 gennaio 2011 sono state approvate le linee guida per la commercializzazione dei diritti radiofonici, mobile, e per il territorio estero, riferibili al campionato di serie A di pallacanestro e agli eventi correlati, per le stagioni 2011/12 e 2012/13, che seguono la medesima struttura adoperata per la commercializzazione dei diritti audiovisivi per il biennio precedente. Rispetto al testo formulato dalla Lega, l'Autorità ha ritenuto necessario inserire nel testo alcune raccomandazioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 9/2008 per tutte le fasi della procedura di assegnazione, con specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti. Inoltre, l'Autorità ha segnalato che, per quanto riguarda i diritti audiovisivi rimasti privi di assegnazione o non posti in commercializzazione, la produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione avvenga nel rispetto dell'autonomia dei club;

b) con delibera n. 72/11/CONS del 16 febbraio 2011 sono state approvate le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi riferibili ai campionati di prima e seconda divisione di calcio e agli eventi correlati per la stagione sportiva 2011/2012, rispetto alle quali l'Autorità ha previsto un'integrazione nel testo formulato

dalla Lega, afferente le modalità di gestione dei diritti invenduti e non esercitati, in modo da garantire una rigorosa applicazione della previsione di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto. Particolare attenzione è stata attribuita alla certificazione degli stessi, all'esito negativo delle procedure di vendita centralizzata, alle modalità di ritorno dei diritti invenduti in capo alle società sportive e all'autonoma negoziazione degli stessi, ed è stato ribadito che le modalità di scelta degli eventi da commercializzare siano concordate con le singole società sportive nel pieno rispetto dell'autonomia delle stesse;

c) con delibera n. 84/11/CONS del 23 febbraio 2011 sono state approvate le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi riferibili al campionato di Legadue di pallacanestro e agli eventi correlati per le stagioni 2011/12 e 2012/13. Rispetto al testo formulato dalla Lega l'Autorità ha ritenuto necessario inserire alcune precisazioni di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto nella pubblicazione del testo definitivo delle linee guida, nella predisposizione dell'invito ad offrire e nell'organizzazione delle procedure competitive.

L'esercizio del diritto di cronaca sportiva

L'esercizio del diritto di cronaca avviene sotto la vigilanza dell'Autorità e sotto il presidio sanzionatorio offerto dall'art. 1, comma 31, della legge n. 249/97, nei limiti di quanto previsto a tutela degli assegnatari al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra diritti di esclusiva e diritto all'informazione, così come specificamente delineato dalle delibere nn. 405/09/CONS e 406/09/CONS del 17 luglio 2009 e successive modifiche (delibera n. 579/09/CONS) in ordine agli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre, ambito di applicazione del citato decreto legislativo n. 9/2008.

L'attività di specifico controllo e avvio del procedimento sanzionatorio avviene sia d'ufficio che su base di segnalazione e/o denuncia con l'ausilio, ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, del Servizio ispettivo e registro dell'Autorità e di uffici e personale specifici del corpo della Guardia di finanza. L'attività di vigilanza sugli eventi sportivi trasmessi dalle emittenti televisive e radiofoniche si esplica attraverso un controllo della programmazione sia delle emittenti terrestri sia delle trasmissioni, anche in *simulcast*, sul *web* o sul satellite. Il monitoraggio viene effettuato a rotazione periodica e/o a campionamento di trasmissioni di eventi sportivi, programmi di informazione o di approfondimento sportivo.

Per quanto riguarda l'attività procedimentale svolta, questa ha evidenziato come le criticità più frequentemente riscontrate consistano, per le emittenti televisive, nella cronaca continuativa in diretta dell'evento sportivo senza disporre dei relativi diritti, o nella trasmissione di immagini salienti e correlate al di fuori dei limiti previsti dal Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva sportiva; per le emittenti radiofoniche, l'Autorità ha rilevato, in alcuni casi, la trasmissione di finestre informative superiori, per numero, durata ed intervallo tra di esse, ai limiti imposti dal Regolamento in materia di cronaca sportiva radiofonica.

Nello specifico, nel periodo di riferimento:

a) si sono conclusi 24 procedimenti sanzionatori, di cui 23 relativi alla violazione delle norme di cui alle delibere nn. 405/09/CONS e 406/09/CONS e 1 relativo alla violazione di cui all'art. 1, comma 30 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (mancata risposta a richiesta di informazioni); nello specifico i procedimenti hanno riguardato la cronaca

audiovisiva in diretta, la radiocronaca in diretta, la trasmissione in diretta dell'evento, la trasmissione di immagini salienti e correlate di eventi sportivi anche su internet. Si possono contare 16 ordinanze ingiunzione e 8 provvedimenti di archiviazione, distribuiti come dettagliato nella Tabella 3.39.

Tabella 3.39. Diritti di cronaca sportiva – Procedimenti sanzionatori

Tipo infrazione	Emittente	Contestazione	Archiviazione	Ingiunzione	Oblazione (euro)	Importo sanzione (euro)
Trasmissione in diretta di eventi sportivi	Teleducato Parma	01/10/DICAM/UDIS	340/10/CONS	-	-	-
	Tele A	19/10/DICAM/UDIS	-	636/10/CONS	-	10.329,14
Cronaca audiovisiva in diretta eventi sportivi	Canale 9	02/10/DICAM/UDIS	311/10/CONS	-	-	-
	Studio 100	07/10/DICAM/UDIS	-	341/10/CONS	-	10.329,14
	ÈTV	09/10/DICAM/UDIS	-	479/10/CONS	-	41.316,56
	TVA Vicenza	10/10/DICAM/UDIS	-	535/10/CONS	-	10.329,14
	Telenova	11/10/DICAM/UDIS	-	536/10/CONS	-	10.329,14
	Telecapri sport	12/10/DICAM/UDIS	-	557/10/CONS	-	10.329,14
	7 Gold Campania	14/10/DICAM/UDIS	-	559/10/CONS	-	15.493,71
	Betting channel	17/10/DICAM/UDIS	-	582/10/CONS	-	10.329,14
	Bergamo TV	18/10/DICAM/UDIS	635/10/CONS	-	-	-
	Tele A	20/10/DICAM/UDIS	-	637/10/CONS	-	10.329,14
Videolina	21/10/DICAM/UDIS	-	583/10/CONS	-	10.329,14	
Roma Uno	24/10/DICAM/UDIS	-	75/11/CONS	-	10.329,14	
Cronaca radiofonica in diretta	Radio Parma	03/10/DICAM/UDIS	339/10/CONS	-	-	-
	Radio Verona	05/10/DICAM/UDIS	-	309/10/CONS	-	20.658,28
	Rete Sport	26/10/DICAM/UDIS	-	192/11/CONS	-	10.329,14
Immagini salienti correlate eventi sportivi	Tele Chiara	04/10/DICAM/UDIS	310/10/CONS	-	-	-
	Canale 8	06/10/DICAM/UDIS	537/10/CONS	-	-	-
	TGS	15/10/DICAM/UDIS	560/10/CONS	-	-	-
	Telelombardia	16/10/DICAM/UDIS	538/10/CONS	-	41.316,56	-
	Video Bergamo	23/10/DICAM/UDIS	-	47/11/CONS	-	10.329,14
Immagini salienti su internet	Telecaprisport.it	13/10/DICAM/UDIS	-	558/10/CONS	-	10.329,14
Mancato invio info	ÈTV	08/10/DICAM/UDIS	-	478/10/CSP	-	516,00

Fonte: Autorità

b) sono state avviate 16 attività istruttorie al fine di accertare eventuali violazioni dei citati Regolamenti in materia di cronaca sportiva radiotelevisiva;

c) sono state adottate 4 determinazioni di archiviazione in via amministrativa, di cui due per impossibilità di recuperare il materiale probatorio di presunte violazioni commesse su internet, in mancanza di obbligo di custodire le registrazioni dei contenuti veicolati, una perché decorso il termine per la conservazione delle registrazioni e una per manifesta insussistenza della violazione;

d) sono stati formalmente avviati 5 procedimenti sanzionatori, di cui 3 per presunta violazione del Regolamento in materia di cronaca audiovisiva sportiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e 2 per presunta violazione del Regolamento in materia di cronaca sportiva radiofonica allegato alla delibera n. 406/09/CONS.

L'attività ispettiva negli impianti sportivi

L'Ufficio diritti sportivi ha altresì avviato, congiuntamente al Servizio ispettivo e registro dell'Autorità, ispezioni a campione presso gli impianti ove si svolgono le competizioni, a cui si è avuto accesso anche grazie alla collaborazione con i soggetti la Lega nazionale professionisti Serie A, per le partite di Serie A e Serie B, e la Lega italiana calcio professionistico per le competizioni di prima e seconda divisione. Le leghe hanno agevolato l'accesso ai funzionari dell'Autorità attraverso una circolare, resa nota a tutti club, anche attraverso la pubblicazione sui propri siti *web*, che spiega il tipo di attività di verifica che viene svolta all'interno dello stadio e che concede il "via libera" all'interno degli impianti agli ispettori, senza rinunciare all'effetto sorpresa". Le maggiori criticità sono state rilevate in ambito calcistico, sicché l'attività ispettiva è stata concentrata, per la sua fase di avvio, sugli stadi con riferimento alle competizioni sia di Serie A e B che di Prima e Seconda divisione, in modo da assicurare un monitoraggio equilibrato di tutti gli eventi soggetti alla disciplina del decreto n. 9/2008.

Oggetto di verifica sono, da un lato, eventuali violazioni del diritto di cronaca poste in essere dagli stessi organizzatori di competizioni o dalle società organizzatrici, fra cui, ad esempio, il diniego di accesso agli operatori di comunicazione negli spazi idonei all'esercizio del diritto di cronaca; dall'altro lato, eventuali violazioni commesse dagli operatori di comunicazione, quali ad esempio l'effettuazione di cronaca continuativa in difetto dei diritti di trasmissione, le riprese televisive del campo di gioco e degli spalti fuori dai limiti legali o l'interconnessione con altri operatori di comunicazione.

Nel periodo di riferimento, sono state effettuate 6 ispezioni, di cui due relative a partite di Serie A, due a partite di Serie B e due relative a eventi organizzati dalla Lega italiana calcio professionistico. L'attività ispettiva già svolta nella stagione sportiva precedente ha consentito di indirizzare l'organizzazione delle successive ispezioni, in particolare per quanto riguarda la scelta degli impianti presso cui recarsi. Si è infatti notato il positivo effetto deterrente che ha avuto la presenza degli ispettori all'evento nei confronti dei soggetti che generalmente non rispettano la normativa in materia di cronaca, pertanto le attività ispettive in programmazione saranno rivolte a bacini territoriali ancora non toccati e ove il fenomeno delle violazioni è più diffuso.

L'attività di regolamentazione dei brevi estratti di cronaca

Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 di recepimento della direttiva 2007/65/CE ora 2010/13/UE, ha demandato all'Autorità il compito individuare le modalità attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, introducendo il nuovo art. 32-*quater* nel Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici.

È subito emerso che fra gli eventi che godono di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo rientrano prevalentemente le programmazioni sportive, pertanto si è ritenuto di prendere spunto dalla disciplina già prevista in materia di eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre.

A seguito di una consultazione pubblica, indetta con la delibera n. 303/10/CONS del 24 giugno 2010, si è pervenuti quindi all'approvazione del regolamento concernen-

te la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico, con delibera n. 667/10/CONS del 17 dicembre 2010.

Con questo regolamento, adottato tenendo in considerazione le posizioni di tutti i soggetti intervenuti, si è operato un bilanciamento *ex ante* fra valori costituzionali di pari rango, quali il diritto di iniziativa privata (art. 41 Cost.), il diritto di proprietà intellettuale (art. 42 Cost.) e il diritto di informazione (art. 21 Cost.). In sostanza esso va a disciplinare le ipotesi di trasmissione di estratti di eventi rilevanti per la società, i cui diritti vengono detenuti in esclusiva, per assicurare il soddisfacimento del diritto all'informazione. È stata prevista, all'art. 1, la definizione di "evento di grande interesse pubblico", inteso quale evento singolo, consistente o in una gara sportiva disputata in un giorno solare o la singola manifestazione il cui inizio e la cui fine sono individuati dalla produzione televisiva della stessa così come offerta alla visione del pubblico, che gode di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo ed è organizzato in anticipo da un soggetto legittimato a disporre dei diritti di trasmissione televisiva in via esclusiva relativi a tale evento; viene altresì fornito un elenco esemplificativo (che non impedisce, in ogni caso, un'ulteriore valutazione caso per caso) di eventi che rientrano nella categoria, redatto sulla falsariga degli eventi inseriti nella lista di cui alla delibera n. 8/99, ad oggi in revisione, di cui deve essere assicurata la diffusione in chiaro e che, a maggior ragione, potranno essere oggetto del diritto di cronaca.

Il menzionato articolo 1 contiene anche altre definizioni, fra le quali assume particolare rilievo quella di "notiziario" che, in accordo con la direttiva e alla luce della emergente ibridazione dei generi di programmazione, specifica l'esclusione dei programmi di intrattenimento, pur riconducibili al macrogenere informazione, dai programmi di informazione generale in cui è possibile trasmettere i brevi estratti. Nella definizione di notiziario sono stati inclusi anche i notiziari tematici, prevedendo il requisito della "cadenza regolare" della trasmissione, anziché quello della programmazione quotidiana.

Per quanto riguarda le modalità e i limiti temporali della trasmissione di brevi estratti, nello stabilire la lunghezza massima e i limiti di tempo per la trasmissione dei brevi estratti, l'Autorità ha fatto riferimento sia al considerando 55 del preambolo della direttiva, sia all'art. 15, paragrafo 6, che ne costituisce la traduzione normativa. Quest'ultima disposizione fa salve le prassi giuridiche nazionali "in particolare per quanto riguarda eventuali accordi per i compensi, la lunghezza massima degli estratti brevi e limiti di tempo riguardo alla loro trasmissione". In tale contesto il riferimento al decreto legislativo n. 8/2009 è stato d'obbligo, poiché esso recepisce la prassi affermatasi in Italia sull'esercizio del diritto di cronaca degli eventi sportivi, in prevalenza degli incontri di calcio. La tempistica individuata dall'Autorità si è pertanto assestata sul limite di tre minuti a evento, già previsto nei Regolamenti della Lega calcio e nei contratti fra l'organizzatore dell'evento e le emittenti, grazie anche all'opera della giurisprudenza di merito nazionale, sempre attenta a equilibrare il diritto di esclusiva con il diritto all'informazione. Al fine di evitare la previsione di due discipline differenti per eventi calcistici che si distinguono solo in ragione dell'organizzatore (es. *Champions League* organizzato dalla UEFA rispetto alla Coppa Italia organizzato dalla Lega Serie A), si da contrastare con l'art. 3 della Costituzione – in quanto verrebbe privilegiata l'informazione sportiva (e solo relativa agli sport professionistici a squadre) a discapito dell'informazione riguardante altri eventi di grande interesse per il pubblico – l'Autorità ha dunque ritenuto di applicare anche al Regolamento generale in materia di diritto di cronaca il limite di tre minuti previsto dal Regolamento specifico per gli eventi di cui al decreto legislativo n. 9/2008. Sono stati altresì previsti alcuni accorgimenti, come anche pro-

posto da più operatori, in modo da equilibrare la durata dell'estratto alla durata dell'evento. L'estensione del limite massimo di durata dell'estratto da novanta secondi a tre minuti è valida, infatti, solo per eventi di durata considerevole; per quanto concerne, invece, eventi di durata ridotta, quali, ad esempio, le discipline di lotta, si è previsto un limite massimo diverso, il cui calcolo è quantificato nel 3% dell'intera durata dell'evento, analogamente a quanto accade per il calcio dove i tre minuti sono parametrati sui novanta minuti di durata ordinaria dell'evento, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Tali principi sono stati oggetto di valutazione anche nel bilanciamento con gli altri valori coinvolti, insieme al diritto all'informazione, nella materia regolamentata.

Si è introdotto, anche su suggerimento di alcuni soggetti intervenuti alla consultazione, un embargo orario alla diffusione degli estratti al fine di tutelare i diritti di trasmissione degli assegnatari degli stessi. Sempre per considerare la prassi italiana in materia, si rammenta che il decreto legislativo n. 9/2008 pone un limite temporale di tre ore dalla conclusione dell'evento a tutela di categorie intermedie di diritti trasmissivi, quali gli *highlights*, al fine di evitarne il depauperamento a seguito della sovrapposizione della trasmissione di brevi estratti di cronaca. Tali *highlights*, infatti, secondo le ultime prassi commerciali possono essere messi in onda a partire da un'ora dalla conclusione dell'evento e non possono superare la durata di quattro minuti per evento, fino ad un massimo di quaranta minuti (ovvero quattro minuti per ciascuna delle dieci partite) per l'intera giornata di campionato. Nell'ambito della cronaca di questi eventi, invece, non esiste una via mediana tra il diritto di esclusiva ed il diritto di cronaca, sicché appare ragionevole, in termini di contemperamento tra interessi contrapposti, prevedere un embargo di un'ora tra la conclusione dell'evento e la trasmissione dei brevi estratti di tre minuti.

Per quanto riguarda la messa a disposizione delle immagini per l'esercizio dei brevi estratti, è stato stabilito che deve essere concesso l'accesso al segnale, conformemente a quanto previsto dall'art. 32-*quater*, comma 2, lett. a), del Testo unico, laddove l'organizzatore dell'evento non consenta l'accesso alle immagini in forma telematica. Inoltre, viene precisato che il compenso per l'accesso ai brevi estratti non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso.

Viene prevista, infine, una procedura, attivabile su richiesta congiunta delle parti, di risoluzione delle controversie dinanzi all'Autorità, ai sensi del regolamento allegato alla delibera n. 352/08/CONS, in caso di disaccordo rispetto alla qualificazione dell'evento quale avente grande interesse pubblico, alla definizione delle modalità tecniche di trasmissione dei brevi estratti o alla corresponsione di un equo compenso per la l'accesso al segnale dell'emittente o al luogo di svolgimento dell'evento.

3.20. La comunicazione politica

L'Autorità, nell'ambito delle competenze stabilite dall'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, svolge funzioni di garanzia nell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di propaganda ed informazione politica e dei principi di pluralismo, correttezza, completezza, imparzialità, obiettività, lealtà dell'informazione e di apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche recati dagli articoli 3 e 7 del più volte citato Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici.

In applicazione della disciplina sulla *par condicio* di cui alla legge n. 28 del 2000, l'Autorità, in occasione di ciascuna tornata elettorale o referendaria, e previa consultazione con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, adotta le disposizioni attuative relative all'emittenza radiotelevisiva nazionale e locale privata, alla stampa, alla comunicazione istituzionale e ai sondaggi politico-elettorali. L'Autorità, inoltre, svolge le funzioni di vigilanza sul rispetto di tale normativa e dei regolamenti adottati nei confronti della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare di vigilanza.

Sono di ausilio nello svolgimento delle attività di competenza dell'Autorità in materia di comunicazione politica i Co.re.com., suoi organi funzionali, titolari di una specifica funzione di vigilanza sulle emittenti radiofoniche e televisive private locali ai sensi della legge n. 313 del 2003 e del Codice di autoregolamentazione emanato con il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, nonché sulle trasmissioni irradiate dalla Rai in ambito locale.

Nel periodo di riferimento della presente Relazione annuale, l'Autorità è stata impegnata nella regolamentazione e nella vigilanza delle campagne regionali, provinciali e comunali, oltre che nella consueta attività di vigilanza sul rispetto dei principi in materia di pluralismo dell'informazione svolta durante l'intero periodo e, con riferimento sia ai periodi elettorali che a quelli ordinari, sono stati adottati n. 40 provvedimenti, sia a contenuto sanzionatorio sia di natura regolamentare.

Il sistema delle sanzioni

Il quadro normativo di riferimento dell'attività sanzionatoria dell'Autorità in materia di comunicazione politica è piuttosto articolato. L'apparato sanzionatorio della legge n. 28 del 2000 prevede sanzioni di tipo eminentemente ripristinatorio, che mirano a ristabilire in tempi ristretti la parità di accesso all'informazione politico-elettorale per le violazioni delle singole fattispecie tassativamente previste dalla legge.

Oltre alle sanzioni ripristinatorie, sono previste la trasmissione o pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa e, ove necessario, di rettifiche, con un risalto, per fascia oraria e collocazione, non inferiore alla comunicazione da rettificare. L'Autorità, inoltre, può adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza per ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

L'apparato sanzionatorio prevede anche l'adozione delle misure amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nel testo modificato dalla legge n. 28/2000: per effetto della legge n. 689/81, viene applicata la

sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, nel caso in cui con un'azione od omissione si violino diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.

In caso di mancata ottemperanza ad ordini e diffide impartiti dall'Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 31 e 32, della legge n. 249/97 la sanzione pecuniaria prevista varia da 10.330 euro a 258.230 euro e, in caso di violazione di particolare gravità o reiterata, si può applicare la sospensione della concessione o autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi).

Per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo l'accertamento della mancata osservanza delle disposizioni della Commissione parlamentare di vigilanza può comportare la richiesta alla concessionaria di attivare i procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro per i dirigenti responsabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. c) n. 10, della legge n. 249 del 1997, nonché la verifica del rispetto del contratto di servizio.

L'apparato sanzionatorio previsto per l'emittenza radiotelevisiva locale dalla legge n. 313/2003 prevede l'adozione di provvedimenti a carattere compensativo idonei ad eliminare gli effetti lesivi, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11-*quinquies*, comma 3, che vanno da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro.

Periodo elettorale 2010

Nella primavera del 2010 si sono svolte le elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo, nonché le elezioni provinciali e comunali nelle regioni a statuto speciale del mese di maggio 2010. Gran parte delle deliberazioni adottate per tali competizioni sono state riportate nella Relazione annuale dello scorso anno.

Sul tema della disciplina dei programmi di comunicazione politica e dei programmi di informazione è intervenuto, con riferimento alle sopra citate elezioni amministrative, un chiarimento importante da parte del TAR.

In seguito alla sospensione disposta in via cautelare dal TAR del Lazio¹²⁵, delle disposizioni di attuazione della legge sulla *par condicio* approvate dall'Autorità con delibera n. 25/10/CSP, che, in corrispondenza al regolamento approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 9 febbraio 2010, equiparavano i programmi di informazione a quelli di comunicazione politica per le emittenti televisive private, l'Autorità con delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo 2010 ha annullato, in via di autotutela, le disposizioni in questione, ravvisando la necessità ed urgenza di conformare la disciplina di cui trattasi all'articolo 2 della legge n. 28/2000, secondo la lettura della predetta norma e delle pronunzie della Corte costituzionale in materia data dal TAR con le predette ordinanze.

La Corte costituzionale nella sentenza n. 155/2002 aveva, infatti, posto in rilievo come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano "alla diffusione di notizie nei programmi di informazione", sottolineando che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione "che certamente costituiscono un

125 Ordinanze del TAR del Lazio n. 01179/2010 e n. 01180/2010 del 12 marzo 2010 pronunciate sui ricorsi proposti da Telecom Italia Media e da Sky avverso la delibera n. 25/10/CSP.

momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva," ed aveva soggiunto che "l'espressione diffusione di notizie va [...] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata".

Avendo l'Autorità provveduto a modificare in via di autotutela il proprio regolamento, il TAR del Lazio, sul presupposto che l'Agcom "ha condiviso la conclusione alla quale questa Sezione era pervenuta nelle ordinanze n. 1179 e 1180 del 12 marzo 2010 [...] secondo cui la delibera impugnata [n. 25/10/CSP], nella parte in cui estendeva ai programmi di informazione la disciplina dettata per la comunicazione politica, viola l'art. 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28" e il distinguo operato, agli effetti del rispetto del principio della *par condicio* da parte delle emittenti private, dal giudice delle leggi tra "programmi di informazione" e "programmi di comunicazione politica", con successiva sentenza¹²⁶ ha rilevato "l'intervenuta improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dei motivi dell'atto introduttivo" ed ha quindi respinto i ricorsi.

Alla luce dell'importante chiarimento giurisprudenziale intervenuto, l'Autorità ha disciplinato i programmi di informazione tenendo conto delle differenze ontologiche tra questi ultimi e i programmi di "comunicazione politica".

Le considerazioni svolte implicano che nel periodo della campagna elettorale i programmi di informazione – telegiornali e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca –, si conformino con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, assicurando loro parità di trattamento.

La parità di trattamento, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, va inteso nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e il corretto svolgimento del confronto politico su cui fonda il sistema democratico.

Per quanto riguarda le elezioni del Presidente e dei componenti delle assemblee delle comunità territoriali della Provincia Autonoma di Trento del 24 ottobre 2010 è stata adottata la delibera n. 202/10/CSP del 5 ottobre 2010, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del presidente e dei componenti dell'assemblea delle comunità territoriali della Provincia Autonoma di Trento (Comunità territoriale della Val di Fiemme, Comunità di Primiero, Comunità Valsugana e Tesino, Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Comunità della Valle di Cembra, Comunità della Val di Non, Comunità della Valle di Sole, Comunità delle Giudicarie, Comunità Alto Garda e Ledro, Comunità della Vallagarina, Magnifica comunità degli Altipiani Cimbri, Comunità Rotaliana – Konigsberg, Comunità della Paganella e Comunità della Valle dei Laghi), indette per il giorno 24 ottobre 2010, nonché relative alla campagna per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni di Cis (Provincia di Trento) e di Corvara in Badia (Provincia di Bolzano), indette per il giorno 21 novembre 2010".

126 Sentenza n. 10270/10 del 7 maggio 2010 emessa sul ricorso di Telecom Italia Media, sentenza n. 11187/10 del 13 maggio 2005 emessa sul ricorso di Sky Italia, sentenza n. 11188/10 del 13 maggio 2010 emessa sul ricorso di R.T.I.

L'aggiornamento settimanale dei dati relativi al monitoraggio delle trasmissioni televisive nazionali – pubblicato sul sito dell'Autorità – ha consentito di accertare in tempo utile eventuali lesioni della parità di accesso ai mezzi di informazione e di avviare procedimenti istruttori, anche d'ufficio. In particolare, attraverso il monitoraggio, ventiquattr'ore su ventiquattro, delle trasmissioni delle emittenti televisive nazionali, è stato possibile acquisire gli elementi per assicurare la verifica dell'equilibrio nell'informazione e la parità di trattamento tra i soggetti politici nei due periodi in cui si articola la campagna elettorale (dall'indizione dei comizi alla presentazione delle liste e dalla presentazione delle liste alla chiusura della campagna elettorale), e degli altri obblighi che riguardano la comunicazione politica in tale periodo.

La tipologia degli interventi dell'Autorità è stata complessa ed articolata nei contenuti, dai richiami, alle diffide, alle ordinanze ripristinatorie fino a quelle di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per i profili di inottemperanza alle delibere dell'Autorità.

Comunicazione istituzionale

Tra gli interventi posti in essere si segnalano quelli in materia di vigilanza sulle norme relative alla comunicazione istituzionale (Tabella 3.40). Sulla scorta di una circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri inviata a tutte le amministrazioni centrali che fa propri gli indirizzi interpretativi dell'Autorità circa i requisiti di necessità e impersonalità della comunicazione istituzionale durante i periodi elettorali, sono state valutate diverse fattispecie.

L'art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000 stabilisce, infatti, che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. In applicazione della predetta disposizione di legge, in n. 6 fattispecie è stato accertato lo svolgimento di campagne di comunicazione istituzionale non indispensabili e non impersonali, per cui l'Autorità ha ordinato alle Pubbliche amministrazioni interessate di pubblicare un messaggio recante l'indicazione di aver violato il divieto di comunicazione istituzionale in argomento, mentre in n. 5 fattispecie è stata disposta l'archiviazione degli atti.

Tabella 3.40. *Periodo elettorale 2010 – Provvedimenti in materia di comunicazione istituzionale*

Delibera	Segnalante	Segnalato
99/10/CSP	Antonio Castiglione (rappresentante legale del Partito Democratico della Provincia di Carbonia, Iglesias)	
102/10/CSP	Carlo Porcari, Presidente del gruppo del Partito Democratico della Regione Lombardia	
104/10/CSP	Movimento d'impegno civico "Civiltà vigevanese"	Comune di Vigevano
106/10/CSP	Lista "Insieme per cambiare"	Comune di Zagarolo
108/10/CSP	Saverio Caridi e Vincenzo Crupi	Comune di Bova Marina
109/10/CSP	Prefettura di Lucca	Comune di Pietrasanta
120/10/CSP	Alba Rosa Galleri (presentatrice della lista "Città Democratica" nel rinnovo del Consiglio comunale di Porto Torres)	Comune di Porto Torres
121/10/CSP	Carlo Cunico (consigliere comunale di Rotzo) ed Edoardo Sartori	Sindaco del Comune di Rotzo
157/10/CSP	Gino Alessio (candidato sindaco al Comune di Villadose) e Stefano Barchi (delegato per la Lista Lega Nord per Villadose)	Mirella Zambello (Sindaco uscente) e Comune di Villadose
158/10/CSP	D'ufficio	Azienda Sanitaria 3 Genovese
159/10/CSP	Giovanni e Giampaolo Oppo (candidati alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale nella Lista Civica n. 1 "Rinnovare per crescere" nelle elezioni del Consiglio Comunale di Fordongianus)	Sindaco uscente e Comune di Fordongianus

Fonte: Autorità

Informazione politico-elettorale

In base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 28/2000 e dai regolamenti di attuazione adottati rispettivamente dalla Commissione parlamentare di vigilanza e dall'Autorità, i programmi di informazione nel periodo elettorale – dai telegiornali a quelli di approfondimento informativo – si conformano con particolare rigore ai principi di parità di trattamento dei soggetti politici, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione. Ai conduttori e registi dei programmi è richiesto un comportamento corretto ed imparziale ed è fatto divieto di fornire in maniera diretta o indiretta indicazioni di voto e comunque di esercitare anche in forma surrettizia un'influenza sulle libere scelte degli elettori. Di particolare evidenza è la delibera n. 87/10/CSP del 6 mag-

gio 2010, recante "Atto di indirizzo sull'osservanza dei principi vigenti in materia di informazione con riferimento alla raccolta delle firme per la promozione dei referendum popolari relativi all'abrogazione dell'articolo 23-*bis* (dodici commi) della legge 6 agosto 2008, n. 133 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), e degli articoli 150 (quattro commi) e 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 2010".

Inoltre, per fattispecie riferite alla campagna per le elezioni dello scorso anno (Tabella 3.41), l'Autorità ha assunto due provvedimenti di archiviazione per l'informazione, l'una da una testata giornalistica *online* e l'altra di un'emittente televisiva in ambito locale.

Tabella 3.41. *Periodo elettorale 2010 – Provvedimenti in materia di informazione politica*

Delibera	Segnalante	Segnalato
87/10/CSP	D'ufficio	Emittenti radiotelevisive
105/10/CSP	Alessandra Consonni, in qualità di consigliere comunale uscente del gruppo Lega Nord e candidata nella lista civica "Ballabio Nostra"	Testata giornalistica <i>online</i> "Ballabio news"
107/10/CSP	D'ufficio	Impresa produzione televisive srl (emittente per la radiodiffusione televisiva locale Reggio tv)

Fonte: Autorità

Sondaggi politici ed elettorali

I risultati dei sondaggi realizzati durante il periodo di campagna elettorale possono essere diffusi soltanto se accompagnati da specifiche indicazioni sulla metodologia del sondaggio, l'indicazione degli elementi informativi, nonché la pubblicazione sul sito informatico della Presidenza del Consiglio dei ministri (www.sondaggipoliticoelettorali.it). In applicazione di tali disposizioni l'Autorità ha avviato n. 3 procedimenti (Tabella 3.42) che si sono conclusi con il non luogo a procedere, nel primo caso, in quanto il quotidiano ha provveduto ad adeguarsi spontaneamente agli obblighi di legge; negli altri due casi l'Autorità ha ordinato di provvedere alla rettifica dei sondaggi, in particolare, per quanto riguarda il sondaggio pubblicato nel periodo protetto, vale a dire durante il divieto nei quindici giorni precedenti le votazioni.

Tabella 3.42. *Periodo elettorale 2010 – Provvedimenti in materia di sondaggi politico-elettorali*

Delibera	Segnalante	Segnalato
103/10/CSP	Antonio Zaniboni candidato sindaco della lista "Mantova il patto nuovo"	Quotidiano "La voce di Mantova"
122/10/CSP	Marco Galdi	Agenzia di comunicazione e pubblicità "Gerardo Ardito Communication" (periodico Cavanotizie.it)
123/10/CSP	D'ufficio	Società Die neue südtiroler tageszeitung gmbh s.r.l. (quotidiano Die neue südtiroler tageszeitung)

Fonte: Autorità

Periodo non elettorale

Nel corso del periodo non elettorale, oltre ai principi generali in materia di informazione dettati dagli artt. 3 e 7 del Testo unico della radiotelevisione, si applicano le specifiche disposizioni attuative della legge 28 dettate sia dall'Autorità che dalla Commissione parlamentare di vigilanza nei confronti della concessionaria del servizio pubblico. Poiché l'apparato sanzionatorio dettato dalla legge n. 28 del 2000 è applicabile unicamente nei periodi elettorali, il periodo ordinario è sprovvisto di sanzioni pecuniarie. Soccorrono allora le citate norme generali che sanzionano l'inottemperanza ad ordini o diffide impartite dall'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge 249 del 1997 e che prevedono una sanzione da 10.330 a 258.230 euro, oltre alle specifiche sanzioni previste dal Testo unico nei confronti della Rai, nell'ipotesi in cui la violazione di tali principi costituisca anche violazione del contratto di servizio.

In applicazione del quadro normativo e regolamentare previsto per il periodo non elettorale l'Autorità ha svolto n. 18 procedimenti (Tabella 3.43), adottando n. 6 provvedimenti di archiviazione, di cui n. 4 nei confronti della concessionaria del servizio pubblico; uno di questi per una trasmissione di programma informativo ed un altro per notiziari e programmi di approfondimento. Sono inoltre stati adottati n. 3 provvedimenti di richiamo nei confronti di due emittenti radiotelevisive private e uno per il telegiornale della concessionaria del servizio pubblico, intesi ad assicurare nei notiziari il riequilibrio dell'informazione politica tra i soggetti politici ed istituzionali nel rispetto dei principi di tutela del pluralismo, imparzialità, completezza, obiettività e parità di trattamento e n. 3 ordini per il riequilibrio tra il tempo dedicato alla maggioranza e all'opposizione, evitando la sproporzione della presenza del Governo (notiziari Tg1, Tg4 e Studio Aperto), nonché n. 3 provvedimenti di trasmissione dei predetti ordini. Nei confronti di un telegiornale della concessionaria del servizio pubblico è stata adottata la diffida al riequilibrio dell'informazione politica tra i soggetti politici ed istituzionali.

In un caso specifico è stata adottata un'ordinanza ingiunzione nei confronti di un'emittente televisiva in ambito locale per la trasmissione di programmi compensa-

tivi al soggetto politico segnalante e per il pagamento della sanzione amministrativa di tremila euro ai sensi dell'art. 11-*quinquies*, commi 2 e 3, della legge 28 del 2000.

Infine, relativamente all'attività di vigilanza sul rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali, l'Autorità, al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscenza dei propri criteri di vigilanza circa il delicato tema del pluralismo informativo, ha adottato la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010 che riguarda il rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali. La delibera indica la modalità e la frequenza del monitoraggio dei telegiornali andati in onda nell'intero arco di programmazione con riferimento ai periodi non elettorali e durante le campagne elettorali.

Nei periodi non elettorali i dati sono pubblicati sul sito *web* dell'Autorità con cadenza mensile (di norma il giorno 12 di ogni mese). Le valutazioni sul rispetto del pluralismo si basano sui dati riferiti a ciascun trimestre¹²⁷ e sui parametri costituiti dal tempo di notizia, parola e antenna. Nelle valutazioni l'Autorità si ispira al principio della parità di trattamento, attribuendo peso prevalente al "tempo di parola" di ciascun soggetto politico o istituzionale, che rappresenta l'indicatore quantitativo più valido per verificare il grado di pluralismo. Prima si faceva, invece, riferimento prevalentemente al tempo di antenna.

Durante le campagne elettorali o referendarie i dati sono pubblicati con cadenza quindicinale nel primo periodo della campagna e settimanale nel secondo periodo. I criteri specifici relativi alla valutazione del pluralismo informativo in tale periodo sono quelli definiti di volta in volta dalla Commissione parlamentare di vigilanza e dall'Autorità, previa consultazione tra loro, ciascuna nell'ambito della propria competenza.

Nella predetta delibera, l'Autorità ha tenuto presente tutto il quadro normativo vigente in materia di pluralismo. In particolare, sono state evidenziate le differenze ontologiche tra la "comunicazione politica" e l'"informazione" e il diverso criterio applicabile a ciascuna categoria (*equal time* per la comunicazione politica, parità di trattamento per l'informazione).

127 In armonia con analoghe regolamentazioni europee. Si vedano in proposito i criteri adottati dal CSA francese il 21 luglio 2009.

Tabella 3.43. *Provvedimenti adottati nel periodo non elettorale in materia di informazione politica*

Delibera	Segnalante	Segnalato
100/10/CSP	Davide Conte (consigliere comunale di Ischia)	Teleischia s.r.l. (emittente per la radiotelevisione in ambito locale "Teleischia")
135/10/CSP	Silvana Mura (Italia dei Valori – Lista di Pietro)	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. (emittente televisiva in ambito nazionale Rai Uno) "Tg1"
136/10/CSP	Silvana Mura (Italia dei Valori – Lista di Pietro)	R.t.i. Reti Televisive Italiane s.p.a. (emittenti televisive in ambito nazionale Canale 5, Italia 1 e Rete 4) "Tg5", "Studio Aperto" e "Tg4"
137/10/CSP	Partito Radicale, Associazione politica nazionale Lista Marco Pannella, Radicali Italiani, Associazione Luca Coscioni e Associazione Nessuno Tocchi Caino	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. (Emittente televisive Rai Uno, Rai Due e Rai Tre)
197/10/CSP	Silvana Mura (Italia dei Valori – Lista di Pietro)	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. (emittente televisiva in ambito nazionale Rai Uno) "Tg1"
220/10/CSP	D'ufficio	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. (emittente televisiva in ambito nazionale Rai Uno) "Tg1"
221/10/CSP	D'ufficio	R.t.i. Reti televisive italiane s.p.a.
222/10/CSP	D'ufficio	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. (emittente televisiva in ambito nazionale Rai Uno) "Tg1"
240/10/CSP	Italia dei Valori Lista di Pietro	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a.
241/10/CSP	Italia dei Valori Lista di Pietro	R.t.i. Reti televisive italiane s.p.a.
242/10/CSP	Sandro Bondi, Ignazio La Russa, Denis Verdini (coordinatori nazionali e rappresentanti legali del Popolo della Libertà)	Trasmissione "Annozero" "Scacco al Premier", andata in onda su Rai Due il 23 settembre 2010
243/10/CSP	D'ufficio	Tutte le reti televisive nazionali
179/11/CONS	D'ufficio	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. (TG1)
180/11/CONS	D'ufficio	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. (TG4)
181/11/CONS	D'ufficio	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. (Studio Aperto)
182/11/CONS	UDC	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. (TG4 e Studio Aperto)
183/11/CONS	Silvana Mura (Italia dei Valori – Lista di Pietro)	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. (Tg5, Studio Aperto e TG4)
184/11/CONS	Silvana Mura (Italia dei Valori – Lista di Pietro)	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. (Tg1, Tg2 e Tg3)

Fonte: Autorità

Periodo elettorale 2011

Nel corso di questo anno sono previsti quattro significativi appuntamenti elettorali e precisamente le elezioni provinciali e comunali del 15 e 16 maggio 2011, e le tre campagne referendarie per:

a) il referendum consultivo della regione Sardegna del 15 maggio 2011 dal quesito: "Sei contrario all'installazione di centrali nucleari o di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive da esse residue o preesistenti?";

b) il referendum per il distacco del Comune di Magliano Sabina dalla regione Lazio e la sua aggregazione alla regione Umbria, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione";

c) i quattro referendum popolari nazionali del 12 e 13 giugno 2011 per l'abrogazione di disposizioni in tema di "Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", "Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito", "Nuove centrali per la produzione di energia nucleare" e in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale".

Per tali elezioni, l'Autorità ha tempestivamente adottato, in tempo utile per l'avvio delle campagne elettorali, i regolamenti attuativi della disciplina in materia di *par condicio*, che tengono conto del chiarimento giurisprudenziale intervenuto nel 2010 circa la differente disciplina cui sono sottoposti i programmi di comunicazione politica e i programmi di informazione:

a) delibera n. 80/11/CSP del 29 marzo 2011, recante: "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011";

b) delibera n. 81/11/CSP del 29 marzo 2011, recante: "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum consultivo della Regione Sardegna dal titolo "Sei contrario all'installazione di centrali nucleari e di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive da esse residue o preesistenti?" indetto dalla regione Sardegna per i giorni 15 e 16 maggio 2011";

c) delibera n. 82/11/CSP del 29 marzo 2011, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i referendum per il distacco del comune di Magliano Sabina (RI) dalla Regione Lazio alla Regione Umbria, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, indetto i giorni 15 e 16 maggio 2011";

d) delibera n. 98/11/CSP del 13 aprile 2011, recante: "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i quattro referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010; l'abrogazione parziale dell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; l'abrogazione parziale del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risul-

tante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, limitatamente all'art. 7, comma 1, lett. d); l'abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011".

Di particolare importanza è stata, inoltre, la circolare in materia di "videomessaggi" di soggetti politici e istituzionali nel corso dei programmi di informazione (telegiornali e programmi di approfondimento informativo), emanata l'11 aprile 2011, con la quale l'Autorità ha diffuso alcuni chiarimenti e criteri interpretativi circa l'ambito e le modalità della loro diffusione. In particolare, i videomessaggi possono essere diffusi solo nei periodi non interessati dalle campagne elettorali, nel corso delle quali sono vietati, e solo in via eccezionale, laddove strettamente connessi con l'attualità della cronaca, rispondendo a primarie esigenze informative di rilevante interesse pubblico. Essi non possono essere riproposti nei telegiornali dopo 48 ore dal verificarsi dell'evento e non possono superare i tre minuti. Inoltre, di norma vanno accompagnati da commenti di altri soggetti, al fine di assicurare un confronto dialettico che favorisca la libera e consapevole formazione delle opinioni dei telespettatori.

Da evidenziare, infine, che con delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, l'Autorità all'esito di una lunga consultazione a cui tutti i soggetti interessati hanno costruttivamente partecipato (istituti di ricerca, stampa, televisioni, altri mezzi di comunicazione), ha adottato un Regolamento generale in materia di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, che disciplina anche i sondaggi politico elettorali diffusi in periodo di *par condicio* (cfr. cap. 3.16). Nel nuovo Regolamento l'Autorità ha stabilito – ai fini della massima trasparenza e nell'interesse degli utenti – che non è consentito chiamare "sondaggi" le rilevazioni spontanee di opinioni non suffragate dal rigore scientifico e metodologico che contraddistingue i veri sondaggi. Inoltre, è stato ribadito che l'inservanza del divieto che vige negli ultimi quindici giorni della campagna elettorale di diffondere i risultati dei sondaggi politico-elettorali sussiste anche quando vengono riportate nel circuito dell'informazione radiotelevisiva o, della stampa e delle agenzie di stampa, le dichiarazioni concernenti i risultati di sondaggi rilasciati da qualsiasi soggetto in qualsiasi sede, a meno che le dichiarazioni siano relative a risultati di sondaggi già resi pubblici nelle forme stabilite dalla legge nel periodo in cui ciò è consentito.

3.21. Il Registro degli operatori di comunicazione

Nel corso degli ultimi dodici mesi, la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione ("Registro") è stata caratterizzata da notevoli sviluppi, in conseguenza di evoluzioni tanto sul piano normativo, quanto su quello tecnico.

Con riferimento al primo profilo, il Registro è stato interessato dalle modifiche della regolamentazione in materia di radiodiffusione. L'entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 (cd. "*Decreto Romani*"), che ha modificato il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, infatti, ha reso necessario l'adattamento dell'allegato A alla delibera del 26 novembre 2008, n. 666/08/CONS ("Regolamento del Registro").

Le principali modifiche, apportate dalla delibera del 25 novembre 2010, n. 608/10/CONS, hanno riguardato le categorie di soggetti tenuti all'iscrizione: l'articolo 2 del Regolamento del Registro prevede, ora, la categoria di "*fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici*", in luogo di quella di "*fornitore di contenuti*". Sono state, altresì, aggiornate alcune definizioni, come quella dei "*fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici*" "*lineari*" e "*non lineari ovvero a richiesta*".

In linea con le nuove previsioni normative, è stata anche modificata parte della modulistica in uso per l'iscrizione. In tal senso, al fine di consentire la piena trasparenza dei marchi esistenti e diffusi dai fornitori di servizi di *media* audiovisivi e radiofonici e l'efficace vigilanza da parte dell'Autorità, viene ora richiesta anche l'indicazione dei rapporti contrattuali in corso tra essi e gli operatori di rete. Analogamente, gli operatori di rete sono tenuti a comunicare i fornitori di servizi di *media* audiovisivi con i quali intrattengono rapporti commerciali.

Tale adeguamento permetterà all'Autorità di vigilare con maggiore efficacia, consentendo, altresì, di individuare e verificare eventuali discrasie tra quanto dichiarato tra gli operatori di rete e i fornitori di servizi di *media* audiovisivi.

Inoltre, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. n. 177/2005, gli operatori sono chiamati a dichiarare lo svolgimento di eventuali attività in *simulcast*.

Evoluzione del Registro

Le modifiche in esame si inseriscono in un contesto di adeguamento complessivo del Registro. In primo luogo è in corso l'implementazione del nuovo *front office* del Registro, per allinearlo alle più recenti disposizioni in materia di semplificazione amministrativa. Ai sensi dell'art. 38 del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133), infatti, il Portale delle imprese (oggi denominato www.impresainungiorno.gov.it) è deputato ad assolvere tutte le funzioni per l'attuazione delle azioni di semplificazione degli sportelli unici dell'attività produttiva. All'esito dell'implementazione del sistema, accedendo a tale portale, attualmente gestito dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio ("*Unioncamere*"), le imprese potranno effettuare le comunicazioni di competenza di diverse amministrazioni con un unico adempimento, potendo fruire di una significativa semplificazione amministrativa. Il Portale delle imprese, peraltro, consentirà anche alle amministrazioni aderenti di conseguire sensibili guadagni di efficienza, grazie alla condivisione e all'interscambio delle informazioni.

In tale prospettiva, l'Autorità, ha sottoscritto un'apposita convenzione con Unioncamere, finalizzata all'integrazione del *front office* del Registro con quello del Portale delle imprese.

Poiché l'integrazione del *front office* consentirà di recuperare automaticamente e acquisire al Registro le informazioni e le dichiarazioni già rese ad altre pubbliche amministrazioni, i dati del Registro diventeranno ancora più completi, affidabili e coerenti con quelli detenuti da altri enti.

Occorre, poi, rilevare che l'attuale sistema informativo del Registro, in uso dal 2001, compie quest'anno dieci anni: un tempo considerevole per un sistema informatico. Indipendentemente dagli sviluppi del *front office* e della sua integrazione con un nuovo sistema di *back office* (attualmente in fase di ridefinizione), l'Autorità ha avviato un aggiornamento tecnico del sistema in esercizio: la manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del Registro migliorerà la fruibilità dell'attuale sistema.

Sono, infatti, in corso di implementazione una serie di verifiche automatiche che consentiranno al sistema di rilevare, già in fase di compilazione dei modelli, i principali errori formali da parte degli operatori iscritti. Il sistema, inoltre, sarà dotato di nuovi strumenti di *business intelligence* che garantiranno estrazione dati più approfondite, e in grado di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato dagli operatori di rete e dai fornitori di servizi che si avvalgono delle loro reti. In aggiunta, sarà possibile verificare la rispondenza tra forme giuridiche ed attività dichiarate dai soggetti iscritti ed iscrivendi.

Al fine di migliorare l'efficienza della tenuta del Registro, è stato, inoltre, affidato il servizio di gestione e riordino documentale degli archivi cartacei. L'attività prevede la riunificazione delle diverse serie storiche dei registri ROC, RNIR ed RNS con avvio della digitalizzazione dei documenti cartacei consentendone, in prospettiva, la gestione e consultazione all'interno del nuovo *back office* del Registro.

È stata, infine, data attuazione all'art. 19 del Regolamento del Registro, che prevede la pubblicazione di denominazione, codice fiscale, sede legale, attività e numero ROC dei soggetti iscritti al Registro. L'elenco è disponibile online all'indirizzo www.elencopubblico.roc.agcom.it.

Controlli sulle imprese editrici richiedenti contributi

Tra le diverse attività condotte nel periodo di riferimento, l'Ufficio del Registro ha continuato a svolgere, sulla base di una prassi stabilita nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione tra istituzioni dello Stato, verifiche sugli editori richiedenti i contributi per l'editoria alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria (DIE), indicati in appositi elenchi trasmessi dallo stesso DIE. I controlli sulle banche dati a disposizione degli Uffici hanno interessato circa trecento soggetti, per i quali sono stati analizzati la posizione presso il Registro e gli assetti proprietari. In alcuni casi, sulla base di segnalazioni del DIE, le verifiche effettuate sui dati a disposizione dell'Ufficio del Registro sono state seguite da ulteriori accertamenti ispettivi presso i soggetti, svolti dal Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza.

Nell'ambito della più generale attività di controllo, sono stati avviati 26 procedimenti sanzionatori per la violazione degli obblighi di comunicare annualmente, entro

i termini previsti dal Regolamento del Registro, l'invarianza dei dati trasmessi dalle imprese editrici all'atto dell'iscrizione al Registro, ovvero le situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e all'art. 1, comma 8, della legge 5 agosto 1981, n. 416. In particolare, per la violazione dell'obbligo di comunicare l'invarianza dei dati di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 13, comma 1, del Regolamento del Registro, sono stati avviati, nei confronti delle imprese editrici, 22 procedimenti sanzionatori, 14 dei quali sono stati definiti con delibera di archiviazione per intervenuta oblazione, mentre i restanti 8 procedimenti risultano in corso di definizione. Relativamente ai casi di violazione dell'obbligo di comunicare le situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e all'art. 1, comma 8, della legge n. 416/1981, sono stati avviati quattro procedimenti sanzionatori, uno dei quali è stato oggetto di archiviazione per intervenuta oblazione, due risultano in corso di definizione; l'ultimo è stato definito con provvedimento di ordinanza-ingiunzione adottato con la delibera n. 63/11/CONS per la violazione delle norme della legge 5 agosto 1981, n. 416, volte ad assicurare la trasparenza della proprietà e delle connesse disposizioni regolamentari in materia di obblighi di comunicazione al registro degli operatori di comunicazione, concernenti le società Editoriale Libero s.r.l. ed Edizioni Riformiste società cooperativa, di cui al procedimento sanzionatorio n. 39/10/ISP.

Le evoluzioni normative degli ultimi anni, peraltro, stanno rendendo sempre più complessi e onerosi gli accertamenti condotti dall'Autorità in materia di trasparenza degli assetti. Già nel corso del 2009, la legge 27 febbraio 2009, n. 14, modificando l'art. 1 della legge n. 416/1981, aveva consentito alle imprese editrici di intestare la partecipazione di controllo anche a società controllate indirettamente da persone fisiche o a società fiduciarie (cfr, al riguardo, la segnalazione al Governo in materia di partecipazioni nelle imprese editoriali pubblicata sul sito Agcom il 19 novembre 2010).

A rendere maggiormente critico il quadro, nel corso del 2010, il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, ha esplicitamente esteso le competenze dell'Autorità in materia di verifica degli assetti societari all'ambito dell'erogazione dei contributi all'editoria. In particolare, l'art. 5 di tale Regolamento, rubricato "Situazioni di collegamento e controllo", prevede che il DIE "provvede a richiedere [all'Autorità], relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla regolarità dell'iscrizione al Registro [...], l'attestazione di conformità degli assetti societari alla normativa vigente, nonché l'attestazione dell'assenza di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 11-*ter* e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266".

Con tale novella normativa, la collaborazione fino ad oggi prestata al DIE nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione diviene, dunque, un adempimento formalmente previsto in capo all'Autorità, la quale "attesterà" la posizione dei soggetti richiedenti i contributi sulla base dei dati in possesso del Registro.

Si noti che la norma, estendendo le competenze dell'Autorità anche alla verifica delle posizioni di collegamento, impone l'adozione di specifiche misure di attuazione. Le previsioni del Regolamento vigente sono, infatti, finalizzate alla rilevazione delle partecipazioni di controllo delle imprese iscritte e mal si prestano, se non in casi specifici, alla individuazione di situazioni di collegamento. È, pertanto, in corso di predisposizione un regolamento volto a disciplinare nuovi obblighi di comunicazione specifici per gli editori richiedenti i contributi, tali da consentire la piena verifica delle fattispecie rilevanti.

Da ultimo, si osserva che, data la complessità delle verifiche che si andranno ad effettuare, risulterà necessario richiedere, con maggiore frequenza, la collaborazione del Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza presso l'Autorità, al fine di eseguire i necessari approfondimenti in merito a situazioni, che di fatto, superando il dato cartolare, possano configurare ipotesi di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., dando seguito a segnalazioni qualificate ed attuando campagne di controlli a campione sulle imprese editrici richiedenti i contributi.

Gestione ordinaria

Per quanto riguarda la gestione ordinaria, come è noto, l'attività di tenuta del Registro è stata delegata a diversi Comitati regionali per le comunicazioni ("Co.re.com.") e al Comitato provinciale per le comunicazioni della Provincia di Trento, in forza dell'accordo quadro sottoscritto dall'Autorità e approvato con la delibera n. 444/08/CONS del 28 luglio 2008¹²⁸. Nel periodo di riferimento, ad un anno dal conferimento delle deleghe, il Servizio ispettivo e registro dell'Autorità ha svolto attività di formazione e verifica con riferimento agli adempimenti connessi alla tenuta del Registro. Ad esito delle verifiche, l'attività di tenuta del Registro condotta dai Co.re.com. delegati è risultata complessivamente rispondente alle previsioni regolamentari e in sintonia con gli indirizzi indicati dall'Autorità. Il decentramento delle suddette attività verso gli enti territoriali ha facilitato il dialogo con gli operatori di comunicazione presenti sul territorio, consentendo, talvolta, una più rapida definizione dei procedimenti e una più efficiente individuazione dei soggetti obbligati all'iscrizione operanti sul territorio nell'ambito di un unico sistema di registro centralizzato.

Al fine di garantire un costante aggiornamento del personale preposto alla tenuta del Registro presso i Co.re.com. delegati, sono state organizzate, in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto, attività di formazione alle quali hanno fatto seguito giornate di studio e di approfondimento per chiarire le problematiche legate all'iscrizione di alcune tipologie di operatori, nonché illustrare le modifiche apportate al Regolamento del Registro a seguito dell'entrata in vigore del decreto Romani.

Inoltre, al fine di prevenire eventuali difformità applicative, è stata emanata una circolare volta a chiarire aspetti operativi emersi nel periodo di delega della tenuta del Registro, ribadendo la competenza esclusiva dell'Autorità in materia di attività ispettive e avvio di procedimenti sanzionatori.

L'Ufficio del Registro ha anche prestato giornaliera assistenza ai colleghi preposti alla tenuta del Registro presso i Co.re.com. delegati e ha effettuato, attraverso il sistema informativo automatizzato del Registro, verifiche periodiche sull'andamento dell'attività istruttoria dei procedimenti di competenza degli stessi.

La Tabella 3.44 contiene i numeri dei principali procedimenti pervenuti o caricati tramite il sistema telematico nel periodo aprile 2010 – marzo 2011, confrontandoli con lo stesso periodo dell'anno precedente.

128 Puglia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Umbria, Toscana, Calabria e, da ultimo, Abruzzo.

Tabella 3.44. *Procedimenti registrati nel Registro (maggio 2009-marzo 2011)*

	Maggio 2009 – Aprile 2010	Aprile 2010 – Marzo 2011
Operatori iscritti	1181	1578
Operatori cancellati	259	960
Comunicazioni annuali	4567	4868
Comunicazioni di variazione	1521	1894
Certificazioni	352	471
Totale comunicazioni ricevute	8555	10160

Fonte: Autorità


I dati riportati evidenziano una sensibile evoluzione nella gestione del Registro. Sono aumentati i provvedimenti di iscrizione, e si riscontra un maggior tasso di ottemperanza da parte degli operatori nell'effettuare le comunicazioni al Registro. Tale progressione è attribuibile al miglioramento dell'efficienza nella tenuta del Registro, imputabile in parte anche alla delega di funzioni ai Co.re.com, e al potenziamento dell'azione di *enforcement* da parte dell'Ufficio del Registro, attraverso numerosi accertamenti e procedimenti sanzionatori.

L'elevato numero di comunicazioni di variazione può essere analizzato anche alla luce del progressivo passaggio della diffusione televisiva dalla tecnica analogica a quella digitale. Nelle Regioni in cui ha avuto luogo il c.d. *switch-off*, infatti, gli operatori hanno comunicato il mutamento dell'attività svolta presentando in via telematica il modello 15/ROC "Comunicazione di variazione". L'Autorità ha proceduto a un'estesa campagna di verifiche, contattando gli operatori che non avevano provveduto ad adeguarsi al nuovo quadro normativo, al fine di sollecitare non soltanto l'aggiornamento dei titoli di autorizzazione, ma anche la dichiarazione dei diritti d'uso delle frequenze e l'aggiornamento dei dati dichiarati al Catasto nazionale delle frequenze.

Infine, l'aumento del numero di cancellazioni è dovuto anche all'avvio di un'attività di aggiornamento dei dati del Registro tramite una serie di verifiche, focalizzate in particolare modo sui soggetti transitati al ROC automaticamente dal registro RNIR, allo scopo di controllare l'effettivo stato di attività delle imprese iscritte. Da ultimo, si segnala che, conformemente a quanto disposto dal nuovo Regolamento, è stata effettuata la cancellazione dal Registro dei soggetti che risultano cancellati dal Registro delle imprese avvalendosi di un sistema di confronto automatico dei dati camerali con quelli contenuti nel Registro, verificando altresì l'allineamento dei dati anagrafici dei soggetti attivi.

Con riferimento alle tipologie degli operatori, la Figura 3.2 rappresenta gli operatori attivi iscritti al ROC, divisi per attività svolta.

Figura 3.2. Operatori iscritti al Registro suddivisi per attività (31 marzo 2011 in %)



Fonte: Autorità

I dati indicati nel grafico confermano l'ampia predominanza degli editori nell'ambito degli iscritti (oltre il 52% degli iscritti è un editore). Rispetto a quanto riscontrato nel 2010, è aumentata l'incidenza degli editori elettronici – passati dal 6,30% all'8,29%. Con riferimento agli editori cartacei, l'Ufficio del Registro, su richiesta di Poste Italiane, ha svolto verifiche circa le posizioni delle imprese editrici che accedono alle agevolazioni tariffarie di cui al decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 46.

A testimonianza del progressivo avanzamento del processo di *switch-off*, si conferma il lieve, ma progressivo, calo anche degli operatori esercenti l'attività di radiodiffusione, passati dall'11,27% del 2009, al 10,49% del 2010 fino al 10,20% dell'aprile 2011. Conseguentemente, si ravvisa una crescita da parte degli operatori di rete (passati dallo 0,47 allo 0,72%) e dei fornitori di contenuti (dallo 0,42% allo 0,76%).

3.22. Il Catasto nazionale delle infrastrutture di diffusione

Gli ultimi dodici mesi hanno visto l'ulteriore consolidarsi dei dati del "Catasto nazionale delle frequenze radiotelevisive" ("Catasto"), che costituisce la Sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione. Tale banca dati rappresenta una preziosa e affidabile fonte di informazioni attuali e storiche relative agli impianti di radiodiffusione televisiva presenti sul territorio nazionale.

Già dal gennaio 2009, è attivo, su rete internet, il sistema di gestione *on-line* del Catasto nazionale delle frequenze, che nel corso di questi ultimi due anni è andato sempre più affermandosi come un importante strumento di conoscenza del sistema radiotelevisivo italiano e come punto di riferimento per tutte le attività tecniche e amministrative poste in essere per dare completa attuazione al processo di transizione al digitale terrestre (cd. fase di *switch-off*).

L'aggiornamento *on-line* dei dati da parte degli stessi operatori di settore ha consentito un puntuale e costante monitoraggio delle dinamiche che caratterizzano l'utilizzo dello spettro elettromagnetico attinente alla radiodiffusione televisiva nelle bande I-III VHF e IV-V UHF, consentendo di svolgere un'ottimale attività di pianificazione sulla base di informazioni sempre più accurate e aderenti alla realtà esistente.

Grazie alle procedure automatizzate sviluppate, gli uffici dell'Autorità si sono potuti avvalere, in occasione della convocazione dei tavoli tecnici previsti nell'ambito dei procedimenti di pianificazione delle aree tecniche oggetto del passaggio al digitale terrestre, così come in molteplici altre attività, di elenchi degli impianti aggiornati e verificati in tempo reale.

I formati di dati utilizzati nel Catasto, così come gli elaborati prodotti, costituiscono uno *standard* per lo scambio di informazioni riguardanti gli impianti di radiodiffusione che ha ricevuto largo apprezzamento sia da parte degli operatori di settore, sia da parte delle associazioni di categoria.

Detto sistema informatizzato ha consentito la totale dematerializzazione di tutte le tipologie di dichiarazioni rese dagli operatori, attraverso un semplice accesso in modalità telematica utilizzando le medesime credenziali assegnate dal Servizio Ispettivo e Registro per le comunicazioni al Registro.

L'accesso è tracciato in ogni sua parte e l'impianto, oggetto di comunicazioni o di modifiche, è storicizzato attraverso l'identificativo alfanumerico univoco che lo accompagna.

Ulteriori funzionalità, attualmente in fase di messa in esercizio, sono state progettate nel corso del 2010 al fine di fornire sia al personale dell'Autorità sia agli operatori ulteriori strumenti di gestione ancora più potenti e, al tempo stesso, flessibili ed intuitivi. Tra questi interventi possono essere segnalati, per rilevanza e complessità, la procedura di migrazione del sistema geodetico di riferimento attualmente utilizzato per le coordinate geografiche degli impianti (ED50) verso lo *standard* internazionale WGS84 e la realizzazione di un'applicazione accessibile via *web* attraverso la quale tutti gli utenti della rete internet potranno consultare, senza necessità di preventiva autenticazione, una sezione ridotta del Catasto appositamente creata (c.d. "Catasto pubblico") contenente i dati essenziali degli impianti di diffusione operanti sul territorio.

Nel periodo compreso tra gennaio 2010 e marzo 2011, il 90% circa degli operatori di radiodiffusione si è collegato almeno una volta al sistema informatizzato del Catasto, facendo registrare un totale di oltre 12.000 accessi, con una media giornaliera di circa 40 accessi/*die*.

Nel corso degli accessi effettuati dagli operatori di radiodiffusione, sono state acquisite al Catasto e automaticamente validate oltre 9.000 pratiche, integralmente dematerializzate, con le quali sono stati comunicati oltre 37.000 tra inserimenti, variazioni tecnico/amministrative, trasferimenti, subentri o cessazioni di impianti, per una media di oltre 30 pratiche per giorno lavorativo.

Allo stato attuale, il Catasto contiene 10.125 impianti analogici attivi, 11.689 impianti digitali attivi e 264 impianti radiofonici T-DAB attivi.

In merito all'attività di vigilanza, sono state programmate, anche per l'anno 2011, opportune verifiche e sopralluoghi tecnici, effettuati congiuntamente alle strutture periferiche del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni, nelle Regioni in cui ha avuto luogo lo *switch-off*, al fine di testare l'attività effettivamente svolta dagli operatori televisivi. Questi ultimi, sia in qualità di operatori di rete, sia in qualità di semplici fornitori di servizi di *media* audiovisivi, vengono altresì monitorati attraverso specifiche attività di *back-office*.

Nel 2010, il Servizio Ispettivo e Registro ha svolto controlli sulle autodichiarazioni rese al Catasto nazionale delle frequenze di oltre un centinaio di operatori esercenti l'attività di radiodiffusione televisiva relativamente agli impianti operanti sul territorio nazionale nelle aree già completamente digitalizzate (Sardegna, Campania, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Piemonte Occidentale), invitando successivamente gli stessi ad aggiornare i dati relativi agli impianti operanti in tecnica analogica ai sensi dell'articolo unico, comma 3, dell'allegato C alla delibera 666/08/CONS del 26 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni. A valle di tali verifiche, sono stati avviati n. 21 procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori radiotelevisivi per il mancato aggiornamento dei dati dichiarati al Catasto Nazionale delle Frequenze ovvero al Registro degli operatori di comunicazione.

Sempre in merito all'attività di vigilanza, va evidenziato che la convocazione dei tavoli tecnici predisposti dalla Direzione Reti dell'Autorità è diventata anch'essa una preziosa occasione per invitare gli operatori radiotelevisivi partecipanti ad aggiornare la propria posizione amministrativa e tecnica relativamente agli impianti gestiti presso il Catasto Nazionale delle Frequenze.

Da ultimo, si evidenzia che nel dicembre 2010 è stato creato un Gruppo di Lavoro dedicato al Catasto. Il nuovo Gruppo ha la funzione di gestire le problematiche tecnico-giuridiche connesse al censimento delle infrastrutture di diffusione televisiva nell'ottica del completamento del passaggio al digitale e di dare corso agli adempimenti amministrativi, tecnici e regolamentari necessari per estendere la Sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione anche al censimento degli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica analogica operanti in banda FM ed in tecnica digitale operanti in banda L. A tal fine, sono state audite diverse rilevanti imprese operanti nel settore della radiodiffusione sonora con le quali si è provveduto a definire un iniziale tracciato record per la comunicazione degli impianti. La raccolta dei dati, previa apposita delibera, è prevista nella seconda metà del 2011.


3.23. L'attività ispettiva

Nel periodo di riferimento, il Servizio ispettivo dell'Autorità ha effettuato verifiche secondo le procedure definite dalla delibera n. 220/08/CONS. L'attività ispettiva ha riguardato, in particolare:

- a) la verifica, in capo agli operatori di servizi di comunicazione (telefonia e dati), del rispetto della disciplina regolamentare in materia;
- b) la tutela del diritto di cronaca in materia di diritti sportivi;
- c) le verifiche sul pagamento da parte degli operatori di comunicazione del contributo dovuto all'Autorità;
- d) le verifiche in materia di pagamento del canone di concessione da parte degli operatori radiotelevisivi;
- e) la verifica delle violazioni del diritto d'autore in ambito radiotelevisivo;
- f) attività di sopralluogo per la verifica dei dati inviati dai singoli operatori ed inseriti nel Catasto nazionale delle frequenze.


Relativamente alle verifiche effettuate sull'erogazione dei servizi di comunicazione elettronica, sono stati oggetto dell'attività ispettiva i seguenti operatori: Assist s.p.a., BT Italia s.p.a., Eurocall s.p.a., Eutelia s.p.a., H3G s.p.a., Okcom s.p.a., Noatel s.p.a., Telecom Italia s.p.a., Tiscali s.p.a., TWT s.p.a., Voice out s.p.a., Verizon Italia s.p.a., WIND telecomunicazioni s.p.a. Il personale è stato impiegato in attività ispettiva per complessivi 67 giorni (Figura 3.3). Le figure successive illustrano le attività ispettive svolte dall'Autorità, suddivise, rispettivamente, per operatore (Figura 3.4) e per campo di attività (Figura 3.5).

■ **Figura 3.3.** Numero di giornate ispettive effettuate (%)




Fonte: Autorità

Figura 3.4. Operatori interessati dall'attività ispettiva (%)



Fonte: Autorità

Figura 3.5. Campi dell'attività ispettiva (%)



Fonte: Autorità

Nell'ambito delle competenze attribuite all'Autorità dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi" e della delibera n. 307/08/CONS, sono state disposte una serie di attività ispettive presso gli impianti sportivi sul territorio nazionale ospitanti gare dei campionati calcistici.

Le verifiche ispettive sono state finalizzate ad appurare il rispetto della normativa di settore in materia di corretto esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva

e dei diritti audiovisivi da parte delle emittenti radiotelesive e di diritto di accesso agli impianti sportivi nei confronti degli operatori della comunicazione durante le giornate di campionato afferenti competizioni sportive calcistiche. Relativamente a tali verifiche sono stati oggetto di sopralluogo gli impianti sportivi delle città di: Bergamo, Roma, Varese, Pescara.

L'attività ispettiva ha supportato il Servizio organizzazione e bilancio e una speciale unità organizzativa per l'avvio di una serie di verifiche sul corretto pagamento da parte degli operatori di comunicazione del contributo dovuto all'Autorità. L'attività è stata finalizzata a verificare relativamente agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 l'assolvimento, da parte di una serie di operatori di comunicazione, degli obblighi in materia di contributo dovuto all'Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005.

Altra attività ispettiva avviata in collaborazione con il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza, dopo lo svolgimento di una complessa attività *desk*, è stata quella tesa a verificare il regolare pagamento del canone annuale da parte dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di radiodiffusione in ambito nazionale e locale. Come detto, tale attività è stata inizialmente svolta tramite approfondimenti della documentazione inviata dai concessionari, nel corso dei quali, in più occasioni, il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni è stato interessato al fine di ricostruire i dati disponibili. Relativamente a tali verifiche sono stati oggetto di ispezione 5 operatori radiotelesivi, di cui 2 nazionali e 3 locali.

La verifica delle violazioni del diritto d'autore in ambito radiotelesivo, attuate ai sensi dell'accordo di collaborazione stipulato tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) e con il supporto del Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza, ha riguardato 4 operatori radiotelesivi per un impiego di personale quantificato in 8 giorni lavorativi.

All'esito della prima implementazione dei dati del Catasto Nazionale delle frequenze di cui alla delibera n. 502/06/CONS del 2 agosto 2006 sono state avviate delle attività di sopralluogo effettuate in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni e la Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni presso l'Autorità. Tali attività di verifica sono state avviate dopo una serie di incontri con la Direzione generale per i servizi di comunicazione e la Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico del Ministero, al fine di definire le linee guida propedeutiche all'avvio di una capillare attività di sopralluoghi tecnico/amministrativi presso gli impianti radiotelesivi interessati al censimento. Relativamente a tali verifiche sono stati oggetto di sopralluogo le infrastrutture di telecomunicazioni attestatale nelle seguenti aree: Trentino Alto Adige, Toscana, Liguria, Lazio.

Il Servizio ispettivo e registro, competente per l'accertamento del regolare pagamento da parte dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni delle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità ha definito 91 procedimenti di iscrizione a ruolo presso la società Equitalia s.p.a. per un importo complessivo per l'anno 2010 di euro 4.216.673,00.

3.24. I rapporti con i consumatori e gli utenti

Nel riferimento corso dell'ultimo anno, l'Ufficio qualità, servizio universale e rapporti con le associazioni della Direzione tutela dei consumatori ha attuato tutte le iniziative progettate nell'ambito del Protocollo di Intesa, siglato nel 2008 tra l'Autorità e le associazioni di consumatori componenti il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 136 del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005) e, in particolare:

a) nei giorni 10 e 11 giugno 2010 si è tenuto a Roma, presso la sede dell'Autorità, il primo corso di formazione tecnico-regolamentare riservato ai quadri dirigenti delle Associazioni dei consumatori. L'evento ha costituito un importante momento di approfondimento per far conoscere, in maniera chiara ed esauriente, le regole e gli strumenti che permettono alle Associazioni stesse di gestire le problematiche di consumo dell'utenza, gli eventuali contenziosi tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche e per impostare correttamente il ruolo di assistenza/consulenza. La partecipazione delle Associazioni è stata importante, con ben 55 delegati provenienti da tutte le regioni d'Italia, fra cui molti responsabili provinciali e regionali delle Associazioni. I temi trattati nella due giorni di corso sono stati vari: rapporti fra AGCOM e Associazioni, norme primarie applicabili, gestione delle segnalazioni, nuovo modello D per la denuncia delle violazioni, ruolo di vigilanza e intervento dell'Autorità, regolamentazione vigente. È stata inserita anche una specifica parte dedicata agli approfondimenti in materia di controversie e casistica, con una esercitazione su casi pratici. Considerato il grande consenso ricevuto dalle associazioni per aver centrato l'obiettivo di accrescere la conoscenza delle regole e delle procedure amministrative, è stato proposto di trasformare il "Corso di Formazione" in un appuntamento annuale, anche per sviluppare un confronto ancora più stretto fra l'Autorità e i rappresentanti territoriali delle Associazioni dei consumatori;

b) sono proseguiti gli approfondimenti svolti a seguito delle puntuali segnalazioni inviate dalle associazioni, le quali, in quanto punti di contatto diretto con i consumatori-utenti, rappresentano da tempo importanti "sensori" sulle problematiche di consumo più frequenti e di rilevante urgenza per l'utenza nel settore delle comunicazioni elettroniche. Numerose sono state, inoltre, le sessioni di incontro con le associazioni, sia nel corso delle audizioni relative alle istruttorie avviate dall'Autorità, sia in seno al Tavolo permanente di confronto istituito già dal 2006 (delibera n. 662/06/CONS) per garantire una costante consultazione su importanti temi di rilevante attualità per il regolatore;

c) nel gennaio 2011 sul sito internet dell'Autorità è stato pubblicato "I diritti dei consumatori nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica", un documento informativo completo, continuamente aggiornato e di facile consultazione che sarà gratuitamente distribuito sul territorio nazionale su supporto informatico, di concerto anche con le associazioni dei consumatori, attraverso il quale tutti gli utenti e i rappresentanti delle associazioni potranno migliorare la conoscenza dei diritti dei consumatori nel mercato delle comunicazioni elettroniche.

Le relazioni con il pubblico e il servizio di contact center

Notevoli progressi in direzione di un più intenso rapporto con i cittadini e con gli utenti dei servizi di comunicazione elettronica si sono realizzati con l'ampliamento dei canali di primo contatto perseguito con il servizio di *contact center* istituito dall'Autorità nel 2009 presso l'Ufficio gestione segnalazioni e vigilanza della Direzione tutela dei consumatori.

Il compito precipuo del servizio consiste nel fornire all'utenza la possibilità di inoltrare all'Autorità segnalazioni aventi ad oggetto problematiche riscontrate nei rapporti con tutti gli operatori che forniscono servizi di comunicazioni elettronica (comprese le televisioni a pagamento) e nel rendere consapevoli i cittadini riguardo agli strumenti di tutela offerti in caso di violazioni da parte degli operatori, fornendo loro informazioni qualificate sulle attività dell'Autorità.


Allo svolgimento di questi compiti è stato dedicato un gruppo di cinque addetti, costituente il c.d. *front-office*, che tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, fornisce il servizio di risposta telefonica, di gestione delle e-mail pervenute alla casella di posta elettronica info@agcom.it e di smistamento, ad un apposito *back office*, costituito da personale dell'Autorità, delle richieste di chiarimenti e delle segnalazioni non assolvibili al primo livello.

Nel periodo di riferimento, il *contact center* ha gestito contatti con circa 14.000 cittadini e utenti, offrendo loro informazioni generali sulle attività dell'Autorità, sulla normativa di settore, sugli strumenti di tutela disponibili, e sulle modalità di presentazione delle denunce fornendo, all'occorrenza, indicazioni standardizzate per la corretta gestione e risoluzione delle problematiche emerse nei rapporti con i gestori dei servizi.

Il mezzo prevalentemente utilizzato dagli utenti per rivolgersi al contact center è stato il telefono: l'89,2% dei contatti si è registrato con telefonate al numero verde 800.18.50.60 (da rete fissa) o al numero geografico 081.750.750 (da rete mobile o dall'estero); il 10,8% delle richieste e segnalazioni dei cittadini è pervenuto alla casella di posta elettronica info@agcom.it.

Come rappresentato di seguito (Figura 3.6), hanno contattato l'Autorità in prevalenza privati cittadini (66,5%) e imprese (30,0%); relativamente marginali sono stati i contatti da parte di altri soggetti qualificati, tra i quali si distinguono, tuttavia, gli studi legali.

■ **Figura 3.6.** Contatti per tipologia di soggetto (%)




Fonte: Autorità

In controtendenza rispetto a quanto osservato nella precedente Relazione annuale (1 maggio 2009 – 31 aprile 2010), si registra un maggior utilizzo del servizio per richieste di informazioni (61,6% rispetto al 16,3%) e, per converso, un minor ricorso al *contact center* per segnalare problematiche con operatori di comunicazioni elettroniche e di *pay-tv* (38,4% rispetto all'83,7% del precedente periodo di osservazione), dovuti, soprattutto, ad un più virtuoso andamento del mercato, anche grazie alla maggiore severità delle sanzioni irrogate ed alla maggiore efficacia degli strumenti di conciliazione delle controversie.

Le richieste di informazioni hanno riguardato principalmente i servizi di telefonia fissa e mobile (43,6%): gli utenti hanno chiesto, in particolare, chiarimenti sulle procedure di passaggio ad altro operatore e sulla MNP, sulle disposizioni della legge n. 40/2007 in tema di diritto di recesso, e relativi costi, e di riconoscimento del diritto alla restituzione o trasferimento del credito residuo; il 28% delle informazioni richieste ha avuto ad oggetto le procedure amministrative dell'Autorità, in particolare il contenzioso tra utenti ed operatori, la presentazione delle denunce e l'iscrizione al Registro degli operatori delle comunicazioni; nel 21,5% dei casi si è trattato, infine, di quesiti attinenti all'Informativa economica di sistema.


Figura 3.7. Segnalazioni pervenute al *contact center* per tipologia di servizio (1 maggio 2010-31 marzo 2011)



Fonte: Autorità


Per quanto riguarda, invece, le segnalazioni di problematiche con gli operatori rivolte al *contact center* nel periodo 1 maggio 2010 – 31 marzo 2011, queste hanno interessato in larga misura la telefonia fissa (62,0%), seguita dai servizi di telefonia mobile (20,1%) e di trasmissione dati (13,1%). Si attestano al 4,8% le segnalazioni connesse alla *pay-tv* (Figura 3.7).

Figura 3.8. Fonia fissa: problematiche più frequentemente segnalate
(1 maggio 2010-31 marzo 2011)



Fonte: Autorità

Figura 3.9. Fonia mobile: problematiche più frequentemente segnalate
(1 maggio 2010-31 marzo 2011)



Fonte: Autorità

In generale, la mancata gestione dei reclami da parte degli operatori e, per alcuni operatori, la scarsa qualità dei servizi telefonici di contatto (*call center*) continuano a costituire motivi ricorrenti di contestazione. L'analisi delle problematiche segnalate per i servizi di fonia fissa conferma che, anche nell'attuale periodo di riferimento, tra i disservizi più frequentemente riportati dai cittadini spiccano (Figura 3.8), con oltre un terzo delle segnalazioni, le difficoltà nelle procedure di passaggio ad altro operatore: sono segnalati, in particolare, la interruzione del servizio di fonia in corso di passaggio ad altro operatore; la ricezione di fatture da parte di entrambi gli operatori (*recipient* e

donating) per lo stesso periodo di servizio; una tempistica eccessivamente lunga della procedura. Seguono la contestazione degli addebiti in bolletta (19,8%) che risulta frequente, in particolare, in correlazione al disconoscimento delle fatturazioni successive alla disdetta e dei costi di attivazione e disattivazione dei servizi; la mancata applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 40/2007; le attivazioni non richieste di servizi in *unbundling* (13,0%); i guasti e malfunzionamenti del servizio universale (7,2%); i ritardi nell'attivazione o nel trasloco della linea (4,8%).

Le contestazioni di fatturazione costituiscono, invece, la stragrande maggioranza (73,4%) delle segnalazioni concernenti i servizi di fonia mobile (Figura 3.9). Gli addebiti contestati originano principalmente dalle seguenti casistiche: (a) applicazioni di condizioni economiche difformi da quelle prospettate in fase pre-contrattuale; (b) l'applicazione dei costi per recesso anticipato; (c) il superamento del *bundle* di consumo predeterminato; (d) l'attivazione di servizi non richiesti. Risultano invece in calo, di circa 6 punti percentuali rispetto al precedente anno, le segnalazioni aventi ad oggetto la portabilità del numero mobile.

Anche con riferimento alle segnalazioni aventi ad oggetto i servizi di trasmissione dati, non si registrano variazioni di rilievo nella tipologia delle problematiche rappresentate dagli utenti. Infatti, gli utenti lamentano prevalentemente la scarsa qualità del servizio (36,7%) ascrivibile a guasti prolungati e alla ridotta velocità di navigazione. Seguono le segnalazioni inerenti alla contestazione di fatture (30,4%) a seguito di attivazione di opzioni e servizi sconosciuti, addebiti per traffico in *roaming*, superamento senza preavviso del *bundle* di servizio e mancata predisposizione da parte dei gestori di meccanismi di controllo della spesa. L'11,8% degli utenti lamenta l'assenza di copertura in banda larga, il 10,8% segnala disservizi correlati alla migrazione da un operatore ad un altro, in particolare l'impossibilità di utilizzo dell'*account* di posta elettronica. Da ultimo, si evidenzia la crescita delle segnalazioni aventi ad oggetto la riduzione della velocità di navigazione ovvero l'introduzione di limitazioni nello scambio dati in internet al superamento di date soglie.

Le segnalazioni in materia di *pay-tv* hanno riguardato prevalentemente il mancato rispetto delle disposizioni in materia di diritto di recesso e di "ripensamento" e la scarsa qualità dei servizi erogati.

In considerazione della dimostrata capacità del *contact center* di proporsi quale strumento privilegiato di interlocuzione con i cittadini e di agevole interfaccia per facilitare la comprensione della complessità del mercato delle comunicazioni elettroniche e rendere sistematicamente disponibili le informazioni necessarie ai cittadini per esercitare i propri diritti, l'Autorità ha inteso valorizzare ulteriormente il servizio ampliandone l'organico da 5 a 8 unità nelle ore incluse nella fascia 10:00 – 14:00, a decorrere da fine aprile 2011.

Sempre nell'ottica di assicurare ai cittadini e agli utenti un'informazione completa e chiara sulla normativa di settore e sugli strumenti di tutela disponibili, la Direzione tutela dei consumatori ha, inoltre, provveduto alla pubblicazione e alla diffusione di una brochure informativa dal titolo "Telecomunicazioni. Conosci i tuoi diritti?" e di due volantini informativi aventi ad oggetto rispettivamente il servizio di *contact center* e il nuovo Modello D per la presentazione delle denunce.

3.25. La qualità dei servizi e la trasparenza delle offerte agli utenti finali

Anche nel corso del presente periodo di riferimento di attività, la Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità, ha svolto, un costante lavoro di verifica e aggiornamento delle pagine del proprio sito *web* relative a "Carta dei servizi e qualità dei servizi di comunicazioni elettroniche" e "Tutela dell'utenza e condizioni economiche di offerta" per rafforzare la trasparenza delle informazioni e la capacità del consumatore di orientarsi tra le offerte degli operatori con riferimento sia alle condizioni economiche che alla qualità dei servizi. Nella pagina *web* "Carta dei servizi e qualità dei servizi di comunicazioni elettroniche" sono facilmente consultabili tutte le Carte dei servizi dei singoli operatori e i parametri di qualità dei servizi da essi forniti. I comparti di riferimento, disciplinati dalle apposite delibere, sono cinque: la telefonia vocale fissa (delibera n. 254/04/CSP), le comunicazioni mobili e personali (delibera n. 104/05/CSP), la televisione a pagamento (delibera n. 278/04/CSP), l'accesso a internet da postazione fissa (delibere n. 131/06/CSP e n. 244/08/CSP), e, da marzo 2010, la qualità dei *call center* (delibera n. 79/09/CSP). Per consentire un confronto diretto tra i dati pubblicati dai vari operatori, l'Autorità ha aggiornato mensilmente, per ciascuno dei comparti richiamati, i collegamenti alle pagine *web* degli operatori contenenti le informazioni su qualità e carte dei servizi¹²⁹.

Il progetto "Misura Internet"

In tema di qualità del servizio di accesso a internet da postazione fissa, ad un anno dall'attuazione della delibera n. 244/08/CSP e dall'avvio delle prime misurazioni sulle prestazioni di rete dei singoli operatori, l'Autorità ha realizzato il sito www.misurainternet.it.

Figura 3.10. Logo del sito "Misura Internet"



Fonte: Autorità

¹²⁹ Ai sensi della delibera n. 179/03/CSP relativa alla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a pubblicare, sui propri siti *web*, le carte dei servizi, i resoconti semestrali e annuali sui risultati di qualità del servizio raggiunti e le relazioni annuali in materia di qualità dei servizi, contenenti gli indicatori, i metodi di misurazione, gli standard generali fissati per tali indicatori e gli effettivi risultati conseguiti nell'anno solare di riferimento.

A partire da fine novembre 2010, da questo specifico sito internet, gli utenti possono effettuare il *download* dello specifico *software* NE.ME.SYS. (acronimo per NETWORK MEasurement SYStem) e misurare autonomamente la qualità del proprio accesso ad internet da postazione fissa. A conclusione della misura il sistema restituisce un documento in formato pdf che certifica il dettaglio delle prestazioni misurate riassunte in 5 *key performance indicator* (velocità di trasmissione, tasso di insuccesso, ritardo e tasso di perdita di pacchetti dati, durante le fasi di *uploading* e *downloading*). Qualora l'utente riscontri valori misurati di almeno uno degli indicatori peggiorativi rispetto a quelli oggetto di impegno contrattuale, pubblicati sui siti degli operatori e direttamente raggiungibili dal sito www.misurainternet.it, può presentare, entro 30 giorni dalla ricezione del risultato della misura, un reclamo circostanziato all'operatore allegando il pdf risultante e ove non riscontri, attraverso una seconda misura con Ne.Me.Sys, il ripristino dei livelli di qualità del servizio, ha la facoltà di recedere gratuitamente dal contratto, evitando il pagamento di costi di recesso per la parte relativa al servizio di accesso a internet da postazione fissa. L'intervallo tra la prima e la seconda misura con Ne.Me.Sys deve essere compreso tra 45 e 90 giorni.

Ne.Me.Sys è scaricabile gratuitamente previa registrazione dell'intestatario del contratto. A conclusione della procedura di registrazione, l'utente riceverà all'indirizzo mail indicato, una mail contenente le credenziali (username e password) per attivare l'*account* e accedere al download del *software* nell'area riservata. Terminata l'installazione di Ne.Me.Sys, quest'ultimo dà inizio alla sessione di misura, effettuando una misura in ciascuna delle 24 fasce orarie, per un totale di 24 misure in 24 ore, in modo da valutare l'evoluzione delle prestazioni del servizio in funzione del carico giornaliero della rete. Ciascuna misura si compone di 20 sessioni FTP in *downloading*, 20 sessioni FTP in *uploading* e 10 *ping*. L'utente ha a disposizione 3 giorni per completare la misura in tutte le fasce orarie.

Ne.Me.Sys preliminarmente alla esecuzione delle singole misure effettua un controllo del sistema e della rete locale dell'utente al fine di individuare eventuali fattori in grado di falsare la misura; tale controllo, che mira a garantire l'attendibilità dei risultati, potrebbe impedire l'esecuzione della misura in caso di intensa attività sul PC o sulla rete. La misura non viene eseguita se in quella fascia oraria ci sono altri PC collegati alla rete oltre a quello che effettua le misure, c'è una connessione wifi attiva, ci sono processi in atto che impegnano risorse di RAM e CPU, c'è traffico in internet anche non continuativo (voip e iptv). Una finestra del controllo aggiornerà l'utente sul numero di misure effettuate nell'arco della giornata, evidenziando quelle mancanti al completamento dell'intera sessione di misura. Al termine delle misure l'utente può scaricare il pdf risultante che riporterà oltre ai dati anagrafici inseriti all'atto della registrazione, i risultati certificati delle misure.

Il logo del sito "Misura Internet" (Figura 3.10) con relativo link alla home page, è pubblicato oltre che sui siti di Agcom e degli operatori di accesso ad internet da postazione fissa, anche sui siti delle associazioni dei consumatori che hanno collaborato attivamente alla diffusione del progetto, nell'ambito di quanto stabilito nel protocollo di intesa tra Agcom e CNCU relativamente alla collaborazione sul miglioramento del grado di trasparenza, completezza, adeguatezza delle comunicazioni precontrattuali e contrattuali rivolte ai consumatori nel settore delle comunicazioni.

L'Autorità con delibera n. 400/10/CONS, ad integrazione della delibera n. 244/08/CSP, ha richiesto agli operatori di indicare, nel contratto relativo alla fornitura dei servizi di accesso a internet da postazione fissa, dettagli sulla tecnologia di accesso fornita. Tra le possibili tecnologie sono state escluse quelle 2G - 3G, tipiche tecnologie di rete mobile che saranno oggetto di una futura e specifica regolamentazione, e aggiunto il wimax che consente di trasferire dati con tecniche altamente innovative e garantire l'accesso a reti di telecomunicazioni a banda larga e senza fili.


Per quanto concerne l'accesso da rete fissa con tecnologia ADSL, l'Autorità ha imposto di chiarire all'utente nell'allegato relativo alle Prestazioni fornite con l'offerta base (allegato 6 alla delibera n. 244/08/CSP), la modalità di erogazione del servizio ovvero se il servizio di accesso ad internet offerto da un OLO, sia erogato in modalità ULL o bitstream

Ad oggi gli utenti iscritti a www.misurainternet.it sono circa 26.000, di questi circa 3000 hanno ottenuto il pdf. L'esiguo numero di utenti che hanno completato l'intera sessione di test è dovuto ai controlli eseguiti dal *software* per il corretto svolgimento della misura per cui l'utente è costretto a ridurre sensibilmente l'attività sul pc per almeno 24 ore. Ciò se da un lato pone un ostacolo ad una più ampia diffusione di Ne.Me.Sys, dall'altro consente di ottenere un pdf certificato che abbia valore probatorio ai fini del reclamo/recesso, diversamente dai risultati ottenibili con altri *software* meno onerosi, quali i cosiddetti *speedtest*, che tuttavia non sono in grado di misurare la prestazione della sola rete dell'operatore con il quale l'utente ha concluso il contratto e non sono quindi adatti ad un utilizzo a fini di recesso gratuito. Seguono le statistiche sull'impiego di Ne.Me.Sys e sulle visite al sito www.misurainternet.it.

A fronte del numero di pdf generati, gli operatori hanno ricevuto al 15 aprile 2011, 73 reclami, di cui 63 accompagnati da regolare pdf attestante la misura effettuata che evidenziava principalmente le specifiche problematiche di bassa velocità di *download* della linea in dotazione, al di sotto della velocità minima garantita. Gli operatori su 6 casi hanno proposto sconti sul canone non potendo migliorare la qualità (distanza dalla centrale elevata), 3 utenti hanno cambiato operatore, 12 reclami non accoglibili in quanto l'utente non ha inserito i propri dati di riferimento correttamente. I rimanenti reclami sono ancora in corso di gestione.

A fronte di circa 250.000 visite complessive al sito www.misurainternet.it, di circa 65.000 visioni del video *tutorial* sul canale Youtube del progetto, che illustra il funzionamento del *software* e gli obiettivi, di seguito si riportano le statistiche sui sistemi operativi più utilizzati dagli utenti nelle misure con Ne.Me.Sys, sulle velocità nominali di accesso degli utenti che hanno effettuato la misura da cui si evince come gli utenti che abbiano sottoscritto profili più elevati di velocità siano più attenti alla verifica delle prestazioni di connessione e sulla distribuzione di pdf per operatore (Figura 3.11).

Figura 3.11. Profili di pdf rilasciati: statistiche delle velocità (a destra) e dei sistemi operativi (a sinistra) (%)




Fonte: Autorità

Al fine di rendere l'erogazione del documento finale in pdf attestante la qualità dell'accesso ad internet più semplice e veloce, nuove modifiche saranno disponibili nella prossima *release* ufficiale di Ne.Me.Sys., scaricabile dagli utenti nel corso del mese di giugno 2011.

Inoltre l'Autorità intende predisporre, anche una versione c.d "One Shot" priva di valore probatorio ai fini del reclamo e del recesso, ma utilizzabile al fine di avere una caratterizzazione istantanea della linea, mettendo in condizione così l'utente di valutare l'opportunità di effettuare il test di misura in modalità completa.

L'intero progetto è rivolto a certificare la qualità dell'accesso ad internet da postazione fissa per le tecnologia cosiddette *wired* ADSL e fibra ottica per profili fino a 20 Mbps, ma al fine di individuare l'esatta collocazione nell'ambito del progetto delle tecnologie di accesso ad internet da postazione fissa in modalità *wireless* la Direzione tutela dei consumatori ha predisposto un questionario inviato a tutti gli operatori che offrono connessioni da rete fissa *wireless* finalizzato a definire le dimensioni del mercato e a valutare punti comuni e punti di divergenza rispetto all'attuale disciplina della delibera n. 244/08/CSP. Ad oggi su circa 140.000 accessi censiti, solo il 45% circa di essi è realizzato con tecnologia in banda licenziata (corrispondente alle tecnologie wimax licenziato e satellitare), in cui i parametri della linea fisica sono scelti, in modo deterministico, dall'operatore che alloca una certa banda da condividere tra un fissato numero di utenti ed è quindi in grado di garantire un fissato livello di qualità per quel servizio, il restante 55% è realizzato in bande non licenziate per cui la risorsa radio è condivisa da un numero di utenti non prevedibile a priori e quindi la possibilità di dimensionare le risorse di banda tra gli utenti in modo da garantire il rispetto di standard minimo di qualità non è realizzabile dall'operatore (Figura 3.12).

Per le connessioni di accesso ad internet realizzate in fibra ottica con velocità superiori a 20 Mbps, le misure sono influenzate in maniera evidente dalle caratteristiche *hardware* dei pc che effettuano la misura e dal sistema operativo utilizzato. Pertanto, si ritiene necessario avviare in collaborazione con gli operatori interessati una fase di analisi dei requisiti di tale tecnologia finalizzata ad apportare le integrazioni necessarie all'attuale disciplina della qualità *wired* e del software Ne.Me.Sys, al fine di predisporre uno strumento in grado di valutare la qualità della banda ultra larga in vista della realizzazione sul territorio nazionale della futura rete NGAN.

Figura 3.12. Tecnologie di accesso wireless*

* Numero totale di accessi 140.433

Fonte: Autorità

L'attuazione delle disposizioni della legge n. 40/2007

Con riferimento all'attuazione delle disposizioni della legge n. 40/2007 relativamente al divieto di limiti di tempo per l'utilizzo del traffico o del servizio acquistato nei servizi prepagati o all'eliminazione di costi e vincoli temporali ingiustificati in caso di recesso dai contratti per adesione o di trasferimento delle utenze si sono concluse le attività istruttorie dell'Autorità, coerentemente con le "Linee guida esplicative per l'attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 40/2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della medesima legge". Tale attività di vigilanza diversificata per ogni operatore, in quanto implica una puntuale verifica dei costi effettivamente sostenuti da ciascun operatore per la gestione tecnico-amministrativa della fase contrattuale afferente al recesso, ha portato a garantire che le spese addebitate all'utenza corrispondano esclusivamente agli oneri sostenuti dagli operatori nella fase conclusiva del rapporto contrattuale: ciascun operatore, infatti, ha una propria organizzazione aziendale, con risorse tecniche/umane differenti, che impegnano non solo una diversa struttura ma anche una differente ripartizione dei costi.

Ad oggi inoltre la maggioranza degli operatori espongono sui loro siti internet, nella specifica pagina dedicata alla trasparenza oltre che nelle condizioni contrattuali, uno schema riepilogativo dei "costi giustificati" che l'utente deve sostenere a seguito del recesso.

Per quanto riguarda il settore della telefonia sia fissa che mobile, in considerazione dell'elevato numero di offerte disponibili sul mercato per ogni singolo operatore, nonché comunque della numerosità degli operatori stessi, l'attività ha permesso anche di dare riscontro a tutte le numerose segnalazioni inviate dall'utenza, che attraverso la valutazione della condotta contabile adottata dagli operatori, ha portato e sta ancora portando alla restituzione per ogni utente di quanto richiesto in eccesso dall'operatore rispetto agli importi da ritenersi giustificati.

È con riferimento alla telefonia mobile che l'Autorità ha conseguito i risultati più importanti: le società H3G s.p.a. (pur avendo fatto ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento della nota con cui l'ufficio preposto aveva formulato l'ordine di rimodulazione dei costi imputabili al recesso), Vodafone n.v., Telecom Italia s.p.a. e Wind Telecomunicazioni s.p.a., a seguito dell'intervento dell'Autorità hanno quasi azzerato i costi di recesso, escluso il caso della restituzione di sconti per promozioni legate ad un tempo di vigenza contrattuale non rispettato da parte dell'utente recedente, così come sancito sia dal TAR del Lazio che dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 01442/2010¹³⁰.

Per quanto riguarda la telefonia fissa, prima dell'applicazione della legge Bersani, tutti gli operatori applicavano penali forfettarie di importo medio non legate allo specifica tipologia di contratto attivo e tipologia di recesso praticato (per migrazione, per cessazione della linea, etc.). L'Autorità non ritenendo che si potesse prescindere contabilmente da questi due fattori ha ordinato agli operatori di predisporre un idoneo prospetto dei costi di recesso, come detto pubblicato anche su ogni sito internet istituzionale, applicabili per tipologia di servizio, operando una chiara differenziazione anche tra le tipologie di recesso. Basando tale distinzione anche su alcuni specifici costi previsti nelle Offerte di riferimento di Telecom Italia, si è ottenuto un abbattimento del costo di recesso originario più cospicuo soprattutto nel caso in cui l'utente desideri "migrare" verso un altro operatore, che rappresenta il caso più frequente, realizzando appieno le finalità pro concorrenziali della legge Bersani, laddove, pur non imponendo l'assoluta gratuità del recesso, prevede che in tale sede gli operatori possano pretendere "spese giustificate da costi degli operatori".

Misure di tutela dei consumatori per i servizi di comunicazione mobili e personali

In tema di trasparenza delle condizioni economiche di offerta dei servizi di comunicazione elettronica, al fine di migliorare le dinamiche competitive del settore, l'attività dell'Autorità si è focalizzata anche sull'attuazione di quanto deciso dal Parlamento e dal Consiglio europeo con il Regolamento n. 544/09, per favorire lo sviluppo, anche nel mercato nazionale, di condizioni d'offerta di base tali da non determinare un'irragionevole disparità di trattamento tra prezzo delle connessioni mobili nazionali sul territorio italiano e prezzo delle connessioni mobili in roaming internazionale sul medesimo territorio. A tal fine, l'intervento dell'Autorità ha assicurato che anche nei piani tariffari nazionali la tariffazione del servizio voce potesse avvenire tenendo conto dell'effettivo consumo e il prezzo unitario dell'invio di sms si attestasse ad un livello inferiore alla soglia fissata in sede comunitaria, pari a 11 eurocent IVA esclusa. L'attività dell'Autorità nei confronti degli operatori ha permesso l'introduzione sul mercato di piani

130 Sentenza del Consiglio di Stato, decisione N. 01442/2010 REG.DEC del 26 gennaio 2010, ha ritenuto definitivamente legittimo il comportamento secondo cui l'operatore può mettere "a disposizione dell'utente due diverse offerte tra le quali egli è libero di scegliere: una "a prezzo pieno", dalla quale può in ogni momento recedere salvo preavviso, senza essere sottoposto a rimborsi per spese diverse da quelle sostenute dall'operatore per la disattivazione dell'impianto, come previsto dall'art. 1, comma 3; un'altra "promozionale" a prezzo ridotto, per la quale le parti accettano una durata minima, che non preclude all'utente il recesso anticipato, ma che consente all'operatore, che ha fatto affidamento su un arco temporale di vigenza del rapporto contrattuale per coprire i costi sostenuti e realizzare il corrispettivo che gli è dovuto in ragione della controprestazione offerta, di recuperare, al momento del recesso anticipato, quanto il ripensamento legittimo dell'utente non gli ha consentito di ottenere".

tariffari che anche per il futuro garantiscono la piena coerenza, anche per il mercato italiano, con i principi sottesi al Regolamento 544/09 sul *roaming* internazionale sulle reti mobili nonché condizioni di maggior trasparenza. L'attività dell'Autorità a tali problematiche, si è concretizzata nell'approvazione nella delibera n. 326/10/CONS del 1° luglio 2010, adottata a valle della consultazione pubblica avviata con delibera n. 696/09/CONS, che ha introdotto, importanti rimedi e cautele, al fine di evitare il fenomeno del cosiddetto *bill-shock* in particolare per la fruizione dei servizi dati in mobilità. Tra le problematiche connesse all'utilizzo dei servizi dati in mobilità, si era, infatti, osservata la possibile perdita di controllo della spesa da parte dell'utente ed il conseguente generarsi di bollette di importi assai rilevanti (c.d. *bill shock*) per la fruizione di servizi di navigazione internet a *forfait*. Tali casi potevano derivare da connessioni rimaste aperte per giorni, dal passaggio automatico della navigazione su rete di altro operatore e dal superamento delle soglie entro le quali il servizio viene pagato a *forfait*. I clienti, non essendo sempre dotati di adeguati strumenti per essere messi al corrente del superamento della soglia a disposizione, per conteggiare i *megabyte* utilizzati extrasoglia e in *roaming*, nonché per conoscere le aree non coperte dalla rete offerta, potevano trovarsi a pagare inconsapevolmente una bolletta estremamente elevata.

L'Autorità pertanto, sentite anche le rappresentanze dei consumatori e degli utenti, ha introdotto specifici sistemi di allerta e di interruzione del traffico in maniera automatica al raggiungimento di soglie di spesa prestabilite nelle offerte di connessione ad Internet da rete mobile.

Gli operatori mobili saranno infatti tenuti ad indicare al cliente varie soglie di consumo tra le quali optare. All'approssimarsi della soglia prescelta l'utente deve essere avvertito tramite uno specifico avviso – un sms, un messaggio di posta elettronica o una finestra di "pop-up" sul proprio pc – del raggiungimento del tetto di spesa, del credito residuo, del passaggio ad un'eventuale altra tariffa e del relativo costo. E qualora il cliente non abbia dato, anticipatamente e per iscritto, indicazioni diverse, superato il plafond scatta lo stop alla connessione. Nel caso in cui la scelta della soglia di consumo non sia avvenuta, si applicherà automaticamente un limite per traffico dati nazionale di 50 euro per i clienti privati e 150 euro per i clienti *business*, fatto salvo, per entrambe le categorie di utenza, il limite di 50 euro previsto dalle norme europee per il traffico dati in *roaming* nei paesi UE nonché un analogo limite di 50 euro per traffico dati nei paesi extra UE.

Gli operatori devono inoltre rendere disponibili gratuitamente a tutti gli utenti sistemi immediatamente comprensibili e facilmente utilizzabili per assicurare il controllo in tempo reale della spesa e tutte le informazioni relative al consumo accumulato, espresso in volume di traffico, tempo trascorso o importo speso per i servizi di traffico dati, nonché un servizio supplementare gratuito per abilitare o disabilitare la propria utenza al traffico dati.

La regolamentazione del c.d. "Televoto"

Agli inizi di febbraio 2011, con la delibera n. 38/11/CONS, l'Autorità ha approvato il nuovo regolamento in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di televoto, inteso quale servizio di comunicazione elettronica, ormai molto diffuso all'interno dei *reality* e dei *talent show*, attraverso il quale vengono rilevate le preferenze del pubblico rispetto ad una determinata competizione televisiva, rimanendo esclusi dalla definizione in questione tutti quei servizi, impropriamente detti "di televoto", che invece

servono ad assegnare premi al pubblico che risponde via sms ad un quesito (telequiz), oppure a rilevare le preferenze del pubblico rispetto a tematiche di attualità (come "inchiesta").

L'obiettivo principale dell'Autorità è stato quello di assicurare agli utenti più trasparenza sul complessivo funzionamento del servizio e soprattutto sulla sua affidabilità, perché chi vota possa confidare sul fatto di partecipare seriamente alla competizione in corso, i cui risultati non devono poter essere alterati dalla possibilità di effettuare un numero troppo elevato di voti da una singola linea o connessione (alcuni regolamenti, infatti, prevedevano fino a 100 voti per ogni utenza e per ogni sessione di voto). Il televoto, infatti, è un servizio che per definizione, serve a rilevare le preferenze fra il pubblico che partecipa da casa, e non a premiare la capacità organizzativa o economica di creare o acquistare eventuali "pacchetti di voti".

Prendendo atto di tali criticità, individuate anche grazie ai costanti rapporti che l'Autorità intrattiene con le Associazioni dei consumatori, all'esito della consultazione pubblica avviata a dicembre 2010 con la delibera n. 659/10/CONS, l'Autorità ha approvato il regolamento predetto, nel quale è stato posto l'obbligo, in capo alle emittenti televisive, di disciplinare in apposito regolamento il servizio di televoto, e di pubblicarne un estratto almeno 7 giorni prima dell'inizio della trasmissione (con contestuale invio all'Autorità di una scheda contenente le informazioni principali sul servizio che si intende utilizzare) affinché gli spettatori possano essere edotti sulle modalità di votazione prima dell'inizio del programma televisivo a cui sono interessati (articolo 4); si è inoltre stabilita la totale gratuità dei voti invalidamente espressi in materia di addebiti e costi del servizio (articolo 6); si è ordinato di far apparire in sovra-ripetizione, nel corso della trasmissione, le informazioni sul servizio, sui costi del servizio, sul suo funzionamento e sulla reperibilità del regolamento di televoto (articolo 7); è stata resa obbligatoria la pubblicazione anche *online*, in dettaglio, dei risultati del televoto per almeno 60 giorni (articolo 8).

Con riferimento ai limiti di voto, si è previsto un tetto di 5 e 10 voti esprimibili dalla stessa utenza, a seconda della durata della sessione di voto, con un massimo di 50 voti settimanali, in tal modo scollegando i risultati del televoto dalla capacità economica degli utenti e in un'ottica di controllo della spesa (articolo 5). Sulla stessa linea, con l'obiettivo di evitare che il televoto sia collegato ad una capacità organizzativa o economica del votante piuttosto che alle preferenze dello stesso, è da ritenere fondamentale la previsione secondo cui è vietato l'invio dei voti da utenze che forniscono servizi di *call center* o da sistemi automatizzati, quali potrebbero essere, ad esempio, i cosiddetti GSM box (articolo 5). Sul punto, in ogni caso, considerata la complessità degli interventi tecnici necessari ad una esclusione *in real time* (cioè direttamente al momento dell'invio del voto) di tali sistemi, l'Autorità ha previsto che, gli operatori debbano adeguarsi entro il prossimo 31 dicembre; in ogni caso, onde assicurare una adeguata vigilanza, si è stabilito che, nelle more, saranno effettuate delle verifiche *ex post* (cioè successive all'invio dei voti e, in pratica, all'espletamento del servizio) sulla regolarità dei servizi di televoto offerti.

Il regolamento ha inoltre individuato chiaramente le diverse responsabilità dei soggetti coinvolti nel meccanismo di televoto. Difatti, è stata prevista una responsabilità in capo all'emittente, per la conformità dei contenuti del servizio al regolamento e delle operazioni connesse al corretto utilizzo dello stesso; in capo ai gestori di piattaforme tecnologiche, per la raccolta, la validazione ed elaborazione dei dati; in capo all'operatore di accesso, per il corretto instradamento del voto espresso verso la rete

dell'operatore titolare della numerazione, e infine, in capo al titolare della numerazione, per il corretto uso della stessa (articolo 9).

In ultimo, la vigilanza è stata ipotizzata come piuttosto penetrante: l'Autorità può infatti compiere ispezioni, verifiche, d'ufficio o su denuncia, intese ad accertare il corretto svolgimento del servizio e delle operazioni ad esso correlate e, in caso di accertata violazione, può pretendere la rettifica dei regolamenti del servizio o delle comunicazioni date nel corso delle trasmissioni ad esso abbinata, nonché un nuovo conteggio dei voti pervenuti, la rettifica dei risultati della competizione o, nei casi più gravi, l'annullamento dei risultati della stessa. Inoltre, la stessa può acquisire dall'emittente e dagli altri soggetti che partecipano allo svolgimento del televoto ogni documento, dato o informazione utile ai fini delle verifiche dell'esattezza e completezza delle informazioni comunicate e dei risultati resi pubblici (articolo 10).

L'Autorità, infine, si è riservata di estendere con successivo provvedimento l'ambito di applicazione delle nuove regole anche ai programmi radiotelevisivi a diffusione locale.

Appena entrato in vigore, l'11 febbraio scorso, il regolamento ha avuto già una sua compiuta applicazione per il Festival di Sanremo 2011, la prima tra le trasmissioni televisive che è iniziata, e si è conclusa, sotto il nuovo regime. Successivamente alla chiusura dell'evento, inoltre, l'Autorità ha provveduto a vigilare mediante i già descritti controlli *ex post*, richiedendo ai gestori delle piattaforme di voto e agli operatori di accesso una serie di dati, "splittati" anche per sessione e per cantante, al fine di rilevare l'eventuale presenza di voti provenienti da sistemi vietati.


3.26. Gli obblighi di servizio universale

La qualità del servizio universale

Nel corso degli ultimi dodici mesi sono proseguite le attività dell'Autorità sia in relazione alla qualità dei servizi che alla rivisitazione degli obblighi di servizio universale.

Rispetto al profilo della qualità dei servizi, e con riferimento ai criteri di valutazione della qualità globale introdotti con la delibera n. 328/10/CONS (Indice di Qualità Globale, di seguito IQG), la figura 3.13 mostra le curve di crescita della qualità globale del servizio universale, a partire dal 2007 (cioè il primo anno a partire dal quale sono stati introdotti, a livello di obbligo regolamentare, i 15 indicatori che attualmente costituiscono il sistema di valutazione di qualità del servizio universale), per i risultati conseguiti da Telecom Italia s.p.a. e per gli obiettivi fissati dall'Autorità.

Figura 3.13. Andamento Indice di Qualità Globale (2007-2011)



Fonte: Autorità

Le ragioni del notevole miglioramento della qualità generale del servizio universale che si osserva sono da ascrivere non solo ad una più attenta politica di Telecom Italia s.p.a. nei confronti della qualità delle reti e dei servizi, ma anche agli interventi di regolazione e controllo dell'Autorità, attraverso le delibere emanate in tale settore e il costante monitoraggio che è attuato periodicamente sui risultati raggiunti dalla società.

Più in particolare l'accelerazione nel processo di miglioramento della qualità del servizio universale, sia a livello di obiettivi fissati dall'Autorità, che conseguentemente dei risultati raggiunti dal fornitore del servizio universale, è motivata da diversi fattori:

a) la sottoscrizione del pacchetto di impegni di Telecom Italia s.p.a. sulla rete di accesso, a fine 2008 (delibera n. 718/08/CONS), tra i quali in particolare quelli relativi ai sistemi di monitoraggio delle *performance* e ai piani tecnici per la qualità della rete fissa di accesso;

b) l'approvazione dell'aumento del canone *retail* a fine 2008 (delibera n. 719/08/CONS), condizionato anche ad un sostanziale aumento degli obiettivi di qualità del servizio universale a partire dal 2009, in particolare per gli indicatori: tasso di malfunzionamento, tempo di riparazione dei malfunzionamenti, tempi di risposta alle chiamate ai servizi di assistenza clienti;

c) l'azione dell'Organo di Vigilanza sulle prestazioni e la qualità della rete fissa;

d) l'azione regolamentare, di vigilanza e sanzione dell'Autorità, che ha avuto benefici ritorni sul miglioramento della qualità del servizio universale, tra cui si segnalano gli interventi gestiti dalla Direzione Tutela dei Consumatori in materia di:

- i. qualità dell'accesso a internet da postazione fissa (delibera n. 244/08/CSP e smi), che ha inciso positivamente sulla qualità della linea fisica e dei sistemi di accesso condivisi dal servizio universale;
- ii. qualità dei servizi erogati dai *call center* (delibera n. 79/09/CSP), che ha implicato un naturale ritorno positivo nell'area *customer care* del servizio universale;
- iii. il blocco delle numerazioni costose (con un pacchetto di interventi, ultimo dei quali il provvedimento sul Blocco Permanente di Chiamata per la rete fissa, di cui alla delibera n. 600/09/CONS) con esiti positivi nell'area fatturazione del servizio universale, in virtù della riduzione dei reclami per traffico a sovrapprezzo non voluto;
- iv. il ridimensionamento degli obblighi di telefonia pubblica (delibera n. 31/10/CONS) che ha favorito un reinstradamento delle risorse economiche e di personale tecnico liberatesi verso investimenti in aree più strategiche del servizio universale.

Si osserva, infine, la particolare rilevanza dei risultati conseguiti da Telecom Italia nel 2010, che è, di fatto, il primo anno in cui si possono osservare i benefici effetti derivati dall'attuazione, nel corso del 2009, dei piani tecnici di impegni di Telecom Italia per la qualità della rete fissa di accesso, ferma restando la necessità di verificare, a fine giugno 2011, il puntuale raggiungimento di tutti gli obiettivi 2010.

La telefonia pubblica

Per quanto riguarda la revisione degli obblighi di servizio universale, con la delibera n. 31/10/CONS, adottata ad esito di una procedura di consultazione pubblica, l'Autorità ha introdotto, come noto, in linea con le mutate esigenze dell'utenza e in un'ottica di razionalizzazione dei costi, sia una revisione dei criteri di distribuzione delle postazioni telefoniche pubbliche che una serie di provvedimenti volti ad aumentare l'efficienza del servizio di telefonia pubblica sul territorio.

A conclusione dell'attività condotta nel corso del 2010 il numero di postazioni telefoniche pubbliche originariamente pari a circa 130.000 è sceso, alla fine del 2010, a circa 107.000. Nel corso del 2010, la Direzione tutela dei consumatori ha gestito circa 300 procedimenti di opposizione alla rimozione, su istanza di utenti ed enti locali, valutando caso per caso la necessità della permanenza, secondo i criteri indicati nella delibera in parola, di cui circa 100 sono state accolte. Circa 90 sono state poi le richieste di rimozione di cabine inutilizzate o non più utilizzabili delle quali la stessa cittadinanza richiedeva l'eliminazione: anche in questi casi l'Autorità ha analizzato nel contesto della distribuzione la necessità del mantenimento richiedendo a Telecom Italia s.p.a., ove necessario, un manutenzione radicale e in altri casi di completare la rimozione entro 30 giorni dalla richiesta.

3.27. Le attività di vigilanza e sanzione a tutela dell'utenza

L'attività di vigilanza

L'attività di vigilanza a tutela dei consumatori e degli utenti, che si svolge nell'ambito delle comunicazioni elettroniche e della televisione a pagamento, è consistita, come di consueto, nella raccolta e nella classificazione delle segnalazioni e delle denunce dell'utenza pervenute su supporto cartaceo e, soprattutto, nella loro trattazione da parte dell'Ufficio gestione delle segnalazioni e vigilanza della Direzione tutela dei consumatori, che, nel periodo di riferimento, ha ricevuto, da cittadini, associazioni dei consumatori, studi legali, enti privati di varia natura ed organismi pubblici, n. 17.605 segnalazioni e denunce, registrando un netto calo rispetto all'anno precedente (circa 30% in meno).

L'utenza rivolta all'Autorità è composta nella maggior parte dei casi da utenti-consumatori; una percentuale significativa, tuttavia, riguarda altri soggetti, tra i quali in maggior misura le Associazioni dei consumatori, di livello centrale e periferico, che segnalano sia comportamenti generalizzati, ritenuti lesivi dei diritti dei consumatori, sia casi riguardanti singoli associati.


I grafici seguenti rappresentano la ripartizione delle denunce e segnalazioni rispettivamente per tipologia di soggetto denunciante (Figura 3.14), per area geografica di provenienza (Figura 3.15) delle medesime e per operatore di comunicazioni elettroniche (Figura 3.16).

Figura 3.14. Segnalazioni e denunce per tipologia di mittente




Fonte: Autorità

Figura 3.15. Segnalazioni e denunce per regione di provenienza (%)



Fonte: Autorità

Figura 3.16. Segnalazioni e denunce per operatore



Fonte: Autorità

Nell'ottica di una maggiore semplificazione nell'interazione tra i consumatori e l'Autorità, dal 1° novembre 2010 la presentazione delle denunce della normativa di settore è diventata più semplice e veloce per gli utenti, grazie all'introduzione della modalità di trasmissione telematica del modello D. La nuova procedura, introdotta dalla delibera n. 709/09/CONS e successivamente attuata dalla determinazione n. 12/SG/2010 e dalla delibera n. 496/10/CONS, consente agli utenti di presentare le proprie denunce semplicemente inviandole via e-mail, dopo averle compilate al computer, con la possibilità di inserire, nello stesso *file*, anche allegati come contratti, fatture o reclami. Grazie ai controlli implementati direttamente nel modulo, gli utenti sono in grado di compilare il modello correttamente riempiendone tutti i campi obbligatori, minimizzando, di conseguenza, il rischio di commettere errori od omissioni. Inoltre, la compilazione interattiva consente di circostanziare le denunce in modo molto più preciso, riducendo, così, il rischio di archiviazione delle stesse. Infine, la maggiore rapidità nella ricezione delle denunce e l'utilizzo della posta elettronica per la comunicazione con i cittadini consente di fornire agli utenti riscontri molto più celeri.

In questo modo, l'Autorità mette in atto concretamente la dematerializzazione dei documenti prevista dai piani di *e-government*, tesi ad una progressiva digitalizzazione della Pubblica amministrazione. In aggiunta, l'informatizzazione dei dati e la loro memorizzazione in una struttura dati relazionale consente di raggiungere una maggiore omogeneità nella gestione delle denunce degli utenti, così come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 12 maggio 2010 relativa all'utilizzo di una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori.

Gli utenti disabili, in particolare quelli non vedenti, hanno potuto compilare il modulo D telefonicamente, grazie al supporto del *call center*.

Dal 1° novembre 2010 al 31 marzo 2011 risultano pervenute 1.329 denunce secondo la nuova modalità telematica.

Delle 17.605 segnalazioni, 10.012 sono state messe agli atti perché non redatte su modello D o perché non circostanziate con gli elementi essenziali richiesti dal Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS come modificato dalla recente delibera n. 709/09/CONS. Un totale di 3.626 denunce è stato classificato, in base al contenuto, secondo il sistema di codifica in uso presso l'Ufficio e successivamente trattato dai funzionari preposti alle attività di vigilanza. Il calo delle denunce procedibili è da ricondursi alle mutate modalità di trasmissione delle denunce, che hanno previsto l'obbligatorietà della redazione su modello D ed, in seguito, a partire dal 1° gennaio 2011, la modalità di trasmissione esclusivamente telematica delle stesse. Il nuovo sistema, grazie alle nuove modalità di compilazione e trasmissione, decisamente più circostanziate, consente di ricevere denunce più attendibili e, di conseguenza, più utili ai fini dell'attività di vigilanza della Direzione, come peraltro confermato dall'aumento dell'importo totale delle sanzioni rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda la tipologia delle problematiche denunciate dai consumatori, rispetto al 2009, si è registrato, soprattutto nei primi mesi del 2011, un progressivo calo delle denunce riguardanti il cd. *bill shock*, consistente nella fatturazione anomala in ragione di superamento del cd. *bundle* o dell'uso del telefono cellulare in *roaming* nazionale e internazionale. Le motivazioni di tale variazione sono da ricondursi, principalmente, agli interventi regolamentari della Commissione europea (Regolamento n. 544/2009 in materia di *roaming* internazionale) e dell'Autorità stessa (delibera n. 326/10/CONS).

Il maggiore rodaggio delle procedure di migrazione tra gli operatori, inoltre, ha consentito di registrare un calo, dall'inizio del 2011, anche per le segnalazioni riguardanti le difficoltà nel passaggio da un operatore di rete fissa ad un altro.


I due fenomeni sopra citati (*bill shock* e problematiche relative alle migrazioni tra operatori di rete fissa) restano comunque sotto la lente d'ingrandimento della Direzione nell'ambito della propria attività di vigilanza e costituiscono, congiuntamente con l'attivazione di servizi non richiesti, le problematiche più denunciate dai consumatori nel periodo di riferimento.

Anche nel 2010 si sono osservati fenomeni riguardanti: la mancata vigilanza da parte dei titolari di numerazione sull'uso delle numerazioni per servizi a sovrapprezzo in maniera non conforme al Piano di numerazione nazionale; le attivazioni e le disattivazioni non richieste di servizi di comunicazioni elettroniche; la scorretta gestione dei contatti da parte dei *call center* degli operatori; il mancato rispetto delle norme sulla velocità minima di trasmissione nelle offerte ADSL denunciata frequentemente come al di sotto degli standard prescritti dalle norme regolamentari; il mancato adempimento agli obblighi di trasparenza e corretta informazione agli utenti (Figura 3.17).

In relazione al settore della televisione a pagamento, si registrano problematiche peculiari consistenti, soprattutto, nell'attivazione di servizi o promozioni non richieste o non conformi a quelle contrattualizzate, nonché disservizi nell'assistenza ai clienti o nella gestione dei reclami.

Sulla base delle denunce e segnalazioni gestite nel periodo di riferimento, la Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità ha svolto l'attività di vigilanza attraverso richieste di giustificazione delle proprie condotte ai gestori ed indagini ispettive (verifiche "desk" e ispezioni presso le sedi delle società). A conclusione dell'attività istruttoria e delle ispezioni, sono state disposte 211 proposte di avvio di procedimenti sanzionatori.

Figura 3.17. Segnalazioni e denunce per principali casistiche*



* Cfr. Tabella 3.45 per i codici di classificazione delle segnalazioni.
Fonte: Autorità

Tabella 3.45. Codici di classificazione delle segnalazioni

A	attivazione/disattivazione di servizi di comunicazione elettronica non richiesti
B	sospensione di servizi e linee in difformità dalle disposizioni vigenti
C	mancato riscontro a reclami con le modalità previste
D	mancato passaggio ad altro operatore
E	mancato rispetto delle direttive generali in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni
F	modifica dei piani tariffari e delle condizioni contrattuali generalizzate senza preavviso di legge
G	applicazione ai consumatori-utenti di prezzi superiori ai prezzi massimi imposti dall'Autorità
H	altre tipologie emergenti
I	inosservanza delle Legge n. 40/2007
L	disconoscimento traffico verso numerazioni a valore aggiunto e internazionali
M	servizio universale/traslochi
N	problematiche contrattuali
ALTRO	denunce non di competenza

Fonte: Autorità

L'attività sanzionatoria per violazione delle norme a tutela dei consumatori/utenti

Con riguardo all'attività sanzionatoria svolta dal 1° maggio 2010 al 31 marzo 2011, l'Autorità ha avviato n. 76 nuovi procedimenti sanzionatori, per un totale di 130 casi di violazione di norme a tutela degli consumatori/utenti accertati (Tabella 3.46).

Tabella 3.46. Procedimenti sanzionatori avviati e relativi provvedimenti adottati (1 maggio 2010- 31 marzo 2011)

Presidio sanzionatorio	Fattispecie concreta	N. proc.	In corso	Archivia- zione	Pagamento misura ridotta	Ingiun- zione
art. 1, c. 31, l. 249/97	fatturazione per servizi non richiesti	5	5			
art. 1, c. 31, l. 249/97	mancata ottemperanza a provvedimento temporaneo	10	7		1	2
art. 1, c. 31, l. 249/97	mancata risposta a richiesta informazioni	3	2			1
art. 1, c. 31, l. 249/97	sospensione del servizio in presenza di reclamo	1	1			
art. 1, c. 31, l. 249/97	mancata comunicazione e/o pubblicazione relazione annuale	2				2
art. 98, c. 9, d.l.vo 259/03	mancata risposta a richiesta informazioni	7	3			4

art. 98, c. 11, d.l.vo 259/03	inottemperanza alla delibera 22/10/CIR	1				1
art. 98, c. 11, d.l.vo 259/03	mancata fornitura codice di migrazione	1	1			
art. 98, c. 11, d.l.vo 259/03	mancato espletamento richiesta di migrazione/ portabilità	2	1			1
art. 98, c. 11, d.l.vo 259/03	attivazione servizi non richiesti	24	10	1		13
art. 98, c. 11, d.l.vo 259/03	mancato rispetto tempi di fornitura codice di migrazione	2				2
art. 98, c. 11, d.l.vo 259/03	uso difforme numerazioni	1				1
art. 98, c. 11, d.l.vo 259/03	norme riguardanti la portabilità del numero mobile	2	1			1
art. 98, c. 11, d.l.vo 259/03	rifiuto mnp	2	1			1
art. 98, c. 16, d.l.vo 259/03	mancata comunicazione nuovi piani tariffari	2				2
art. 98, c. 16, d.l.vo 259/03	mancata pubblicazione e/o mancato inoltro indicatori di qualità	2		1		1
art. 98, c. 16, d.l.vo 259/03	mancata esecuzione recesso	3	3			
art. 98, c. 16, d.l.vo 259/03	qualità mancato rispetto obiettivi di qualità del. 254/04/Csp	1				1
art. 98, c. 16, d.l.vo 259/03	sospensione del servizio in presenza di reclamo	4	1			3
art. 98, c. 16, d.l.vo 259/03	consenso acquisto in difformità	1				1
	TOTALE	76	36	2	1	37

Fonte: Autorità

Nel medesimo arco temporale sono stati portati a conclusione, con provvedimento del Consiglio, 79 procedimenti, dei quali 39 avviati nel corso del precedente periodo di rilevamento. Di tali procedimenti, 67 si sono conclusi con l'adozione di provvedimenti di ordinanza-ingiunzione, 1 con archiviazione per pagamento in misura ridotta della sanzione e 11 con archiviazione nel merito. Il totale degli importi irrogati a titolo di sanzione o corrisposti a titolo di pagamento in misura ridotta è stato pari ad euro 6.482.527,00.

Il dato registra un sensibile aumento (1.250.000 euro) rispetto agli importi dell'anno di riferimento precedente, ancor più rilevante al considerare che il periodo di rilevamento è relativo ad 11 mesi e non 12 come per la precedente relazione annuale.

Inoltre va rilevato che quattro procedimenti avviati o da concludersi nel periodo in esame non hanno portato all'adozione di un provvedimento di ordinanza ingiunzione


in quanto gli operatori interessati hanno proposto degli impegni, ai sensi della legge n. 248/06, che l'Autorità ha ritenuto di accettare. Si tratta, in particolare, di due procedimenti a carico di Telecom Italia s.p.a., avviati rispettivamente per l'illegittima interruzione di ordinativi di MNP e per l'attivazione di servizi non richiesti, sospesi in quanto rientranti nell'ambito degli impegni precedentemente assunti dal predetto operatore; di un procedimento avviato nei confronti dell'operatore H3G s.p.a. per la fatturazione di servizi non richiesti (impegni approvati con la delibera n. 29/11/CONS); ed infine di un procedimento avviato nei confronti della società Vodafone Omnitel n.v. per l'attivazione di servizi non richiesti (impegni approvati con la delibera n. 117/11/CONS).

L'attività sanzionatoria avviata nel periodo di riferimento ha riguardato venti tipologie di infrazione. Tra queste quella più ricorrente è stata l'attivazione di servizi non richiesti, ed in particolare di servizi di telefonia ed Adsl, servizi interattivi sulle utenze mobili, e ancora qualche caso di fornitura non richiesta di pc. Le suddette ipotesi sono state sanzionate sulla base della specifica regolamentazione di settore – delibere n. 4/06/CONS, n. 274/07/CONS e n. 664/06/CONS – in combinato disposto con l'articolo 70 del decreto legislativo n. 259/2003, con conseguente applicazione della sanzione ex articolo 98, comma 16, del Codice delle comunicazioni elettroniche (da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00).

Notevole incremento ha registrato, poi, l'accertamento di violazioni inerenti all'inottemperanza ai provvedimenti di riattivazione del servizio emessi dall'Autorità o dai Comitati regionali ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di cui alla delibera n. 173/07/CONS, così come il mancato riscontro, da parte degli operatori, alle richieste dell'Autorità di fornire dati o documentazione informazioni.

Continua, inoltre, l'attività di accertamento in ordine al rispetto degli obblighi imposti in materia di qualità dei servizi, con particolare attenzione alla trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte di servizi di telefonia fissa e mobile. Non sempre, infatti, gli operatori hanno rispettato gli obblighi di comunicazione a favore dell'Autorità e, soprattutto, del motore di calcolo accreditato. Tuttavia i dati più recenti sembrerebbero dimostrare che le inottemperanze rilevate nell'immediatezza dell'entrata in vigore della nuova disciplina siano cessate a seguito degli interventi sanzionatori.

Figura 3.18. Procedimenti avviati per operatore (1 maggio 2010-31 marzo 2011)



Fonte: Autorità

3.28. I procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica

Negli ultimi dodici mesi, le linee di intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sotto il profilo sanzionatorio in materia di reti di comunicazione elettronica, si sono articolate secondo due direttrici:

a) lo svolgimento di attività di verifica in merito alla corretta esecuzione degli impegni assunti in precedenti anni (2008-2010) e concluse con provvedimenti di approvazione e sospensione dei relativi procedimenti sanzionatori;

b) l'esecuzione di attività pre-istruttorie su ipotesi di violazione della normativa in materia di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 4 della delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche ed integrazioni.

Le attività di verifica degli impegni hanno riguardato distinti procedimenti sanzionatori che, per comodità espositiva, possono confluire in tre gruppi.

In un primo gruppo (contestazioni nn. 4/07/DIR, 1/08/DIR e 2/08/DIR) convergono i procedimenti riguardanti la violazione da parte di Telecom Italia s.p.a. della normativa in materia di parità di trattamento e di modalità di attivazione e disattivazione dei servizi di CPS (*Carrier preselection*) e ADSL (*Asymmetric Digital Subscriber Line*) sospesi, in seguito all'approvazione dei rispettivi impegni, con la delibera n. 718/08/CONS.

In particolare, oltre alla verifica svolta dal Gruppo di Monitoraggio degli Impegni (GMI), istituito ai sensi dell'art. 2 della delibera n. 718/08/CONS, la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica ha ritenuto di effettuare ulteriori accertamenti: sotto un primo versante, è stata ascoltata in audizione Telecom Italia, con l'intento di verificare, anche con evidenze documentali, la cessazione delle condotte contestate e il corretto adempimento degli impegni assunti con la delibera n. 718/08/CONS; sotto altro versante, la Direzione reti ha effettuato verifiche incrociate, congiuntamente con la Direzione tutela dei consumatori, al fine di trovare definitiva conferma dell'assenza di denunce relative a rifiuti (KO) da parte di Telecom Italia con la causale "ADSL già attiva" nei confronti di utenze la cui attivazione sia avvenuta senza la richiesta del relativo servizio e dell'assenza di denunce di disattivazioni "asincrone", in cui, dopo il KO di un operatore, Telecom abbia provveduto a disattivare la CPS senza procedere a una seconda pre-notifica, richiesta dalla normativa di settore.

Ad un secondo gruppo appartengono i procedimenti sanzionatori riguardanti la violazione della normativa in materia di MNP (*Mobile number portability*), di cui alle delibere nn. 19/01/CIR e 78/08/CIR, avviati nei confronti delle società Wind Telecomunicazioni s.p.a. (contestazione n. 8/08/DIR), Telecom Italia s.p.a. (contestazioni nn. 6/09/DIR e 8/09/DIR) e Vodafone Omnitel n.v. (contestazioni nn. 2/09/DIR, 5/09/DIR e 9/09/DIR) e sospesi, rispettivamente, con le delibere nn. 533/09/CONS, 187/10/CONS e 186/10/CONS. Le proposte di impegni approvate costituiscono un insieme di interventi proposti dalle citate società, sia di carattere organizzativo interno che modificativi di "sistema", finalizzati all'introduzione di un *quid pluris*, migliorativo delle condizioni di competitività, i cui connotati di stabilità e serietà sono stati valutati positivamente dall'Autorità.

Più in dettaglio, con riferimento al secondo gruppo di impegni, conformemente a quanto previsto dalle delibere nn. 533/09/CONS, 186/10/CONS e 187/10/CONS, l'Autorità ha nominato (con delibere nn. 427/10/CONS, 428/10/CONS e 429/10/CONS) il proprio componente dell'Unità di monitoraggio, costituita da tre membri, due interni

alla società e uno appartenente all'Autorità: tale Unità è incaricata di vigilare sulla corretta esecuzione degli impegni ricadenti, rispettivamente, nei procedimenti sanzionatori avviati a carico di Vodafone Omnitel n.v., Telecom Italia e Wind Telecomunicazioni. In particolare, l'Unità di monitoraggio ha il compito di controllare che non vi siano scambi tra divisioni aziendali dei dati dei clienti che abbiano fatto richiesta di MNP per finalità di *retention* o per qualsiasi altra attività promozionale e/o commerciale finalizzata all'annullamento della richiesta di MNP, nonché di verificare se vi siano doglianze di operatori *recipient* in materia di MNP. Nel corso dei mesi successivi alla nomina dell'Unità di monitoraggio, i componenti hanno avviato le conseguenti attività di verifica dello stato di attuazione degli impegni, nell'ambito di riunioni che, come da impegni assunti, devono svolgersi con cadenza bimestrale.

Un terzo gruppo di impegni riguarda i procedimenti sanzionatori avviati nei confronti di Fastweb s.p.a. e Wind Telecomunicazioni s.p.a. (contestazioni nn. 7/09/DIR e 10/09/DIR) per avere le stesse utilizzato nel processo di migrazione su rete fissa codici identificativi multipli in luogo dell'unico identificativo individuato dall'Autorità e previsto dall'accordo interoperatori, e sospesi, rispettivamente, con le delibere nn. 263/10/CONS e 308/10/CONS.

Le proposte di impegni approvate con tali delibere contengono essenzialmente interventi idonei a migliorare la *performance* della migrazione, rispetto a quanto previsto dall'art. 18 della delibera n. 274/07/CONS, come modificato dalla delibera n. 41/09/CIR. In particolare, le società si sono impegnate a modificare i propri sistemi informatici in modo da poter comunicare all'operatore *recipient*, entro tre giorni lavorativi dalla data di sottomissione della relativa richiesta di migrazione, i rifiuti (KO) con causale "codice di migrazione errato" e "codice segreto errato", in luogo dei cinque giorni lavorativi previsti dalla normativa di settore.

Allo stato sono in corso le funzioni di controllo e verifica di corretta ed effettiva attuazione di ciascun gruppo di impegni. In particolare, la Direzione reti ha chiesto alle società coinvolte di inviare mensilmente all'Autorità un *report*, corredato da un elenco dettagliato, dal quale sia possibile controllare analiticamente, per ciascuna richiesta di migrazione, il rispetto della tempistica sui KO "a tempi ridotti", in ottemperanza agli impegni assunti.

Nel periodo considerato l'Autorità ha intrapreso, inoltre, una serie di attività prestrutturali che hanno condotto all'adozione del procedimento sanzionatorio avviato a carico di Telecom Italia s.p.a. con la contestazione n. 1/10/DIR, per la violazione degli artt. 13 e 14 della delibera n. 642/06/CONS, in quanto i prezzi dell'offerta per i servizi di traffico telefonico verso le destinazioni locale e nazionale, nell'ambito di una gara indetta dal comune di Firenze avente a oggetto l'erogazione del servizio di telefonia fissa e dei servizi collaterali ed accessori, sono risultati non replicabili da parte degli operatori alternativi. Il procedimento sanzionatorio ha recepito le conclusioni del procedimento di valutazione dell'offerta che era stato avviato, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera d), della delibera n. 642/06/CONS, con lo scopo di verificare il rispetto dei requisiti di replicabilità per i servizi di traffico telefonico. Nel corso del procedimento sanzionatorio, la società ha sollevato una serie di argomentazioni a propria difesa riguardanti, tra l'altro, la confutazione di alcune ipotesi tecniche e dati di input impiegati dalla Direzione reti per la determinazione delle soglie di replicabilità dei prezzi praticati per i servizi di traffico locale ed interdistrettuale. In relazione a ciò, l'Autorità ha ritenuto conferenti le osservazioni sviluppate da Telecom Italia s.p.a. nel corso del procedimento sanzionatorio, ritenendo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 98, comma 11, del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259. Con delibera n. 671/10/CONS, pertanto, l'Autorità ha archiviato il procedimento sanzionatorio n. 1/10/DIR.

3.29. Le controversie tra utenti ed operatori

L'attività di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori è disciplinata dal regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie adottato con delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modifiche ed integrazioni.

La procedura è divisa in due fasi, la prima, relativa all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, delegata ai Co.re.com., e la seconda, eventuale, di definizione della controversia con provvedimento dell'Autorità.

Con riferimento alla seconda fase va premesso che a partire dall'ottobre del 2009 è stato avviato un processo di decentramento regionale anche per tale attività, ed attualmente sono nove i Co.re.com. delegati anche alla definizione delle controversie.

In virtù dell'avanzamento di detto processo di decentramento le istanze di deferimento delle controversie, pervenute alla Direzione tutela dei consumatori nel periodo 1° maggio 2010 – 31 marzo 2011, sono diminuite del 38% rispetto allo stesso periodo del precedente anno, attestandosi al numero di 1008.

Nel periodo di riferimento, a fronte dei 1008 procedimenti avviati, 41 procedimenti si sono conclusi con l'adozione del provvedimento decisorio collegiale ovvero con l'adozione del provvedimento decisorio monocratico (determina direttoriale), mentre 373 procedimenti si sono risolti con il raggiungimento di un accordo transattivo intervenuto in sede di udienza, ovvero, in 135 casi, nella fase antecedente/successiva alla medesima, con conseguente rinuncia dell'istante al prosieguo dell'iter procedimentale (Tabella 3.47).

Tabella 3.47. Attività di risoluzione extragiudiziale delle controversie

Pervenute	Concluse con provvedimento		Concluse* Improcedibili	In corso
	determine direttoriali	definizioni nel merito		
1008	10	31	508**	58

* in udienza di discussione, con accordo prima dell'udienza o a seguito di rinuncia al procedimento
** controversie concluse nel 2009 (riferite ad istanze presentate nel 2009 o precedentemente)

Fonte: Autorità

Il valore medio degli indennizzi riconosciuti con provvedimento decisorio è stato pari ad euro 400,00, mentre quello delle controversie chiuse con atto transattivo è stato pari ad euro 1070,00.

Nell'ambito della medesima procedura di risoluzione delle controversie, le richieste di provvedimento temporaneo in materia di sospensione del servizio, pervenute ai sensi dell'articolo 5 del regolamento menzionato, sono state, invece, 137.

A fronte delle istanze procedibili, in quanto pervenute dal bacino di utenza facente capo alle Regioni in cui il Co.re.com. non è ancora attivo o non ha ancora richiesto le deleghe di funzioni, l'Autorità ha riscontrato l'adeguamento spontaneo dell'operatore a seguito della richiesta di memorie e controdeduzioni inviata nella quasi totalità dei casi e solo per il numero di circa 110 istanze ha dovuto procedere all'adozione del provvedimento temporaneo.

Nel corso del periodo di rilevamento è stato adottato, per la prima volta, un atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento sulle controversie tra utenti ed operatori, su impulso del Co.re.com. Lombardia. Con la delibera n. 75/10/CIR, infatti, l'Autorità ha stabilito i criteri per la risoluzione delle controversie relativa a traffico dati in *roaming* internazionale extrasoglia sorte prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, introdotta con la delibera n. 326/10/CONS.

A tal riguardo, sempre di più l'Ufficio controversie e sanzioni dell'Autorità è stato impegnato, nel corso del 2010 e nei primi mesi del corrente anno, in molteplici attività di affiancamento dei Co.re.com. nell'esercizio delle funzioni delegate in materia di risoluzione delle controversie, anche grazie alla creazione di un apposito canale per il confronto in tempo reale sulle problematiche inerenti alla concreta applicazione del regolamento.

Inoltre, come previsto, con cadenza semestrale, si è provveduto all'aggiornamento dell'Analisi casistica, resa ancor più facilmente fruibile attraverso il collegamento ipertestuale alle delibere dell'Autorità.

L'attività di affiancamento dei Co.re.com. nell'esercizio delle funzioni delegate si è poi concretizzata in seminari di studio ed incontri con il personale dei Comitati, sia presso la sede dell'Autorità, sia presso le rispettive sedi regionali, anche tramite affiancamento in udienza.

Da ultimo è stata avviata una fase di revisione del Regolamento di procedura, al fine di risolvere alcune criticità emerse e di adeguare il testo al mutato scenario legislativo, con particolare riferimento alla mediazione civile e commerciale introdotta con il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.

Il regolamento sugli indennizzi

Rilevo a sé merita l'iniziativa regolamentare, intrapresa nel mese di aprile 2010 con l'indizione di una procedura di consultazione pubblica (delibera n. 124/10/CONS), conclusasi con l'adozione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nei rapporti tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche (delibera n. 73/11/CONS).

Il Regolamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, è finalizzato alla predeterminazione di criteri e di importi minimi applicabili nel calcolo degli indennizzi dovuti nei rapporti tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, al fine di garantire l'uniformità di trattamento e la proporzionalità in termini di adeguatezza della misura compensativa all'effettivo pregiudizio, derivante dal disservizio.

Dall'attività di definizione delle controversie relative a tali rapporti, infatti, è emersa l'esigenza di assicurare, per un verso, uniformità di trattamento, individuando un adeguato criterio minimo di calcolo per gli indennizzi dovuti, delle varie fattispecie indipendentemente dall'operatore interessato, e, dall'altro, di prevedere una adeguata sperequazione a seconda della gravità della violazione sanzionata (Tabella 3.48).

Sotto il primo profilo, infatti, è stato rilevato che la quantificazione da parte di ciascun operatore degli indennizzi applicabili alle singole fattispecie espone il sistema ad un duplice rischio: a) quello della disuguaglianza di trattamento, per cui la stessa fattispecie può essere indennizzata in misura anche notevolmente differente a seconda dell'operatore coinvolto; b) quello della possibile inadeguatezza della somma stabilita.

Relativamente al secondo profilo, invece, è stato possibile registrare l'inadeguatezza del sistema compensatorio delineato dagli operatori rispetto alla varietà di fatti-

specie enucleate dalla pratica applicazione del quadro normativo e regolamentare, il che ha comportato la necessità, in sede di definizione delle controversie, di un costante ricorso all'applicazione analogica, con risultati non sempre soddisfacenti.

A ben vedere, infatti, gli operatori, nelle proprie condizioni contrattuali, hanno limitato l'individuazione di misure di indennizzo ad alcune fattispecie principali (ad es. sospensione ingiustificata del servizio o ritardo nella attivazione della linea o nella riparazione dei guasti), lasciando scoperte numerose ipotesi di violazione degli obblighi contrattuali, per le quali, sebbene meno gravi, in assenza di apposita previsione si è reso necessario applicare gli stessi importi stabiliti per quelle di cui sopra.

Gli articoli del Regolamento, pertanto, individuano sulla base delle disposizioni di cui al Capo IV del Codice ovvero della delibera 179/03/CSP alcune fattispecie di disservizio indennizzabili, quantificando i relativi importi minimi unitari, sintetizzabili nella seguente tabella:

Tabella 3.48. Fattispecie di disservizio indennizzabili

Articolo	Fattispecie	Indennizzo
3	omessa o ritardata attivazione del servizio	euro 7,50 per ogni giorno di ritardo; 2,00 per cambio operatore senza interruzione; per servizi accessori $\frac{1}{2}$ del canone specifico o 1 euro, massimo euro 300,00
4	sospensione o cessazione del servizio	euro 7,50 per ogni giorno di sospensione; per servizi accessori $\frac{1}{2}$ del canone specifico o 1 euro
5	malfunzionamento del servizio	euro 5,00 per ogni giorno di interruzione
6	omessa o ritardata portabilità del numero	euro 5,00 per ogni giorno di ritardo; 2,5 per utenze mobili
7	attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione di <i>carrier selection</i> o <i>carrier pre-selection</i>	euro 2,50 per ogni giorno di attivazione o disattivazione
8	attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti	euro 5,00 per ogni giorno di attivazione, euro 1,00 per servizi accessori o profili tariffari
9	perdita della numerazione per causa imputabile all'operatore	euro 100,00 per ogni anno di precedente utilizzo del numero, massimo euro 1.000
10	omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici	euro 200,00 per ogni anno di disservizio
11	mancata o ritardata risposta ai reclami	euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, massimo 300,00-

Fonte: Autorità

L'elemento innovativo della delibera n. 73/11/CONS, tuttavia, non si esaurisce nell'individuazione dei criteri di parametrizzazione delle misure di indennizzo minime applicabili in sede di risoluzione delle controversie, bensì incide anche sui singoli rapporti contrattuali tra le parti, antecedenti l'avvio della fase contenziosa, prevedendo ipotesi di automatismo per il riconoscimento da parte degli operatori degli indennizzi previsti dalle singole Carte dei servizi.

In applicazione del disposto dell'articolo 2, comma 12, lett. g) della legge 481/95, infatti, la delibera summenzionata individua alcune fattispecie per le quali l'indennizzo debba avvenire in maniera automatica, e quindi a prescindere da un'apposita richiesta da parte dell'interessato. Si tratta, in sostanza, dei casi di omessa o ritardata attivazione del servizio, sospensione o cessazione ingiustificata del servizio e omessa o ritardata portabilità del numero, per i quali, per l'appunto, l'indennizzo dovrà essere corrisposto tramite accredito entro un periodo prestabilito.

3.30. Le indagini conoscitive

Il Libro bianco sul rapporto tra media e minori

Il progetto concernente uno studio interdisciplinare finalizzato alla redazione del Libro bianco sul rapporto tra *media* e minori si pone l'obiettivo principale di studiare i rapporti di reciproca influenza esistenti tra i minori e i messaggi e i contenuti audiovisivi con i quali gli stessi entrano quotidianamente in relazione. Per la realizzazione dello studio, ormai giunto alle battute conclusive, l'Autorità si è organizzata in gruppi di lavoro, si è avvalsa di centri di ricerca di eccellenza e ha provveduto a svolgere audizioni con soggetti interessati ed esperti del settore.

Il progetto è articolato in quattro aree di ricerca volte a analizzare il fenomeno da una pluralità di punti di vista, in coerenza con un'impostazione rigorosamente interdisciplinare e, in particolare:

a) Review sistematica - Questa parte dello studio ha implicato l'analisi e la sintesi della letteratura scientifica nazionale e internazionale sul tema relativo al rapporto tra minori e *media*, con riferimento agli studi sugli effetti, al consumo quantitativo dei *media*, agli aspetti contestuali e qualitativi della fruizione. La *Review* è orientata all'adozione di un approccio globalizzante volto a sfuggire a letture semplicistiche e riduzionistiche e a render conto della complessità dell'oggetto di studio;

b) Analisi dell'offerta televisiva - Lo studio dell'offerta televisiva si è posto l'obiettivo di delineare le linee evolutive attraversate negli ultimi anni dall'offerta televisiva nella fascia oraria cosiddetta "televisione per tutti" (7-22,30) e nella fascia oraria specificamente destinata ai minori (16,00-19,00). Particolare oggetto di analisi sono la struttura e i contenuti di campioni di palinsesti televisivi anche nell'intento di individuare programmi innovativi, quelli di maggior *appeal* per un pubblico minorile e quelli che presentano criticità in un'ottica di tutela dello sviluppo dei minori;

c) Fruizione dei contenuti audiovisivi da parte di minori - Questa sezione dello studio ha comportato la realizzazione di interviste a genitori di un campione rappresentativo della popolazione italiana di minori tra i 4 e i 17 anni e a un sotto gruppo di adolescenti tra i 15 e i 17 anni. Ha analizzato il fenomeno della fruizione dei contenuti audiovisivi ponendosi l'obiettivo di rilevare i comportamenti di fruizione dei programmi televisivi da parte dei minori e il ruolo svolto dai genitori rispetto alla visione degli stessi e le opinioni di adolescenti e dei genitori sulla programmazione televisiva e sui suoi eventuali effetti. Si è posta altresì l'obiettivo di valutare le misure attualmente poste a tutela dei minori anche ai fini dell'individuazione di possibili ulteriori linee di azione regolamentare dell'Autorità;

d) Uso dei nuovi media - L'evoluzione tecnologica ha ridefinito l'assetto del sistema mediale comportando sia un significativo ampliamento dell'offerta mediale sia l'introduzione di nuove modalità di fruizione che vedono i minori quali protagonisti di processi di cambiamento che stanno investendo l'intera società. Quest'area di indagine ha focalizzato l'attenzione sui nuovi *media* raccogliendo dati e informazioni sulle scelte di consumo dei minori in relazione a canali digitali terrestri, satellitari e via cavo, mezzi e tecnologie già ampiamente in uso, quali videogiochi e *Internet*, mezzi e tecnologie di "nuova generazione" quali la cosiddetta *enhanced tv*: IPTV, PVR, VOD, *mobile-tv*, *web-tv* ed editoria elettronica.

Il Libro bianco sui contenuti

Partendo dall'assunto che la società dell'informazione si sta trasformando in società dell'immateriale e che si sta assistendo sia ad un ri-posizionamento dei *media* tradizionali all'interno di questo nuovo scenario, sia alla rinegoziazione del rapporto tra industrie e consumatori, l'Autorità ha da poco concluso un'indagine conoscitiva con l'approvazione del Libro bianco sui contenuti.

L'innovazione tecnologica portata dal digitale ha infatti messo in crisi l'assetto classico dei *media* e internet funge ora da fattore dinamico di accelerazione di quel processo di integrazione tra reti e contenuti che prende il nome di convergenza, che permette al contenuto di affrancarsi dal supporto fisico in modo da assumere una propria autonomia e centralità, diventando, così, il motore del cambiamento, accessibile in forme e dimensioni mai conosciute prima e su una molteplicità di *device* e di piattaforme.

Oggi quasi nessun *medium* aderisce ad una sola piattaforma tecnologica, ciascuna tecnologia ospita più *media* e il consumatore è parte attiva nella catena del valore, sino a diventare egli stesso un produttore di contenuti (*user generated content*). Il vero fattore critico diventa ora la disponibilità dei contenuti e assumono un ruolo sempre più centrale i produttori e i titolari dei diritti, ai quali si affianca la nuova figura dell'aggregatore (come ad esempio Google, Yahoo, Amazon), attore del tutto nuovo all'interno del mercato. Il risultato è una nuova articolazione dei processi di produzione, di circolazione e di nuove modalità di fruizione dei contenuti in ambiente digitale, tra cui il *video-on-demand* (VOD), la *catch-up tv*, l'*Internet Protocol Television* (IPTV) o la *web tv*, perfettamente riassunte dal paradigma "*anywhere, anytime and on any device*".

Indubbiamente, il nuovo contesto di riferimento costituisce una sfida anche per il servizio pubblico che non solo deve confrontarsi con l'accelerazione e la moltiplicazione dell'offerta di nuove tecnologie e di nuovi servizi, ma, in qualità di garante per sua natura del pluralismo, esso gioca un ruolo di primo piano nelle problematiche di *cultural divide* ed ha una forte responsabilità circa la qualità e la diversificazione della programmazione.

Il moltiplicarsi dei prodotti offerti, nonché delle modalità di fruizione e di distribuzione dei contenuti aumenta anche le possibilità dei consumatori di accedere all'informazione e alla conoscenza, amplia i mercati per l'industria e, contemporaneamente, solleva una serie di problematiche tra loro collegate, quali in primo luogo la tutela e della gestione dei diritti digitali, la disponibilità di infrastrutture di rete a banda larga, la tutela della *privacy* e la tutela dei minori.

Il Libro bianco ripercorre e offre un'analisi critica di questo processo di trasformazione in atto nel sistema della comunicazione, affrontando sistematicamente aspetti concernenti la struttura del mercato e la relativa catena del valore, i possibili sviluppi della domanda e dell'offerta, la competizione fra le differenti piattaforme, l'impatto in termini di concorrenza, la neutralità del mezzo di diffusione e la gestione dei diritti di esclusiva. Senza tralasciare i diritti fondamentali del cittadino, quali ad esempio la tutela del pluralismo e dei minori.

L'indagine è frutto di un lavoro di raccolta, analisi ed elaborazione iniziato nel novembre del 2008, che ha visto coinvolte tre Direzioni dell'Autorità: la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, che ha svolto anche un ruolo di raccordo di tutta l'attività, la Direzione studi, ricerca e formazione e la Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti. Per realizzarlo sono stati ascoltati oltre 50 operatori in Italia, esperti e responsabili di importanti procedimenti della Commissione europea, della Compe-

tition Commission UK e di OFCOM, intervistati a Bruxelles e Londra, e alcuni dei maggiori *player* internazionali (MPA, BBC), nonché organizzati *workshop* tematici con esperti del settore. Sono stati altresì coinvolti Università e primari Centri di Ricerca.

La riflessione che nasce dall'indagine abbraccia gli elementi chiave di una possibile regolamentazione dei contenuti, dalla tutela e gestione dei diritti digitali, alla disponibilità di infrastrutture di rete a banda larga, alla tutela della *privacy* e dei minori, da svilupparsi nel rispetto di due principi fondamentali: la neutralità tecnologica e la neutralità della rete.

Indagine conoscitiva sul settore della raccolta pubblicitaria

L'Autorità, con la delibera n. 402/10/CONS, ha avviato un'indagine conoscitiva avente ad oggetto il settore della raccolta pubblicitaria sui mezzi di comunicazione sia tradizionali, quali la televisione, la radio, l'editoria quotidiana e periodica, sia innovativi (internet in particolare). Con la delibera n. 22/11/CONS, il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva, originariamente stabilito a centottanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di avvio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è stato prorogato di centoventi giorni.

In seguito all'avvio del procedimento, è iniziata una complessa attività di analisi del comparto pubblicitario che ha previsto, fra l'altro, l'invio di articolate richieste di informazioni ai principali operatori del mercato volte, con riferimento alle attività non oggetto di specifico monitoraggio da parte dell'Autorità, al reperimento di informazioni qualitative e quantitative sui servizi prestati, sull'articolazione societaria e sulle attività tipiche del comparto pubblicitario; mentre, con riferimento ai comparti oggetto di specifici poteri di regolazione e controllo da parte dell'Autorità, si è proceduto ad integrare, aggiornare e dettagliare i dati economici già a disposizione della stessa attraverso il *database* della Informativa economica di sistema (cfr. par. 3.7). Inoltre, nell'intento di operare un approfondimento di natura internazionale del comparto pubblicitario (*international benchmarking*), è stato inviato un apposito questionario alle autorità di regolazione e concorrenza dei principali paesi europei.

Nell'ottica di consentire l'ampia partecipazione alle attività di indagine da parte di tutti gli operatori interessati, nonché di acquisire i diversi punti di vista, opinioni e posizioni del mercato sono state sentite in audizione le principali associazioni di categoria rappresentative della domanda, dell'offerta e dell'intermediazione pubblicitaria, nonché i maggiori operatori attivi nell'offerta di pubblicità e nei servizi di intermediazione sulla raccolta pubblicitaria.

Le audizioni, le richieste di informazioni e l'acquisizione di ulteriori dati e studi di mercato sono funzionali ad una rigorosa analisi del settore pubblicitario che si propone di esaminare gli effetti sulle dinamiche di mercato derivanti dai processi di evoluzione tecnologica e normativa, e di analizzare, nel dettaglio, le relazioni tra i diversi agenti economici, nonché l'andamento, le modificazioni intervenute, e le eventuali criticità nei mercati della filiera pubblicitaria.

Questa iniziale fase di studio ha permesso di constatare la recente evoluzione del comparto pubblicitario e, in particolare, l'affermazione su internet di nuove tecnologie di trasmissione e consultazione, nuovi mercati digitali e nuovi operatori (cd. *over-the-top*) che hanno comportato una modifica degli assetti di mercato e delle dinamiche concorrenziali dei mercati pubblicitari.

Allo stesso modo tenuto, si è potuta constatare l'opportunità di svolgere un'analisi approfondita sul comparto delle attività di *marketing* e di comunicazione di relazione (cd. settore del *below-the-line*), ancora non oggetto di una puntuale osservazione e di una corretta individuazione dei relativi servizi.

Con la delibera n. 186/11/CONS l'Autorità ha, pertanto, esteso il perimetro dell'indagine conoscitiva ai servizi di comunicazione commerciale del *below-the-line* e richiesto un approfondimento dei mutamenti di mercato e concorrenziali indotti dai processi di innovazione che stanno interessando il settore pubblicitario, disponendo una proroga del termine per la chiusura dell'indagine conoscitiva di ulteriori duecento-settanta giorni, ai fini dell'espletamento dei connessi adempimenti.

L'indagine conoscitiva sui servizi VoIP e peer-to-peer su rete mobile

Con la delibera n. 649/09/CONS, l'Autorità ha avviato l'indagine conoscitiva avente ad oggetto "Garanzie dei consumatori e tutela della concorrenza con riferimento ai servizi VoIP ed al traffico *peer-to-peer* da rete mobile" allo scopo di analizzare i profili tecnici, economici e giuridici che caratterizzano la fornitura dei servizi dati in mobilità, con specifico riguardo al VoIP e al *peer-to-peer*, e valutare se le strategie messe in atto da alcuni operatori mobili, di limitazione dei servizi in esame, siano compatibili con il quadro regolamentare vigente. Attraverso tale indagine, sviluppata congiuntamente dalla Direzione studi ricerca e formazione e la Direzione tutela dei consumatori, sono state in particolare esaminate le molteplici tematiche relative all'utilizzo di servizi VoIP e *peer-to-peer* (p2p) su rete mobile e alla diffusione dei servizi dati in mobilità. Nel gennaio 2011 è stata presentata la relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva, approvata con delibera n. 39/11/CONS. Dalla relazione finale sono emerse diverse questioni relative al *traffic management* su rete mobile, alla tutela dei consumatori e della concorrenza nei mercati interessati dall'indagine.

In particolare, l'indagine prende le mosse da un'analisi di scenario che mostra come il settore dei servizi di comunicazione mobile e personali sia caratterizzato, in Italia come in Europa, da un certo grado di concorrenzialità e capacità di innovazione e rinnovamento da parte degli operatori. Nell'attuale contesto di mercato, la diffusione di servizi e applicazioni sulle reti mobili, quali mobile VoIP e p2p, presenta infatti diversi profili di interesse per l'attività dell'Autorità, anche in ragione delle specificità tecniche proprie dei servizi in questione. Per esempio, la specifica tecnologia utilizzata per il mobile VoIP e la circostanza che il servizio in questione possa essere erogato sia da imprese indipendenti specializzate nella fornitura di servizi dati sia direttamente dagli ISP evidenziano la questione della riconducibilità delle distinte modalità di fornitura c.d. *unmanaged* e *managed* alla distinzione tra il concetto di fornitura del servizio e fornitura di accesso alla rete. In relazione al mobile p2p si pongono questioni analoghe in rapporto alla distinzione tra servizi *managed* e *unmanaged* a seconda dell'esistenza o meno di accordi tra ISP e *content provider*, nonché problemi non secondari ai fini della gestione delle reti per l'elevato consumo di banda che questi comportano. In tale scenario, la diffusione dei servizi VoIP e p2p coinvolge questioni attinenti alla distribuzione del reddito, ossia la ripartizione delle risorse tra i player del settore, e la produzione del reddito, ossia l'efficienza del sistema. Strettamente connesse sono altresì le questioni inerenti alla promozione dell'innovazione e agli incentivi ad investire, in contenuti e in infrastrutture.

In effetti, anche da un punto di vista più generale, le questioni tecnologiche poste dallo sviluppo di nuovi servizi dati su rete mobile riguardano la necessità di attivare pratiche di gestione del traffico per finalità di maggiore razionalizzazione dell'uso delle risorse, garanzia dell'integrità delle reti e prevenzione dei rischi di congestione del traffico, conseguimento di adeguati livelli di Quality of Service (QoS) dei servizi e delle applicazioni erogate. Sul piano economico, le diverse forme di gestione del traffico permettono la fornitura di nuovi servizi o di servizi già commercializzati all'utente finale, ma con rinnovate funzionalità e qualità. Non possono d'altra parte trascurarsi le possibili ripercussioni sulle modalità di consumo da parte degli utenti finali e i potenziali effetti anticompetitivi della gestione del traffico, soprattutto ove queste si fondano su una discriminazione delle fonti di dati.

Sugli aspetti connessi ai possibili rischi derivanti dal *traffic management*, l'indagine conoscitiva opera una prima ricognizione del diritto vigente, soffermandosi su principi e strumenti a garanzia dell'accesso a una rete aperta e neutrale. In particolare, si evidenzia come un eventuale intervento regolamentare possa concretarsi in disposizioni *erga omnes* volte a garantire la tutela dei consumatori, nonché in misure specifiche e individuali adottate a tutela della concorrenza, in presenza di una o più imprese con significativo potere di mercato (c.d. regime SMP) o delle condizioni che giustifichino una regolamentazione *ex ante* dell'accesso e dell'interconnessione. A queste modalità di intervento deve aggiungersi l'adozione di rimedi prevista attraverso il ricorso a forme di risoluzione alternativa delle controversie tra operatori o tra operatori e utenti, o in applicazione della normativa antitrust.

Infine, si rileva che, in considerazione dell'ampiezza e della complessità delle tematiche analizzate con l'indagine conoscitiva sul VoIP, l'Autorità, con la delibera 39/2011/CONS, ha stabilito che il documento finale sia sottoposto a consultazione pubblica – in corso di svolgimento – al fine di acquisire ulteriori valutazioni e informazioni dagli *stakeholder*, il cui contributo si ritiene indispensabile al fine di una approfondita analisi delle nuove logiche, tecniche e pratiche commerciali, che governano il mercato delle comunicazioni mobili e personali e la diffusione di nuovi servizi e applicazioni.

Consultazione pubblica sulla neutralità della rete

Le problematiche evidenziate nell'indagine sul VoIP risultano ampiamente discusse a livello internazionale, in quanto attinenti a un più ampio dibattito sulla *net neutrality* (di cui si è dato conto nel par. 1.6) e della *net freedom*, vale a dire, sinteticamente, la facoltà degli utenti di accedere a ogni indirizzo IP pubblico e il mantenimento di internet come rete aperta (fondata sul principio c.d. di *best effort*) dove l'utente, una volta acquisita la connessione dati, è libero di fruire dei contenuti disponibili *online*, ove l'accesso a tali contenuti non integri un comportamento illecito in virtù di norme imperative poste a tutela di altri valori (per esempio, *privacy*, *minority*, *copyright*). In considerazione dell'ampiezza e della portata generale dei temi afferenti il principio della neutralità della rete e delle sue diverse modalità di declinazione, l'Autorità ha quindi inteso avviare – anche sulla base delle evidenze emerse nel corso dei lavori inerenti all'indagine conoscitiva inerente alle "Garanzie dei consumatori e tutela della concorrenza con riferimento ai servizi VoIP ed al traffico *peer-to-peer* da rete mobile" – uno specifico approfondimento sulla *net neutrality*, con lo scopo di promuovere il dibattito in materia e di acquisire ulteriori valutazioni e informazioni dagli *stakeholder* in merito alle nuove logiche, tecniche e commerciali, che governano le comunicazioni elettroniche.

che, nonché in merito alle pratiche di gestione del traffico che impattano sul principio della neutralità della rete e, potenzialmente, sull'assetto concorrenziale del settore, sulle garanzie a tutela dei consumatori e, più in generale, sulle eventuali future azioni regolamentari.

In particolare, con la delibera n. 40/2011/CONS è stata avviata una consultazione pubblica concernente il principio della neutralità della rete e delle relative modalità di attuazione nel nuovo scenario di mercato, determinato dalle incessanti innovazioni tecnologiche e commerciali che contraddistinguono il settore delle comunicazioni elettroniche. A differenza della consultazione pubblica sull'indagine conoscitiva relativa ai servizi VoIP ed al traffico *peer-to-peer*, questa iniziativa è volta ad esplorare le tematiche relative alla fornitura dei servizi di comunicazione sia in mobilità sia da postazione fissa.

Più precisamente, tale iniziativa si muove nell'ambito del dibattito internazionale concernente il principio della neutralità della rete. Infatti, la Commissione ha in più occasioni riconosciuto che la neutralità della rete si avvia a diventare uno dei temi chiave della politica europea sull'economia digitale, in quanto le misure volte a garantire la possibilità di accedere liberamente ai contenuti veicolati in rete (in condizioni di sicurezza e legalità) assumono rilevanza non secondaria ai fini dei futuri sviluppi della società dell'informazione. Del resto, le problematiche connesse al tema della *net neutrality* sono state affrontate anche da numerose autorità di regolamentazione nazionali soprattutto l'indizione di conferenze e consultazioni pubbliche che hanno alimentato il dibattito internazionale ed europeo (per una ricognizione delle principali iniziative si rinvia al capitolo 1, box 7). Pertanto, l'Autorità ha deciso di avviare una consultazione del pubblico volta ad acquisire elementi informativi sulle principali questioni evidenziate dal dibattito sulla *net neutrality* in piena coerenza con le principali iniziative dei regolatori europei.

La consultazione pubblica indetta con la delibera n. 40/11/CONS – e attualmente in corso – pone in particolare una serie di quesiti relativi a tre ambiti di approfondimento.

In primo luogo, si richiedono elementi conoscitivi in relazione agli scenari tecnologici e di mercato. In questa prospettiva, i quesiti riguardano l'evoluzione del settore dei servizi dati, la trasformazione della struttura dei mercati, nonché l'impatto atteso sulle modalità di consumo dei servizi dati, con i relativi riflessi sui profili regolamentari.

Un ulteriore profilo di interesse riguarda il contenuto del principio di *net neutrality* e i possibili strumenti regolamentari da attivare a tutela dei diritti fondamentali riconosciuti agli utenti. In particolare, rilevano le garanzie dei consumatori e gli elementi rilevanti che contribuiscono alla piena conoscenza, da parte degli utenti, delle caratteristiche dei servizi dati. Specifico rilievo assumono peraltro le concrete modalità di informazione dei consumatori sulle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi, al fine di garantire una piena trasparenza e comprensibilità delle stesse.

Tenendo conto dei diritti di operatori di reti e fornitori di servizi, la consultazione ha altresì previsto uno specifico ambito di indagine che riguarda l'analisi degli scenari competitivi, le problematiche emergenti sul piano dei rapporti tra gli attori della catena del valore in relazione gli elementi strutturali che contraddistinguono l'ecosistema della rete, le modalità di intervento considerate maggiormente rispondenti all'esigenza di una regolazione tecnologicamente neutrale e orientata al principio di proporzionalità.

Infine, la consultazione pubblica intende promuovere un'ampia riflessione su questione generali, lasciando emergere valori e interessi sottostanti al tema della *net neutrality*, con particolare riguardo alla dimensione sociale, politica e culturale nella società dell'informazione.

3.31. La tutela giurisdizionale in ambito nazionale

Dati statistici

Dal 1° maggio 2010 al 31 marzo 2011 sono stati depositati 154 ricorsi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio avverso provvedimenti dell'Autorità, dei quali 94 ricorsi in materia di audiovisivo, 43 in materia di telecomunicazioni, 7 in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa (c.d. *par condicio*), 5 in materia di organizzazione, 5 in materia di personale.

Dei 154 ricorsi depositati nel periodo di riferimento, 73 erano corredati da istanza cautelare. La discussione in sede cautelare ha avuto come esito il rigetto di 24 istanze cautelari, e l'accoglimento di sole 5 istanze; per 18 istanze si è in attesa di fissazione dell'udienza camerale; la trattazione delle rimanenti 26 istanze è stata rinviata alla disamina del merito.

Quanto ai ricorsi (sia depositati nel periodo di riferimento, che già pendenti) definiti nel merito dal TAR del Lazio nell'arco temporale suindicato, gli stessi ammontano complessivamente a 37, di cui 35 sono stati respinti e solo 2 sono stati accolti.

Con riferimento ai giudizi, invece, innanzi al Consiglio di Stato, sono stati proposti in appello 19 ricorsi, dei quali 8 in materia di audiovisivo, 8 in materia di telecomunicazioni, 2 in materia di organizzazione, e 1 in materia di diritti sportivi. Degli appelli in argomento 10 erano corredati da istanza cautelare, delle quali 7 sono state rigettate (con esito favorevole all'Autorità), mentre 1 è stata accolta; 1 è stata oggetto di rinuncia della parte privata ricorrente e 1 di rinuncia da parte dell'appellante Autorità.

Passando a dire dei ricorsi in appello comunque definiti nel merito nello specifico arco temporale 1° maggio 2010 – 31 marzo 2011, si segnala che essi ammontano complessivamente a 10, definiti come segue: 8 ricorsi respinti (con esito favorevole all'Autorità) e 2 accolti.

Merita attenzione anche il dato relativo ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Nel periodo di riferimento sono stati proposti nei confronti dell'Autorità 13 ricorsi straordinari: di essi, 11 sono stati oggetto di trasposizione innanzi al Tar Lazio e i rimanenti 2 risultano tuttora pendenti.

Con riferimento ai ricorsi straordinari già pendenti all'apertura del periodo in esame, sono intervenuti 3 decreti decisori: 1 di accoglimento e 2 di rigetto.

Gli indirizzi della giurisprudenza

Nel periodo di riferimento sono intervenute rilevanti decisioni, con le quali sono stati tracciati indirizzi giurisprudenziali di particolare rilievo nelle materie inerenti all'attività istituzionale dell'Autorità.

Radiotelevisione

Tutela dei minori

Con riferimento alla tutela dei minori nel settore radiotelevisivo il Giudice amministrativo, con la sentenza Tar Lazio del 25 maggio 2010, n. 13245, nel ribadire un

orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, ha statuito che la *ratio* della disciplina di cui al Codice di Autoregolamentazione TV e Minori (paragrafi 3.1 e 4.4) è quella di garantire una protezione rafforzata in una fascia oraria, quale quella pomeridiana, in cui è elevata la presenza dei minori davanti al video, presumibilmente non supportata dalla presenza di un adulto. Ciò in ragione della minore capacità di giudizio e di discernimento dei minori, sia nei confronti dei messaggi pubblicitari, che nel riconoscere comunicazioni che potrebbero arrecare pregiudizio al loro equilibrio psichico e morale. A tal proposito, deve ritenersi che l'orario pomeridiano di messa in onda di immagini inadatte ad un pubblico di minori rende concreto il pericolo della lesione al loro sviluppo. Per questi motivi, il Giudicante ha rilevato che nella c.d. "fascia protetta" deve vigere in capo alle emittenti, le quali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 177/2005, hanno la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi, un obbligo specifico di controllo sulla programmazione, consistente nell'adottare precise cautele volte ad evitare la messa in onda di programmi o pubblicità che per "impostazione o modelli proposti" possano nuocere allo sviluppo dei minori.

Pornografia

In tema di trasmissione radiotelevisiva di programmi pornografici il Giudice amministrativo, con le sentenze Tar Lazio n. 32811 del 14 ottobre 2010, n. 32735 del 9 ottobre 2010 e n. 11186 del 13 maggio 2010, ha statuito che il divieto sancito dall'art. 15, comma 10, della legge n. 223/1990, concernente (tra l'altro) i programmi che contengano scene pornografiche, anche se formalmente abrogato dal d.lgs. n. 177/2005, è stato contestualmente trasfuso nell'art. 4, comma 1, lettera b) di quest'ultimo, a sua volta sostanzialmente riproduttivo di quanto già previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 122/2004. Deve, pertanto, ritenersi che le abrogazioni disposte dal d.lgs. n. 177/2005 abbiano una valenza solo formale, essendo stati riprodotti nello stesso d.lgs. i precetti delle norme abrogate, nel rispetto dei principi vincolanti della delega di cui all'art. 16 della legge n. 112/2004, che ha affidato al Governo il compito di procedere ad una ricognizione compilativa delle norme vigenti, attraverso le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Nella stessa materia, sono intervenute altre sentenze (Tar Lazio, sez. III *ter*, n. 14896 del 2 giugno 2010, n. 13773 del 27 maggio 2010, nn. 13239 e 13248 del 25 maggio 2010, n. 11890 del 18 maggio 2010, nn. 11132 e 11134 del 13 maggio 2010), con le quali il Giudice ha confermato che l'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 177 del 2005 contiene un divieto di carattere assoluto rispetto alla trasmissione di programmi recanti scene pornografiche, e la messa in onda in orario notturno non fa venire meno né il carattere pornografico né l'operatività del divieto, avendo il legislatore scelto, mediante il divieto assoluto di trasmissione di programmi televisivi aventi contenuti vietati, di tutelare incondizionatamente valori e interessi ritenuti primari. Pertanto, le trasmissioni contenenti scene pornografiche non cessano di essere illecite per il solo fatto che esse avvengano al di fuori della fascia protetta o in tarda notte (in senso conforme a tale pronunciamiento si vedano anche le sopra citate sentenze n. 32811 del 14 ottobre 2010, n. 32735 del 9 ottobre 2010 e n. 11186 del 13 maggio 2010). Il Giudicante ha, inoltre, rilevato che l'esibizione di corpi umani, recante l'ostentazione di nudità, priva del carattere della neutralità ma che si accompagna a

pose ed atteggiamenti richiamanti, in modo oltre che esplicito ed oggettivo, anche provocatorio, l'attività sessuale nonché la esplicita illustrazione di attività attinenti la sfera sessuale vale a configurare le trasmissioni come pornografiche e, pertanto, a far ritenere sussistente la violazione dell'art. 4, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 177/2005.

Con la sentenza Tar Lazio del 2 giugno 2010, n. 14896, il Giudice amministrativo ha, altresì, ritenuto non condivisibile la possibilità di trasmettere programmi recanti scene pornografiche nella fascia oraria compresa tra le ore 23.00 e le ore 07.00, in forza del disposto di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 203/1997, il quale fa salva la norma di cui all'art. 15, comma 10, della legge n. 223/1990 (trasfuso nell'art. 4 del d.lgs. n. 177/2005). Al riguardo, il Giudicante ha evidenziato che l'art. 3, comma 4, della legge n. 223/1995 ha una portata complementare rispetto a quella dell'attuale art. 4 del d.lgs. n. 177/2005, poiché le "immagini di sesso e di violenza" cui fa riferimento la prima disposizione si differenziano dai termini contenuti nell'art. 4 (relativo a "scene di violenza gratuita o pornografiche"), i quali invece risultano connotati da una valenza decisamente negativa. In altri termini, la complementarietà tra tali disposizioni va intesa nel senso che per i programmi che non infrangano il divieto assoluto di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 177/2005 e, tuttavia, rechino immagini di sesso o di violenza, la messa in onda deve avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 23,00 e le 07,00 e non può essere lasciata alla libera scelta dell'emittente. L'intento perseguito dalla legge n. 203/1995 è stato, cioè, quello di individuare un settore adiacente rispetto a quello disciplinato dall'art. 4 del d.lgs. n. 177/2005, al solo fine di sottoporlo ad una disciplina di tutela intermedia, ravvisando, quindi, una minore lesività che differenzia le immagini di sesso dalle immagini pornografiche. Alla luce di ciò, il Giudicante ha pertanto concluso nel senso che la riserva contenuta nell'art. 3, comma 4, della legge n. 203/1995 va intesa nel senso che le trasmissioni che contengano immagini di sesso è consentita tra le ore 23.00 e le ore 07.00, purché non siano tali da doverle considerare pornografiche, nel qual caso la loro trasmissione dovrà ritenersi vietata indipendentemente dall'orario.

Pubblicità

Con la sentenza 23 settembre 2010 n. 32428 il Tar del Lazio ha, anzitutto, evidenziato l'infondatezza della tesi secondo la quale la delibera n. 211/08/CSP (recante "Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva") avrebbe introdotto un nuovo vincolo rispetto a quanto disposto dall'art. 37 del d.lgs. n. 177/2005, limitando la possibilità di inserire pubblicità nei film articolati in due tempi, se programmati in modo indipendente, la cui durata complessiva sia compresa tra i novanta e i centodieci minuti. Con tale delibera, invero, è stato semplicemente chiarito che, in presenza di una determinata prassi (programmazione di opere audiovisive e lungometraggi cinematografici per parti separate e indipendenti con inserimento tra esse di inserti pubblicitari esclusi dal computo del numero delle interruzioni ammesse), debbano essere applicati i criteri di computo delle interruzioni pubblicitarie nel numero consentito in coerenza con la originaria scelta di programmazione, ossia in relazione ad ogni singola parte, in modo da evitare che, attraverso l'escamotage del frazionamento di una stessa trasmissione in due distinte parti, venga meno il rispetto del numero massimo di interruzioni consentite all'interno di una programmazione, pacificamente vigente nell'ordinamento.

Dipoi, il Giudice amministrativo ha rilevato che l'Autorità, nell'enucleare quale condizione di utilizzabilità della sovrimpressioni animata (cd. *Inlogo*) il rispetto delle

cautele indicate nella Comunicazione della Commissione europea 102/02/2004, ha legittimamente colmato una lacuna legislativa, rinvenendo una disciplina applicabile in via analogica, quella del cd. "schermo diviso o ripartito", dal cui rispetto dipende la concreta utilizzabilità di tale nuova forma di pubblicità. Deve, pertanto, ritenersi legittima l'analogia tra *Inlogo* e "schermo diviso", in quanto in entrambi i casi si ha un'interruzione parziale e di diversa intensità della trasmissione televisiva, tenuto anche conto che la disciplina sulla pubblicità induce a ricondurre il messaggio di contenuto pubblicitario, in qualunque forma realizzato, alla disciplina sugli spot televisivi, anche quando non si sostituisca, ma si sovrapponga al programma televisivo.

Con la medesima pronuncia il Giudice amministrativo ha, inoltre, statuito che la normativa comunitaria e nazionale è orientata, pure nel rispetto della libertà di impresa, alla prioritaria tutela del consumatore rispetto alla diffusione indiscriminata di forme pubblicitarie: l'espressione di tali principi, rinvenibili nell'art. 11 della direttiva 89/552/CEE e negli artt. 37 ss. del d.lgs. n. 177/2005, va necessariamente calibrata con le competenze proprie dell'Autorità, in modo che la velocità di diffusione di innovazioni tecnologiche anche in tale campo non precluda quella pienezza di effettività delle garanzie indicate in via di principio dal legislatore comunitario. Deve, pertanto, ritenersi legittima l'adozione della delibera n. 211/08/CSP, atteso che la normativa relativa all'Autorità non disciplina tanto l'esercizio di poteri, ma assegna alla stessa particolari compiti, nello svolgimento dei quali le concrete esplicazioni delle competenze possono presentare fungibilità di forme e diversa accentuazione dei vari profili funzionali, in ragione del carattere complesso di un'attività solo in parte riconducibile alle categorie di consolidata classificazione.

Sanzioni

Numerose pronunce hanno definito gli aspetti procedurali correlati alla potestà sanzionatoria del regolatore.

Da un lato, è stato più volte affermato che i termini previsti per i procedimenti sanzionatori sono collegati alla conclusione della fase di accertamento e non alla data di commissione della violazione. Si tratta di un orientamento pacifico, che trova la sua ragione nel fatto che l'Autorità è chiamata ad una complessa valutazione in ordine agli elementi soggettivi ed oggettivi del fatto, *"onde riscontrare la sussistenza della infrazione e acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione"* (Tar Lazio, sez. III-ter: 23 settembre 2010, n. 32405, 32406 e 32408; 7 ottobre 2010, n. 32735; 14 ottobre 2010, n. 32811). In questo modo, viene costituito un doppio filtro, che consente all'Agcom di svolgere accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del vero e proprio procedimento sanzionatorio. Ciò risponde all'esigenza di evitare che qualsiasi segnalazione – anche quando non appaia fondata e, pertanto, destinata a concludersi con una archiviazione – dia avvio al procedimento (pur con riferimento al quadro regolamentare precedente, Tar Lazio, sez. III-ter, 18 maggio 2010, n. 11890).

I Giudici hanno avuto modo di evidenziare, poi, che la valutazione circa l'eventuale eccessiva durata del procedimento deve essere compiuta in relazione al caso concreto: il momento in cui l'Amministrazione procedente viene a conoscenza del fatto illecito, infatti, può non coincidere con quello in cui la trasgressione amministrativa è stata commessa; ciò avviene non solo quando la scoperta dell'illecito è successiva al momento della commissione della violazione, ma anche nell'ipotesi di violazioni ripetute, continuative o permanenti (Tar Lazio, sent. 32811/2010, cit.; sez. III-ter, 27

maggio 2010, n. 13773). In questo senso, è stato sottolineato che l'art. 14, della legge n. 689/1981, non comporta l'automatica predeterminazione di un limite temporale. Spetta, per converso, al Giudice, in base alla maggiore o minore difficoltà del caso concreto, la valutazione sulla ragionevolezza del tempo impiegato dall'Amministrazione per giungere alla completa acquisizione e alla valutazione dei fatti (Tar Lazio, sez. III-ter, 25 maggio 2010, n. 13239, 13245 e 13248). Si deve segnalare che, secondo il Tar, i principi ora esposti trovano piena conferma nel regolamento sui procedimenti sanzionatori allegato alla delibera n. 136/06/Cons e, in particolare, nell'art. 5, comma 2 (Tar Lazio, sent. n. 13239, n. 13245 e n. 13248, cit.).

Infine, sotto un diverso profilo, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che la "*gravità della violazione*" può ben essere correlata alla "*tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori*", la cui inosservanza contribuisce a graduare l'entità della sanzione. Inoltre, in relazione alla "*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*", le pronunce del Giudice amministrativo confermano la legittimità della scelta del regolatore di tenere in considerazione sia la capacità del soggetto sanzionato di svolgere un controllo preventivo sui programmi mandati in onda, sia la realizzazione di una qualche attività di ravvedimento o riparatoria delle conseguenze (Tar Lazio, sent. n. 32375/2010, cit.).

Concessioni

In materia di determinazione dei canoni concessori per lo svolgimento di attività di radiodiffusione sonora e televisiva, con la sentenza del 24 settembre 2010 n. 7130 il Consiglio di Stato ha statuito che la formula lessicale di cui all'art. 2 del d.m. 23 ottobre 2000 (riproduttivo *in parte qua* dell'art. 27, co. 10, della legge n. 488/1999), secondo la quale il fatturato rilevante è quello (e, evidentemente, solo quello) riferibile all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, non può che essere intesa come una chiara volontà del legislatore di circoscrivere la base imponibile per il calcolo del canone ai ricavi ottenuti dai concessionari in virtù dell'esercizio del titolo concessorio pubblico. L'intento legislativo, come già desumibile dal dato letterale, è stato infatti quello di ancorare la determinazione del canone al fatturato che il titolare della concessione realizza in virtù dell'esercizio del titolo abilitativo pubblicistico, di guisa che il canone per le concessioni radiotelevisive private si configura come strumentalmente e funzionalmente collegato con l'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

Il Supremo Consesso ha, inoltre, rilevato che per attività radiotelevisiva rilevante ai fini della determinazione del fatturato (cui applicare l'aliquota percentuale di determinazione del canone) deve intendersi l'attività oggetto di concessione, cioè la radiodiffusione su frequenze analogiche terrestri. Per l'effetto, per il privato concessionario sono senz'altro riferibili a tale attività radiotelevisiva i ricavi derivanti dalla vendita di eventuali abbonamenti al servizio di radiodiffusione, i ricavi per messaggi pubblicitari e simili (comprese le televendite e le sponsorizzazioni, nonché le convenzioni con soggetti pubblici finalizzate, ad esempio, a veicolare messaggi istituzionali radiodiffusi sulle frequenze terrestri).

Il Consiglio di Stato ha infine statuito che, una volta individuato lo stretto vincolo funzionale della nozione di fatturato rilevante ai fini impositivi con quella di esercizio in concreto della concessione, per le emittenti attive su più piattaforme deve giocoforza individuarsi la quota parte dei ricavi riferibili alla trasmissione terrestre (nel cui solo ambito oggettuale opera il titolo concessorio). Ne consegue che non possono aggregarsi alle prestazioni capaci di generare il fatturato utile alla determinazione del canone con-

cessorio i ricavi conseguenti ad attività diverse, esercitabili anche da soggetti privi di concessione, come i ricavi originati da servizi resi su frequenze satellitari o la vendita di diritti relativi a programmi o pacchetti di immagini che il concessionario detiene non in ragione della concessione e che cede a soggetti per la loro diffusione sulla piattaforma satellitare. Del pari estranei alla categoria del fatturato devono ritenersi i ricavi relativi ad attività di doppiaggio o quelli che riguardano la vendita di cassette VHS, in cui è evidente la mancanza di collegamento strumentale con la concessione televisiva.

Opere europee

Premettendo che la disciplina delle opere europee è stata radicalmente innovata a seguito dell'adozione della direttiva n. 2007/65/CE e della susseguente attuazione in via legislativa e del nuovo regolamento dell'Agcom (allegato alla delibera n. 66/09/CONS, che ha abrogato il precedente, n. 9/99), si segnalano due pronunce del Tar Lazio (sez. III-ter, 29 settembre 2010, n. 32406 e 32408) che confermano la bontà dei criteri seguiti dall'Autorità in applicazione del quadro regolamentare previgente.

Il Giudice, ricordando che la *ratio* della disciplina comunitaria (direttiva n. 89/552/CE, come modificata) è quella di migliorare la competitività dell'industria europea dei programmi – a fronte delle concorrenti produzioni di provenienza extracomunitaria – ha sottolineato due elementi essenziali.

Da un lato, il rispetto della percentuale minima di tempo da dedicare alla trasmissione di opere europee deve essere assicurato indipendentemente dal fatto che a trasmettere siano più canali appartenenti a un medesimo soggetto. In tal caso, è vero che, in base alla normativa all'epoca vigente, per ciascun canale poteva trovare applicazione una quota di riserva più bassa (nella specie, del 20%); ciò, però, a condizione che la soglia complessiva fosse rispettata, soprattutto con riferimento alla fascia di maggiore ascolto.

La rilevazione dell'Autorità, quindi, dalla quale è emerso che il complesso dei canali riferibili al gruppo Tele+, nell'anno 2002, ha trasmesso nella fascia oraria di maggior ascolto una percentuale di opere inferiore alla quota minima prevista, legittima l'irrogazione di una sanzione. Il limite minimo da rispettare con riferimento al singolo canale, infatti, non rileva in sé, dovendo essere necessariamente correlato al rispetto complessivo della percentuale stabilita. Se così non fosse, la parziale deroga concessa per il singolo canale avrebbe l'effetto di vanificare del tutto le prescrizioni dettate in materia.

Dall'altro, è stato smentito l'assunto di parte in base al quale i criteri di calcolo, nel caso delle *pay-per-view*, sarebbero differenti. Il sistema televisivo *pay-per-view*, infatti, è assoggettabile alla disciplina per la salvaguardia delle produzioni europee, non rinvenendosi alcuna esclusione in tal senso.

Telecomunicazioni

Tariffe di terminazione

La sentenza del Tar Lazio, sez. III-bis, 11 febbraio 2011, n. 1336, segna una tappa importante nella materia dei costi di terminazione delle chiamate su rete mobile. Il Giudice ha dichiarato la legittimità dell'intervento regolamentare dell'Agcom che, con delibera n. 667/08/CONS, ha stabilito una riduzione graduale (*glide path*) delle tariffe di terminazione ai quattro operatori di telefonia mobile. Nella specie, è stato imposto ad H3G il rispetto di valori massimi prestabiliti (11 euro/cent dal 1° luglio 2009, 9 dal 1°

luglio 2010; 6,3 dal 1° luglio 2011) destinati a culminare in un prezzo simmetrico, eguale per tutti gli operatori mobili (4,5 euro/cent, a partire dal 1° luglio 2012).

In fase cautelare, il Tar aveva respinto l'istanza della ricorrente, poi invece accolta dal Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto sussistente un "*disallineamento tra disposta riduzione del prezzo di terminazione, costi sostenuti e disponibilità delle frequenze*" (Cons. St., ord. 30 luglio 2010, n. 3754). È, questo, un argomento centrale della controversia. Il Tar, al riguardo, svolge alcune considerazioni degne di nota. Innanzi tutto, da un punto di vista strettamente processuale, rileva l'inammissibilità della questione sollevata dalla ricorrente solo a ridosso della camera di consiglio, e non con l'atto introduttivo del giudizio. Si tratta, in particolare, dell'assegnazione dei blocchi di 5Mhz, effettuata successivamente dal Ministero, e in ordine alla quale l'Autorità ha stabilito l'assegnazione dei diritti d'uso al 31 dicembre 2012. Tale evenienza, prodottasi successivamente all'adozione della delibera impugnata, avrebbe dovuto essere presentata con motivi aggiunti. In ogni caso, il profilo attinente alla progressiva parità dello spettro frequenziale, nel quadro complessivo della parte motiva del provvedimento appare solo un considerando "orientativo", privo di carattere vincolante e inidoneo, pertanto, a determinare l'illegittimità (sopravvenuta) del provvedimento. Come si desume chiaramente dal par. 4.3.2.2. del provvedimento impugnato, inoltre, tale aspetto costituisce un singolo capo di una motivazione plurima, che, anche se dichiarato illegittimo, non avrebbe inficiato gli altri capi della motivazione.

Nel merito, il Tribunale amministrativo ha rilevato che il modello di costo utilizzato per definire i costi unitari del triennio 2009-2011 è pienamente coerente. Il metodo del *delayed approach* è stato abbandonato dall'Autorità a favore di un modello di tipo *top down*, basato su costi incrementali prospettici di lungo periodo. Tale modello, che si pone in linea con la delibera n. 3/06/CONS, è definito in base a dati di contabilità regolatoria (obbligo imposto agli operatori sulla base delle analisi di mercato) sottoposti alla certificazione di un soggetto terzo, che applica al costo un tasso di remunerazione del capitale impiegato. A giudizio del Tar, l'Agcom ha correttamente rilevato che i costi unitari sostenuti dall'operatore si rivelano decrescenti rispetto all'aumento dei volumi prodotti: e tale riduzione opera più rapidamente per H3G rispetto ad altri operatori, per cui la scelta del regolatore appare pienamente giustificata. Per converso, H3G ha mancato di provare, ai sensi dell'art. 50 del Codice, che i costi fossero orientati ai prezzi. L'Autorità, inoltre, ha compiutamente considerato le diverse dotazioni frequenziali degli operatori, nonché le date di ingresso nel mercato, che possono aver generato una differenza di impatto sulle rispettive economie di scala. H3G, infatti, ha potuto beneficiare di una tariffa asimmetrica per un periodo temporale esteso (essendo stato riconosciuto un livello di prezzo di terminazione analogo a quello riconosciuto in passato agli operatori precedenti); pertanto, la sua entrata in ritardo nel mercato è già stata ampiamente compensata.

Anche la verifica della congruità e proporzionalità dell'obbligo del controllo dei prezzi e di contabilità appare superata: il medesimo controllo, del resto, era stato effettuato in ordine alla delibera n. 628/07/CONS, prodromica a quella impugnata e giudicata legittima in relazione a tale profilo (Tar Lazio, sent. n. 1491/2009).

Infine, si può segnalare come, a giudizio del Tar, ai fini della valutazione del ricorso sia di rilievo anche quanto espresso dalla Commissione europea, la quale, con lettera SG-Greffe (2008) D/206734, del 7 novembre 2008, ha invitato l'Autorità a rivedere il metodo di contabilità dei costi e a ridurre, in lasso di tempo breve, l'asimmetria delle tariffe.

Sotto diverso e connesso profilo, la Sesta Sezione Consiglio di Stato, con sentenza 24 gennaio 2011, n. 476, ha confermato la sentenza del Tar Lazio n. 895/2009, con la quale era stato accolto il ricorso di Telecom Italia avverso la delibera n. 628/07/Cons, affermando l'illegittimità della stessa nella parte in cui aveva concesso una proroga ad H3G per la riduzione del prezzo di terminazione (nella specie, dal 1° gennaio 2008 al 1° marzo 2008 per realizzare il passaggio da 18,76 a 16,26 euro/cent al minuto).

Nel respingere l'appello proposto da H3G avverso l'arresto del Giudice di prime cure (si trattava di valutare gli effetti della correzione materiale della sentenza), il Consiglio di Stato conferma, da un punto di vista complessivo, la legittimità del percorso di riduzione delle tariffe seguito dall'Autorità.

Come afferma il supremo organo di giustizia amministrativa, infatti, dalla lettura della delibera 628/07/CONS emerge che la riduzione del prezzo di terminazione, a partire dal 1° gennaio 2008, trova fondamento sia nei risultati dell'istruttoria tecnica, sia nella posizione della Commissione europea, che aveva valutato la possibilità di imporre un'ulteriore riduzione. Il Consiglio di Stato, inoltre, conferma la ricostruzione del Tar laddove riconosce che H3G non poteva beneficiare di "un periodo di libertà di H3G da ogni limite tariffario (*grace period*)", in quanto le iniziali difficoltà legate all'ingresso dell'operatore nel mercato di telefonia mobile sono state ampiamente tenute in considerazione – come si desume dalla durata complessiva del *grace period*.

Portabilità del numero mobile

In materia di portabilità del numero mobile è intervenuta la sentenza del Tar Lazio n. 2828 del 2011. Più in particolare, il contenzioso in questione ha riguardato la delibera n. 735/08/CONS con cui l'Autorità ha inflitto una sanzione alla società Vodafone Omnitel n.v. per avere violato la delibera 19/01/CIR, recante "Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali - Mobile Number Portability".

L'operato dell'Autorità – che ha sanzionato l'operatore per avere bloccato numerose richieste di portabilità utilizzando la clausola di interruzione del processo in maniera non conforme alla delibera 10/01/CIR – è stato ritenuto legittimo dal giudice amministrativo sulla base delle seguenti principali argomentazioni.

In primo luogo, la realizzazione di un comportamento vietato da un provvedimento dell'Agcom equivale alla violazione di un ordine amministrativo della stessa Autorità. Del resto, atteso che la normativa individua tra i diritti dell'utente la portabilità del numero, la MNP va considerata quale prestazione accessoria fissata a carico degli operatori in modo autoritativo, di talché le modalità operative si atteggiano quali esplicitazioni di un vero e proprio diritto e di cui costituiscono un corollario. Di conseguenza, l'art. 9, 10° comma, della delibera 19/01/CIR si sostanzia in un ordine amministrativo ai sensi dell'art. 98, co. 11, d.lgs. 259/2003 e la relativa violazione legittima l'irrogazione di una sanzione da parte dell'Autorità.

In secondo luogo, sono esclusi obblighi di forma per la trasmissione della richiesta di *porting* e per la formazione del contratto tra utente e operatore *recipient*. La richiesta di MNP, infatti, non ha la funzione di integrare la fase di cessazione del rapporto contrattuale con il vecchio operatore, che è da considerarsi già estinto, ma costituisce una delle conseguenze dell'intervenuto recesso. Da ciò ne consegue che la stessa richiesta non è destinata ad incidere nemmeno sul rapporto già instaurato con il nuovo operatore, in quanto il trasferimento del numero di telefono ad un nuovo operatore pre-

suppone che il cliente abbia già stipulato con questo il relativo contratto di utenza del servizio di telefonia mobile: per cui, tale richiesta ha solo la funzione accessoria di rendere effettivo tale passaggio.

In terzo luogo, la mancata produzione da parte della ricorrente di idonea documentazione comprovante una fattispecie tassativamente prevista di annullamento di cui alla delibera dell'Autorità (ex art. 9, comma 10, delibera 19/07/CIR), in combinato disposto con l'obbligo a carico del *recipient* di conservazione dell'ordine trasmesso (come previsto dal medesimo art. 9, comma 7), integra una presunzione *iuris tantum* di colpa in relazione alla condotta tenuta dall'operatore.

Infine, in relazione all'attività di *retention*, il Tar osserva che la disciplina in materia di MNP si pone anche a presidio del principio di libera concorrenza fra tutte le imprese operanti nel mercato della telefonia mobile, che sarebbe compromesso se si riconoscesse all'operatore, che l'utente ha deciso di lasciare perché non soddisfatto dei suoi servizi o perché allettato da una offerta più vantaggiosa, libero campo per iniziative intese a impedire la possibilità di continuare ad utilizzare il suo numero telefonico. L'interruzione del processo di portabilità si pone, pertanto, in antitesi con i principi normativi tutte le volte in cui l'operatore *donating* opera al di fuori di un effettivo accordo tra cliente e successivo *recipient* (ex *donating*).

Contratto di abbonamento telefonico

Con sentenza del 5 luglio 2010 n. 22499, il Tar del Lazio ha statuito che, dall'esame dell'art. 70 del d.lgs. n. 259/2003, ove è espressamente individuato il contenuto minimo del contratto di abbonamento telefonico, non è dato rinvenire la sussistenza dell'obbligo degli operatori di prevedere anche modalità gratuite di pagamento delle bollette telefoniche. Infatti, il suddetto obbligo, oltre ad essere stato introdotto da una disposizione regolamentare la cui applicazione si porrebbe oggi in evidente contrasto con i principi introdotti dalla nuova normativa di rango peraltro primario, non potrebbe comunque essere esteso agli operatori entrati nel mercato della telefonia fissa, in quanto era rivolto esclusivamente al gestore del servizio in regime di monopolio. La determinazione delle condizioni economiche derivanti dai contratti di utenza deve essere, dunque, lasciata all'autonomia negoziale dell'operatore, che – fermo restando il rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità enunciati dall'art. 53 del d.lgs. n. 259/2003 – potrà valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito della propria offerta anche una forma di pagamento gratuita.

Misure a tutela degli utenti rispetto al c.d. *bill-shock*

In materia di tutela degli utenti dei servizi di comunicazione mobili e personali – materia disciplinata dalla delibera n. 326/10/CONS – è intervenuta l'ordinanza del Tar Lazio n. 683 del 2011. Più in particolare, in sede cautelare il giudice si è soffermato sulle misure volte ad ovviare al fenomeno del c.d. *bill-shock*, determinato da vincoli contrattuali e pratiche commerciali in materia di servizi dati in mobilità.

In tale ambito, la tutela del consumatore rispetto al fenomeno del *bill-shock* non risulta adeguatamente assicurata dagli strumenti già predisposti dagli operatori (articolati per tipologie di consumatori, modalità di pagamento del servizio, tecniche di accesso e ambito di fruizione del servizio), né risulta non più necessaria alla luce dell'attuale andamento del mercato. Di conseguenza, secondo il Tar è di preminente interesse generale la predisposizione di un'apposita tutela pubblicistica in materia.

Le misure predisposte dall'Autorità, poi, si fondano su un'adeguata istruttoria, che si è sostanziata in un'ampia consultazione pubblica (ove sono stati acquisiti, tra gli altri, i dati relativi ai reclami intervenuti negli ultimi 12 mesi per fattispecie di *bill-shock*) e in un'indagine conoscitiva condotta congiuntamente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Par condicio

Due pronunce, del Tar Lazio e del Consiglio di Stato, concludono una vicenda complessa relativa all'ultima competizione elettorale. Si tratta della sentenza del Tar, sez. III-ter, 7 maggio 2010, n. 11187, confermata dalla terza Sezione del Consiglio di Stato, con pronuncia del 30 marzo 2011, n. 1943.

Il Tar, con le ordinanze n. 1179/2010 e n. 1180/2010, aveva sospeso l'efficacia della delibera dell'Autorità n. 25/10/CSP, nelle parti in cui determinava una parificazione tra programmi di comunicazione politica e programmi di informazione per il periodo pre-elettorale.

Tale delibera (analogo alla n. 24/10/CSP, valida fino al termine di presentazione delle candidature) è stata adottata a seguito della nota decisione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di applicare le regole della *par condicio* anche ai programmi di informazione (regolamento del 9 febbraio 2010). Il Tar, chiamato a pronunciarsi sulle delibere dell'Agcom, ha rilevato che la scelta del regolatore non appariva in linea con il dettato normativo, posto che la legge n. 28/2000 distingue chiaramente i programmi di informazione da quelli della comunicazione politica. Sulla scorta delle ordinanze sospensive, l'Autorità ha esercitato i propri poteri in autotutela, con le delibere n. 30/10/CSP e 31/10/CSP.

In sede di merito, il Giudice di prime cure ha riconosciuto che l'intervento dell'Autorità non era meramente esecutivo delle ordinanze cautelari. Quindi, ha respinto i motivi di doglianza sollevati, ritenendo che la parte motiva delle delibere impugnate non fosse più in contrasto con il dettato normativo. Il Consiglio di Stato ha confermato questa tesi. In particolare, è stato affermato che le modifiche apportate dall'Agcom con la delibera n. 31 *"sono oggettivamente e palesemente finalizzate a operare espressamente la distinzione della disciplina dettata per i programmi di informazione da quelli della comunicazione politica"*.

I Giudici di Palazzo Spada hanno sottolineato, ad ogni modo, che i programmi di informazione non sono sottratti da qualsivoglia regola: è proprio l'art. 5, comma 1, della legge n. 28/2000 a richiedere l'equilibrio complessivo del sistema radiotelevisivo e delle forze politiche impegnate nell'agone elettorale, anche al di là dell'applicazione delle regole matematiche della *par condicio*. È sempre sottesa alla trasmissione di tali programmi, infatti, l'esigenza di garantire il pluralismo, la parità di accesso e l'imparzialità della informazione: come affermato dalla Corte costituzionale (sent. 7 maggio 2002, n. 155), infatti, tali prescrizioni sono *"ispirate dal ragionevole intento di prevenire in ogni modo qualsiasi influenza"* sulle scelte degli elettori.

Deve segnalarsi, a lato, un'altra importante pronuncia del Consiglio di Stato (sez. VI, 21 marzo 2011, n. 1079), che ha respinto l'appello di Rti avverso la sentenza del Tar Lazio, sez. III-ter, 22 giugno 2006, n. 5038. Si discute della sanzione irrogata a Rete 4 con la delibera n. 22/06/CSP, di € 150.000, per la trasmissione del programma "Liberi tutti" del 4 febbraio 2006.

I Giudici di Palazzo Spada, in primo luogo, respingono con fermezza la tesi in base alla quale in materia di *par condicio* non vi sarebbe spazio per i poteri regolamentari dell'Autorità. È evidente, infatti, che gli articoli 7, comma 3, d.lgs. n. 177/2005, 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, legge n. 249/1997, riservano all'Autorità l'adozione di *ulteriori regole* per rendere effettiva l'osservanza dei principi di imparzialità e correttezza dell'informazione posti a presidio di tutto il settore. Peraltro, anche da un punto di vista sistematico, l'Autorità è chiamata a dettare norme regolamentari, integrative della disciplina legislativa, in ragione della elevata capacità tecnica di cui dispone e della posizione di indipendenza ad essa riservata dall'ordinamento.

In secondo luogo, i Giudici affermano che l'Autorità non è tenuta ad uniformarsi alle raccomandazioni adottate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in quanto un simile obbligo minerebbe il ruolo, l'autonomia e l'indipendenza dell'Autorità. Ciò esclude in radice che, nel caso in cui le scelte del regolatore siano differenti da quelle della Commissione, sia prospettabile la violazione del principio di parità di trattamento; peraltro, nel caso di specie, la sanzione adottata va nella direzione opposta in quanto, in realtà, mira ad applicare i principi sanciti dalla nota raccomandazione della Commissione parlamentare dell'11 marzo 2003.

In terzo luogo, secondo il Consiglio di Stato la delibera impugnata non ha prodotto alcuna lesione della libertà di espressione delle emittenti private e della loro libera iniziativa (art. 21 e 41 Cost.). L'obbligo di riequilibrio, infatti, risponde al dovere di osservare un comportamento neutrale e imparziale (realizzato attraverso la parità di accesso delle varie forze politiche) che, in linea con le previsioni della legge n. 28/2000, non impedisce alle emittenti l'affermazione dei propri orientamenti.

Infine, si contesta anche l'assunto in base al quale la delibera sarebbe priva di base normativa, in quanto avrebbe esteso fattispecie sanzionatorie a casi non previsti. I Giudici di Palazzo Spada affermano, al riguardo, che la violazione di *qualsiasi determinazione* dell'Autorità può essere sanzionata ai sensi dell'art. 1, comma 31, legge n. 249/1997: ciò è ancor più vero nel caso in esame, in cui sono in questione prescrizioni specifiche e puntuali, di contenuto ordinatorio, contenute negli atti di regolazione. Le misure ripristinatorie contenute nella delibera n. 22/06/CSP, poi, trovano fondamento nell'art. 10, commi 3 e 8, legge n. 28/2000, in base ai quali l'Autorità può ordinare la trasmissione di programmi con partecipazione di soggetti politici danneggiati dalle violazioni e può, altresì, ordinare la pubblicazione di rettifiche e messaggi che si riferiscono alla violazione commessa.

Organizzazione dell'Autorità

Accesso ai documenti

Con sentenza del 14 maggio 2010 n. 11291, il Tar del Lazio ha evidenziato che, in pendenza di un ricorso all'accesso, la piena conoscenza delle comunicazioni con le quali l'Autorità dichiara che non esistono atti o documenti "erroneamente omessi" dall'indice del fascicolo di accesso agli atti determina, in caso di mancata contestazione anche delle suddette comunicazioni, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in relazione alle censure proposte con riferimento a tali documenti.

Con la medesima pronuncia il Giudice di prime cure ha, altresì, ribadito che l'istituto dell'accesso documentale non può trasformarsi in uno strumento di indagine al fine di consentire ad un soggetto, specie se diretto concorrente di altro al quale appar-

tengono i dati contenuti nel documento fatto oggetto dell'istanza di accesso, di acquisire informazioni non indispensabili al fine di garantire la tutela giurisdizionale del bene della vita posto a fondamento dell'istanza ostensiva. In sostanza, l'istituto dell'accesso non può tramutarsi in un meccanismo di potenziale alterazione concorrenziale prodotta da una non protetta fuoriuscita di dati ed elementi, la quale – non giustificata da alcuna previsione legislativa – si tradurrebbe in un improprio e financo illecito meccanismo di elusione della riservatezza ai danni di specifici soggetti operanti nel mondo imprenditoriale, in un contesto normativo attuale che propone un rapporto di "cooperazione" tra il diritto all'accesso e il diritto a mantenere riservati dati la cui conoscenza potrebbe pregiudicare il soddisfacente operato di un'impresa, e non di mera prevalenza dell'accesso ad ogni costo (cfr. anche Tar Lazio, sez. II, 12 giugno 2009, n. 5586). Deve, pertanto, ritenersi legittimo il diniego di accesso a dati aggregati di un documento contabile, ove la conoscenza degli stessi consenta di risalire a dati riservati.

Condotta antisindacale

In materia di condotta antisindacale, con decreto n. 2516 del 25 gennaio 2011 il Giudice del Lavoro ha evidenziato che – in virtù del disposto di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 150/2009 (di modifica dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001) – è stata esclusa dalla contrattazione collettiva anche la materia del conferimento e della revoca di incarichi dirigenziali; e che, in caso di mancato adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti all'entrata in vigore di detto d.lgs. alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva ed alla legge, tali contratti cesseranno la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non potranno più essere applicati, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 65 del d.lgs. n. 150/2009. Sulla base di tali premesse, il Giudice di prime cure ha, pertanto, statuito che è indubbio che la disposizione di cui al punto 2.6 dell'accordo sindacale del 30 luglio 2004 (la quale prevede l'obbligo per l'Autorità di conferire gli incarichi dirigenziali di primo livello a dirigenti di ruolo nella misura minima del 50% dei posti in organico) è norma contrattuale inerente il conferimento di incarichi dirigenziali e quindi, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 per come modificato dall'art. 54 del d.lgs. n. 150/2009, materia esclusa dalla contrattazione collettiva ed attualmente riservata alla legge. E, poiché è incontestato che tale accordo non è stato oggetto di adeguamento proprio con riferimento al punto 2.6, il medesimo ha certamente perso efficacia dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. n. 150/2009. Il che deve far ritenere non più antisindacale il comportamento eventualmente posto in essere dall'Autorità nella sua vigenza, le cui conseguenze si perpetuino a tutt'oggi.

Con la medesima pronuncia il Giudice del Lavoro ha, infatti, statuito che il requisito dell'attualità della condotta antisindacale ovvero del perdurare dei suoi effetti – sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 28 della legge n. 300/1970 – deve intendersi nel senso che, da un lato, il mero ritardo della proposizione del ricorso non ne determina di per sé l'inammissibilità in presenza della permanenza degli effetti lesivi, e, dall'altro, l'esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove il succitato requisito risulti però, alla stregua di una valutazione globale, tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (Cass. n. 11731/2005). Ne consegue, nel caso di specie, l'assenza del requisito dell'azione di repressione della condotta antisindacale, posto che l'accordo del 30 luglio 2004 ha perso definitivamente efficacia dal 1° gennaio 2011.